752. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	3
Missioni valevoli nella seduta del 25 novembre 2026	3
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4
Documenti ministeriali (Trasmissione)	5
Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	5
Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio)	6
Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione (Trasmissione di un documento)	7
Regione Liguria (Trasmissione di un documento)	8
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	8
Atti di controllo e di indirizzo	8
Mozioni Ghio, Ascari, Zanella, Boschi, Magi ed altri n. 1-00611, Semenzato, Lancellotta, Bisa, Polidori ed altri n. 1-00617, Ziello ed altri n. 1-00619 e Bonetti ed altri n. 1-00620 concernenti iniziative in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne	9
Mozioni	9
Interrogazioni a risposta immediata	32
Iniziative di competenza volte a rendere pienamente operativa la banca dati nazionale delle adozioni e a garantire un rapporto statistico annuale sull'adozione nazionale – 3-03037	32
Iniziative per una riforma strutturale del reddito di libertà, al fine di rafforzarne l'effettiva operatività – 3-03038	33
Ulteriori iniziative volte ad assicurare, in via strutturale, un'adeguata disponibilità finanziaria per il reddito di libertà – 3-03039	33
Elementi e ulteriori iniziative in materia di tutela del reddito, accesso al lavoro e autonomia economica delle donne vittime di violenza di genere – 3-03040	34

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAG.

Risultati conseguiti attraverso l'assegno di inclusione a sostegno delle donne vittime di violenza e ulteriori iniziative per rafforzare i percorsi di autonomia economica, inclusione sociale e inserimento lavorativo – 3-03041 35

Chiarimenti in merito agli effettivi intendimenti del Governo in materia di pensioni – 3-03042 36

Ulteriori iniziative per favorire l'inserimento lavorativo delle donne che subiscono violenza, con particolare riferimento all'esonero contributivo per i datori di lavoro privati – 3-03043..... 36

Iniziative volte a tutelare in modo strutturale il potere d'acquisto delle retribuzioni, anche attraverso l'adozione di un salario minimo legale e di meccanismi di adeguamento automatico all'inflazione – 3-03044 37

Iniziative di competenza a sostegno dei nuclei monogenitoriali con un solo figlio, alle coppie senza figli e alle persone sole, anche con riferimento allo strumento della Carta « Dedicata a te » – 3-03045..... 38

Elementi e iniziative in ordine alle frodi relative all'assegno di inclusione, nonché in merito all'adozione del decreto attuativo del cosiddetto « *bonus* AdI » per l'avvio di attività autonome – 3-03046..... 39

Disegno di legge: S. 2053 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca *(Approvato dal Senato)* (A.C. 3189)..... 41

Ordini del giorno 41

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 novembre 2026.

Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Billi, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Bruzzone, Caiata, Calderone, Carè, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Corato, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Di Sanzo, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Porta, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Toni Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Ziello, Zinzi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Billi, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Bruzzone, Caiata, Calderone, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Corato, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Porta, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Ziello, Zinzi, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta).

Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Billi, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Bruzzone, Caiata, Calderone, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, De Corato, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Porta, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Roscani, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Ziello, Zinzi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 novembre 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GALLO: « Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali » (3195);

L'ABBATE: « Disposizioni per il riconoscimento, la salvaguardia e la valorizzazione della Festa delle Fanove di Castellana Grotte quale espressione del patrimonio culturale immateriale nazionale » (3196).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di proposte di legge.

In data 16 ottobre 2026 il deputato Carloni ha comunicato di ritirare, anche a nome del cofirmatario, la seguente proposta di legge:

CARLONI e MARCHETTI: « Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale » (1649).

La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

BILLI e GIGLIO VIGNA: « Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di permanenza presso il medesimo ufficio dei magistrati addetti alla trattazione delle controversie concernenti la proprietà industriale » (3108) *Parere delle Commissioni I, V, X e XI;*

VII Commissione (Cultura):

ONORI ed altri: « Disposizioni di attuazione dell'articolo 2-septies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente il regime sanzionatorio per il contrasto della diffusione dei contenuti della propaganda russa di guerra e l'individuazione delle autorità competenti per la sua applicazione » (3009) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, IX e XIV;*

VIII Commissione (Ambiente):

L'ABBATE: « Disposizioni per la realizzazione di coperture fotovoltaiche, alberature e interventi di adattamento ai cambiamenti climatici nei parcheggi aperti al pubblico » (3139) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, X, XIII e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

MASCHIO e KELANY: « Disposizioni concernenti la sospensione della fruizione di benefici erogati dai comuni in caso di violazione delle ordinanze comunali in materia di sicurezza e decoro urbano nonché in caso di condanna di un minorenne a pena detentiva di durata non inferiore a un anno » (3147) *Parere delle Commissioni V e XII;*

Commissioni riunite VI (Finanze) e XIII (Agricoltura):

L'ABBATE: « Deleghe al Governo per la semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi in favore dei piccoli birrifici indipendenti nonché disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra » (3100) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Am-

ministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 24 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 109/2025 del 28 ottobre-16 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M6C2I1.3.1 – Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera in data 28 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i rapporti informativi sull'attività di vigilanza e repressione degli illeciti in materia venatoria, trasmessi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, con riferimento agli anni 2023 e 2024 (Doc. CLXXVII, n. 2).

Questi rapporti sono trasmessi alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 871, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la relazione, predisposta dalla società ANAS Spa, sullo stato di attuazione del contratto di programma 2021-2025, aggiornata al 30 settembre 2026.

Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 25 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero dell'interno finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita all'anno 2025 (Doc. XL, n. 23).

Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'interno, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1860, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2026) 1037 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 24 novembre 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure (COM(2026) 629 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Ridurre il divario nel 2026: rafforzare le finanze pubbliche attraverso sforzi congiunti per ridurre il divario fiscale e migliorare la conformità (COM(2026) 630 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, che abroga il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2026) 780 final), corredato dei relativi allegati (COM(2026) 780 final – Annexes 1 to 3) e del relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2026) 787 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 25 novembre 2026;

Relazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sull'attuazione della strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea (EUMSS) (JOIN(2026) 26 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IX (Trasporti).

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla promozione dell'equità nelle pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato unico digitale e *offline* e recante abrogazione della direttiva 2005/29/CE (regolamento sull'equità digitale) (COM(2026) 1100 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 23 novembre 2026, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 25 novembre 2026.

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2011/83/UE e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune norme relative alla tutela dei consumatori (COM(2026) 1110 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 23 novembre 2026, ai sensi dell'articolo 127

del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 25 novembre 2026.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali e la Commissione nell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori nell'Unione, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011, (UE) n. 1024/2012, (UE) 2018/302 e (UE) 2021/782 e abroga il regolamento (UE) 2017/2394 (COM(2026) 1120 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 24 novembre 2026, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 25 novembre 2026.

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Visione per la pesca e l'acquacoltura per il 2040 (COM(2026) 701 final);

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla promozione dell'equità nelle pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato unico digitale e *offline* e recante abrogazione della direttiva 2005/29/CE (regolamento sull'equità digitale) (COM(2026) 1100 final);

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2011/83/UE e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune norme relative alla tutela dei consumatori (COM(2026) 1110 final).

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione.

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte suprema di cassazione, con lettera in data 24 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 13 e 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, un esemplare dell'ordinanza, emessa dall'Ufficio in data 24 novembre 2026, con la quale dichiara conforme alle disposizioni di legge la richiesta di *referendum* popolare abrogativo sul quesito individuato dalla denominazione « Attività scolastiche sui temi della sessualità, necessario previo consenso informato e modi di coinvolgimento di soggetti esterni in attività formative ».

Questo documento è depositato presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla regione Liguria.

La Vicepresidente della Regione Liguria, con lettera in data 25 novembre 2026, ha trasmesso il testo di un ordine del giorno, approvato dal Consiglio regionale della medesima Regione il 28 ottobre 2026, concernente la condanna a morte di Najmeh Amini.

Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 25 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale riguardante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 4/2026, relativo all'approvvigionamento di 20 piattaforme « Nuova Blindo Centauro » per le unità dell'Esercito italiano, comprensive di supporto logistico integrato decennale (473).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 gennaio 2027. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 dicembre 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI GHIO, ASCARI, ZANELLA, BOSCHI, MAGI ED ALTRI N. 1-00611, SEMENZATO, LANCELLOTTA, BISA, POLIDORI ED ALTRI N. 1-00617, ZIELLO ED ALTRI N. 1-00619 E BONETTI ED ALTRI N. 1-00620 CONCERNENTI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Mozioni

La Camera,

premesso che:

1) la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999) e il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 hanno posto la parità tra donne e uomini tra i valori e gli obiettivi fondamentali dell'Unione europea (articoli 2 e 3, par. 3 del Trattato sull'Unione europea) sancendo, con la Dichiarazione n. 19 annessa ai Trattati, l'impegno degli Stati membri nel contrasto a tutte le forme di violenza domestica;

2) un pilastro fondamentale e imprescindibile è rappresentato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul del 2011), primo strumento internazionale vincolante mirato a eliminare ogni forma di discriminazione, promuovere l'autonomia femminile e proteggere tutte le vittime;

3) il solco tracciato dalla Convenzione di Istanbul è stato consolidato dall'accordo raggiunto il 6 febbraio 2024 e dalla successiva adozione della direttiva (UE) 2024/1385 del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, la quale stabilisce un quadro giuridico armonizzato per garantire livelli minimi di tutela in tutta l'Unione europea, la criminalizzazione di reati quali le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato e varie forme di violenza informatica, nonché norme stringenti per la protezione delle vittime e la raccolta dati disaggregata, fissando il termine tassativo per il recepimento da parte degli Stati membri al 14 giugno 2027;

4) la violenza di genere rappresenta una delle più gravi violazioni dei diritti umani e affonda le sue radici nella misoginia, nella discriminazione e in un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali e culturali, che necessita di essere eradicato prioritariamente attraverso interventi educativi continui, iniziative di sensibilizzazione e la promozione attiva della cultura della parità, del rispetto e dell'autodeterminazione;

5) a partire in particolare, dalla ratifica della Convenzione di Istanbul (avvenuta con la legge 27 giugno 2013, n. 77), l'Italia si è dotata nel corso degli anni di un articolato e importante assetto normativo volto a contrastare in maniera sempre più incisiva la violenza contro le donne; tuttavia, la violenza continua ad assumere un carattere sistemico e strutturale;

6) dalla valutazione comparativa fra le legislazioni in materia dei diversi Paesi europei, portata avanti anche attraverso

una relazione di diritto comparato, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, emerge con chiarezza come l'Italia abbia conosciuto, negli ultimi trent'anni, un'evoluzione significativa e progressiva del proprio apparato normativo penale in materia collocando il sistema italiano tra i più avanzati in Europa sul piano del diritto penale sostanziale e processuale;

7) il confronto con le esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea e con gli *standard* europei evidenzia altresì l'importanza di proseguire nel percorso legislativo sul piano della prevenzione, sia per quanto riguarda l'educazione alla cultura del rispetto, di genere e all'affettività, sia per il filone dell'educazione economico-finanziaria e digitale; una larga parte dei Paesi europei ha infatti già provveduto a integrare stabilmente tali programmi nei *curricula* educativi, riconoscendone il ruolo strategico nella prevenzione della violenza di genere e nella promozione di relazioni fondate sul rispetto reciproco;

8) ulteriori profili di riflessione emergono con riguardo alla configurazione dei reati di violenza sessuale: un numero crescente di ordinamenti europei ha adottato modelli normativi fondati sulla centralità del consenso libero, informato, esplicito e attuale, qualificando come penalmente rilevante ogni atto sessuale posto in essere in assenza di esso;

9) l'introduzione esplicita del principio del consenso, inteso come manifestazione volontaria della volontà che deve sussistere e perdurare per l'intera durata dell'atto e che può essere revocato in qualsiasi momento, rappresenta la pietra angolare per la riforma del quadro normativo e giurisprudenziale sui reati contro la libertà sessuale, superando definitivamente qualsiasi pregiudizio, stereotipo o valutazione fondata sull'assenza di dissenso manifesto o sulla condotta antecedente o successiva della persona offesa, anche in osservanza dell'articolo 36 della Convenzione di Istanbul, degli *standard* della direttiva (Ue) 2024/1385 e dell'evoluzione del diritto penale comparato;

10) mentre sul piano penale e procedurale l'Italia ha ottenuto importanti progressi, rimangono ancora da completare le iniziative volte ad estendere la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, rendendo indispensabile intervenire sugli stereotipi di genere e sull'educazione per superare il *gender gap* e le disuguaglianze strutturali;

11) sul piano della risposta istituzionale e come emerso chiaramente dai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, l'efficacia di qualsiasi quadro normativo dipende in modo cruciale dalla qualità dell'intervento professionale: si rende indifferibile l'istituzione di un sistema di formazione obbligatoria, continua, specialistica e multidisciplinare per tutti gli operatori e le operatrici che entrano in contatto con le vittime (forze di polizia, polizia municipale, magistratura, personale della giustizia, personale sanitario e socio-sanitario, insegnanti e personale della pubblica amministrazione);

12) un'adeguata formazione è indispensabile per garantire una corretta e tempestiva valutazione del rischio, prevenire ogni forma di sottovalutazione o di vittimizzazione secondaria e assicurare un coordinamento operativo efficiente tra le istituzioni, operando in costante sinergia con gli ordini professionali, le autonomie territoriali (Conferenza delle regioni, Anci, Upi, Uncem), la Crui, la Sna, Formez Pa, i Centri antiviolenza (Cav) e il terzo settore;

13) la violenza digitale a contenuto sessuale costituisce una forma pervasiva e in rapida espansione di violenza di genere – comprendente *cyberstalking*, *deepfake* pornografici, manipolazione di immagini o audio tramite intelligenza artificiale (*deepnude*), diffusione non consensuale di immagini o video intimi (*revenge porn*) e *sextortion* – che si ripercuote drammaticamente sulla vita reale, psicologica, professionale e sociale delle vittime;

14) l'ordinamento italiano necessita dunque di un rigoroso coordinamento tra gli strumenti europei e nazionali vigenti – quali la sopra citata direttiva (Ue) 2024/

1385, il *Digital services act* (regolamento Ue 2022/2065) e il regolamento sull'intelligenza artificiale (*AI Act* e relativa legge nazionale di recepimento) – per garantire sanzioni efficaci, la rimozione rapida dei contenuti illeciti mediante tecnologie di *hash-matching* e il contrasto mirato alle piattaforme che lucrano sullo sfruttamento delle vittime,

impegna il Governo:

1) ad adottare tutte le iniziative di competenza necessarie a garantire l'inserimento strutturale e permanente dell'educazione affettiva nei percorsi scolastici di ogni ordine e grado, attraverso l'integrazione nei Piani triennali dell'offerta formativa e lo stanziamento di adeguate risorse, promuovendo la parità di genere, il rispetto reciproco, la salute riproduttiva, il superamento di stereotipi e discriminazioni, nonché a valutare l'introduzione di percorsi di educazione economico-finanziaria e digitale, affidati a personale qualificato e specializzato, quali strumenti di prevenzione della violenza e di promozione dell'autonomia;

2) a stanziare adeguate risorse finanziarie e organizzative per garantire percorsi permanenti, obbligatori e specialistici di formazione e aggiornamento per tutto il personale che entra in contatto con le donne vittime di violenza, dalle forze dell'ordine alla magistratura, dai servizi sanitari è sociosanitari al personale scolastico e della pubblica amministrazione, assicurando la piena attuazione dell'articolo 6 della legge n. 168 del 2023, con particolare riferimento alla diagnosi precoce, alla tempestiva valutazione del rischio, alla prevenzione della vittimizzazione secondaria e alla gestione integrata delle segnalazioni, anche in coerenza con la direttiva (Ue) 2024/1385;

3) ad adottare le necessarie iniziative normative e operative per il pieno recepimento, entro il 14 giugno 2027, della direttiva (Ue) 2024/1385, rafforzando gli strumenti di prevenzione e contrasto della violenza digitale, anche novellando il codice penale per colmare le lacune emerse dall'applicazione concreta della fattispecie *ex* articolo 612-*ter* del codice penale (cosiddetto *revenge porn*), al fine di adeguarlo alle finalità specifiche della su citata direttiva (Ue) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, per ricomprendere i materiali audio intimi e i contenuti intimi generati mediante intelligenza artificiale, il contrasto a *sextortion*, *cyberstalking* e molestie *online*, nonché l'introduzione di obblighi efficaci per le piattaforme digitali in materia di rimozione tempestiva dei contenuti lesivi, prevenzione della loro ripubblicazione e contrasto alla diffusione algoritmica della misoginia, valorizzando altresì le potenzialità del monitoraggio elettronico e gli strumenti di tutela delle vittime, adoperandosi a tutti i livelli, per quanto di competenza, per garantire la protezione delle vittime e l'accesso agevolato alla giustizia, ivi inclusa la richiesta di canali di segnalazione accessibili e sicuri, compresa la segnalazione online, nonché ad assumere iniziative per favorire, per quanto di competenza, la prevenzione dei casi di violenza digitale di genere e l'intervento precoce, ivi inclusi, programmi d'intervento per prevenire la commissione dei reati in materia di violenza digitale di genere e la recidiva;

4) a garantire, attraverso adeguati e strutturali stanziamenti di risorse finanziarie, il potenziamento e la diffusione omogenea su tutto il territorio nazionale dei Centri antiviolenza e delle case rifugio, assicurando accessibilità e continuità dell'erogazione, nonché a rafforzare il sostegno all'autonomia economica, lavorativa e abitativa delle donne vittime di violenza, attraverso il potenziamento del reddito di libertà, l'incremento delle risorse per l'inserimento lavorativo, l'accompagnamento

all'abitazione autonoma e le politiche di conciliazione;

5) a favorire, per quanto di competenza, l'*iter* di riforma dell'articolo 609-*bis* del codice penale, affinché la disciplina della violenza sessuale sia fondata sul principio del consenso libero e attuale, nonché ad adottare iniziative di carattere normativo volte a garantire che la cosiddetta sindrome da alienazione parentale (Pas), o altri costrutti diagnostici privi di un consolidato riconoscimento scientifico, non possano fondare decisioni giudiziarie in assenza di accertamenti concreti, rigorosi e multidisciplinari dei comportamenti denunciati e di eventuali situazioni di violenza domestica e assistita;

6) ad assicurare, per quanto di competenza, la piena attuazione della legge 28 maggio 2022, n. 53, rafforzando il sistema integrato di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati sulla violenza di genere tra Ministeri, ISTAT, strutture sanitarie, forze dell'ordine, procure, Centri antiviolenza e case rifugio, con pubblicazione periodica di dati disaggregati per tipologia di violenza, fascia di età, territorio, relazione vittima-autore e vulnerabilità.

(1-00611) *(Nuova formulazione)* « Ghio, Ascari, Zanella, Boschi, Magi, Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, Braga, Riccardo Ricciardi, Ferrari, Forattini, Morfino, Sportiello, Aiello, Alifano, Amato, Amendola, Appendino, Ascani, Auriemma, Bakkali, Baldino, Barzotti, Berruto, Boldrini, Bonafè, Borrelli, Bruno, Del Barba, Cafiero De Raho, Cantone, Cappelletti, Caramiello, Carmina, Carotenuto, Caso, Casu, Cherchi, Ciani, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Cuperlo, Curti, D'Alfonso, De Luca, De Micheli, Dell'Olio, Di Biase, Di Lauro, Donno, Dori, D'Orso, Evi, Fede, Ferrara, Filippin, Ilaria Fontana, Fornaro, Ghirra, Gianassi, Girelli, Giuliano, Gnassi, Graziano, Gribaudo, Grimaldi, Gubitosa, Guerra, Guerini, Iacono, Iaria, L'Abbate, Lacarra, Lai, Laus, Lomuti, Madia, Malavasi, Manzi, Mari, Marino, Mauri, Merola, Morassut, Orfini, Orrico, Pandolfo, Pastorino, Pavanelli, Pellegrini, Penza, Perantoni, Piccolotti, Prestipino, Quartapelle Procopio, Quartini, Raffa, Marianna Ricciardi, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Santillo, Sarracino, Scarpa, Scerra, Scotto, Serracchiani, Francesco Silvestri, Simiani, Stefanazzi, Torto, Tucci, Vaccari, Viggiano, Zaratti, Furfaro ».

La Camera,

premesso che:

1) il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999;

2) la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993, definisce la violenza contro le donne « Ogni atto di violenza fondato sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata »;

3) sin dalla loro fondazione, le Nazioni Unite hanno svolto un ruolo indispensabile per l'avanzamento e la difesa dei diritti delle donne. Sotto l'egida dell'Onu, viene fondata la Commissione delle Nazioni Unite sullo *status* delle donne, che si occupa di promuovere le pari opportunità e della stesura sia della Dichiarazione universale dei diritti umani sia della Convenzione sui diritti politici delle donne: primo

strumento giuridico riguardante i diritti della donna che enuncia il diritto a votare, ad essere elette e a poter svolgere qualsiasi impiego pubblico;

4) un punto di svolta è rappresentato dall'adozione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 2263 (XXII) del 7 novembre 1967 la quale elenca i diritti che devono essere garantiti alle donne e le misure che gli Stati devono mettere in atto per eliminare ogni forma di discriminazione nei loro confronti; nell'ultimo decennio è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo, così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessità emergenti;

5) il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ha riaffermato il principio di uguaglianza tra donne e uomini (già enunciato agli articoli 2, 3 e 13 del previgente Trattato istitutivo della Comunità europea – Tce), inserendolo tra i valori (articolo 2 Trattato sull'Unione europea – Tue) e tra gli obiettivi dell'Unione (articolo 3, paragrafo 3, Tue); la dichiarazione n. 19 annessa ai Trattati ha affermato che l'Unione mirerà a lottare contro tutte le forme di violenza domestica, impegnando gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire tali atti criminali e per sostenere e tutelare le donne che hanno subìto violenza;

6) con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

7) la Convenzione precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata;

8) la Convenzione interviene, inoltre, specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini e anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela;

9) l'8 marzo 2022, al fine di adottare delle misure più incisive in materia, la Commissione europea ha proposto una nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, per garantire un livello minimo di protezione da tale forma di violenza all'interno di tutto il territorio europeo;

10) il 6 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul testo della direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;

11) il 24 maggio 2024 è stata approvata in via definitiva e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la direttiva (Ue) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica che gli Stati membri devono recepire nel diritto nazionale entro il 14 giugno 2027;

12) scopo dichiarato della direttiva è quello di « fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure in relazione alla definizione dei reati e delle pene irrogabili, alla protezione delle vittime e all'accesso alla giustizia, all'assistenza alle vittime, ad una migliore raccolta di dati, alla prevenzione, al coordinamento e alla cooperazione » (considerando 1). Con tale intervento, l'Unione sostiene gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri per combattere e prevenire la violenza

contro le donne e la violenza domestica, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e, ove pertinente, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e la convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019;

13) la citata direttiva (Ue) 2024/1385 prevede misure tese a prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica e definisce norme per la protezione delle donne che hanno subìto tali reati; in particolare, il considerando 46 della direttiva prende in considerazione il monitoraggio elettronico, sottolineando come tale misura consenta, ove possibile, di assicurare il rispetto di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, di registrare prove di violazioni di tali misure e di potenziare la vigilanza sugli autori di reati. Ove disponibile, opportuno e pertinente, tenendo conto delle circostanze del caso e della natura giuridica del procedimento, il monitoraggio elettronico è destinato a garantire l'applicazione di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione informando le donne che hanno subìto violenza sulle sue capacità e sui suoi limiti;

14) giova inoltre evidenziare come il capo II della direttiva disciplini i reati di violenza contro le donne e i minori, tra cui mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, diffusione non consensuale di materiale intimo, *stalking*, molestie online e istigazione all'odio dove già il legislatore italiano è intervenuto nel passato e sul quale sarà necessario adeguare ed integrare la disciplina vigente per renderla pienamente conforme al quadro direttivo europeo;

15) a partire dalla succitata ratifica della Convenzione di Istanbul l'Italia si è dotata nel corso degli anni di un articolato e importante assetto normativo volto a contrastare in maniera sempre più incisiva la violenza contro le donne; tuttavia, la violenza continua ad assumere un carattere sistemico e strutturale;

16) molte sono le misure approvate nelle precedenti e anche in questa legislatura, da Governo e Parlamento, volte a promuovere con decisione politiche per garantire la parità di genere, incrementare l'occupazione femminile, sostenere l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne;

17) il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013, ha per la prima volta definito con chiarezza la centralità e la peculiarità della violenza compiuta entro le mura domestiche da chi ha vincoli familiari o affettivi con la persona colpita; ha, inoltre, introdotto profonde modifiche processuali a tutela della vittima, con l'obiettivo, da un lato, di rafforzare gli strumenti repressivi, secondo un disegno che tenga conto delle caratteristiche della violenza sulle donne, e dall'altro con l'intenzione di implementare gli strumenti volti a tutelare la vittima stessa;

18) la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante « Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici », ha modificato alcune norme del codice civile, di quello penale e di procedura penale, introducendo nuove tutele per gli orfani di crimini domestici, intesi come figli minori o maggiorenni economicamente non auto sufficienti, i quali siano divenuti orfani di un genitore a seguito di omicidio posto in essere in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, pure se l'unione civile è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;

19) la legge n. 69 del 19 luglio 2019 (recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di

violenza domestica e di genere »), denominata « codice rosso »; la legge contiene disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori disposizioni di carattere processuale;

20) con legge 9 dicembre 2023, n. 168 recante « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica » (la cui adesione all'unanimità di tutto l'arco parlamentare ha dimostrato come su temi così importanti e sensibili si può anzi si deve operare con spirito unitario al di là delle contrapposizioni di parte) rappresenta una risposta importante sia sul lato della prevenzione del fenomeno, che sul lato della maggiore efficienza della fase cautelare e processuale;

21) il 16 settembre 2025, con decreto dell'Autorità delegata per le pari opportunità, è stato adottato il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e la violenza domestica 2025-2027. Il nuovo Piano, in continuità con il precedente Piano 2021-2023, è articolato in 4 assi (Prevenzione, Protezione e sostegno, Perseguire e punire, assistenza e Promozione) in analogia alla Convenzione di Istanbul, a ciascuno dei quali si ricollegano specifiche priorità;

22) in questo quadro si inserisce la legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante « Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime », approvata all'unanimità dal Parlamento, che segna un passaggio di particolare rilievo nell'evoluzione dell'ordinamento italiano in materia di contrasto alla violenza di genere. L'introduzione di una fattispecie autonoma di femminicidio assume, in particolare, un significato che trascende la dimensione della mera innovazione tecnico-giuridica, traducendosi nel riconoscimento normativo della specificità della violenza maschile contro le donne. Si tratta, infatti, di una forma di violenza che non può essere ricondotta indistintamente alla categoria generale della violenza interpersonale, in quanto affonda le proprie radici in dinamiche strutturali di disuguaglianza, discriminazione, sopraffazione e controllo, espressione di rapporti di potere storicamente squilibrati tra i generi. Il riconoscimento di tale specificità consente, dunque, di attribuire visibilità giuridica a una dimensione del fenomeno che per lungo tempo è rimasta ai margini della rappresentazione normativa, affermando la necessità di strumenti di contrasto capaci di coglierne le peculiarità e di rispondervi in maniera adeguata. La portata dell'intervento legislativo, tuttavia, non si esaurisce nella dimensione repressiva, ma si inserisce in una più ampia prospettiva di rafforzamento della tutela delle vittime e di prevenzione della violenza, nella consapevolezza che il riconoscimento della specificità del fenomeno costituisce anche il presupposto per elaborare risposte istituzionali e politiche pubbliche maggiormente consapevoli ed efficaci;

23) alla luce della portata e della gravità dei fenomeni di violenza contro le donne, il filo conduttore che accomuna le diverse disposizioni adottate in materia deve essere individuato nella necessità di promuovere un approccio integrato, capace di valorizzare e rafforzare, in modo sinergico, tutte le dimensioni di intervento individuate dalla Convenzione di Istanbul: prevenzione, protezione delle vittime, perseguimento degli autori e adozione di politiche integrate;

24) in tale prospettiva, la dimensione repressiva, attraverso il perseguimento e la punizione degli autori della violenza, conserva un ruolo essenziale, la cui efficacia si consolida e si completa attraverso la contestuale attuazione degli strumenti di prevenzione e protezione e la promozione di un più profondo cambiamento culturale. Risulta, infatti, imprescindibile favorire il radicamento di una cultura fondata sul rispetto della persona, sul riconoscimento della pari dignità e sulla valorizzazione delle differenze di genere. Solo attraverso un intervento che agisca simultaneamente sul piano normativo e giudiziario, nonché su quello educativo, sociale e culturale, è possibile incidere sulle cause strutturali della violenza, prevenirne le manifestazioni e contrastarne efficacemente la diffusione;

25) la complessità del fenomeno richiede pertanto una strategia integrata che si basi su un approccio multidimensionale, sistemico ed interistituzionale. Un'azione globale, che deve fondarsi su di una solida conoscenza delle problematiche e su un'approfondita analisi dei dati disponibili;

26) l'ordinamento italiano necessita dunque di un rigoroso coordinamento tra gli strumenti europei e nazionali vigenti – quali la sopra citata direttiva (Ue) 2024/1385, il *Digital services act* (regolamento Ue 2022/2065) e il regolamento sull'intelligenza artificiale (*AI Act* e relativa legge nazionale di recepimento) – per garantire sanzioni efficaci, la rimozione rapida dei contenuti illeciti mediante tecnologie di *hash-matching* e il contrasto mirato alle piattaforme che lucrano sullo sfruttamento delle vittime,

impegna il Governo:

1) ad adottare, entro il 14 giugno 2027, tutte le iniziative normative e operative necessarie al pieno recepimento della direttiva (Ue) 2024/1385, anche mediante modifiche al codice penale, al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e i minori, assicurando la punibilità delle condotte intenzionali previste dalla direttiva e potenziando, altresì, il ricorso al monitoraggio elettronico e agli strumenti di protezione, assistenza e tutela delle vittime.

(1-00617) « Semenzato, Lancellotta, Bisa, Polidori, Brambilla, Carfagna, Cavo ».

La Camera,

premesso che:

1) la Costituzione della Repubblica italiana riconosce, all'articolo 2, i diritti inviolabili dell'uomo e, all'articolo 3, la pari dignità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di sesso;

2) il diritto alla vita costituisce il presupposto fondamentale di ogni altro diritto e rappresenta un bene giuridico di valore primario, la cui tutela deve essere garantita a ogni persona, indipendentemente dal sesso, dall'età, dalla condizione sociale, dall'orientamento sessuale o da qualsiasi altra caratteristica personale;

3) il principio secondo cui la legge è uguale per tutti costituisce uno dei fondamenti irrinunciabili dello Stato di diritto e impone che ogni persona riceva un'effettiva tutela giuridica, così come ogni autore di reato sia chiamato a rispondere delle proprie condotte secondo criteri di responsabilità individuale, proporzionalità e certezza della pena;

4) ogni omicidio rappresenta una gravissima violazione del diritto alla vita e della dignità umana e deve essere perseguito con la massima fermezza, indipendentemente dal sesso della persona che commette il reato o che lo subisce, dalla loro provenienza, etnia o razza, dalla loro condizione personale o dal loro censo, dall'orientamento sessuale, dalla loro religione, o da qualsiasi altra caratteristica;

5) la tutela di tutte le persone vittime di violenza ed esposte a sopraffazione e violenza inter-relazionale – a prescindere dal loro sesso – nelle relazioni familiari e affettive e di chiunque subisca minacce, persecuzioni o aggressioni costituisce un dovere primario dello Stato, che deve essere assolto attraverso strumenti concreti di prevenzione, protezione e repressione;

6) la legge 2 dicembre 2025, n. 181, ha introdotto nel codice penale l'articolo 577-*bis*, istituendo una fattispecie autonoma di femminicidio, fondata sull'uccisione di una donna in presenza di determinate condizioni e motivazioni riconducibili a odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, ovvero al rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva;

7) tale scelta legislativa solleva rilevanti interrogativi circa la necessità e la ragionevolezza di introdurre una fattispecie autonoma di omicidio che individua nella caratteristica personale della vittima un elemento qualificante del reato, anziché

ricondurre ogni condotta omicidiaria a una disciplina unitaria, nella quale la gravità del fatto sia valutata sulla base della condotta, delle circostanze e della responsabilità individuale dell'autore;

8) la creazione di categorie penali fondate sull'identità della vittima richiede un'attenta valutazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, determinatezza e proporzionalità, affinché la tutela di fenomeni specifici non determini ingiustificate differenziazioni nel valore giuridico attribuito alla vita umana;

9) non esistono vite umane di valore superiore o inferiore: l'uccisione di una donna, di un uomo, di un giovane, di un anziano, di un lavoratore o di una persona in condizione di fragilità costituisce sempre un attentato gravissimo alla vita umana e deve ricevere un'adeguata risposta penale;

10) il principio di uguaglianza non impedisce di riconoscere l'esistenza di fenomeni specifici di violenza domestica, persecuzione, sopraffazione e controllo nelle relazioni affettive, né di predisporre misure mirate di protezione delle persone maggiormente esposte, ma richiede che tali misure siano costruite sulla base delle condotte e delle situazioni di pericolo, senza introdurre gerarchie nel valore giuridico delle vittime;

11) la disciplina generale dell'omicidio già contempla strumenti sanzionatori particolarmente severi, comprese aggravanti che consentono di valorizzare la premeditazione, i motivi abietti o futili, la crudeltà, le modalità della condotta e le altre circostanze previste dall'ordinamento, con possibilità di applicazione della pena dell'ergastolo;

12) la particolare gravità di un omicidio commesso nell'ambito di una relazione affettiva non deve essere sottovalutata, ma neppure può essere valutata esclusivamente attraverso una classificazione del movente interiore dell'autore, quando la condotta concreta e le circostanze del fatto devono costituire il fondamento della responsabilità penale;

13) la gelosia, la possessività, l'ira, l'invidia, l'avidità e gli altri moventi possono accompagnare condotte criminali di estrema gravità, indipendentemente dal sesso dell'autore e della vittima; il diritto penale deve pertanto adottare criteri coerenti, determinati e applicabili universalmente;

14) la precisione e la determinatezza delle fattispecie penali costituiscono garanzie fondamentali tanto per la libertà individuale quanto per l'effettività della giustizia, evitando che l'accertamento della responsabilità sia affidato a valutazioni eccessivamente indeterminate delle intenzioni o della personalità dell'imputato;

15) accanto ai profili di responsabilità individuale, l'analisi delle dinamiche di violenza inter-relazionale evidenzia, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, come determinati modelli culturali e normativi di matrice islamica, fondati su una rigida struttura gerarchica del nucleo familiare, possano favorire fenomeni di assoggettamento delle donne e dei componenti più giovani della famiglia, entrando in diretto contrasto con i principi costituzionali italiani di pari dignità e uguaglianza tra i sessi;

16) in tali contesti, l'esercizio dell'autorità da parte del capofamiglia uomo adulto, anche attraverso forme di correzione e repressione, trova spesso giustificazione in interpretazioni letterali di precetti religiosi, quali, in particolare, il versetto 34 della *sura* IV (*An-Nisā'*) del Corano, che sancisce la preposizione degli uomini sulle donne e contempla, nei confronti di quelle di cui si tema l'insubordinazione, l'ammonimento, l'allontanamento nel talamo e la percussione (« *battetele* »), legittimando pratiche di controllo coercitivo che coinvolgono tanto le donne quanto i figli minori, sia di sesso femminile sia di sesso maschile, educati all'obbedienza assoluta;

17) le rilevazioni internazionali confermano la pervasività di tali fenomeni nell'area del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena), in cui la grande maggioranza dei Paesi è a prevalenza islamica: secondo i dati ufficiali Unicef (« *Violent discipline in the Middle East and North Africa region* » e « *a profile of violence against*

children and adolescents in the Middle East and North Africa »), oltre l'80 per cento dei minori tra i 2 e i 14 anni nella regione (pari a circa 106 milioni di bambini e ragazzi, senza distinzione tra maschi e femmine) subisce regolarmente forme di disciplina violenta in ambito domestico e circa 7 su 10 (87 milioni) sono sottoposti a punizioni fisiche, mentre il rapporto Unicef « *Data brief on violence against children in the home* » rileva che in Nord Africa e Asia Occidentale il 26 per cento dei minori (52 milioni) vive con una madre che ha subito violenza dal *partner* nel corso dell'ultimo anno;

18) analogamente, secondo « *Facts and figures: ending violence against women and girls* » circa il 37 per cento delle donne nella regione araba ha subito almeno una forma di violenza nel corso della propria vita, con picchi documentati dall'indagine *images* (« *International men and gender equality study in the Middle East and North Africa* », realizzato in Egitto, Libano, Marocco e Palestina) in cui tra il 10 e il 45 per cento degli uomini sposati (il valore più alto in Egitto) ha dichiarato di aver esercitato violenza fisica contro la propria *partner*, mentre nel rapporto 2025 di *Amnesty international* sull'Afghanistan si denunciano l'aumento della violenza di genere e dei matrimoni forzati e precoci sotto un regime fondato su un'interpretazione restrittiva della sharia;

19) la direttiva (UE) 2024/1385 del 14 maggio 2024, che gli Stati membri devono recepire entro il 14 giugno 2027, obbliga a perseguire come reati le mutilazioni genitali femminili (articolo 3), i matrimoni forzati (articolo 4) e le principali forme di violenza *online* (articoli da 5 a 8), condotte che l'ordinamento italiano punisce già in parte, in particolare con gli articoli 583-bis e 558-bis del codice penale;

20) tali condotte, e in particolare i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali e le violenze commesse in nome del controllo familiare e del cosiddetto « onore », si manifestano anche in contesti familiari e comunitari nei quali una lettura integralista e islamista dei precetti religiosi è invocata a giustificazione della sottomissione delle donne: si tratta di una sfida diretta ai principi costituzionali di pari dignità e libertà della persona, che, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, il recepimento della direttiva deve affrontare con strumenti efficaci e senza alcuna tolleranza per il relativismo culturale;

21) la prevenzione degli omicidi e delle aggressioni nelle relazioni affettive richiede un approccio pragmatico, fondato sull'individuazione tempestiva dei segnali di pericolo, sulla valutazione concreta del rischio e sull'intervento delle istituzioni prima che le minacce e le condotte persecutorie degenerino in violenza fisica;

22) il programma politico di Futuro Nazionale individua nella prevenzione delle forme di violenza passionale, nel miglioramento del cosiddetto codice rosso, nel potenziamento dei dispositivi di controllo elettronico a distanza e nella formazione della magistratura strumenti prioritari per la protezione delle potenziali vittime – donne o uomini che siano – affermando altresì che l'assimilazione debba costituire un percorso obbligatorio fondato sulla padronanza della lingua italiana, sull'autosufficienza economica e sull'adesione ai valori fondamentali della nostra civiltà e che debba essere disposto l'allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di chi viola le regole della convivenza civile o rifiuta il rispetto dei principi di uguaglianza e dei diritti inviolabili della persona sanciti dalla Costituzione;

23) la sicurezza del cittadino e la tutela della vittima devono rappresentare una priorità dello Stato, senza tuttavia rinunciare alle garanzie costituzionali, alla presunzione di innocenza e all'accertamento individuale delle responsabilità;

24) la giustizia deve essere rapida ed effettiva: ritardi nelle indagini, carenze organizzative, insufficienza di personale e mancata disponibilità di strumenti tecnologici possono compromettere la protezione delle vittime e consentire la reiterazione di condotte violente;

25) la giustizia riparativa non può costituire uno strumento sostitutivo della

risposta penale nei confronti di chi si è reso responsabile di violenza, violenza sessuale e gravi condotte persecutorie, rispetto alle quali devono prevalere la tutela della persona offesa e l'accertamento della responsabilità;

26) la formazione delle forze dell'ordine, della magistratura e degli operatori sanitari e sociali deve essere orientata alla corretta valutazione del rischio, alla tempestività degli interventi, alla conoscenza delle dinamiche della violenza, incluse quelle legate a contesti familiari caratterizzati da rigide gerarchie e condizionamenti culturali, e alla prevenzione della vittimizzazione secondaria;

27) è necessario evitare che il contrasto alla violenza venga trasformato in una contrapposizione tra uomini e donne, promuovendo invece una cultura del rispetto reciproco, della responsabilità e della cooperazione tra i sessi;

28) la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli omicidi, alle aggressioni, alle violenze inter-relazionali e ai reati sessuali devono essere rigorose, complete e disaggregate, considerando sesso, età, nazionalità, relazione tra autore e vittima, precedenti segnalazioni e contesto nel quale si sono verificati i fatti, così da consentire politiche di sicurezza fondate su evidenze verificabili;

29) la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza *Kurt c. Austria* del 15 giugno 2021, ha precisato che le autorità devono reagire immediatamente alle segnalazioni di violenza domestica (inter-relazionale) e procedere a una valutazione del rischio autonoma, proattiva e complessiva, adottando misure preventive adeguate e proporzionate;

30) la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza *Osman c. Regno Unito* del 28 ottobre 1998, ha affermato che l'articolo 2 della Convenzione impone allo Stato di adottare misure operative preventive per proteggere la vita di chiunque sia minacciato da un altro individuo, quando le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere dell'esistenza di un rischio reale e immediato;

31) la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza *Maiorano e altri c. Italia* del 15 dicembre 2009, ha ravvisato la violazione dell'articolo 2 della Convenzione per la concessione della semilibertà a un condannato all'ergastolo che, durante il beneficio, ha ucciso due persone, riconoscendo il dovere dello Stato di valutare con rigore la pericolosità dei soggetti a rischio di recidiva;

32) la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza *Scuderoni c. Italia* del 23 settembre 2025, ha nuovamente richiamato la necessità di una valutazione effettiva e tempestiva del rischio di violenza ricorrente, evidenziando le conseguenze dell'insufficiente diligenza delle autorità;

33) gli articoli 2 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo impongono agli Stati obblighi positivi di protezione della vita e dell'integrità personale, mentre gli articoli 49 e 50 della Convenzione di Istanbul richiedono indagini e procedimenti senza ritardi ingiustificati e una risposta tempestiva, appropriata e protettiva da parte delle autorità;

34) l'articolo 48 della Convenzione di Istanbul vieta il ricorso obbligatorio a procedure alternative di risoluzione dei conflitti, tra cui mediazione e conciliazione, per le forme di violenza contemplate dalla Convenzione, al fine di evitare che le vittime siano esposte a pressioni o condizionamenti;

35) l'articolo 42 della Convenzione di Istanbul impone agli Stati di garantire che, nei procedimenti penali per gli atti di violenza rientranti nel suo ambito di applicazione, la cultura, gli usi e i costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto « onore » non siano considerati una giustificazione di tali atti;

36) i dati ISTAT relativi al 2024 registrano 327 vittime di omicidio, di cui 116 donne e 211 uomini, confermando che la tutela della vita e dell'incolumità personale costituisce una priorità generale dello

Stato e deve riguardare ogni persona, indipendentemente da sesso, razza, religione, orientamento sessuale e da altre caratteristiche individuali;

37) secondo i dati ISTAT relativi ai centri antiviolenza, nel 2024 soltanto il 18,7 per cento dei provvedimenti di allontanamento, divieto di avvicinamento o ammonimento considerati dall'indagine è stato ottenuto entro sette giorni, mentre nel 12,3 per cento dei casi il tempo ha superato i due mesi, evidenziando la necessità di migliorare la tempestività della protezione;

38) la disponibilità di strumenti tecnologici di controllo a distanza, compresi i braccialetti elettronici, deve essere accompagnata da un sistema efficiente di attivazione, monitoraggio degli allarmi, collegamento con le forze dell'ordine e intervento tempestivo in caso di violazione delle prescrizioni;

39) la formazione specialistica della magistratura, delle forze dell'ordine e degli operatori sanitari e sociali rappresenta uno strumento essenziale per riconoscere i segnali di *escalation* della violenza, valutare il rischio e impedire la reiterazione delle condotte;

40) la rapidità dei procedimenti e l'effettività delle misure cautelari costituiscono elementi fondamentali per evitare che la persona esposta a pericolo rimanga priva di tutela durante le fasi più delicate del procedimento penale;

41) la disponibilità di strutture di accoglienza, servizi territoriali, assistenza legale e psicologica e strumenti di autonomia personale costituisce una componente essenziale della prevenzione della violenza e della protezione delle persone che intendono sottrarsi a situazioni di sopraffazione;

42) la giustizia riparativa, disciplinata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere applicata nel rispetto della volontarietà, della sicurezza e della libertà della persona offesa e non può diventare uno strumento per sostituire l'accertamento penale, condizionare la vittima o attenuare automaticamente la responsabilità dell'autore;

43) l'educazione al rispetto nei percorsi scolastici, la formazione degli operatori che entrano in contatto con le vittime e il contrasto alla violenza digitale a contenuto sessuale sono ambiti nei quali la prevenzione può risultare efficace se e solo se fondata su contenuti oggettivi, su verifiche di efficacia e sul pieno coinvolgimento delle famiglie, evitando impostazioni ideologiche;

44) la violenza digitale a contenuto sessuale, che riguarda indistintamente donne e uomini, comprendente la diffusione non consensuale di immagini, video o audio intimi, i contenuti sessualmente espliciti falsificati mediante sistemi di intelligenza artificiale (cosiddetti *deepfake*), l'estorsione sessuale *online* (*sextortion*), gli atti persecutori e le molestie commessi con strumenti telematici, costituisce una forma di aggressione in rapida espansione, che colpisce chiunque, donne, uomini e in modo particolare i minori e che l'ordinamento contrasta già, tra l'altro, con gli articoli 612-*bis*, 612-*ter* e 612-*quater* del codice penale, quest'ultimo introdotto dalla legge 23 settembre 2025, n. 132; il recepimento della direttiva (UE) 2024/1385, in coordinamento con il regolamento (UE) 2022/2065 (*Digital services act*) e con il regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, impone di verificare la completezza di tali fattispecie e di assicurare la rapida rimozione dei contenuti illeciti,

impegna il Governo:

1) ad affermare, nell'ambito delle politiche legislative e delle iniziative in materia di giustizia e sicurezza, il principio dell'uguaglianza del valore della vita umana, garantendo a ogni persona la medesima tutela penale indipendentemente dal sesso, razza, religione, orientamento sessuale e da altre caratteristiche individuali e da qualsiasi altra caratteristica personale;

2) a promuovere iniziative normative volte a una revisione della disciplina introdotta dalla legge 2 dicembre 2025, n. 181, attraverso il superamento del-

l'autonoma fattispecie di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale e il ritorno a una disciplina unitaria del delitto di omicidio, nella quale siano adeguatamente valorizzate, attraverso circostanze aggravanti formulate con criteri generali e oggettivi, le condotte caratterizzate da prevaricazione, persecuzione, controllo coercitivo, abuso di relazioni di fiducia, motivi abietti o futili e violenza domestica, indipendentemente dal sesso della vittima e a prescindere dal sesso di chi commette o subisce il reato;

3) a valutare, nell'ambito delle iniziative di revisione della disciplina penale, anche l'adeguatezza dei livelli sanzionatori previsti per l'omicidio, assicurando che le condotte di particolare gravità siano punite con pene proporzionate alla colpevolezza individuale e che sia garantita la possibilità di applicare le più severe sanzioni previste dall'ordinamento;

4) ad astenersi da iniziative volte all'introduzione di ulteriori fattispecie penali fondate esclusivamente sull'appartenenza della vittima o del carnefice a una determinata categoria, riaffermando la funzione propria del diritto penale quale strumento di tutela dei beni giuridici, repressione delle condotte illecite e accertamento delle responsabilità individuali, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e determinatezza;

5) a contrastare con fermezza, per quanto di competenza, ogni forma di sopraffazione, violenza inter-relazionale, costrizione o abuso dei mezzi di correzione esercitata in ambito familiare anche nei confronti di donne, uomini, dei figli minori, maschi e femmine, anche mediante iniziative normative volte a escludere qualsiasi attenuante o giustificazione di natura culturale, consuetudinaria o religiosa, in attuazione dell'articolo 42 della Convenzione di Istanbul, e garantendo la piena prevalenza dell'ordinamento giuridico italiano e dei principi costituzionali di pari dignità e uguaglianza tra uomo e donna;

6) a rafforzare, per quanto di competenza, le misure di controllo sull'effettiva integrazione e sul rispetto dei valori costituzionali da parte dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, adottando, nei limiti e secondo le garanzie previste dalla legge e dalle convenzioni internazionali, provvedimenti rigorosi ed effettivi di revoca dei titoli di soggiorno e di allontanamento dal territorio della Repubblica nei confronti di coloro che si rendano responsabili di reati di violenza inter-relazionale, maltrattamenti, atti persecutori, costrizione al matrimonio o gravi violazioni dei diritti fondamentali e della pari dignità della persona;

7) a adottare, entro il 14 giugno 2027, tutte le iniziative normative e operative necessarie al pieno recepimento della direttiva (UE) 2024/1385, verificando l'adeguatezza delle fattispecie vigenti in materia di mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati e violenza *online* e rafforzandone l'effettiva applicazione, con particolare attenzione ai contesti familiari e comunitari in cui tali pratiche sono giustificate con asseriti precetti religiosi o consuetudinari di matrice islamista, attraverso l'emersione dei casi, la protezione delle vittime che denunciano e il contrasto alle pressioni dei familiari e delle comunità di appartenenza;

8) a predisporre un piano nazionale di prevenzione della violenza nelle relazioni affettive e familiari, con particolare attenzione ai segnali precoci di minaccia, persecuzione, intimidazione, controllo coercitivo, isolamento della vittima e progressiva *escalation* delle condotte aggressive, assicurando che ogni segnalazione attendibile sia valutata con tempestività e competenza;

9) ad adottare iniziative normative per rafforzare l'effettività del cosiddetto codice rosso, specificando che si debba applicare sia a donne che a uomini, eliminando le falle procedurali che possono determinare ritardi nella valutazione delle situazioni di pericolo, ga-

rantendo tempi certi per l'ascolto delle persone offese, per l'acquisizione degli elementi di prova e per l'adozione delle misure di protezione, nonché un coordinamento operativo tra forze dell'ordine, autorità giudiziaria, servizi sanitari e servizi sociali;

10) a potenziare la disponibilità dei dispositivi di controllo elettronico a distanza, compresi i braccialetti elettronici, per i soggetti sottoposti a misure cautelari o di protezione, assicurando adeguati stanziamenti, efficienza tecnologica, tempestiva attivazione e monitoraggio delle violazioni delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria;

11) a promuovere, per quanto di competenza, programmi permanenti di formazione specialistica per la magistratura requirente e giudicante, le forze dell'ordine, il personale sanitario, i servizi sociali e gli altri operatori coinvolti nella gestione dei casi di violenza, affinché siano in grado di riconoscere le situazioni ad alto rischio, incluse le dinamiche di controllo familiare e di sopraffazione legate a contesti culturali fondati gerarchicamente, valutare correttamente gli elementi disponibili e adottare interventi tempestivi, equilibrati ed efficaci;

12) a garantire, per quanto di competenza, nei casi caratterizzati da un rischio concreto e documentato di reiterazione di gravi condotte violente, l'effettiva applicazione delle misure cautelari e di protezione previste dall'ordinamento, assicurando che le persone esposte a pericolo non siano lasciate prive di tutela per carenze organizzative o ritardi amministrativi, nel rispetto delle garanzie processuali e del principio di presunzione di innocenza;

13) ad adottare iniziative normative per rafforzare la certezza e la celerità della pena per gli autori di omicidi, violenze sessuali, maltrattamenti, atti persecutori e altri gravi reati contro la persona, limitando l'utilizzo di misure alternative nei confronti dei soggetti recidivi e pericolosi nei casi previsti dalla legge e assicurando che la risposta sanzionatoria sia effettiva e proporzionata alla gravità dei fatti;

14) a garantire, per quanto di competenza, nell'ambito delle politiche in materia di giustizia, che la giustizia riparativa non possa mai sostituire l'accertamento della responsabilità penale, la celebrazione del procedimento o l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, né possa essere imposta alla persona offesa o utilizzata per indurla a ritirare denunce, rinunciare alla tutela giudiziaria o accettare accordi; a promuovere iniziative normative per una revisione della disciplina vigente affinché, nei procedimenti relativi a omicidi, violenze sessuali, maltrattamenti, atti persecutori e gravi condotte violente, l'accesso a eventuali programmi riparativi sia subordinato a una rigorosa valutazione individuale del rischio, alla verifica della libertà e consapevolezza del consenso e all'assenza di qualsiasi condizione di soggezione o intimidazione, prevedendo l'esclusione nei casi in cui non sia possibile garantire la sicurezza e la libertà della persona offesa;

15) ad assumere iniziative normative per rafforzare la centralità della vittima nel sistema giudiziario, garantendo assistenza legale, psicologica e sociale, protezione durante il procedimento, informazione tempestiva sullo stato delle indagini e dei processi e strumenti efficaci per ottenere il risarcimento dei danni subiti a prescindere dal sesso della vittima;

16) ad adottare iniziative di competenza volte a sostenere adeguatamente le strutture di accoglienza, i centri antiviolenza, i servizi territoriali e le iniziative di assistenza alle persone vittime di violenza, a prescindere dal loro sesso, assicurando che gli interventi siano valutati sulla base della

loro effettiva capacità di proteggere le persone e prevenire nuovi episodi di violenza;

17) a promuovere percorsi educativi rivolti ai giovani e agli adulti, fondati sul rispetto della dignità della persona, sulla responsabilità individuale, sulla capacità di governare le proprie emozioni, sulla gestione non violenta dei conflitti e sul valore della famiglia e delle relazioni affettive, evitando modelli educativi che alimentino contrapposizioni ideologiche tra uomini e donne;

18) a contrastare, per quanto di competenza, ogni forma di violenza e criminalità indipendentemente dalla provenienza, dalla nazionalità, dal sesso, dalla razza, dall'orientamento sessuale, dall'appartenenza sociale degli autori o delle vittime, assicurando l'applicazione delle norme penali a tutti i responsabili e promuovendo politiche di sicurezza basate su dati ufficiali, verificabili e disaggregati, senza generalizzazioni collettive;

19) a predisporre una relazione annuale al Parlamento sull'andamento degli omicidi e delle violenze inter-relazionali contenente dati relativi al sesso delle vittime e degli autori, alla nazionalità, alla relazione tra le persone coinvolte, ai precedenti episodi di violenza segnalati, all'efficacia delle misure cautelari, ai tempi dei procedimenti e agli esiti giudiziari, così da consentire una verifica concreta dei risultati delle politiche di prevenzione e repressione, dando conto altresì delle iniziative legislative e amministrative adottate dal Governo in materia, indicando le risorse finanziarie necessarie, i tempi di realizzazione e gli indicatori di efficacia delle misure predisposte;

20) a potenziare i sistemi di raccolta, analisi e monitoraggio statistico dei dati relativi alle segnalazioni e alle denunce per episodi di violenza domestica, relazionale e intrafamiliare, prevedendo la rilevazione sistematica e disaggregata — riferita sia alla presunta vittima sia al soggetto segnalato o denunciato — dell'eventuale incidenza di fattori concomitanti, quali l'abuso di alcol, l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché la pregressa o attuale presa in carico da parte dei centri di salute mentale o di altri servizi territoriali sociosanitari, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; ciò al fine di disporre di uno strumento analitico in grado di tracciare l'incidenza dei fattori di rischio individuali e delle vulnerabilità clinico-sociali associate agli episodi di violenza, acquisire una base informativa fondamentale per predisporre piani di reale prevenzione, strutturati ed efficaci, nonché per migliorare la valutazione del rischio di recidiva nei casi ad alta criticità e promuovere protocolli operativi integrati tra forze dell'ordine, autorità giudiziaria e servizi sociosanitari territoriali (centri di salute mentale e servizi per le dipendenze), garantendo interventi tempestivi, mirati e multidisciplinari sia a tutela delle vittime, sia per la presa in carico e il recupero dei soggetti autori di condotte violente;

21) ad adottare iniziative di competenza volte a dare piena attuazione agli obblighi positivi di protezione della vita e dell'integrità personale derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione di Istanbul, assicurando che ogni segnalazione attendibile di violenza, minaccia o persecuzione sia sottoposta a una valutazione tempestiva e documentata del rischio, con particolare attenzione alla possibile reiterazione delle condotte e alla presenza di minori;

22) a predisporre un protocollo nazionale uniforme per la valutazione del rischio nei casi di violenza relazionale, maltrattamenti, atti persecutori e minacce gravi, prevedendo l'aggiornamento della valutazione in presenza di nuovi episodi, violazioni delle pre-

scrizioni, minacce di morte, accesso abusivo all'abitazione, disponibilità di armi o altri indicatori di escalation;

23) a promuovere l'adozione e il rafforzamento di protocolli d'intesa operativi su tutto il territorio nazionale tra i centri di salute mentale i servizi per le dipendenze e i centri antiviolenza, al fine di garantire una presa in carico integrata e multidisciplinare delle situazioni di vulnerabilità psichiatrica o da dipendenza patologica associate a episodi di violenza domestica, relazionale e intrafamiliare, assicurando il tempestivo scambio informativo — nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e della sicurezza delle vittime — nonché percorsi coordinati di supporto, prevenzione della recidiva e tutela sia delle persone offese, sia dei soggetti in stato di fragilità clinico-sociale;

24) ad adottare iniziative volte a garantire, per quanto di competenza, nei casi di rischio elevato, una presa in carico immediata e coordinata tra forze dell'ordine, autorità giudiziaria, servizi sanitari, servizi sociali e centri antiviolenza, a prescindere dal sesso della vittima, individuando un referente responsabile del coordinamento e assicurando alla persona esposta al pericolo informazioni chiare sulle misure di protezione disponibili;

25) a potenziare la disponibilità dei braccialetti elettronici e degli altri dispositivi di controllo a distanza, prevedendo procedure per la loro attivazione entro ventiquattro ore dal provvedimento giudiziario, salvo impedimenti tecnici documentati, e assicurando la comunicazione immediata all'autorità giudiziaria e al pubblico ministero delle eventuali impossibilità di installazione, dei malfunzionamenti e delle violazioni rilevate;

26) a garantire che ogni allarme generato dai dispositivi elettronici sia gestito secondo procedure operative uniformi, con verifica della segnalazione, immediata valutazione del pericolo e attivazione delle forze dell'ordine secondo il livello di rischio, evitando che il dispositivo si riduca a un mero strumento formale privo di effettiva capacità protettiva;

27) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a prevedere, nell'ambito della formazione specialistica, un percorso iniziale non inferiore a ventiquattro ore e aggiornamenti annuali non inferiori a dodici ore, da realizzare con il coinvolgimento delle competenze scientifiche, professionali e operative disponibili, verificandone periodicamente l'efficacia;

28) a predisporre un sistema nazionale di monitoraggio dei tempi dei procedimenti relativi a maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e altri reati violenti, rilevando almeno i tempi tra denuncia, iscrizione della notizia di reato, audizione della persona offesa, richiesta e adozione delle misure cautelari, rinvio a giudizio e definizione del procedimento;

29) ad adottare iniziative di competenza volte a rafforzare le risorse umane e tecnologiche degli uffici giudiziari e delle forze dell'ordine maggiormente impegnati nella trattazione dei reati di violenza, individuando le situazioni di arretrato e predisponendo piani organizzativi per ridurre i tempi di risposta e impedire che ritardi e carenze amministrative compromettano la sicurezza delle persone;

30) a garantire adeguate risorse destinate ai centri antiviolenza che dovranno rivolgere i loro servizi a donne e uomini vittime di violenza inter-relazionale, alle case rifugio e ai servizi territoriali, con particolare attenzione ai territori caratterizzati da una minore disponibilità di strutture e posti letto, prevedendo strumenti di monitoraggio delle richieste di accoglienza respinte per indisponibilità di posti e dei tempi necessari per l'accesso alla protezione;

31) considerati i limiti applicati nella prassi operativa dalla maggioranza delle case rifugio all'accoglienza dei figli minori di sesso maschile, spesso esclusi dai regolamenti interni al compimento dei dodici o quattordici anni, come rilevato anche dai dati ufficiali ISTAT, a promuovere l'adozione di iniziative normative, anche recanti misure organizzative e finanziarie, anche attraverso l'aggiornamento delle linee guida e dei requisiti strutturali in sede di Conferenza unificata, volte a superare tale preclusione e a consentire l'accoglienza dei figli adolescenti insieme al genitore vittima di violenza, prevedendo soluzioni abitative dedicate, moduli di semi-autonomia o strutture a indirizzo segreto adeguatamente attrezzate affinché il minore possa rimanere con il genitore in stato di protezione, evitando così la separazione traumatica e il collocamento isolato in comunità o case famiglia;

32) considerato che condotte di violenza domestica, relazionale e intrafamiliare possono essere agite anche da soggetti di sesso femminile, tanto nei confronti di uomini quanto di altre donne, e che l'attuale assetto dei centri per uomini autori di violenza e dei centri di ascolto uomini maltrattanti risulta strutturato e denominato esclusivamente al maschile, a promuovere, per quanto di competenza, il superamento di diciture e preclusioni basate sul sesso attraverso l'aggiornamento delle relative linee guida e dei requisiti organizzativi, affinché tali strutture siano rese accessibili a tutti gli autori di condotte violente o maltrattanti, indipendentemente dal genere, e siano potenziati al loro interno percorsi strutturati di supporto psicologico e di consulenza familiare e di coppia, ove compatibili con la tutela e la sicurezza delle persone coinvolte, al fine di prevenire la recidiva e favorire il recupero relazionale del nucleo;

33) a promuovere, nel rispetto delle garanzie costituzionali e della presunzione di innocenza, un sistema di monitoraggio delle violazioni delle misure cautelari e dei divieti di avvicinamento, dei nuovi episodi di violenza commessi da soggetti già segnalati o destinatari di provvedimenti e delle misure adottate per impedire la reiterazione delle condotte;

34) a garantire, per quanto di competenza, che la persona offesa sia informata in modo tempestivo, comprensibile e verificabile delle misure adottate a sua tutela, delle eventuali violazioni delle prescrizioni e delle procedure da attivare in caso di emergenza, predisponendo canali di comunicazione diretti con i servizi territoriali e le forze dell'ordine;

35) a predisporre, per quanto di competenza, un piano di rafforzamento della rete territoriale di protezione, con particolare attenzione alla disponibilità di posti nelle case rifugio, all'assistenza psicologica e legale, al sostegno economico e all'autonomia abitativa delle persone che intendano sottrarsi a situazioni di violenza e sopraffazione;

36) a trasmettere annualmente al Parlamento una relazione contenente dati disaggregati relativi agli omicidi e ai reati violenti, alle denunce, ai tempi dei procedimenti, alle misure cautelari adottate, ai dispositivi elettronici installati, ai tempi di attivazione, agli allarmi e alle violazioni registrate, alla formazione realizzata, alle strutture di accoglienza disponibili e alle richieste di protezione non soddisfatte, indicando, altresì, le risorse finanziarie effettivamente stanziate e utilizzate, il personale assegnato, gli obiettivi raggiunti e gli eventuali scostamenti, affinché il Parlamento possa verificare l'effettiva capacità delle politiche pubbliche di prevenire gli omicidi, proteggere le persone esposte a rischio e impedire la reiterazione delle condotte violente;

37) a promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'auto-

nomia scolastica e dei piani triennali dell'offerta formativa, iniziative di educazione al rispetto della dignità della persona, alla responsabilità individuale e alla gestione non violenta dei conflitti, previo consenso informato delle famiglie sui contenuti delle attività e sui soggetti chiamati a svolgerle e con esclusione di impostazioni ideologiche, nonché a valutare l'introduzione di percorsi di educazione economico-finanziaria e digitale, affidati a personale qualificato, quali strumenti di prevenzione della violenza, di uso consapevole e sicuro delle tecnologie e di promozione dell'autonomia personale;

38) ad adottare iniziative di competenza volte a istituire una *task force* multidisciplinare di esperti, composta da psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, pedagogisti e criminologi, incaricata di elaborare linee guida nazionali uniformi per i percorsi scolastici ed educativi dedicati all'educazione affettiva e relazionale, fondate su evidenze scientifiche e orientate alla prevenzione primaria dei fattori di rischio individuali, quali la disregolazione emotiva, l'impulsività, il disagio psichico e l'abuso di alcol o sostanze stupefacenti, garantendo un approccio rigorosamente clinico, evolutivo e non ideologico, libero da condizionamenti legati alle teorie di genere e al paradigma esclusivo della violenza di genere, al fine di promuovere nei giovani la gestione sana delle emozioni, il rispetto reciproco e il benessere psicologico individuale;

39) nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2024/1385, ad adottare iniziative per rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto della violenza digitale, valutando l'estensione dell'articolo 612-*ter* del codice penale ai contenuti audio intimi e il coordinamento con l'articolo 612-*quater* del codice penale in materia di diffusione illecita di contenuti generati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale, con specifico riferimento ai contenuti a carattere sessuale, assicurando un efficace contrasto all'estorsione sessuale *online*, al *cyberstalking* e alle molestie *online*, in particolare nei confronti dei minori, e promuovendo, in coerenza con il regolamento (UE) 2022/2065, obblighi effettivi per le piattaforme digitali di tempestiva rimozione dei contenuti illeciti e di prevenzione della loro ripubblicazione, anche mediante tecnologie di riconoscimento dei contenuti già segnalati (*hash-matching*), nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall'articolo 21 della Costituzione.

(1-00619) « Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso ».

La Camera

impegna il Governo:

1) ad affermare, nell'ambito delle politiche legislative e delle iniziative in materia di giustizia e sicurezza, il principio dell'uguaglianza del valore della vita umana, garantendo a ogni persona la medesima tutela penale indipendentemente dal sesso, razza, religione, orientamento sessuale e da altre caratteristiche individuali e da qualsiasi altra caratteristica personale;

2) a contrastare con fermezza, per quanto di competenza, ogni forma di sopraffazione, violenza inter-relazionale, costrizione o abuso dei mezzi di correzione esercitata in ambito familiare anche nei confronti di donne, uomini, dei figli minori, maschi e femmine, anche mediante iniziative normative volte a escludere qualsiasi attenuante o giustificazione di natura culturale, consuetudinaria o religiosa, in attuazione dell'articolo 42 della Convenzione di Istanbul, e garantendo la piena prevalenza dell'ordinamento giuridico italiano e dei principi costituzionali di pari dignità e uguaglianza tra uomo e donna;

3) a garantire, per quanto di competenza, nei casi caratterizzati da un rischio

concreto e documentato di reiterazione di gravi condotte violente, l'effettiva applicazione delle misure cautelari e di protezione previste dall'ordinamento, assicurando che le persone esposte a pericolo non siano lasciate prive di tutela per carenze organizzative o ritardi amministrativi, nel rispetto delle garanzie processuali e del principio di presunzione di innocenza;

4) a contrastare, per quanto di competenza, ogni forma di violenza e criminalità indipendentemente dalla provenienza, dalla nazionalità, dal sesso, dalla razza, dall'orientamento sessuale, dall'appartenenza sociale degli autori o delle vittime, assicurando l'applicazione delle norme penali a tutti i responsabili e promuovendo politiche di sicurezza basate su dati ufficiali, verificabili e disaggregati, senza generalizzazioni collettive;

5) ad adottare iniziative di competenza volte a dare piena attuazione agli obblighi positivi di protezione della vita e dell'integrità personale derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione di Istanbul, assicurando che ogni segnalazione attendibile di violenza, minaccia o persecuzione sia sottoposta a una valutazione tempestiva e documentata del rischio, con particolare attenzione alla possibile reiterazione delle condotte e alla presenza di minori.

(1-00619) *(Testo modificato nel corso della seduta)* « Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso ».

La Camera,

premesso che:

1) la violenza maschile contro le donne è ormai riconosciuto come un fenomeno strutturale, alimentato anche da rapporti diseguali di potere, e che richiede al tempo stesso prevenzione, protezione, perseguimento dei reati e politiche coordinate e verificabili;

2) l'Italia è stata tra i primi Paesi a ratificare – con la legge 27 giugno 2013, n. 77 – la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta « Convenzione di Istanbul ») e ha poi progressivamente rafforzato la propria legislazione in materia, in particolare con la legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetta « codice rosso »), con la legge 5 maggio 2022, n. 53 – recante « Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere » –, con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 – la quale ha reso strutturale il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica –, con la legge 24 novembre 2023, n. 168, e, da ultimo, con la legge 2 dicembre 2025, n. 181 – la quale ha introdotto il delitto autonomo di femminicidio all'articolo 577-*bis* del codice penale, nonché ulteriori misure di tutela delle vittime;

3) la direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 reca norme necessarie minime in materia di reati e sanzioni, diritti e protezione delle vittime, assistenza, prevenzione e intervento precoce, fissando al 14 giugno 2027 il termine di recepimento;

4) l'articolo 2, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della citata direttiva include espressamente il danno o la sofferenza economica nella definizione di violenza contro le donne e gli atti di violenza economica nella definizione di violenza domestica, anche tra ex coniugi o *partner*, e indipendentemente dalla convivenza. Nello specifico, la violenza economica può manifestarsi attraverso privazione o controllo del denaro, ostacoli al lavoro, appropriazione del reddito, imposizione di obbligazioni o indebitamento e controllo degli strumenti bancari, condotte che richiedono risposte specifiche, pur non costituendo tutte autonome fattispecie di reato introdotte dalla stessa direttiva;

5) ciò dimostra come la risposta alla violenza economica debba proseguire, a partire dal rafforzamento degli stru-

menti nazionali di autonomia, quali il reddito di libertà – introdotto dall'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, destinato alle donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza e dai servizi sociali, consistente in un importo pari a 530 euro mensili per un massimo di dodici mensilità –, nonché il microcredito di libertà – promosso mediante il protocollo d'intesa del 3 dicembre 2020 tra il Dipartimento per le pari opportunità, Abi, Federcasse, Ente nazionale per il microcredito e Caritas italiana quale strumento di accesso al credito e accompagnamento all'autonomia economica;

6) l'articolo 25, paragrafo 1, lettera *a)*, della direttiva (UE) 2024/1385, invece, impone che i servizi di assistenza specialistica forniscano informazioni e assistenza su questioni pratiche inerenti al reato, compreso l'accesso all'alloggio, l'istruzione, la cura dei minori, la formazione, il sostegno finanziario e la conservazione o la ricerca del lavoro, anche indipendentemente dalla presentazione di querela, mentre l'articolo 28 disciplina i servizi di consulenza per molestie sessuali sul lavoro che costituiscano reato secondo il diritto nazionale. L'articolo 24 riconosce, altresì, il diritto delle vittime a chiedere all'autore del reato il risarcimento integrale dei danni derivanti da reati di violenza contro le donne o domestica, mentre gli articoli da 16 a 18 disciplinano la valutazione individuale del rischio, le esigenze di assistenza e l'indirizzamento ai servizi;

7) l'articolo 34, paragrafi 1, 2 e 5, prescrive misure preventive globali, campagne o programmi di sensibilizzazione fin dalla più tenera età, contrasto degli stereotipi di genere, promozione dell'uguaglianza e del rispetto reciproco, mentre il paragrafo 8 disciplina la prevenzione della violenza *online* e l'alfabetizzazione digitale. Nello specifico, il considerando 74 richiama, quale possibile ambito di prevenzione, l'istruzione formale e il potenziamento dell'educazione alla sessualità, delle competenze socio-emotive, dell'empatia e delle relazioni sane e rispettose. L'articolo 14 della Convenzione di Istanbul prevede, infine, misure educative adeguate all'età su uguaglianza, ruoli non stereotipati, rispetto reciproco e soluzione non-violenta dei conflitti;

8) all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, la direttiva prescrive misure per promuovere il ruolo centrale del consenso libero nelle relazioni sessuali, campagne e materiali di educazione al consenso, adattati all'evoluzione delle capacità dei destinatari, nel rispetto dell'autonomia fisica e dell'integrità sessuale;

9) il capo 2 della direttiva disciplina, tra l'altro, i cosiddetti « Reati di sfruttamento sessuale femminile e minorile », tra i quali categorizza le mutilazioni genitali femminili (articolo 3), il matrimonio forzato (articolo 4), la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (articolo 5), lo *stalking online* (articolo 6), le molestie *online* (articolo 7) e l'istigazione *online* alla violenza o all'odio (articolo 8), mentre l'articolo 23 disciplina ordini e misure relativi a materiale *online*;

10) alcuni di questi reati trovano già da tempo un proprio collocamento nel codice penale italiano. Tuttavia, con riferimento al delitto riconducibile alla condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato – di cui all'articolo 5 della direttiva – non risulta attualmente coperta la fattispecie della minaccia non consensuale di materiale intimo o manipolato al fine di costringere una persona a compiere un determinato atto, acconsentirvi o astenersi dallo stesso. Inoltre, in riferimento agli adempimenti necessari al fine di procedere prontamente alla rimozione del materiale *online*, la procedura attualmente prevista dall'articolo 144-*bis* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riguarda unicamente il materiale sessualmente esplicito e richiede, pertanto, un'opportuna integrazione;

11) l'articolo 15, paragrafo 5, prevede, invece, che le indagini o l'azione penale relative ad atti di stupro non di-

pendano dalla querela o denuncia della vittima e che il procedimento non si interrompa per il solo ritiro della stessa. La medesima disposizione prescrive, altresì, la procedibilità d'ufficio per il reato di stupro, rispetto alla quale è assolutamente necessario un approfondimento rispetto a quanto previsto dall'ordinamento penale italiano, in relazione, in particolare, all'articolo 609-*bis* del codice penale, il quale sanziona in un unico reato condotte di violenza sessuale di gravità differenziata e per le quali si procede normalmente a querela di parte, ai sensi dell'articolo 609-*septies*, salve le eccezioni ivi previste – tra le quali la violenza sessuale in danno di minore o quella commessa da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;

12) la direttiva disciplina, altresì, l'assistenza specialistica, i centri per le vittime di violenza sessuale, le linee telefoniche, le case rifugio, l'assistenza e la sicurezza dei minori e l'assistenza mirata ai gruppi a rischio, richiamando anche la necessità di forme di coordinamento delle politiche, di piani d'azione e di cooperazione tra istituzioni e consultazione della società civile, fissando al 14 giugno 2029 il termine per l'adozione dei piani d'azione nazionali. La direttiva demanda inoltre agli Stati membri l'istituzione di un sistema per la raccolta, lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica;

13) la piena attuazione della direttiva (UE) 2024/1385 richiede, dunque, una continuità dei finanziamenti in materia, nonché indicatori misurabili e una verifica della disciplina italiana vigente, al fine di evitare che dal recepimento derivino sovrapposizioni o regressioni nella tutela delle vittime di violenza di genere. In particolare, la continuità delle riforme legislative italiane – dalla ratifica della Convenzione di Istanbul fino alla legge n. 181 del 2025 – costituisce il fondamento sul quale innestare il recepimento del diritto europeo, assicurando coerenza tra prevenzione, repressione dei reati, tutela delle vittime e monitoraggio dei risultati;

14) la prevenzione della violenza di genere richiede il coinvolgimento dell'intera società, coinvolgendo le istituzioni scolastiche, le università, i luoghi di lavoro, i servizi sanitari e sociali, il mondo dello sport, le realtà associative, i mezzi di informazione e le piattaforme digitali,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative normative volte a dare piena e tempestiva attuazione – e comunque entro il 14 giugno 2027 – alla direttiva (UE) 2024/1385, in continuità con le riforme legislative già approvate, verificando puntualmente la conformità dell'ordinamento nazionale, completando gli adeguamenti necessari e fornendo alle Camere elementi sull'avanzamento del recepimento;

2) ad adottare iniziative al fine di rafforzare le politiche di prevenzione e di educazione, in attuazione degli articoli 34 e 35 e alla luce del considerando 74 della predetta direttiva, anche mediante linee guida nazionali per percorsi di educazione alla sessualità, all'affettività, al consenso e al rispetto, proporzionati all'età e al grado di maturazione dei bambini e dei ragazzi, con formazione degli insegnanti, sia attraverso il coinvolgimento delle famiglie che una diffusione omogenea nelle scuole;

3) a contrastare efficacemente le nuove forme di violenza *online*, comprese la diffusione non consensuale e la minaccia di diffusione di materiale intimo o manipolato, lo *stalking*, le molestie e l'istigazione alla violenza o all'odio, assumendo iniziative normative volte ad adeguare, ove necessario, le fattispecie penali e gli strumenti di tutela e rimozione dei contenuti, conformemente a quanto previsto dagli articoli da 5 a 8 e 23 della direttiva;

4) a rafforzare la protezione e la presa in carico delle vittime, con valutazioni tempestive del rischio, assistenza specialistica accessibile, protezione dei mi-

nori, prevenzione della vittimizzazione secondaria e formazione degli operatori;

5) ad assumere iniziative di competenza per promuovere una responsabilità condivisa nella prevenzione e nel contrasto alla violenza in tutti i contesti del Paese, inclusi luoghi di lavoro, la scuola, le università, lo sport, la sanità, i servizi sociali, l'informazione e gli ambienti digitali, valorizzando le parti sociali e assicurando, in particolare, le misure di consulenza sulle molestie sessuali sul lavoro previste, in particolare, dall'articolo 28 della direttiva;

6) ad assumere iniziative, anche normative, volte a consolidare e a finanziare in modo stabile e pluriennale le reti territoriali dei centri antiviolenza, delle case rifugio e dei servizi specialistici, valutando anche la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in tale ambito;

7) ad adottare iniziative, anche normative, al fine di potenziare gli strumenti di autonomia economica e di contrasto alla violenza economica, dando continuità e rafforzando il reddito di libertà e il microcredito di libertà, anche con misure di accompagnamento finanziario, di accesso al lavoro e strumenti di tutela rispetto all'indebitamento imposto, assicurando, altresì, il coordinamento istituzionale, la partecipazione delle associazioni e la raccolta dei dati secondo quanto prescritto dal capo 6 della direttiva.

(1-00620) « Bonetti, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino ».

La Camera

impegna il Governo:

1) a dare piena e tempestiva attuazione – e comunque entro il 14 giugno 2027 – alla direttiva (UE) 2024/1385, in continuità con le riforme legislative già approvate, verificando puntualmente la conformità dell'ordinamento nazionale, completando gli adeguamenti necessari secondo le modalità e le procedure sempre seguite finora in occasione del recepimento delle direttive europee;

2) a rafforzare le politiche di prevenzione e di educazione, in rigorosa attuazione degli articoli 34 e 35 della direttiva (UE) 2024/1385;

3) a proseguire nel contrasto alle nuove forme di violenza *online*, comprese la diffusione non consensuale e la minaccia di diffusione di materiale intimo o manipolato, lo *stalking*, le molestie e l'istigazione alla violenza o all'odio, assumendo iniziative normative volte ad adeguare, ove necessario, le fattispecie penali e gli strumenti di tutela e rimozione dei contenuti, conformemente a quanto previsto dagli articoli da 5 a 8 e 23 della direttiva;

4) a rafforzare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la protezione e la presa in carico delle vittime, con valutazioni tempestive del rischio, assistenza specialistica accessibile, protezione dei minori, prevenzione della vittimizzazione secondaria e formazione degli operatori;

5) ad assumere iniziative di competenza per promuovere una responsabilità condivisa nella prevenzione e nel contrasto alla violenza in tutti i contesti del Paese, inclusi luoghi di lavoro, la scuola, le università, lo sport, la sanità, i servizi sociali, l'informazione e gli ambienti digitali, valorizzando le parti sociali e assicurando, in particolare, le misure di consulenza sulle molestie sessuali sul lavoro previste, in particolare, dall'articolo 28 della direttiva;

6) a proseguire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nel potenziamento delle reti territoriali dei centri antiviolenza, delle case rifugio e dei servizi specialistici, valutando anche la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in tale ambito;

7) a potenziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, gli strumenti di autonomia economica e di contrasto alla violenza economica, dando continuità e rafforzando il reddito di libertà e il microcredito di libertà, anche con misure di accompagnamento finanziario, di accesso al lavoro e strumenti di tutela rispetto all'indebitamento imposto, assicurando, altresì, il coordinamento istituzionale, la partecipazione delle associazioni e la raccolta dei dati secondo quanto prescritto dal capo 6 della direttiva.

(1-00620) *(Testo modificato nel corso della seduta)* « Bonetti, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte a rendere pienamente operativa la banca dati nazionale delle adozioni e a garantire un rapporto statistico annuale sull'adozione nazionale – 3-03037

ONORI, RICHETTI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — *Al Ministro della giustizia*. — Per sapere – premesso che:

il Ministero della giustizia ha pubblicato una serie storica di dati sull'adozione relativa agli anni 2001-2021; l'ultima rilevazione specifica, pubblicata il 29 aprile 2024, riguarda il 2022 ed è incompleta per il tribunale per i minorenni di Torino;

per il triennio 2023-2025, le statistiche ministeriali disponibili riguardano il movimento dei procedimenti giudiziari (sopravvenuti, definiti e pendenti), interrompendo la serie storica;

anche la relazione sull'attuazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, trasmessa al Parlamento il 3 aprile 2025, riporta dati sull'adozione nazionale fermi al 2022, evidenziando inoltre il mancato completamento dell'infrastruttura informatica necessaria alla piena operatività della banca dati delle adozioni;

a differenza dell'adozione internazionale, oggetto di rapporti statistici annuali dettagliati, per l'adozione nazionale mancano informazioni sistematiche sulle caratteristiche dei minorenni: età, sesso, fratrie, disabilità, bisogni sanitari ed educativi complessi, precedenti esperienze di accoglienza, nonché sui minorenni adottabili non adottati;

particolarmente rilevante è l'assenza di dati sui collocamenti provvisori a fini adottivi, disposti prima della definitività dei provvedimenti di adottabilità (cosiddetto « rischio giuridico »), sul numero dei minorenni coinvolti, sulla durata dei collocamenti e sugli esiti delle impugnazioni;

l'evoluzione giurisprudenziale richiede inoltre di monitorare le diverse forme di adozione, comprese le adozioni in casi particolari, le cosiddette adozioni miti e le adozioni aperte, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2023;

il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nelle osservazioni conclusive del 28 febbraio 2019, ha raccomandato una raccolta sistematica di dati disaggregati sulle adozioni;

il Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC), nel 14° rapporto di aggiornamento del 2026 (capitolo V, paragrafo sull'adozione), ha ribadito la necessità di rendere operativa la banca dati nazionale e pubblicare annualmente dati disaggregati;

anche le associazioni del settore hanno ripetutamente evidenziato come l'assenza di tali informazioni impedisca un'adeguata programmazione delle politiche di tutela e sostegno dei minorenni e delle famiglie –:

quali iniziative di competenza, e con quali tempistiche, intenda assumere al fine di completare i dati del 2022, recuperare quelli degli anni successivi, rendere pienamente operativa la banca dati nazionale delle adozioni e garantire un rapporto sta-

tistico annuale sull'adozione nazionale, riferito alle coppie e ai singoli minorenni, comprensivo delle caratteristiche dei minorenni, delle diverse forme di adozione, dei minorenni adottabili non adottati, dei collocamenti provvisori, dei tempi e degli esiti dei percorsi adottivi, con dati disaggregati per anno, territorio, età e sesso, nel rispetto della riservatezza. (3-03037)

Iniziative per una riforma strutturale del reddito di libertà, al fine di rafforzarne l'effettiva operatività – 3-03038

GHIRRA. — *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. — Per sapere – premesso che:

il contrasto alla violenza maschile contro le donne viene costantemente indicato dal Governo tra le proprie priorità, ma tale dichiarazione di intenti continua a non trovare adeguato riscontro nelle risorse concretamente destinate a sostenere le donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

l'indipendenza economica rappresenta una condizione essenziale per sottrarsi a una relazione violenta: senza un reddito autonomo, la possibilità di lasciare il proprio aggressore, trovare un'abitazione e provvedere al sostentamento proprio e dei figli rischia di rimanere un diritto soltanto teorico;

il reddito di libertà, destinato alle donne vittime di violenza in condizioni di povertà, prevede un contributo massimo di 530 euro mensili per dodici mesi, pari a 6.360 euro complessivi, ma le risorse stanziate anno per anno risultano insufficienti rispetto alle richieste;

l'articolo 61 del disegno di legge di bilancio per il 2027, attualmente all'esame della Camera, dispone un incremento di appena 2 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029: una somma che, considerando l'importo massimo del beneficio, consentirebbe di finanziare soltanto 314 ulteriori donne all'anno sull'intero territorio nazionale;

l'inadeguatezza degli stanziamenti è documentata dai dati ufficiali: nella sola Emilia-Romagna, nel 2025, su 710 domande presentate, appena 254 sono state finanziate con risorse statali, altre 217 grazie a fondi regionali e ben 239, pari al 33,7 per cento, sono rimaste senza copertura;

la stessa necessità di ricorrere, nell'ottobre 2026, a un trasferimento straordinario di 3,9 milioni di euro conferma l'incapacità delle risorse ordinarie di soddisfare il fabbisogno, mentre l'accesso a un sostegno fondamentale finisce per dipendere anche dalla capacità finanziaria delle singole regioni, producendo inaccettabili disparità territoriali;

non è accettabile che, mentre si moltiplicano dichiarazioni, campagne e iniziative istituzionali contro la violenza sulle donne, centinaia di richieste di aiuto economico rimangano inevase per mancanza di fondi, lasciando donne già esposte alla violenza prive degli strumenti necessari per riconquistare la propria autonomia –:

quali ulteriori iniziative di carattere normativo urgenti intenda assumere per realizzare una riforma strutturale del reddito di libertà, al fine di renderlo uno strumento adeguato al numero effettivo delle domande ammissibili, garantendo a tutte le donne che ne hanno diritto la possibilità concreta di sottrarsi alla violenza, indipendentemente dalla regione di residenza. (3-03038)

Ulteriori iniziative volte ad assicurare, in via strutturale, un'adeguata disponibilità finanziaria per il reddito di libertà – 3-03039

POLIDORI, MATONE, SACCANI JOTTI, TASSINARI e BOSCAINI. — *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. — Per sapere – premesso che:

il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999;

molte sono le misure approvate in questa legislatura, da Governo e Parlamento, volte a promuovere con decisione politiche per garantire le pari opportunità, incrementare l'occupazione femminile, sostenere l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne;

a fianco delle rilevanti misure di carattere normativo come la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica », e la legge 2 dicembre 2025, n. 181, « Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime », numerose sono state le misure economiche a sostegno delle donne vittime di violenza;

tra le tante giova ricordare le risorse strutturali assicurate con la legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, per l'orientamento e la formazione delle donne che escono dal percorso della violenza, le agevolazioni per le donne vittime di violenza per l'accesso all'assegno di inclusione introdotte con il decreto-legge « lavoro » n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e i 9 milioni di euro per l'*empowerment* delle donne vittime di violenza;

una delle misure che ha sicuramente determinato i maggior sforzi dal punto di vista finanziario è rappresentata dal reddito di libertà che all'insediamento del Governo poteva contare su poche risorse e, soprattutto, discontinue, dato che il suo finanziamento non era previsto in modo strutturale;

il Governo con la legge di bilancio per il 2024 (nello specifico all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha reso strutturale la misura e anche grazie al contributo trasversale del Parlamento ha incrementato ogni anno le risorse dedicate e anche il contributo mensile che è passato da 400 euro a 530;

tuttavia, considerando la notevole domanda per l'accesso alla misura, risulterebbe agli interroganti che alcune regioni abbiano rilevato un'insufficiente disponibilità finanziaria rispetto al fabbisogno derivante dalle domande risultate ammissibili —:

se la Ministra interrogata sia al corrente di quanto riportato in premessa ed in caso affermativo quali ulteriori misure strutturali di competenza intenda adottare per rispondere alle criticità riportate.

(3-03039)

Elementi e ulteriori iniziative in materia di tutela del reddito, accesso al lavoro e autonomia economica delle donne vittime di violenza di genere – 3-03040

NISINI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BARABOTTI, BENVENUTO, BICCHIELLI, BILLI, BISA, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MAFFIOLI, MARCHETTI, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. — Per sapere – premesso che:

in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, assume particolare rilievo il rafforzamento degli strumenti di tutela economica e occupazionale, nella consapevolezza che l'indipendenza economica costituisce una condizione fondamentale per consentire alle vittime di sottrarsi a situazioni di violenza e ricostruire la propria autonomia;

da ultimo, con il messaggio INPS n. 2540 del 3 agosto 2026, sulla base di un parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata riconosciuta, al ricorrere di specifiche condizioni oggettive e documentate, la possibilità di acce-

dere alla Naspi anche alle lavoratrici costrette a dimettersi a causa di atti persecutori o violenze di genere, riconducendo tali fattispecie alle dimissioni per giusta causa;

tale intervento si inserisce in un percorso di progressivo rafforzamento delle tutele, avviato con il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha introdotto l'assegno di inclusione, prevedendone l'accesso anche per le donne vittime di violenza inserite in percorsi di protezione e accompagnamento, e proseguito con la legge di bilancio per il 2024, che ha introdotto specifici esoneri contributivi per favorire l'assunzione delle donne disoccupate, vittime di violenza e beneficiarie del reddito di libertà;

le successive leggi di bilancio hanno inoltre ampliato la platea dei potenziali beneficiari dell'assegno di inclusione attraverso la revisione dei requisiti economici, rafforzando gli strumenti di sostegno al reddito e di inclusione sociale e lavorativa –:

quali siano i risultati conseguiti attraverso le predette misure e quali ulteriori iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per rafforzare la tutela del reddito, l'accesso al lavoro e l'autonomia economica delle donne vittime di violenza di genere. (3-03040)

Risultati conseguiti attraverso l'assegno di inclusione a sostegno delle donne vittime di violenza e ulteriori iniziative per rafforzare i percorsi di autonomia economica, inclusione sociale e inserimento lavorativo – 3-03041

BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, SCHIFONE, COPPO, GIOVINE, MALAGOLA, MASCARETTI, RIZZETTO, VOLPI e ZURZOLO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. — Per sapere – premesso che:

la violenza contro le donne rappresenta un fenomeno di particolare gravità, che richiede un impegno costante delle istituzioni, non soltanto sul piano della prevenzione e del contrasto, ma anche attraverso strumenti di sostegno economico e sociale capaci di favorire percorsi di autonomia e indipendenza delle vittime;

in tale contesto, l'autonomia economica e l'accesso al lavoro costituiscono fattori fondamentali per consentire alle donne vittime di violenza di sottrarsi a situazioni di dipendenza ed intraprendere percorsi di emancipazione e reinserimento sociale;

nel corso della XIX legislatura, particolare attenzione è stata dedicata al rafforzamento degli strumenti di sostegno alle persone in condizioni di fragilità, anche attraverso l'introduzione dell'assegno di inclusione, istituito dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale;

nell'ambito di tale misura, specifiche tutele sono infatti riconosciute alle donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza o dai servizi sociali, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di accedere a percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa, senza obblighi di attivazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze connesse ai percorsi di protezione;

ulteriori disposizioni hanno rafforzato le condizioni di accesso alla misura, anche per le donne straniere titolari di permessi di soggiorno per casi speciali, riconoscendo l'importanza di garantire un sostegno economico effettivo alle vittime di violenza domestica;

secondo i dati diffusi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al 25 novembre 2025 risultavano beneficiarie dell'assegno di inclusione 2.672 donne vittime di violenza, con il coinvolgimento di 2.885 minori, a testimonianza della rilevanza della misura nel sostenere percorsi di autonomia e protezione;

in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le

donne, assume particolare rilievo il consolidamento degli strumenti di inclusione e accompagnamento verso l'indipendenza economica e lavorativa delle vittime –:

quali siano i risultati finora conseguiti attraverso l'assegno di inclusione a sostegno delle donne vittime di violenza, anche con riferimento al numero delle beneficiarie, e quali ulteriori iniziative di competenza si intendano promuovere per rafforzare i percorsi di autonomia economica, inclusione sociale e inserimento lavorativo. (3-03041)

Chiarimenti in merito agli effettivi intendimenti del Governo in materia di pensioni – 3-03042

GUERRA, SCOTTO, FOSSI, GRIBAUDO, LAUS, SARRACINO, CASU, FERRARI, FORNARO e GHIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. — Per sapere – premesso che:

dopo quattro anni di misure restrittive in materia previdenziale, che hanno peggiorato le già dure regole della « legge Fornero », smentendo ogni promessa elettorale, nell'ultimo disegno di legge di bilancio della XIX legislatura si profilano nuovi interventi: un taglio della indicizzazione delle pensioni, in parte finalizzato alla costituzione di un fondo che una delle forze di maggioranza ricollega alla possibilità di nuove forme di uscita anticipata;

il taglio della perequazione delle pensioni si pone in continuità con la decisione assunta nella legge di bilancio per il 2023, colpendo in misura crescente quelle di importo superiore a 2.447 euro al mese. E questo a fronte di una inflazione che supera il 5 per cento;

questa stessa ipotesi sembra però messa in discussione dalla stessa maggioranza che l'ha proposta, i cui esponenti si stanno cimentando in un insieme contraddittorio di ipotesi alternative sulla necessità di alzare l'asticella della limitata indicizzazione, senza, sembra, metterne in discussione il meccanismo per fasce, che ha l'effetto perverso per cui chi ha contribuito in misura maggiore può trovarsi a ricevere pensioni uguali a chi ha contributo meno;

nessuna considerazione viene invece dedicata al fatto che per le pensioni minime sia previsto un aumento solo dell'1,48 per cento, contro un'inflazione che ormai supera il 5 per cento;

contravvenendo per la seconda volta nel corso della XIX legislatura all'impegno di salvaguardare il potere d'acquisto delle pensioni, si viola il principio del legittimo affidamento del cittadino nell'azione pubblica e nella stabilità delle regole che deve invece poter valere anche per coloro che già percepiscono un trattamento pensionistico;

parte delle risorse finanziarie risparmiate col taglio alle pensioni, pari a 850 milioni di euro per il prossimo triennio, sono destinate a un fondo a destinazione incerta, su cui si esercitano con proposte diverse i vari rappresentanti della maggioranza, senza che ancora sia stato formalizzato alcun dettaglio ufficiale;

una possibile destinazione sembra poter essere il finanziamento della possibilità di uscita anticipata per una limitata coorte di pensionandi, che niente avrebbe a che vedere con la promessa cancellazione della « legge Fornero » e coi relativi costi a carico dei pensionati –:

quali siano gli effettivi intendimenti del Governo su un tema cruciale per milioni di cittadini come la politica in materia di pensioni, al fine di superare l'attuale fase di incertezza caratterizzata da una ridda di dichiarazioni contrastanti di esponenti dell'Esecutivo e dal diverso posizionamento delle forze di maggioranza. (3-03042)

Ulteriori iniziative per favorire l'inserimento lavorativo delle donne che subiscono violenza, con particolare riferimento all'esonero contributivo per i datori di lavoro privati – 3-03043

LUPI, SEMENZATO, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI,

ROMANO e TIRELLI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 35 della Costituzione della Repubblica italiana recita: « La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori ». L'articolo 37 della Costituzione stabilisce che la donna lavoratrice « ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione »;

la violenza sulle donne costituisce un problema sociale che merita l'attenzione continua delle istituzioni, non solo attraverso il contrasto dei fenomeni criminosi, ma anche mediante le misure sociali ed economiche che alleviano le conseguenze dei traumi subiti e rimuovono ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza delle vittime;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà. La misura prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro all'anno;

la disposizione citata valorizza inoltre i datori di lavoro privati che decidono di proseguire e di prolungare il rapporto di lavoro, stabilendo che, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione. Inoltre, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione;

i dati registrati dal monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e pubblicati in documenti ufficiali del Parlamento e del Governo rilevano possibili sviluppi ulteriori della misura, anche con riferimento a campagne informative nazionali, affinché possa realizzare pienamente i benefici attesi –:

quali ulteriori iniziative di competenza intenda assumere per favorire l'inserimento lavorativo delle donne che subiscono violenza, anche con riferimento all'esonero contributivo per i datori di lavoro privati, al fine di promuovere l'elevazione professionale delle vittime e concorrere a rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che ne limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza. (3-03043)

Iniziative volte a tutelare in modo strutturale il potere d'acquisto delle retribuzioni, anche attraverso l'adozione di un salario minimo legale e di meccanismi di adeguamento automatico all'inflazione – 3-03044

MARI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GRIMALDI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. — Per sapere – premesso che:

secondo una nota dell'ISTAT del 16 novembre 2026, tra il primo trimestre del 2021 e il terzo trimestre del 2026, in Italia le retribuzioni contrattuali orarie sono diminuite in termini reali dell'8,6 per cento. Secondo l'Ocse, l'Italia si colloca tra i Paesi che hanno registrato le peggiori perdite di potere d'acquisto negli ultimi 5 anni e che hanno avuto il più debole recupero dei salari reali rispetto all'inflazione;

nell'audizione parlamentare del 12 ottobre 2026, inoltre, l'ISTAT ha evidenziato come nel 2026 il lento e moderato recupero delle retribuzioni reali avviato dal quarto trimestre del 2023 si è interrotto, riportando nel secondo e terzo trimestre del 2026 la crescita delle retribuzioni contrattuali in termini nominali nuovamente al di

sotto di quella dei prezzi, con la crescita delle retribuzioni nel settore privato 2 punti percentuali inferiore a quella misurata attraverso l'indice IPCA;

secondo alcune stime presentate dall'ISTAT nell'audizione dell'11 novembre 2026, l'insieme delle misure introdotte dal Governo a partire dal 2022, comprese quelle contenute nel disegno di legge di bilancio in esame, porterebbero a un vantaggio medio accumulato, in termini di minore imposte e maggiori benefici fiscali, sostanzialmente azzerato dal drenaggio fiscale determinato dall'inflazione;

come è stato evidenziato inoltre dall'Ufficio parlamentare di bilancio (nota del luglio 2026), le misure di natura fiscale costituiscono una risposta *ex post* senza affrontare « le cause strutturali della stagnazione retributiva »;

in un contesto segnato da *shock* energetici e ritardi strutturali nei rinnovi, la contrattazione collettiva, pur svolgendo una funzione fondamentale, non è in grado da sola di garantire il recupero tempestivo del potere d'acquisto, in assenza di una soglia retributiva minima stabilita per legge e di un meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni all'inflazione;

secondo uno studio Eurofound del 2025 sulle professioni a bassa retribuzione, i salari minimi reali sono aumentati pressoché in tutti i Paesi OCSE dotati di un salario minimo legale nazionale, mentre nei sei Paesi europei privi di tale istituto i minimi salariali stabiliti dalla contrattazione collettiva hanno registrato una diminuzione in termini reali. Tra i Paesi osservati privi di salario minimo legale, l'Italia è quello che presenta il peggiore ritardo nella crescita dei salari —:

quali iniziative di competenza, anche normative, intenda porre in essere, alla luce delle premesse e al di là degli interventi di natura fiscale, al fine di tutelare in modo strutturale il potere d'acquisto delle retribuzioni, anche valutando l'adozione di un salario minimo legale e meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni all'inflazione effettiva. (3-03044)

Iniziative di competenza a sostegno dei nuclei monogenitoriali con un solo figlio, alle coppie senza figli e alle persone sole, anche con riferimento allo strumento della Carta « Dedicata a te » – 3-03045

BOSCHI, FARAONE, GADDA, DEL BARBA, BONIFAZI, GIACHETTI e MADIA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. — Per sapere – premesso che:

l'aumento del costo della vita, con un'inflazione su base annua del 5,5 per cento registrata dall'ISTAT nel mese di ottobre 2026, rende ancora più urgente garantire che le misure di contrasto alla povertà rispondano alle condizioni di fragilità economica delle famiglie italiane, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare;

come precisato dall'INPS, con il messaggio n. 2906 del 22 settembre 2026, la nuova edizione della Carta prevede l'erogazione di un contributo pari a 500 euro annui, fatta salva l'eventuale rideterminazione dell'importo per il 2027, in favore dei nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro, individuati senza necessità di presentare domanda;

l'articolo 6 del decreto interministeriale del 24 giugno 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2026, stabilisce, tuttavia, criteri di assegnazione del beneficio che privilegiano i nuclei familiari composti da almeno tre persone, subordinando l'accesso degli altri nuclei all'eventuale disponibilità di carte residue;

tali criteri, unitamente al numero limitato di carte assegnabili, pari a 1.177.597, penalizzano fortemente i nuclei monogenitoriali con un solo figlio, le coppie senza figli, le coppie di anziani e le persone sole, che rischiano di rimanere prive di sostegno alimentare, anche laddove versino in condizioni economiche più gravi rispetto ai nuclei individuati come prioritari;

in Italia oltre 5,4 milioni di persone vivono in condizioni di povertà assoluta,

mentre la quota di persone che vivono in famiglie che dichiarano di arrivare a fine mese con grande difficoltà è passata dal 5,8 per cento del 2024 al 7,5 per cento del 2025;

in Italia nell'anno 2025 l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie monogenitoriali con figli minori si attesta all'11,6 per cento, a fronte dell'8 per cento rilevato per il complesso delle famiglie italiane –:

se la Ministra interrogata intenda adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, a sostegno ai nuclei monogenitoriali con un solo figlio, alle coppie senza figli e alle persone sole, attribuendo carattere prioritario alla condizione di disagio economico e sociale, anche contribuendo a promuovere una revisione dei criteri di assegnazione della Carta « Dedicata a te » e l'incremento delle relative risorse. (3-03045)

Elementi e iniziative in ordine alle frodi relative all'assegno di inclusione, nonché in merito all'adozione del decreto attuativo del cosiddetto « bonus AdI » per l'avvio di attività autonome – 3-03046

CAROTENUTO, AIELLO e TUCCI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. — Per sapere – premesso che:

l'Esecutivo in carica ha abolito il reddito di cittadinanza dal 2024, sostituendolo parzialmente con l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro, due misure fortemente restrittive, che ne hanno cancellato il carattere universale, restringendone i beneficiari;

i dati ufficiali dell'Osservatorio INPS evidenziano come l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro coprano appena il 60 per cento dei vecchi percettori di reddito di cittadinanza, con importi ridotti e requisiti più stringenti, dimezzando la protezione sociale, mentre ISTAT e Caritas attestano il persistere di un'emergenza povertà in Italia;

l'emergenza salariale è confermata dai dati ISTAT 2026, per cui sarebbero 13 milioni gli italiani in povertà assoluta e relativa, con un malessere socio-economico ancora più diffuso nel Mezzogiorno;

nonostante la riduzione degli stanziamenti destinati al contrasto della povertà e all'inclusione sociale, continuano a emergere – come confermato da recenti notizie di stampa – frodi e indebite percezioni concernenti l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro, perpetrate con falsi certificati di disabilità, ISEE falsificati, residenze fittizie e patrimoni nascosti;

tali illeciti – dei quali, nonostante le continue richieste di chiarimenti del MoVimento 5 Stelle all'Esecutivo, rimaste inevase, non si conosce l'esatta entità, né per numero di soggetti coinvolti, né per danno patrimoniale – sottraggono risorse destinate alle fasce vulnerabili e minano la coesione sociale, smentendo la narrazione governativa sulla presunta infallibilità dei nuovi filtri di verifica;

alla vulnerabilità nei controlli si somma l'inaccettabile paralisi dell'Esecutivo sul « *bonus* AdI », l'incentivo fino a 3.000 euro previsto per i percettori che avviano un'attività autonoma e il cui decreto attuativo risulta bloccato da oltre tre anni, per un prolungato rimpallo burocratico tra i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, rendendo impossibile per l'INPS erogare il sostegno a chi tenta di integrarsi nel mercato del lavoro;

a fronte di quella che per gli interroganti è la totale inerzia dimostrata dall'Esecutivo, non più rinviabile appare la necessità di un'integrale revisione delle citate misure per colmarne carenze e inefficienze, a favore di uno strumento universale di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale –:

alla luce degli ultimi dati diffusi dalla stampa relativi all'indebita percezione dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, quali iniziative urgenti e controlli straordinari il Governo

intenda disporre, per quanto di competenza, per fermare le continue truffe a danno degli aventi diritto e contestualmente sbloccare il decreto attuativo del « *bonus* AdI » per l'avvio di attività autonome, chiarendo l'ammontare complessivo del fenomeno in termini di risorse pubbliche indebitamente percepite, numero di soggetti coinvolti e danno economico complessivo per lo Stato. (3-03046)

DISEGNO DI LEGGE: S. 2053 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2026, N. 170, RECANTE MISURE URGENTI PER GARANTIRE IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2026/2027, PER L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NELL'AMBITO SCOLASTICO, NONCHÉ IN MATERIA DI FORMAZIONE SUPERIORE E RICERCA (APPROVATO DAL SENATO) *(A.C. 3189)*

A.C. 3189 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca »;

la presenza delle scuole nei piccoli comuni, nelle aree interne e nei territori montani e insulari è essenziale per l'effettività del diritto all'istruzione, per il contrasto allo spopolamento e per la tenuta delle comunità locali; in tali contesti la riduzione delle autonomie scolastiche può accentuare le difficoltà di accesso ai servizi educativi;

la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, ha ridefinito la classificazione dei comuni montani sulla base di criteri prevalentemente geomorfologici, attuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2026, n. 121;

l'applicazione dei nuovi criteri ha escluso dalla classificazione comuni precedentemente riconosciuti come montani, nei quali possono tuttavia permanere isolamento geografico, difficoltà di collegamento, dispersione della popolazione e declino demografico; la sola altitudine o pendenza non esaurisce infatti gli elementi rilevanti per valutare l'accessibilità del servizio scolastico;

l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina il dimensionamento della rete scolastica e la determinazione dei contingenti dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, prevedendo attenzione alle specificità territoriali, tra cui quelle dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree con specificità linguistiche;

l'articolo 7 della legge n. 131 del 2025 reca inoltre disposizioni per le scuole di montagna; occorre pertanto evitare che la revisione della classificazione territoriale si traduca, anche indirettamente, in una riduzione delle tutele scolastiche nei comuni che continuano a presentare condizioni oggettive di svantaggio;

in Sardegna, dove insularità, spopolamento delle aree interne, frammentazione degli insediamenti e carenze nei trasporti aggravano le difficoltà di accesso all'istruzione, tali criticità si sommano agli effetti dei processi di dimensionamento già avviati; per l'anno scolastico 2026/2027 la regione è stata inoltre interessata dall'esercizio dei poteri sostitutivi statali in materia;

è quindi necessario distinguere la classificazione montana, finalizzata alle politiche territoriali, dai presupposti che giustificano deroghe nell'organizzazione scolastica, valutando anche tempi di percorrenza, collegamenti, distribuzione degli alunni e fragilità demografica,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con:

l'adozione, nel primo provvedimento utile, di iniziative normative volte a prevedere che le deroghe e le misure di salvaguardia in materia di dimensionamento della rete scolastica, assegnazione dei dirigenti scolastici, formazione delle classi e determinazione degli organici possano applicarsi anche ai comuni precedentemente classificati come montani ed esclusi dal nuovo elenco ai sensi della legge n. 131 del 2025, quando persistano condizioni oggettive di isolamento, spopolamento, difficoltà di collegamento o dispersione della popolazione scolastica, secondo criteri definiti con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, a tutela dell'autonomia scolastica e della continuità dell'offerta formativa;

in subordine, nelle more di una disciplina organica, l'introduzione di un regime transitorio che consenta ai predetti comuni di continuare a beneficiare, almeno fino al termine dell'anno scolastico 2027/2028, delle misure di salvaguardia già previste per le scuole dei comuni montani, con particolare riguardo al dimensionamento e all'assegnazione dei dirigenti, evitando ulteriori accorpamenti motivati esclusivamente dal mutamento della classificazione territoriale.

9/3189/**1**. Ghirra.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame (A.C. 3189) prevede misure urgenti per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica; l'articolo 4-*bis* reca disposizioni urgenti per incentivare la formazione e la lettura. Il preambolo del provvedimento evidenzia la necessità e l'urgenza di adottare interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri in ambito scolastico, nonché interventi per la prevenzione del disagio giovanile in ambito scolastico;

l'articolo 34 della Costituzione stabilisce che la scuola è aperta a tutti e sancisce il diritto all'istruzione;

l'inserimento scolastico dei minori stranieri arrivati in Italia e la conoscenza della lingua italiana costituiscono strumenti fondamentali per il successo formativo, l'inclusione sociale e la prevenzione della dispersione scolastica;

il pieno inserimento linguistico ed educativo dei minori stranieri arrivati in Italia rappresenta un fattore determinante non solo per la tutela dei diritti fondamentali della persona;

l'obiettivo di favorire l'apprendimento della lingua italiana e garantire un adeguato accompagnamento educativo deve essere perseguito attraverso strumenti didattici efficaci, capaci di rispondere ai bisogni effettivi di ciascun alunno,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dagli articoli 2 e 4-*bis* del provvedimento in

esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte:

ad adottare misure dirette all'introduzione di un programma nazionale, dotato di apposite risorse finanziarie, di accompagnamento linguistico e didattico destinato ai minori neoarrivati in Italia, inseriti nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado e provenienti da percorsi scolastici svolti all'estero, attraverso l'attivazione di corsi intensivi di italiano L2, il tutoraggio educativo;

a prevedere che l'individuazione degli alunni destinatari degli interventi di sostegno linguistico e didattico avvenga sulla base di una valutazione iniziale e periodica delle loro effettive competenze linguistiche e dei loro specifici bisogni educativi, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta o dal luogo di nascita;

a promuovere il potenziamento delle risorse finanziarie e professionali a disposizione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento agli insegnanti abilitati nell'insegnamento dell'italiano come seconda lingua (L2), ai *tutor* educativi;

a garantire che le politiche di inclusione e di sostegno all'apprendimento della lingua italiana non comportino il ricorso a classi separate o l'introduzione di requisiti linguistici preliminari per l'accesso alla scuola, né determinino forme di discriminazione fondate sulla cittadinanza o sul luogo di nascita, assicurando il pieno rispetto del diritto all'istruzione, delle pari opportunità e del principio di non discriminazione;

a promuovere, nell'ambito della formazione delle classi, criteri che tengano conto delle effettive esigenze didattiche e linguistiche degli alunni, nonché delle condizioni organizzative e pedagogiche delle istituzioni scolastiche, evitando che la cittadinanza o il luogo di nascita costituiscano indicatori automatici del bisogno di sostegno linguistico e assicurando, attraverso adeguate risorse e strumenti didattici, un'effettiva inclusione scolastica.

9/3189/**2**. Soumahoro, Madia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante « Norme per l'edilizia scolastica », ha istituito l'anagrafe dell'edilizia scolastica;

detta Anagrafe costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore;

il decreto-legge oggetto di conversione all'esame dell'Assemblea reca già, all'articolo 11, norme di semplificazione in materia di edilizia scolastica;

la completezza e l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica costituiscono presupposti essenziali per una corretta valutazione dello stato del patrimonio scolastico nazionale, per l'efficace programmazione dei relativi interventi nonché per la valutazione delle politiche pubbliche nel settore;

in numerosi casi, le criticità nel tempo emerse in relazione alla presenza o all'assenza delle certificazioni di sicurezza degli edifici scolastici risultano riconducibili non tanto alla mancanza delle certificazioni stesse quanto al mancato o non tempestivo aggiornamento dei dati da parte degli enti locali proprietari degli immobili;

non tutti gli enti locali hanno proceduto al costante aggiornamento dei dati e delle informazioni contenuti nell'Anagrafe;

la disponibilità di dati aggiornati, completi e affidabili assume oggi una rilevanza ancora maggiore alla luce degli interventi di edilizia scolastica realizzati attraverso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

appare, pertanto, opportuno promuovere un processo di revisione e semplificazione delle informazioni contenute nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, al fine di agevolarne l'aggiornamento da parte degli enti locali e rafforzarne l'efficacia quale

strumento di supporto alle decisioni pubbliche,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 11 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative di carattere normativo volte a promuovere un processo di reingegnerizzazione e di semplificazione dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, finalizzato a razionalizzare i dati e le informazioni ivi contenuti e ad assicurarne il costante e tempestivo aggiornamento da parte degli enti locali proprietari degli edifici scolastici, prevedendo altresì specifici obblighi di aggiornamento dei dati contenuti nell'Anagrafe, anche al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità delle informazioni disponibili e di rafforzare l'efficacia delle attività di programmazione degli interventi di edilizia scolastica.

9/3189/**3**. Maffioli, Miele, Latini.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca (A.C. 3189);

in particolare, l'articolo 8 del decreto-legge interviene sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, incrementandone la dotazione finanziaria per remunerare il maggiore impegno organizzativo e didattico del personale scolastico;

una delle principali criticità del sistema nazionale di istruzione riguarda la difficoltà di garantire la continuità didattica e la copertura stabile delle cattedre nelle istituzioni scolastiche ubicate nelle aree montane, nelle piccole isole, nelle aree interne e nei contesti caratterizzati da gravi carenze nei collegamenti di trasporto o da particolare disagio socio-ambientale;

in tali territori, il personale docente è chiamato a sostenere oneri logistici, tempi di percorrenza e spese di trasferimento sensibilmente superiori alla media nazionale, circostanza che favorisce un elevato *turnover* annuale del corpo insegnante a discapito del diritto allo studio degli alunni residenti nelle aree periferiche;

sostenere concretamente chi sceglie di lavorare nelle zone disagiate significa riconoscere il valore sociale ed educativo di un servizio svolto in condizioni operative complesse, spesso lontano dai principali centri urbani e con collegamenti infrastrutturali difficoltosi;

chi opera quotidianamente in queste realtà non svolge soltanto un compito didattico, ma assicura un presidio insostituibile di coesione sociale, legalità e cittadinanza attiva, impedendo che la distanza geografica si traduca in marginalità educativa per gli studenti e le loro famiglie;

un adeguato sostegno economico e organizzativo al personale docente impegnato nelle sedi disagiate risponde pertanto a un principio elementare di giustizia distributiva e di valorizzazione del lavoro pubblico, rendendo finalmente attrattive sedi spesso penalizzate da isolamenti territoriali e costi aggiuntivi;

il presidio scolastico nelle zone montane, insulari e disagiate rappresenta un elemento vitale per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni e assicurare l'uguaglianza sostanziale nell'accesso all'istruzione su tutto il territorio nazionale;

il riconoscimento, in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale a valere su un incremento strutturale del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di un'indennità mensile perequativa in favore dei docenti titolari nelle sedi disagiate costituisce uno strumento concreto ed equo per incentivare la perma-

nenza del personale e garantire la continuità didattica,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, diretta a prevedere un incremento strutturale del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, al fine di valorizzare la professionalità del personale docente e contrastare il disagio lavorativo e territoriale;

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 8 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche normative volte a promuovere, nell'ambito delle risorse ivi stanziate e in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, l'istituzione di un'indennità mensile perequativa destinata prioritariamente al personale docente titolare e in servizio effettivo presso istituzioni scolastiche ubicate in aree montane, nelle piccole isole o in contesti caratterizzati da documentate condizioni di disagio socio-ambientale e di trasporto; a valorizzare, nell'ambito delle politiche di indirizzo e di gestione del personale scolastico, specifiche misure di sostegno economico e organizzativo in favore dei docenti che operano nelle aree geograficamente più fragili e periferiche del Paese, al fine di assicurare stabilità didattica e pari opportunità formative a tutti gli studenti.

9/3189/**4**. Pozzolo, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca (A.C. 3189);

in particolare, l'articolo 8 del decreto-legge interviene sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, incrementandone la dotazione finanziaria per remunerare il maggiore impegno organizzativo e didattico del personale scolastico;

una delle principali criticità del sistema nazionale di istruzione riguarda la difficoltà di garantire la continuità didattica e la copertura stabile delle cattedre nelle istituzioni scolastiche ubicate nelle aree montane, nelle piccole isole, nelle aree interne e nei contesti caratterizzati da gravi carenze nei collegamenti di trasporto o da particolare disagio socio-ambientale;

in tali territori, il personale docente è chiamato a sostenere oneri logistici, tempi di percorrenza e spese di trasferimento sensibilmente superiori alla media nazionale, circostanza che favorisce un elevato *turnover* annuale del corpo insegnante a discapito del diritto allo studio degli alunni residenti nelle aree periferiche;

sostenere concretamente chi sceglie di lavorare nelle zone disagiate significa riconoscere il valore sociale ed educativo di un servizio svolto in condizioni operative complesse, spesso lontano dai principali centri urbani e con collegamenti infrastrutturali difficoltosi;

chi opera quotidianamente in queste realtà non svolge soltanto un compito didattico, ma assicura un presidio insostituibile di coesione sociale, legalità e cittadinanza attiva, impedendo che la distanza geografica si traduca in marginalità educativa per gli studenti e le loro famiglie;

un adeguato sostegno economico e organizzativo al personale docente impegnato nelle sedi disagiate risponde pertanto a un principio elementare di giustizia distributiva e di valorizzazione del lavoro pubblico, rendendo finalmente attrattive sedi spesso penalizzate da isolamenti territoriali e costi aggiuntivi;

il presidio scolastico nelle zone montane, insulari e disagiate rappresenta un elemento vitale per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni e assicurare l'uguaglianza sostanziale nell'accesso all'istruzione su tutto il territorio nazionale;

il riconoscimento, in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale a valere su un incremento strutturale del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di un'indennità mensile perequativa in favore dei docenti titolari nelle sedi disagiate costituisce uno strumento concreto ed equo per incentivare la permanenza del personale e garantire la continuità didattica,

impegna il Governo

a proseguire con misure di incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) e di sostegno ai docenti delle scuole di montagna, delle piccole isole e delle aree interne.

9/3189/**4**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Pozzolo, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca (A.C. 3189);

in particolare, l'articolo 7-*bis* del decreto-legge introduce innovazioni nelle procedure di reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, disciplinando le modalità di assunzione dalle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 399-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il percorso annuale di formazione e prova, la lezione simulata dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti e i relativi criteri di accesso al ruolo;

la funzione docente non si esaurisce nella trasmissione di conoscenze disciplinari e competenze tecnico-didattiche, ma richiede un elevato profilo relazionale, intelligenza emotiva, capacità di gestione dello stress, resilienza, empatia e attitudine alla gestione costruttiva dei conflitti nella quotidianità delle classi e delle comunità educanti;

rafforzare tali dimensioni relazionali e pedagogiche contribuisce in modo determinante a innalzare la qualità complessiva dell'insegnamento, a prevenire il disagio professionale e a tutelare il benessere psicofisico degli studenti e di tutto il personale scolastico, nel pieno rispetto del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;

l'introduzione di una valutazione psicoattitudinale con finalità esclusivamente meritocratiche e premiali, articolata in test psicoattitudinali standardizzati e validati a livello scientifico nonché in colloqui situazionali integrati alle prove concorsuali o al percorso di formazione e prova, consente di valorizzare le eccellenze relazionali e attitudinali senza introdurre meccanismi escludenti o punitivi;

è fondamentale assicurare che l'assenza di un profilo di eccellenza o di punteggio aggiuntivo non pregiudichi in alcun modo il superamento del concorso o del periodo di prova né l'immissione in ruolo, che la valutazione sia condotta con l'apporto qualificato di psicologi iscritti all'albo professionale e che l'attuazione avvenga nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 7-*bis* del provvedimento in esame

con l'adozione di ulteriori iniziative, anche normative, volte:

a promuovere l'introduzione di una valutazione psicoattitudinale a carattere esclusivamente premiale e meritocratico, articolata in test standardizzati e colloqui situazionali volti a valorizzare le competenze relazionali, l'intelligenza emotiva, la gestione dello stress e l'attitudine pedagogica dei candidati, fermo restando che il mancato conseguimento di punteggi aggiuntivi non comporta alcuna preclusione al superamento delle prove o all'immissione in ruolo;

a definire, sentite le competenti amministrazioni e gli organismi tecnici e professionali, criteri metodologici scientificamente validati e modalità operative per l'integrazione delle commissioni giudicatrici e dei comitati per la valutazione con psicologi specializzati, assicurando la validità del punteggio premiale ai fini delle graduatorie di merito e della mobilità, nel rispetto dell'invarianza finanziaria e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9/3189/**5**. Ravetto, Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca (A.C. 3189);

in particolare, l'articolo 4-*ter* del decreto-legge introduce importanti disposizioni in materia di libri di testo scolastici e universitari, imponendo agli editori di rendere disponibile una versione in formato elettronico a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla versione cartacea;

la transizione verso l'adozione di libri di testo in formato digitale rappresenta un'opportunità strategica per alleggerire la spesa delle famiglie, innovare le metodologie didattiche e favorire l'accessibilità per gli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), purché sia accompagnata da adeguati investimenti tecnologici e formativi;

il libro di testo digitale, grazie alla possibilità di scaricarlo su più dispositivi e di fruire dei contenuti digitali interattivi per un arco temporale adeguato, consente di ridurre in modo concreto il peso degli zaini scolastici e di offrire agli studenti strumenti di studio più flessibili, aggiornabili e interattivi rispetto alla sola fruizione cartacea tradizionale;

l'impiego di risorse elettroniche ben progettate facilita l'apprendimento personalizzato, supporta la lettura digitale, l'utilizzo di strumenti compensativi e l'adattamento dei testi alle esigenze individuali, contribuendo così a ridurre i divari educativi e a rendere più effettivo il diritto allo studio per tutti gli alunni e gli studenti;

al contempo, una diffusione efficace e qualificata dei libri digitali richiede di accompagnare l'innovazione digitale con la formazione dei docenti e il coinvolgimento delle librerie di prossimità;

pertanto, è necessario accompagnare l'attuazione dell'articolo 4-*ter* con misure di sostegno mirate tanto all'editoria scolastica che sviluppa piattaforme accessibili e non esclusive, quanto alle scuole per la formazione dei docenti e alle librerie fisiche per l'adeguamento tecnologico e la vendita al dettaglio delle licenze digitali,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 4-*ter* del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, volte ad istituire un apposito fondo pluriennale per la transizione digitale dei libri di testo scolastici e la tutela della prossimità della filiera del libro, finalizzato a sostenere gli investimenti delle case editrici in piatta-

forme digitali conformi ai requisiti di accessibilità per gli studenti con disabilità o DSA, la formazione del personale docente sulla didattica digitale integrata e l'adeguamento tecnologico delle librerie fisiche;

a promuovere, nell'attuazione delle disposizioni sui libri di testo in formato elettronico, la piena valorizzazione delle potenzialità didattiche e inclusive del digitale, assicurando la continuità di fruizione dei contenuti interattivi, la tutela del diritto alla riproduzione cartacea per uso personale nei termini di legge e il raccordo con le istituzioni scolastiche per favorire un'adozione consapevole ed efficace degli strumenti digitali.

9/3189/**6**. Calderone, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure ampiamente condivisibili in materia di istruzione scolastica, finalizzate, tra l'altro, a rafforzare l'inclusione degli studenti con disabilità, l'integrazione degli studenti stranieri, contrastare la dispersione scolastica, sostenere le famiglie nell'acquisto dei libri di testo e migliorare la qualità dell'offerta formativa;

nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica è stato introdotto, attraverso l'approvazione dell'emendamento 4.0.300 (testo 2), l'articolo 4-*ter*, recante disposizioni in materia di versione digitale parzialmente stampabile dei libri di testo scolastici e universitari;

la disposizione, nel perseguire la condivisibile finalità di ridurre i costi sostenuti dalle famiglie e dagli studenti per l'acquisto dei libri di testo, introduce un obbligo generalizzato a carico degli editori di rendere disponibile una versione elettronica delle opere a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea, stabilendo altresì specifiche condizioni tecnologiche e contrattuali per la fruizione e la riproduzione dei contenuti;

rilevato che:

la previsione dell'applicazione delle nuove disposizioni già a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso potrebbe risultare particolarmente impegnativa per gli operatori, tenuto conto dei tempi necessari per la programmazione editoriale, l'adeguamento tecnologico, la revisione dei contratti e la predisposizione dei cataloghi destinati alle istituzioni scolastiche e universitarie;

considerato, altresì, che:

l'applicazione delle nuove disposizioni richiede una particolare attenzione alle specificità dei diversi gradi di istruzione, in considerazione delle differenti esigenze didattiche, pedagogiche, psicologiche, e organizzative che caratterizzano i rispettivi percorsi formativi;

in particolare, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, le modalità di utilizzo dei libri di testo e degli strumenti digitali devono essere valutate anche in relazione all'età degli alunni, ai processi di apprendimento, allo sviluppo delle competenze di lettura, scrittura e comprensione, nonché alla necessità di assicurare un equilibrato impiego dei supporti cartacei e delle tecnologie digitali;

per tali gradi di istruzione, l'introduzione di nuovi obblighi relativi alle versioni elettroniche dei libri di testo e alle relative modalità di fruizione e riproduzione suggerisce un confronto con le istituzioni scolastiche, il personale docente, gli esperti dei processi di apprendimento, e le rappresentanze delle famiglie, al fine di verificare le effettive conseguenze delle nuove disposizioni sulla qualità e sull'efficacia dell'offerta didattica e della formazione,

impegna il Governo:

ad avviare tempestivamente un confronto tecnico approfondito e strutturato con le associazioni rappresentative degli editori scolastici e universitari, degli autori,

dei distributori, dei librai e degli altri operatori della filiera, nonché con le rappresentanze delle istituzioni scolastiche, delle università, del personale docente, degli studenti e delle famiglie, coinvolgendo, con particolare riferimento alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, anche esperti dei processi di apprendimento e delle metodologie didattiche;

ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta:

ad escludere le scuole primarie dall'applicazione della norma di cui all'articolo 4-*ter* in quanto i libri di testo sono già forniti gratuitamente;

con riferimento ai libri di testo destinati alle scuole secondarie di primo grado, a condizionare l'applicazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4-*ter* solo alla conclusione del predetto confronto tecnico e alla definizione dei relativi esiti al fine di individuare, sulla base delle specificità didattiche, pedagogiche e organizzative di tali gradi di istruzione, le soluzioni più appropriate per contemperare l'esigenza di contenimento dei costi sostenuti dalle famiglie con la qualità dell'offerta formativa e la sostenibilità economica della filiera editoriale, adottando in occasione dell'adozione del prossimo decreto-legge recante disposizioni in materia di proroga di termini legislativi (cosiddetto decreto Milleproroghe), le necessarie disposizioni normative volte a prevedere un differimento dell'applicazione delle misure introdotte dall'articolo 4-*ter*;

con riferimento ai libri di testo destinati alle scuole secondarie di secondo grado e ai libri di testo universitari, ad adottare in occasione dell'adozione del prossimo decreto-legge recante disposizioni in materia di proroga di termini legislativi (cosiddetto decreto Milleproroghe) le necessarie disposizioni normative volte a prevedere che gli editori possano applicare le disposizioni introdotte dall'articolo 4-*ter* entro un anno dall'entrata in vigore della norma citata, al fine di consentire lo svolgimento degli approfondimenti tecnici, la valutazione dei relativi esiti e l'adeguamento degli operatori interessati, salvaguardando la sostenibilità economica, la competitività e il pluralismo dell'offerta editoriale.

9/3189/**6**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Calderone, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca;

in particolare, il Capo III del decreto-legge, agli articoli 12 e 13, detta norme urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, stabilendo criteri equilibrati per la composizione delle classi in contesti multiculturali e rafforzando l'alleanza educativa e il rispetto delle regole comuni nella comunità scolastica;

il principio supremo di laicità dello Stato, desumibile dagli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, garantisce a tutti la libertà di coscienza e di religione, ma impone al contempo che l'organizzazione ordinaria dei servizi pubblici, e in primo luogo del servizio scolastico, sia improntata all'imparzialità, alla continuità didattica e al rispetto del calendario civile nazionale;

nel recente passato si sono verificati casi in cui singole istituzioni scolastiche hanno deliberato la sospensione delle lezioni in occasione di ricorrenze religiose estranee al calendario festivo civile e concordatario, ovvero hanno destinato aule o spazi comuni allo svolgimento di riti di culto o introdotto modifiche generalizzate ai menù delle mense scolastiche per finalità confessionali;

tali prassi alterano il regolare svolgimento dell'attività didattica, determinano disparità di trattamento tra gli alunni e trasformano impropriamente gli edifici scolastici pubblici in luoghi di culto, compromettendo la funzione unificante e laica della scuola statale;

ferma restando la consolidata e doverosa facoltà delle singole famiglie di richiedere l'adeguamento della dieta individuale del singolo alunno per motivi sanitari, etici o religiosi, è necessario vietare ogni condizionamento generalizzato dell'orario delle lezioni, degli spazi didattici e dei servizi di ristorazione scolastica,

impegna il Governo:

ad accompagnare gli interventi recati dagli articoli 12 e 13 del provvedimento in esame con ogni iniziativa, anche normativa, di competenza affinché sia vietato che l'attività didattica, il calendario scolastico, l'utilizzo degli spazi comuni e il servizio di ristorazione siano sospesi, modificati o condizionati in via generalizzata per lo svolgimento di riti, pratiche o ricorrenze religiose non previste dall'ordinamento civile;

a vigilare affinché sia espressamente preclusa la destinazione esclusiva o permanente di aule o locali scolastici allo svolgimento di funzioni di culto, nonché l'imposizione di menù confessionali collettivi nelle mense scolastiche, ferma restando la tutela della libertà religiosa individuale e la possibilità per le famiglie di richiedere diete differenziate per il singolo alunno.

9/3189/**7**. Furgiuele, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca;

in particolare, il Capo III del decreto-legge, agli articoli 12 e 13, detta norme urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, stabilendo criteri equilibrati per la composizione delle classi in contesti multiculturali e rafforzando l'alleanza educativa e il rispetto delle regole comuni nella comunità scolastica;

il principio supremo di laicità dello Stato, desumibile dagli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, garantisce a tutti la libertà di coscienza e di religione, ma impone al contempo che l'organizzazione ordinaria dei servizi pubblici, e in primo luogo del servizio scolastico, sia improntata all'imparzialità, alla continuità didattica e al rispetto del calendario civile nazionale;

nel recente passato si sono verificati casi in cui singole istituzioni scolastiche hanno deliberato la sospensione delle lezioni in occasione di ricorrenze religiose estranee al calendario festivo civile e concordatario, ovvero hanno destinato aule o spazi comuni allo svolgimento di riti di culto o introdotto modifiche generalizzate ai menù delle mense scolastiche per finalità confessionali;

tali prassi alterano il regolare svolgimento dell'attività didattica, determinano disparità di trattamento tra gli alunni e trasformano impropriamente gli edifici scolastici pubblici in luoghi di culto, compromettendo la funzione unificante e laica della scuola statale;

ferma restando la consolidata e doverosa facoltà delle singole famiglie di richiedere l'adeguamento della dieta individuale del singolo alunno per motivi sanitari, etici o religiosi, è necessario vietare ogni condizionamento generalizzato dell'orario delle lezioni, degli spazi didattici e dei servizi di ristorazione scolastica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di confronto sul tema con le regioni e

gli enti locali, che sono le istituzioni costituzionalmente competenti in materia.

9/3189/**7**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Furgiuele, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca;

in particolare, l'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge destina le risorse incrementali del Fondo permanente per il contrasto del cyberbullismo al finanziamento di progetti educativi integrati che associano al contrasto del bullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle relazioni e all'affettività;

l'articolo 30 della Costituzione riconosce ai genitori il diritto-dovere primario di istruire ed educare i figli, principio cardine dell'ordinamento repubblicano che impone alle istituzioni scolastiche di operare in leale collaborazione con le famiglie, rispettandone le scelte morali, culturali ed educative, specialmente su materie sensibili quali l'affettività, la sessualità e lo sviluppo dell'identità personale dei minori;

in numerose istituzioni scolastiche sono stati adottati, attraverso regolamenti interni denominati « carriera alias », protocolli amministrativi che consentono l'utilizzo nei registri e negli atti scolastici di nomi d'elezione e identità di genere difformi dalle risultanze anagrafiche, in assenza di qualsiasi provvedimento giurisdizionale o amministrativo di rettificazione e in palese contrasto con le norme sull'ordinamento dello stato civile e sulla certezza degli atti pubblici;

l'attivazione di percorsi formativi, sportelli di ascolto o progetti sull'affettività e sulla sessualità rivolti a studenti minorenni senza la preventiva informazione dettagliata e l'acquisizione del consenso espresso degli esercenti la responsabilità genitoriale costituisce una grave compressione della libertà educativa delle famiglie;

fermo restando il doveroso e assoluto divieto di ogni forma di discriminazione, prevaricazione o violenza nei confronti di qualsiasi alunno, è necessario assicurare che l'azione amministrativa e didattica della scuola si attenga rigorosamente alla verità anagrafica, al principio di imparzialità e al rispetto del ruolo insostituibile della famiglia,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con le necessarie iniziative normative e di indirizzo amministrativo di competenza volte a:

ribadire l'obbligo, per tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, di utilizzare esclusivamente le generalità e il sesso risultanti dai registri dello stato civile in ogni atto, registro, documento e sistema informatico, escludendo l'attivazione o l'applicazione di regimi regolamentari interni quali la cosiddetta « carriera alias » in assenza di formale provvedimento di rettificazione;

stabilire che nell'attuazione dei progetti educativi integrati di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge in esame, nonché di ogni iniziativa, incontro o sportello di ascolto attinente all'affettività, alla sessualità o alle relazioni interpersonali, sia garantito il primato educativo delle famiglie mediante l'obbligo di preventiva e completa informazione e di acquisizione del consenso espresso dei genitori, ovvero dello studente se maggiorenne.

9/3189/**8**. Bof, Ziello, Davide Bergamini, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca;

in particolare, l'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge destina le risorse incrementali del Fondo permanente per il contrasto del cyberbullismo al finanziamento di progetti educativi integrati che associano al contrasto del bullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle relazioni e all'affettività;

l'articolo 30 della Costituzione riconosce ai genitori il diritto-dovere primario di istruire ed educare i figli, principio cardine dell'ordinamento repubblicano che impone alle istituzioni scolastiche di operare in leale collaborazione con le famiglie, rispettandone le scelte morali, culturali ed educative, specialmente su materie sensibili quali l'affettività, la sessualità e lo sviluppo dell'identità personale dei minori;

in numerose istituzioni scolastiche sono stati adottati, attraverso regolamenti interni denominati « carriera alias », protocolli amministrativi che consentono l'utilizzo nei registri e negli atti scolastici di nomi d'elezione e identità di genere difformi dalle risultanze anagrafiche, in assenza di qualsiasi provvedimento giurisdizionale o amministrativo di rettificazione e in palese contrasto con le norme sull'ordinamento dello stato civile e sulla certezza degli atti pubblici;

l'attivazione di percorsi formativi, sportelli di ascolto o progetti sull'affettività e sulla sessualità rivolti a studenti minorenni senza la preventiva informazione dettagliata e l'acquisizione del consenso espresso degli esercenti la responsabilità genitoriale costituisce una grave compressione della libertà educativa delle famiglie;

fermo restando il doveroso e assoluto divieto di ogni forma di discriminazione, prevaricazione o violenza nei confronti di qualsiasi alunno, è necessario assicurare che l'azione amministrativa e didattica della scuola si attenga rigorosamente alla verità anagrafica, al principio di imparzialità e al rispetto del ruolo insostituibile della famiglia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare iniziative con le altre amministrazioni con competenza prevalente in materia, al fine di addivenire ad una regolamentazione di carattere generale, ad oggi mancante.

9/3189/**8**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Bof, Ziello, Davide Bergamini, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca;

in particolare, l'articolo 2-*bis* e l'articolo 7-*ter* del decreto-legge promuovono, nell'ambito dell'autonomia scolastica, iniziative volte a rafforzare la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione, l'educazione civica e la partecipazione democratica degli studenti attraverso le consulte provinciali e il Consiglio nazionale degli studenti;

la scuola pubblica della Repubblica, ai sensi degli articoli 3, 33 e 97 della Costituzione, deve operare quale luogo aperto al confronto libero, critico e plura-

listico delle idee, assicurando la massima imparzialità dell'azione amministrativa e formativa e rifuggendo da qualsiasi forma di indottrinamento o propaganda politica di parte;

negli ultimi anni si sono registrati numerosi episodi in cui assemblee studentesche, conferenze, laboratori e attività extracurricolari, spesso promossi o co-organizzati da associazioni o soggetti esterni alle istituzioni scolastiche, hanno assunto connotazioni marcatamente faziose, offrendo agli studenti una rappresentazione unilaterale di temi storici, sociali o politici di attualità;

il rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche non può mai tradursi nella compressione del diritto degli studenti a ricevere un'informazione completa ed equilibrata, né può esonerare gli organi scolastici dal dovere di vigilare affinché nei locali della scuola siano rappresentate con pari dignità le diverse sensibilità culturali e politiche;

appare pertanto indispensabile definire un quadro regolatorio chiaro e uniforme a livello nazionale che disciplini l'accesso di soggetti esterni e lo svolgimento di iniziative extracurricolari, garantendo la trasparenza preventiva dei progetti formativi offerti agli studenti e alle loro famiglie senza nuovi oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di iniziative anche normative, di competenza volte ad assicurare che, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, siano disciplinate le modalità di organizzazione e svolgimento di assemblee, incontri, conferenze e attività extracurricolari promossi o partecipati da soggetti esterni, al fine di garantire il pieno rispetto del pluralismo culturale e ideologico e l'assenza di qualsiasi forma di propaganda politica di parte nei locali scolastici;

a prevedere linee guida che assicurino l'equilibrata rappresentanza delle diverse posizioni culturali e politiche nei dibattiti su temi controversi o di attualità, nonché la preventiva pubblicità e trasparenza dei contenuti dei progetti formativi esterni, rafforzando gli strumenti di vigilanza degli Uffici scolastici regionali a invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie.

9/3189/**9**. Sasso, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca;

in particolare, l'articolo 2-*bis* e l'articolo 7-*ter* del decreto-legge promuovono, nell'ambito dell'autonomia scolastica, iniziative volte a rafforzare la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione, l'educazione civica e la partecipazione democratica degli studenti attraverso le consulte provinciali e il Consiglio nazionale degli studenti;

la scuola pubblica della Repubblica, ai sensi degli articoli 3, 33 e 97 della Costituzione, deve operare quale luogo aperto al confronto libero, critico e pluralistico delle idee, assicurando la massima imparzialità dell'azione amministrativa e formativa e rifuggendo da qualsiasi forma di indottrinamento o propaganda politica di parte;

negli ultimi anni si sono registrati numerosi episodi in cui assemblee studentesche, conferenze, laboratori e attività extracurricolari, spesso promossi o co-organizzati da associazioni o soggetti esterni alle istituzioni scolastiche, hanno assunto

connotazioni marcatamente faziose, offrendo agli studenti una rappresentazione unilaterale di temi storici, sociali o politici di attualità;

il rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche non può mai tradursi nella compressione del diritto degli studenti a ricevere un'informazione completa ed equilibrata, né può esonerare gli organi scolastici dal dovere di vigilare affinché nei locali della scuola siano rappresentate con pari dignità le diverse sensibilità culturali e politiche;

appare pertanto indispensabile definire un quadro regolatorio chiaro e uniforme a livello nazionale che disciplini l'accesso di soggetti esterni e lo svolgimento di iniziative extracurricolari, garantendo la trasparenza preventiva dei progetti formativi offerti agli studenti e alle loro famiglie senza nuovi oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo

ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 9 giugno 2026, n. 104, in materia di consenso informato in ambito scolastico, con particolare riguardo all'individuazione degli esperti esterni coinvolti nelle attività didattiche.

9/3189/**9**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Sasso, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca;

in particolare, le disposizioni del Capo I e del Capo III del decreto-legge intervengono sul funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche statali, sull'organizzazione delle classi e sulla promozione dell'integrazione e della coesione civica all'interno della comunità educante;

l'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche italiane costituisce una consuetudine radicata nella tradizione giuridica, storica e culturale della Nazione, pienamente coerente con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, come riconosciuto tanto dalla giurisprudenza amministrativa quanto dalle pronunce delle Corti europee;

il Crocifisso, nel contesto educativo e civile italiano, non rappresenta un elemento di imposizione confessionale né un fattore di esclusione, bensì un simbolo universale di civiltà, di dignità della persona umana, di solidarietà, di perdono e di fratellanza, valori che costituiscono il fondamento storico-culturale su cui si è edificata la stessa Costituzione repubblicana;

la presenza di tale simbolo nelle aule ordinariamente assegnate alle classi e alle sezioni delle scuole statali dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione contribuisce a trasmettere alle giovani generazioni la consapevolezza delle proprie radici identitarie, favorendo un percorso di integrazione autentico e consapevole, fondato sulla conoscenza e sul rispetto della cultura ospitante;

peraltro, è necessario assicurare un equilibrato contemperamento tra la tutela della tradizione culturale del popolo italiano, l'autonomia delle istituzioni scolastiche sancita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e il pieno rispetto della libertà di coscienza e della riservatezza dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

l'adozione di criteri oggettivi e trasparenti, basati sull'accertamento della maggioranza degli alunni appartenenti a una confessione cristiana tramite le scelte relative all'insegnamento della religione cat-

tolica o dichiarazioni facoltative delle famiglie, accompagnata dal coinvolgimento deliberativo del Consiglio di istituto nei casi residuali, consente di prevenire disomogeneità territoriali senza introdurre alcun obbligo dichiarativo né nuovi oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dai Capi I e II del provvedimento in esame, adottando, nell'ambito delle proprie competenze di indirizzo e coordinamento del sistema nazionale di istruzione, ogni iniziativa anche normativa volta ad assicurare l'esposizione del Crocifisso nelle aule ordinariamente assegnate alle classi e alle sezioni delle istituzioni scolastiche statali dell'infanzia e del primo e del secondo ciclo di istruzione, valorizzandone il significato storico, culturale e identitario per la tradizione del popolo italiano.

9/3189/**10**. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca;

in particolare, l'articolo 4 del decreto-legge reca misure urgenti in materia di *welfare* studentesco, incrementando le risorse per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e rimodulando i contributi destinati ai nuclei familiari con reddito medio-basso;

accanto alle doverose politiche di sostegno economico volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano il diritto allo studio, l'articolo 34 della Costituzione sancisce il principio secondo cui i capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;

la valorizzazione dell'impegno, dello studio rigoroso e dell'eccellenza scolastica costituisce un fattore propulsivo essenziale per elevare la qualità complessiva del sistema educativo nazionale e per incentivare gli studenti a esprimere appieno i propri talenti;

valorizzare il merito significa riconoscere concretamente la costanza, la serietà, il senso di responsabilità e la dedizione quotidiana di chi investe nella propria crescita culturale e personale, offrendo a tutti gli studenti un modello positivo e uno stimolo concreto a dare il meglio di sé lungo l'intero percorso formativo;

una cultura del merito solida e condivisa non contrappone l'eccellenza all'inclusione, ma al contrario rafforza la fiducia nella scuola come ascensore sociale, premiando l'impegno autentico e promuovendo una sana emulazione che accresce il prestigio dell'intera comunità scolastica e la competitività futura del Paese;

nell'ambito del sistema nazionale di istruzione che comprende sia le istituzioni scolastiche statali sia le istituzioni scolastiche paritarie risulta opportuno affiancare agli interventi assistenziali strumenti premiali strutturali rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che conseguono risultati di particolare eccellenza negli scrutini finali e negli esami di Stato;

l'istituzione di borse di studio annuali basate sul merito scolastico, opportunamente calibrate tenendo conto anche dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, consente di coniugare il riconoscimento del talento individuale con l'equità sociale e la mobilità ascendente,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 4 del provvedimento in esame con

ulteriori iniziative normative finalizzate ad istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito a decorrere dall'anno 2027, un apposito Fondo per la valorizzazione del merito scolastico, dotato di adeguate risorse finanziarie strutturali, destinato a premiare e sostenere l'eccellenza degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie, prevedendo che le risorse di tale Fondo siano impiegate per l'erogazione di borse di studio annuali in favore degli studenti che conseguono risultati di eccellenza negli scrutini finali e negli esami di Stato e definendo con decreto interministeriale criteri di assegnazione trasparenti che valorizzino primariamente il rendimento scolastico;

a promuovere, nell'attuazione di tali interventi e nelle politiche educative di indirizzo, il pieno riconoscimento del merito e dell'eccellenza come leve strategiche per motivare gli studenti, rafforzare la qualità degli apprendimenti e sostenere la crescita culturale e professionale delle nuove generazioni.

9/3189/**11**. Pierro, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca;

in particolare, l'articolo 4 del decreto-legge reca misure urgenti in materia di *welfare* studentesco, incrementando le risorse per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e rimodulando i contributi destinati ai nuclei familiari con reddito medio-basso;

accanto alle doverose politiche di sostegno economico volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano il diritto allo studio, l'articolo 34 della Costituzione sancisce il principio secondo cui i capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;

la valorizzazione dell'impegno, dello studio rigoroso e dell'eccellenza scolastica costituisce un fattore propulsivo essenziale per elevare la qualità complessiva del sistema educativo nazionale e per incentivare gli studenti a esprimere appieno i propri talenti;

valorizzare il merito significa riconoscere concretamente la costanza, la serietà, il senso di responsabilità e la dedizione quotidiana di chi investe nella propria crescita culturale e personale, offrendo a tutti gli studenti un modello positivo e uno stimolo concreto a dare il meglio di sé lungo l'intero percorso formativo;

una cultura del merito solida e condivisa non contrappone l'eccellenza all'inclusione, ma al contrario rafforza la fiducia nella scuola come ascensore sociale, premiando l'impegno autentico e promuovendo una sana emulazione che accresce il prestigio dell'intera comunità scolastica e la competitività futura del Paese;

nell'ambito del sistema nazionale di istruzione che comprende sia le istituzioni scolastiche statali sia le istituzioni scolastiche paritarie risulta opportuno affiancare agli interventi assistenziali strumenti premiali strutturali rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che conseguono risultati di particolare eccellenza negli scrutini finali e negli esami di Stato;

l'istituzione di borse di studio annuali basate sul merito scolastico, opportunamente calibrate tenendo conto anche dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, consente di coniugare il riconoscimento del

talento individuale con l'equità sociale e la mobilità ascendente,

impegna il Governo

a proseguire con le attività finalizzate a premiare e a sostenere l'eccellenza degli studenti delle istituzioni scolastiche, in favore degli studenti che conseguono risultati di eccellenza negli scrutini finali e negli esami di Stato per il pieno riconoscimento del merito.

9/3189/**11**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Pierro, Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 4-*ter* del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo che gli editori mettano a disposizione una versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari, a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla versione a stampa, e che i libri di testo non conformi non possano essere oggetto di nuova adozione;

la previsione è dettata dall'esigenza di un intervento di carattere sociale, posto che il costo dei libri di testo costituisce ogni anno una delle voci di spesa più pesanti per le famiglie con figli in età scolare e per gli studenti universitari, e la riduzione di almeno la metà del prezzo della versione digitale si tradurrebbe in un risparmio concreto e immediato;

in particolare, la norma dà attuazione al diritto allo studio sancito dall'articolo 34 della Costituzione, rendendo l'accesso ai materiali didattici meno dipendente dalle condizioni economiche delle famiglie, e si affianca alle altre misure di *welfare* studentesco contenute nel provvedimento, tra cui l'incremento delle risorse per la fornitura gratuita dei libri di testo previsto dall'articolo 4;

la possibilità di stampare la versione digitale consente a ciascuno studente di scegliere lo strumento più adatto al proprio metodo di studio senza rinunciare al supporto cartaceo, mentre il formato digitale agevola l'utilizzo degli strumenti compensativi da parte degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento;

la misura introduce inoltre elementi di trasparenza e di concorrenza nel mercato dell'editoria scolastica e universitaria, a beneficio delle famiglie e degli studenti;

l'efficacia della misura rischia tuttavia di essere ridotta dalla frequente pubblicazione di nuove edizioni che contengono modifiche minime, le quali impediscono il riutilizzo dei testi già in possesso delle famiglie e il ricorso al mercato dell'usato;

per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado l'impiego dei testi in formato digitale incide su una fase decisiva per lo sviluppo degli alunni e richiede una preventiva valutazione del suo impatto cognitivo, relazionale, didattico e pedagogico;

per la scuola secondaria di secondo grado gli editori e le istituzioni scolastiche necessitano di tempi adeguati per adeguare l'offerta e le scelte di adozione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, di competenza volte a prevedere che i libri di testo adottati dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado non possano essere, in ogni caso, modificati né sostituiti con nuove edizioni prima che siano trascorsi cinque anni dalla prima adozione, fatte salve le modifiche rese necessarie da sopravvenute riforme ordinamentali o da aggiornamenti necessari all'uso didattico, da rendere disponibili mediante fascicoli integrativi *(addendum)*.

9/3189/**12**. Amorese.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 4-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di libri di testo, prevedendo che gli editori mettano a disposizione una versione digitale stampabile a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello della versione a stampa;

la scelta e l'adozione dei libri di testo e dei materiali didattici rappresentano un momento centrale della vita scolastica, con ricadute dirette sulla qualità della didattica, sull'efficacia dell'apprendimento e sulla spesa a carico delle famiglie;

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il collegio dei docenti provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe, dei quali, nella scuola secondaria di secondo grado, fanno parte anche i rappresentanti degli studenti;

la partecipazione attiva degli studenti alla vita della scuola, riconosciuta dallo Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e dalla disciplina degli organi collegiali, costituisce uno strumento fondamentale di educazione alla cittadinanza e di responsabilizzazione;

il provvedimento in esame valorizza tale partecipazione anche all'articolo 7-*ter*, che istituisce il Consiglio nazionale degli studenti e consente di riconoscere nel curriculum e nel credito scolastico l'impegno nella rappresentanza studentesca;

il confronto preventivo con le rappresentanze studentesche, attraverso i rappresentanti di classe e di istituto e le Consulte provinciali degli studenti, consente di raccogliere indicazioni concrete sulla fruibilità, la chiarezza, l'aggiornamento e la sostenibilità economica dei materiali adottati, nonché sull'equilibrio tra testi a stampa, risorse digitali e materiali alternativi, ferma restando la competenza del collegio dei docenti in materia di adozione,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge con iniziative di competenza volte a valorizzare, nella scuola secondaria di secondo grado, il coinvolgimento attivo delle rappresentanze studentesche nella fase istruttoria delle procedure di adozione dei libri di testo e dei materiali didattici.

9/3189/**13**. Roscani, Montaruli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante « Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca », contiene, tra l'altro, misure in materia di sostegno didattico, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica (articoli 1 e 2) e interventi per l'integrazione degli studenti stranieri (articoli 12 e 13);

l'affidamento familiare è lo strumento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, anche in attuazione degli articoli 30 e 31 della Costituzione, per garantire al minore privo di un ambiente familiare idoneo il diritto di crescere in una famiglia, nella continuità degli affetti e delle relazioni, come ribadito dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173;

la scuola, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione, è aperta a tutti e, per le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi collocati fuori dalla famiglia di origine, può rappresentare uno spazio di resilienza e di ricostruzione della fiducia negli adulti, ma anche un luogo di ulteriore difficoltà se

non adeguatamente preparata ad accogliere storie complesse;

le associazioni di famiglie affidatarie, che operano da anni a sostegno dei minori accolti e delle famiglie, sottolineano che il contesto scolastico è parte integrante del progetto di tutela del minore e rilevano che l'applicazione delle Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, firmate nel 2017 dal Ministero dell'istruzione e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, resta disomogenea e spesso affidata alla sensibilità dei singoli;

le predette Linee guida prevedono, tra l'altro, l'iscrizione in qualsiasi momento dell'anno scolastico, la scelta ponderata della classe di inserimento, l'agevolazione dei trasferimenti da una scuola all'altra, la priorità nell'accoglimento della richiesta di iscrizione, l'individuazione in ogni scuola di un docente referente formato sul tema e l'indicazione nel Piano triennale dell'offerta formativa delle modalità di accoglienza di questi alunni;

secondo le medesime associazioni non risulta tuttora effettuato un monitoraggio sull'attuazione delle Linee guida e la formazione sui loro contenuti è stata sporadica e affidata, salvo pochissimi contesti, quasi interamente all'associazionismo familiare;

secondo i dati ufficiali più recenti (Quaderno di ricerca sociale n. 66), al 2024 i minori in affidamento familiare sono 15.870 (34,4 per cento) a fronte di 30.237 minori in accoglienza residenziale (65,6 per cento); rispetto al 2019 gli affidi sono diminuiti di 822 unità, mentre le accoglienze residenziali sono aumentate di 6.539 unità;

tra i minori in affido il 17,1 per cento presenta una forma di disabilità (era il 13,8 per cento nel 2023) e 953 (il 5 per cento) sono minori stranieri non accompagnati, mentre la terza indagine nazionale sul maltrattamento registra, con dati riferiti al 2023, 113.892 minori in carico ai servizi, con un aumento del 58 per cento rispetto al 2018;

le stesse associazioni hanno maturato nei territori esperienze e progettualità di rilievo, quali l'affido dei bambini piccolissimi, il volontariato accogliente e di prossimità, la diffusione riservata degli appelli per la ricerca di famiglie e i tavoli interistituzionali sull'affido, che meritano di essere valorizzate e riconosciute nel sistema dell'istruzione e dei servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di accompagnare le misure recate dal decreto-legge in esame con ulteriori iniziative, nel primo provvedimento utile, atte a recepire le progettualità relative ai minori in affido, anche attraverso l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un tavolo tecnico specifico, con la partecipazione delle associazioni delle famiglie affidatarie, finalizzato alla definizione di linee guida sulla base delle proposte da esse formulate, nonché mediante la definizione di progettualità specifiche e l'emanazione di bandi rivolti alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di percorsi di carattere sperimentale.

9/3189/**14**. La Salandra, Almici.

La Camera,

premesso che:

la tutela della salute delle giovani generazioni richiede una crescente attenzione ai fattori ambientali che possono incidere sul benessere e sullo sviluppo dei bambini e degli adolescenti;

l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché l'esposizione ad altri fattori di rischio ambientale, rappresentano elementi di particolare rilievo ai fini della prevenzione e della promozione della salute;

il contesto scolastico costituisce un luogo privilegiato per la diffusione della cultura della prevenzione, per la promozione di corretti stili di vita e per lo sviluppo della consapevolezza dei rischi ambientali e dei loro effetti sulla salute;

l'Infermiere di famiglia o comunità, nell'ambito del potenziamento dell'assistenza territoriale e in raccordo con le équipe multiprofessionali, i dipartimenti di prevenzione e gli altri servizi competenti, può svolgere un ruolo significativo nelle attività di informazione, educazione sanitaria, prevenzione e orientamento ai servizi;

sarebbe auspicabile la promozione di progetti sperimentali, finalizzati alla diffusione della conoscenza degli effetti dei fattori ambientali sulla salute umana, con particolare riferimento all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché alla realizzazione di attività di informazione, educazione sanitaria e promozione di comportamenti preventivi;

appare pertanto opportuno valorizzare le competenze dell'assistenza infermieristica territoriale anche in relazione alla promozione della salute nelle comunità scolastiche, favorendo la collaborazione tra istituzioni scolastiche, famiglie, servizi sanitari e agenzie regionali per la protezione ambientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con la promozione di iniziative volte a valorizzare il contributo dell'Infermiere di famiglia o comunità nelle istituzioni scolastiche, favorendo il raccordo tra istituzioni scolastiche, famiglie, servizi sanitari territoriali, dipartimenti di prevenzione e agenzie regionali per la protezione ambientale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9/3189/**15**. Latini, Maffioli.

La Camera,

premesso che:

il sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) necessita di strumenti di reclutamento del personale docente che garantiscano continuità didattica, valorizzazione delle professionalità e adeguata programmazione del fabbisogno di organico delle istituzioni;

nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale docente AFAM sono state espletate selezioni pubbliche ai sensi del decreto ministeriale n. 180 del 2023 e della legge n. 106 del 2021, che hanno consentito a numerosi candidati di sottoporsi a procedure selettive fondate su criteri di merito e qualificazione professionale, conseguendo l'idoneità senza tuttavia ottenere un'immediata immissione in ruolo;

tali procedure hanno comportato un significativo investimento organizzativo ed economico da parte delle istituzioni interessate e hanno permesso di individuare professionalità qualificate, già sottoposte a una valutazione pubblica delle competenze artistiche, didattiche e scientifiche;

la mancata possibilità di utilizzare ulteriormente le graduatorie e di valorizzare le professionalità risultate idonee rischia di disperdere un patrimonio di competenze già selezionato, determinando al contempo la necessità, per le singole istituzioni, di ricorrere a nuove procedure di reclutamento anche in presenza di candidati che hanno già superato selezioni pubbliche per i medesimi settori artistico-disciplinari;

la valorizzazione delle graduatorie concorsuali già esistenti potrebbe contribuire a un utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche, evitando, ove possibile, la ripetizione di procedure selettive analoghe e consentendo alle istituzioni di avvalersi di professionalità la cui idoneità è già stata accertata attraverso procedure pubbliche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro normativo, organizzativo e finanziario vigente, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative volte a prorogare la validità delle graduatorie richiamate in premessa, a cui le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e

Coreutica possano fare riferimento, in via prioritaria e fino al loro esaurimento, nell'ambito delle procedure di reclutamento, prima di procedere all'indizione di nuove selezioni d'istituto.

9/3189/**16**. Loizzo.

La Camera,

premesso che:

il sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) necessita di strumenti di reclutamento del personale docente che garantiscano continuità didattica, valorizzazione delle professionalità e adeguata programmazione del fabbisogno di organico delle istituzioni,

impegna il Governo

a valutare le misure più adeguate per valorizzare le professionalità delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), riconoscendone il contributo allo sviluppo e alla qualificazione del sistema formativo e culturale nazionale, nonché al rafforzamento della sua attrattività e competitività.

9/3189/**16**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Loizzo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante « Norme per l'edilizia scolastica », ha istituito l'anagrafe dell'edilizia scolastica;

detta Anagrafe costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore;

il decreto-legge oggetto di conversione reca già, all'articolo 11, norme di semplificazione in materia di edilizia scolastica;

la completezza e l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'anagrafe dell'edilizia scolastica costituiscono presupposti essenziali per una corretta valutazione dello stato del patrimonio scolastico nazionale, per l'efficace programmazione dei relativi interventi nonché per la valutazione delle politiche pubbliche nel settore;

in numerosi casi, le criticità nel tempo emerse in relazione alla presenza o all'assenza delle certificazioni di sicurezza degli edifici scolastici risultano riconducibili non tanto alla mancanza delle certificazioni stesse quanto al mancato o non tempestivo aggiornamento dei dati da parte degli enti locali proprietari degli immobili;

non tutti gli enti locali hanno proceduto al costante aggiornamento dei dati e delle informazioni contenuti nell'Anagrafe;

la disponibilità di dati aggiornati, completi e affidabili assume oggi una rilevanza ancora maggiore alla luce degli interventi di edilizia scolastica realizzati attraverso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

appare, pertanto, opportuno promuovere un processo di revisione e semplificazione delle informazioni contenute nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, al fine di agevolarne l'aggiornamento da parte degli enti locali e rafforzarne l'efficacia quale strumento di supporto alle decisioni pubbliche,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 11 del provvedimento in esame, con l'adozione di iniziative normative volte a promuovere un processo di reingegnerizzazione e di semplificazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, finalizzato a razionalizzare i dati e le informazioni ivi contenuti e ad assicurarne il costante e tempestivo aggiornamento da parte degli enti locali proprietari degli edifici scolastici, prevedendo altresì specifici obblighi di aggiornamento dei dati contenuti nell'Anagrafe, anche al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità delle informazioni disponibili e di rafforzare l'efficacia delle attività di programmazione degli interventi di edilizia scolastica.

9/3189/**17**. Miele.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina del PEI, attribuendo al Gruppo di lavoro operativo il compito di definire, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero delle ore di sostegno alla classe;

la medesima disposizione, con riferimento al passaggio da un anno scolastico al successivo, introduce il principio della valutazione prioritaria del mantenimento del numero di ore di sostegno assegnate nell'anno precedente, facendo tuttavia espressamente salva l'assegnazione dell'organico;

tale clausola rischia di introdurre una contraddizione nel sistema di inclusione scolastica, subordinando di fatto la continuità degli interventi di sostegno a un vincolo organizzativo e amministrativo che non può prevalere sulla valutazione dei bisogni educativi e sulle condizioni di funzionamento dell'alunno;

considerato che la quantificazione delle ore di sostegno deve essere collegata alla concreta situazione dell'alunno, alle barriere e ai facilitatori presenti nel contesto, agli obiettivi del PEI e alla complessiva organizzazione del percorso inclusivo, senza trasformarsi in un calcolo standardizzato fondato soltanto sulla certificazione, sulla categoria diagnostica o sulla disponibilità astratta dell'organico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché la quantificazione e il mantenimento delle ore di sostegno siano determinati sulla base di una valutazione individualizzata dei bisogni dell'alunno, degli obiettivi del Piano educativo individualizzato (PEI), delle condizioni di funzionamento e delle barriere e dei facilitatori presenti nel contesto scolastico, escludendo che la disponibilità dell'organico possa costituire un parametro autonomo per limitare o ridurre le risorse individuate come necessarie dal Gruppo di lavoro operativo, e assicurando una programmazione degli organici di sostegno coerente con gli effettivi fabbisogni delle istituzioni scolastiche, nel rispetto del diritto all'inclusione e alla continuità didattica degli alunni con disabilità.

9/3189/**18**. Furfaro.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina del PEI, attribuendo al Gruppo di lavoro operativo il compito di definire, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero delle ore di sostegno alla classe;

considerato che gli obiettivi, gli interventi e le modalità di sostegno possono richiedere adeguamenti quando cambiano gli apprendimenti, le capacità, gli interessi e le aspirazioni dell'alunno, oppure quando si modificano l'organizzazione della classe, le condizioni del contesto, le barriere o i facilitatori;

rilevato che la verifica periodica consente di evitare sia la cristallizzazione di una progettazione non più adeguata sia la riduzione del PEI a un adempimento meramente formale, rafforzando invece la corresponsabilità tra docenti, famiglia, alunno, servizi e istituzione scolastica;

l'aggiornamento della progettazione educativa e didattica deve poter intervenire sulla base dell'osservazione e della valutazione collegiale dell'effettiva evoluzione dei bisogni dell'alunno, senza essere subordinato all'acquisizione di una nuova certificazione o di ulteriori documentazioni sanitarie,

impegna il Governo

a definire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, procedure uniformi per la predisposizione del Piano educativo

individualizzato (PEI) e per la richiesta e l'attivazione delle misure di sostegno in favore degli alunni destinatari di nuova certificazione, prevedendo specifiche modalità operative che garantiscano la tempestiva presa in carico degli alunni anche nei casi in cui la certificazione intervenga nel corso dell'anno scolastico, nonché il necessario raccordo tra istituzioni scolastiche, famiglie, servizi sanitari e tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di inclusione.

9/3189/**19**. Stefanazzi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina del PEI, attribuendo al Gruppo di lavoro operativo il compito di definire, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero delle ore di sostegno alla classe;

considerato che gli obiettivi, gli interventi e le modalità di sostegno possono richiedere adeguamenti quando cambiano gli apprendimenti, le capacità, gli interessi e le aspirazioni dell'alunno, oppure quando si modificano l'organizzazione della classe, le condizioni del contesto, le barriere o i facilitatori;

rilevato che la verifica periodica consente di evitare sia la cristallizzazione di una progettazione non più adeguata sia la riduzione del PEI a un adempimento meramente formale, rafforzando invece la corresponsabilità tra docenti, famiglia, alunno, servizi e istituzione scolastica;

l'aggiornamento della progettazione educativa e didattica deve poter intervenire sulla base dell'osservazione e della valutazione collegiale dell'effettiva evoluzione dei bisogni dell'alunno, senza essere subordinato all'acquisizione di una nuova certificazione o di ulteriori documentazioni sanitarie,

impegna il Governo

a favorire l'uniforme attuazione delle misure introdotte dal presente decreto a favore degli alunni destinatari di nuova certificazione, nonché per assicurare il necessario raccordo tra istituzioni scolastiche, famiglie, servizi sanitari e tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di inclusione.

9/3189/**19**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Stefanazzi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina del PEI, attribuendo al Gruppo di lavoro operativo il compito di definire, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero delle ore di sostegno alla classe;

considerato che il raccordo tra scuola, famiglia, servizi sanitari, enti locali e altri soggetti competenti può evitare sovrapposizioni, discontinuità e interventi non coordinati, favorendo una lettura unitaria dei bisogni, delle potenzialità e delle aspirazioni dell'alunno;

rilevato, tuttavia, che la mancata formalizzazione del Progetto di vita non deve determinare un vuoto di tutela né ritardare l'adozione del PEI, l'avvio degli interventi educativi o l'assegnazione delle misure di sostegno necessarie alla frequenza scolastica,

impegna il Governo

a promuovere modalità di raccordo tra scuola, famiglia, servizi sanitari, enti locali e soggetti competenti, precisando che la mancata formalizzazione del Progetto di vita non può ritardare l'adozione del PEI o l'attivazione dei sostegni necessari e che ogni coordinamento deve rispettare le competenze proprie dei diversi soggetti istituzionali.

9/3189/**20**. Carè.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina del PEI,

attribuendo al Gruppo di lavoro operativo il compito di definire, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero delle ore di sostegno alla classe;

considerato che il raccordo tra scuola, famiglia, servizi sanitari, enti locali e altri soggetti competenti può evitare sovrapposizioni, discontinuità e interventi non coordinati, favorendo una lettura unitaria dei bisogni, delle potenzialità e delle aspirazioni dell'alunno;

rilevato, tuttavia, che la mancata formalizzazione del Progetto di vita non deve determinare un vuoto di tutela né ritardare l'adozione del PEI, l'avvio degli interventi educativi o l'assegnazione delle misure di sostegno necessarie alla frequenza scolastica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere modalità di raccordo tra scuola, famiglia, servizi sanitari, enti locali e soggetti competenti, precisando che la mancata formalizzazione del Progetto di vita non può ritardare l'adozione del PEI o l'attivazione dei sostegni necessari e che ogni coordinamento deve rispettare le competenze proprie dei diversi soggetti istituzionali.

9/3189/**20**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Carè.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina del PEI, attribuendo al Gruppo di lavoro operativo il compito di definire, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero delle ore di sostegno alla classe;

considerato che il passaggio da un anno di corso all'altro può comportare cambiamenti nel gruppo classe, nei docenti, negli spazi, nell'organizzazione scolastica e nelle richieste didattiche, sicché il fabbisogno di sostegno deve essere riesaminato in rapporto alla situazione concreta e non determinato attraverso automatismi;

rilevato che il numero di ore dell'anno precedente può costituire un elemento informativo utile, ma non può diventare né un limite massimo né una garanzia astratta svincolata dalla verifica aggiornata degli obiettivi e degli interventi,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di competenza, iniziative volte a garantire, nel passaggio da un anno scolastico all'altro e tra i diversi gradi di istruzione, la continuità dei percorsi di inclusione, valorizzando la valutazione dei bisogni individuali degli alunni e la continuità del personale docente e della progettazione educativa e didattica.

9/3189/**21**. Evi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina del PEI, attribuendo al Gruppo di lavoro operativo il compito di definire, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero delle ore di sostegno alla classe;

considerato che una partecipazione effettiva richiede convocazioni tempestive, informazioni comprensibili, accessibilità della documentazione e tempi compatibili con gli impegni delle famiglie, dei professionisti e dei servizi sanitari;

rilevato che le modalità a distanza, i contributi scritti e gli strumenti di comunicazione accessibile possono agevolare la partecipazione, ma devono essere utilizzati per ampliare la collegialità e non per svuotarla del suo contenuto sostanziale,

impegna il Governo

a promuovere modalità organizzative idonee a favorire la piena partecipazione di tutti i componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO), assicu-

rando adeguate forme di convocazione, informazione e condivisione preventiva della documentazione.

9/3189/**22**. Malavasi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina del PEI, attribuendo al Gruppo di lavoro operativo il compito di definire, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero delle ore di sostegno alla classe;

considerato che:

le difficoltà di coordinamento tra amministrazioni, orari non coincidenti, carichi di lavoro e distanza territoriale possono rendere discontinua la partecipazione dei servizi, con effetti negativi sulla qualità della progettazione;

rilevato che:

protocolli territoriali, riunioni programmate, collegamenti telematici e contributi scritti possono migliorare la cooperazione senza sostituire la responsabilità collegiale del GLO,

impegna il Governo

a promuovere protocolli territoriali stabili tra istituzioni scolastiche, aziende sanitarie, enti locali e famiglie, anche mediante modalità telematiche e contributi scritti, definendo procedure che rendano effettiva la partecipazione dei servizi sanitari alla progettazione e alla verifica dell'inclusione.

9/3189/**23**. Curti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina del PEI, attribuendo al Gruppo di lavoro operativo il compito di definire, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero delle ore di sostegno alla classe;

considerato che:

le difficoltà di coordinamento tra amministrazioni, orari non coincidenti, carichi di lavoro e distanza territoriale possono rendere discontinua la partecipazione dei servizi, con effetti negativi sulla qualità della progettazione;

rilevato che:

protocolli territoriali, riunioni programmate, collegamenti telematici e contributi scritti possono migliorare la cooperazione senza sostituire la responsabilità collegiale del GLO,

impegna il Governo

ad assicurare l'attuazione delle misure introdotte dal presente decreto volte a rafforzare il coordinamento tra le amministrazioni inserite nel GLO.

9/3189/**23**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Curti.

La Camera,

premesso che:

la disponibilità dei libri di testo e dei materiali didattici costituisce una condizione essenziale per garantire il diritto allo studio e l'effettiva partecipazione degli studenti alle attività formative;

la disposizione introdotta in materia di versioni digitali dei libri di testo scolastici e universitari (articolo 4-*ter*) prevede l'obbligo per gli editori di rendere disponibili tali versioni a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea, consentendo tuttavia la riproduzione su supporto cartaceo di una quota non superiore al 15 per cento dell'opera;

la riduzione del prezzo della versione digitale non determina, di per sé, un'effettiva riduzione della spesa sostenuta dalle famiglie, considerato che l'accesso ai contenuti digitali presuppone la disponibi-

lità di dispositivi tecnologici adeguati e, in molti casi, di una connessione alla rete, con conseguenti ulteriori oneri economici;

il ricorso esclusivo o prevalente ai materiali digitali può determinare nuove forme di disuguaglianza nell'accesso all'apprendimento, penalizzando gli studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di maggiore fragilità economica e sociale;

la limitazione della riproduzione cartacea può inoltre non rispondere alle esigenze di tutti gli studenti, in particolare di quelli con disabilità o con specifici bisogni educativi, per i quali la disponibilità di materiali in formati accessibili e di strumenti adeguati alle modalità individuali di apprendimento rappresenta una condizione necessaria per garantire pari opportunità formative,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a garantire che l'introduzione delle versioni digitali dei libri di testo non favorisca nuove forme di diseguaglianza rispetto all'accesso ai materiali didattici, promuovendo, anche in collaborazione con gli enti locali e le istituzioni scolastiche, misure di sostegno per la disponibilità di dispositivi tecnologici e strumenti di accesso ai contenuti digitali, con particolare attenzione agli studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico e agli alunni con disabilità o specifici bisogni educativi, assicurando altresì l'accessibilità dei materiali e la possibilità di fruirne attraverso modalità diversificate e coerenti con le esigenze individuali di apprendimento.

9/3189/**24**. Ascani, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento interviene sulla disciplina dei libri di testo scolastici e universitari, prevedendo l'obbligo per gli editori di rendere disponibili le versioni digitali a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea (articolo 4-*ter*);

la riduzione del prezzo delle versioni digitali rappresenta una misura di contenimento dei costi, ma non garantisce di per sé l'effettiva accessibilità dei libri di testo, considerato che l'utilizzo dei contenuti digitali presuppone la disponibilità di dispositivi tecnologici adeguati e che la possibilità di riproduzione cartacea è limitata a una quota dell'opera;

la gratuità dei libri di testo per le alunne e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado costituisce una misura fondamentale per rendere effettivo il diritto allo studio e contrastare le disuguaglianze economiche nell'accesso all'istruzione;

la previsione della gratuità dei libri di testo per tutti gli studenti dei predetti ordini di scuola richiede uno stanziamento finanziario adeguato e strutturale, capace di assicurare la copertura effettiva dell'intero fabbisogno, evitando che eventuali insufficienze delle risorse disponibili si traducano in limitazioni nell'accesso al beneficio;

i sistemi di fornitura e rimborso possono presentare differenze territoriali quanto a tempi, procedure e anticipazioni richieste alle famiglie, con particolare impatto sui nuclei familiari in condizioni economiche più fragili,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, già in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio, volte a garantire risorse finanziarie adeguate e strutturali per assicurare l'effettiva gratuità dei libri di testo per tutte le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, assicurando la copertura integrale dei relativi fabbisogni e promuovendo criteri omogenei, procedure semplificate e tempi certi per la fornitura dei libri di testo, con particolare attenzione alle famiglie in condizioni economiche svantaggiate.

9/3189/**25**. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, da rubrica, dovrebbe recare disposizioni finalizzate a promuovere l'inclusione scolastica, a contrastare la dispersione e a favorire la piena partecipazione degli studenti alle attività educative e formative;

il servizio di refezione scolastica costituisce, in tale contesto, un elemento importante per garantire la piena fruizione del tempo scuola, favorire la socializzazione, promuovere l'educazione alimentare e assicurare pari opportunità di partecipazione alla vita scolastica;

particolare attenzione deve essere riservata alle famiglie in condizioni di maggiore fragilità economica, agli alunni con specifiche esigenze alimentari e ai territori delle aree interne e periferiche, nei quali la carenza di infrastrutture e servizi può limitare ulteriormente l'accesso alla refezione scolastica,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, già in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio, volte a garantire risorse finanziarie adeguate e strutturali per assicurare, anche attraverso il rafforzamento delle risorse destinate agli enti locali, la diffusione e il potenziamento del servizio di refezione scolastica, favorendo condizioni di accesso eque e sostenibili per tutte le famiglie, con particolare attenzione ai nuclei in condizioni economiche svantaggiate, agli alunni con specifiche esigenze alimentari e ai comuni delle aree interne e dei territori maggiormente carenti di servizi, anche al fine di ridurre le disuguaglianze territoriali nell'accesso al tempo scuola e alle opportunità educative.

9/3189/**26**. Roggiani.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, da rubrica, dovrebbe recare disposizioni finalizzate a promuovere l'inclusione scolastica, a contrastare la dispersione e a favorire la piena partecipazione degli studenti alle attività educative e formative;

il diritto allo studio non si esaurisce nell'iscrizione, ma richiede la possibilità concreta di raggiungere la scuola, accedere agli ambienti, utilizzare i servizi e partecipare alle attività in condizioni di sicurezza e di uguaglianza;

la distanza dalla sede scolastica, l'insufficienza dei collegamenti, le barriere architettoniche e sensoriali e la carenza di ausili possono ostacolare in modo particolare gli alunni con disabilità e le famiglie che prestano assistenza;

rilevato che il superamento di tali ostacoli presuppone il coordinamento tra amministrazione scolastica, regioni, enti locali e servizi di trasporto, nel rispetto delle rispettive competenze,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, già in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio, volte a garantire risorse finanziarie adeguate e strutturali per assicurare, in raccordo con le regioni e gli enti locali, l'effettiva accessibilità dei servizi e degli ambienti scolastici, attraverso il miglioramento dei servizi di trasporto e dei collegamenti, il superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e comunicative e il potenziamento della disponibilità di ausili e strumenti necessari a garantire la piena partecipazione degli alunni, con particolare attenzione a quelli con disabilità.

9/3189/**27**. Casu.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento, all'articolo 2, al fine di assicurare anche per l'anno scolastico 2026/2027 lo svolgimento delle attività di orientamento, inclusione e contrasto della dispersione scolastica, compresi i percorsi personalizzati e la valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutoraggio,

orientamento, coordinamento e sostegno alla ricerca educativo-didattica e valutativa, incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di 60 milioni di euro per il 2026 e di 40 milioni di euro per il 2027;

la qualità dell'offerta formativa e l'efficacia degli interventi di inclusione dipendono anche dalla disponibilità di servizi, infrastrutture, personale e collegamenti, condizioni che presentano significative differenze tra i diversi territori del Paese;

la dispersione scolastica, la povertà educativa, la distanza dai servizi essenziali, la frammentazione delle istituzioni scolastiche in più plessi e le condizioni socio-economiche dei territori possono incidere cumulativamente sulle opportunità di apprendimento e di partecipazione degli studenti;

una distribuzione delle risorse fondata prevalentemente su parametri quantitativi generali, quali il numero degli iscritti, rischia di non intercettare adeguatamente i contesti caratterizzati da maggiore complessità educativa, sociale e organizzativa, nei quali è necessario assicurare interventi più consistenti e mirati,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della definizione dei criteri di assegnazione e riparto delle risorse destinate alle attività di orientamento, inclusione e contrasto della dispersione scolastica, criteri che tengano conto, oltre che della consistenza della popolazione scolastica, dei livelli di dispersione e deprivazione educativa, delle condizioni socio-economiche, delle caratteristiche e della collocazione territoriale degli istituti, del numero e della distanza dei plessi, della presenza di alunni con disabilità e della distanza dai servizi essenziali, al fine di assicurare una distribuzione delle risorse coerente con gli effettivi fabbisogni delle istituzioni scolastiche e con le diverse condizioni di svantaggio territoriale.

9/3189/**28**. De Luca.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento interviene in materia di promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, introducendo disposizioni relative all'apprendimento della lingua italiana da parte dei genitori stranieri, alla corresponsabilità educativa e alle modalità di partecipazione alla vita scolastica;

l'integrazione scolastica costituisce un processo complesso che coinvolge non soltanto gli studenti, ma anche le loro famiglie, le istituzioni scolastiche, i servizi territoriali e le comunità di riferimento;

le difficoltà linguistiche dei genitori stranieri non possono essere considerate, di per sé, un elemento di inadempienza educativa, né possono costituire il presupposto per l'attivazione di meccanismi sanzionatori, essendo necessario riconoscere che tali difficoltà possono derivare da condizioni sociali, lavorative, economiche e personali particolarmente complesse;

l'introduzione di percorsi obbligatori di alfabetizzazione linguistica, accompagnati da sanzioni amministrative pecuniarie, rischia di trasformare uno strumento di inclusione in un ulteriore fattore di esclusione, compromettendo il rapporto di fiducia tra le famiglie e le istituzioni scolastiche;

i percorsi di apprendimento della lingua italiana dovrebbero essere fondati sulla partecipazione volontaria, sull'accessibilità e sulla flessibilità organizzativa, tenendo conto degli orari di lavoro, delle responsabilità familiari e delle diverse condizioni di partenza dei partecipanti;

i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) rappresentano un presidio fondamentale per l'alfabetizzazione e l'apprendimento permanente e necessitano di risorse adeguate per ampliare e qualificare la propria offerta formativa;

la presenza di mediatori linguistico-culturali all'interno delle istituzioni scolastiche costituisce uno strumento essenziale

per facilitare la comunicazione con le famiglie, accompagnare l'accoglienza degli alunni e degli studenti neoarrivati e favorire la condivisione del Patto educativo di corresponsabilità;

è necessario promuovere una collaborazione strutturata tra istituzioni scolastiche, CPIA, servizi sociali ed enti del Terzo settore, valorizzando le competenze territoriali e garantendo interventi coordinati e continuativi;

l'effettiva integrazione degli studenti stranieri non può essere perseguita esclusivamente attraverso obblighi individuali imposti alle famiglie, ma richiede un investimento pubblico in servizi, personale, strumenti di mediazione e opportunità formative;

l'autonomia scolastica deve essere valorizzata attraverso la possibilità di organizzare percorsi di alfabetizzazione e iniziative di accompagnamento delle famiglie anche presso le sedi delle istituzioni scolastiche frequentate dai figli,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare iniziative, anche normative, volte a promuovere un modello di integrazione scolastica fondato sulla partecipazione volontaria delle famiglie straniere ai percorsi gratuiti di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, superando ogni impostazione basata sull'obbligatorietà dei percorsi e sull'applicazione di sanzioni amministrative per il mancato conseguimento delle certificazioni linguistiche.

9/3189/**29**. Boldrini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento interviene in materia di promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, introducendo disposizioni relative all'apprendimento della lingua italiana da parte dei genitori stranieri, alla corresponsabilità educativa e alle modalità di partecipazione alla vita scolastica;

l'integrazione scolastica costituisce un processo complesso che coinvolge non soltanto gli studenti, ma anche le loro famiglie, le istituzioni scolastiche, i servizi territoriali e le comunità di riferimento;

le difficoltà linguistiche dei genitori stranieri non possono essere considerate, di per sé, un elemento di inadempienza educativa, né possono costituire il presupposto per l'attivazione di meccanismi sanzionatori, essendo necessario riconoscere che tali difficoltà possono derivare da condizioni sociali, lavorative, economiche e personali particolarmente complesse;

l'introduzione di percorsi obbligatori di alfabetizzazione linguistica, accompagnati da sanzioni amministrative pecuniarie, rischia di trasformare uno strumento di inclusione in un ulteriore fattore di esclusione, compromettendo il rapporto di fiducia tra le famiglie e le istituzioni scolastiche;

i percorsi di apprendimento della lingua italiana dovrebbero essere fondati sulla partecipazione volontaria, sull'accessibilità e sulla flessibilità organizzativa, tenendo conto degli orari di lavoro, delle responsabilità familiari e delle diverse condizioni di partenza dei partecipanti;

i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) rappresentano un presidio fondamentale per l'alfabetizzazione e l'apprendimento permanente e necessitano di risorse adeguate per ampliare e qualificare la propria offerta formativa;

la presenza di mediatori linguistico-culturali all'interno delle istituzioni scolastiche costituisce uno strumento essenziale per facilitare la comunicazione con le famiglie, accompagnare l'accoglienza degli alunni e degli studenti neoarrivati e favorire la condivisione del Patto educativo di corresponsabilità;

è necessario promuovere una collaborazione strutturata tra istituzioni scolastiche, CPIA, servizi sociali ed enti del Terzo settore, valorizzando le competenze terri-

toriali e garantendo interventi coordinati e continuativi;

l'effettiva integrazione degli studenti stranieri non può essere perseguita esclusivamente attraverso obblighi individuali imposti alle famiglie, ma richiede un investimento pubblico in servizi, personale, strumenti di mediazione e opportunità formative;

l'autonomia scolastica deve essere valorizzata attraverso la possibilità di organizzare percorsi di alfabetizzazione e iniziative di accompagnamento delle famiglie anche presso le sedi delle istituzioni scolastiche frequentate dai figli,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a favorire, in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e con i servizi sociali territorialmente competenti, la diffusione capillare di percorsi gratuiti di apprendimento della lingua italiana rivolti ai genitori stranieri, anche attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

9/3189/**30**. Bakkali.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento interviene in materia di promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, introducendo disposizioni relative all'apprendimento della lingua italiana da parte dei genitori stranieri, alla corresponsabilità educativa e alle modalità di partecipazione alla vita scolastica;

l'integrazione scolastica costituisce un processo complesso che coinvolge non soltanto gli studenti, ma anche le loro famiglie, le istituzioni scolastiche, i servizi territoriali e le comunità di riferimento;

le difficoltà linguistiche dei genitori stranieri non possono essere considerate, di per sé, un elemento di inadempienza educativa, né possono costituire il presupposto per l'attivazione di meccanismi sanzionatori, essendo necessario riconoscere che tali difficoltà possono derivare da condizioni sociali, lavorative, economiche e personali particolarmente complesse;

l'introduzione di percorsi obbligatori di alfabetizzazione linguistica, accompagnati da sanzioni amministrative pecuniarie, rischia di trasformare uno strumento di inclusione in un ulteriore fattore di esclusione, compromettendo il rapporto di fiducia tra le famiglie e le istituzioni scolastiche;

i percorsi di apprendimento della lingua italiana dovrebbero essere fondati sulla partecipazione volontaria, sull'accessibilità e sulla flessibilità organizzativa, tenendo conto degli orari di lavoro, delle responsabilità familiari e delle diverse condizioni di partenza dei partecipanti;

i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) rappresentano un presidio fondamentale per l'alfabetizzazione e l'apprendimento permanente e necessitano di risorse adeguate per ampliare e qualificare la propria offerta formativa;

la presenza di mediatori linguistico-culturali all'interno delle istituzioni scolastiche costituisce uno strumento essenziale per facilitare la comunicazione con le famiglie, accompagnare l'accoglienza degli alunni e degli studenti neoarrivati e favorire la condivisione del Patto educativo di corresponsabilità;

è necessario promuovere una collaborazione strutturata tra istituzioni scolastiche, CPIA, servizi sociali ed enti del Terzo settore, valorizzando le competenze territoriali e garantendo interventi coordinati e continuativi;

l'effettiva integrazione degli studenti stranieri non può essere perseguita esclusivamente attraverso obblighi individuali imposti alle famiglie, ma richiede un investimento pubblico in servizi, personale, strumenti di mediazione e opportunità formative;

l'autonomia scolastica deve essere valorizzata attraverso la possibilità di or-

ganizzare percorsi di alfabetizzazione e iniziative di accompagnamento delle famiglie anche presso le sedi delle istituzioni scolastiche frequentate dai figli,

impegna il Governo

a garantire che i percorsi obbligatori di alfabetizzazione linguistica previsti dall'articolo 12 siano articolati per livelli di apprendimento e organizzati secondo modalità flessibili, con orari compatibili con le esigenze lavorative e familiari dei partecipanti, prevedendo, ove possibile, lo svolgimento delle attività presso le sedi delle istituzioni scolastiche frequentate dai figli e la possibilità di conseguire, su richiesta degli interessati, una certificazione linguistica almeno di livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

9/3189/**31**. Di Sanzo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento interviene in materia di promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, introducendo disposizioni relative all'apprendimento della lingua italiana da parte dei genitori stranieri, alla corresponsabilità educativa e alle modalità di partecipazione alla vita scolastica;

l'integrazione scolastica costituisce un processo complesso che coinvolge non soltanto gli studenti, ma anche le loro famiglie, le istituzioni scolastiche, i servizi territoriali e le comunità di riferimento;

le difficoltà linguistiche dei genitori stranieri non possono essere considerate, di per sé, un elemento di inadempienza educativa, né possono costituire il presupposto per l'attivazione di meccanismi sanzionatori, essendo necessario riconoscere che tali difficoltà possono derivare da condizioni sociali, lavorative, economiche e personali particolarmente complesse;

l'introduzione di percorsi obbligatori di alfabetizzazione linguistica, accompagnati da sanzioni amministrative pecuniarie, rischia di trasformare uno strumento di inclusione in un ulteriore fattore di esclusione, compromettendo il rapporto di fiducia tra le famiglie e le istituzioni scolastiche;

i percorsi di apprendimento della lingua italiana dovrebbero essere fondati sulla partecipazione volontaria, sull'accessibilità e sulla flessibilità organizzativa, tenendo conto degli orari di lavoro, delle responsabilità familiari e delle diverse condizioni di partenza dei partecipanti;

i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) rappresentano un presidio fondamentale per l'alfabetizzazione e l'apprendimento permanente e necessitano di risorse adeguate per ampliare e qualificare la propria offerta formativa;

la presenza di mediatori linguistico-culturali all'interno delle istituzioni scolastiche costituisce uno strumento essenziale per facilitare la comunicazione con le famiglie, accompagnare l'accoglienza degli alunni e degli studenti neoarrivati e favorire la condivisione del Patto educativo di corresponsabilità;

è necessario promuovere una collaborazione strutturata tra istituzioni scolastiche, CPIA, servizi sociali ed enti del Terzo settore, valorizzando le competenze territoriali e garantendo interventi coordinati e continuativi;

l'effettiva integrazione degli studenti stranieri non può essere perseguita esclusivamente attraverso obblighi individuali imposti alle famiglie, ma richiede un investimento pubblico in servizi, personale, strumenti di mediazione e opportunità formative;

l'autonomia scolastica deve essere valorizzata attraverso la possibilità di organizzare percorsi di alfabetizzazione e iniziative di accompagnamento delle famiglie anche presso le sedi delle istituzioni scolastiche frequentate dai figli,

impegna il Governo

a promuovere l'impiego strutturale di mediatori linguistico-culturali presso le istitu-

zioni scolastiche, anche attraverso la costituzione di reti tra scuole, al fine di facilitare la comunicazione tra istituzioni e famiglie, sostenere l'accoglienza degli alunni e degli studenti neoarrivati e favorire la piena comprensione e condivisione del Patto educativo di corresponsabilità.

9/3189/**32**. Cuperlo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento interviene in materia di promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, introducendo disposizioni relative all'apprendimento della lingua italiana da parte dei genitori stranieri, alla corresponsabilità educativa e alle modalità di partecipazione alla vita scolastica;

l'integrazione scolastica costituisce un processo complesso che coinvolge non soltanto gli studenti, ma anche le loro famiglie, le istituzioni scolastiche, i servizi territoriali e le comunità di riferimento;

le difficoltà linguistiche dei genitori stranieri non possono essere considerate, di per sé, un elemento di inadempienza educativa, né possono costituire il presupposto per l'attivazione di meccanismi sanzionatori, essendo necessario riconoscere che tali difficoltà possono derivare da condizioni sociali, lavorative, economiche e personali particolarmente complesse;

l'introduzione di percorsi obbligatori di alfabetizzazione linguistica, accompagnati da sanzioni amministrative pecuniarie, rischia di trasformare uno strumento di inclusione in un ulteriore fattore di esclusione, compromettendo il rapporto di fiducia tra le famiglie e le istituzioni scolastiche;

i percorsi di apprendimento della lingua italiana dovrebbero essere fondati sulla partecipazione volontaria, sull'accessibilità e sulla flessibilità organizzativa, tenendo conto degli orari di lavoro, delle responsabilità familiari e delle diverse condizioni di partenza dei partecipanti;

i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) rappresentano un presidio fondamentale per l'alfabetizzazione e l'apprendimento permanente e necessitano di risorse adeguate per ampliare e qualificare la propria offerta formativa;

la presenza di mediatori linguistico-culturali all'interno delle istituzioni scolastiche costituisce uno strumento essenziale per facilitare la comunicazione con le famiglie, accompagnare l'accoglienza degli alunni e degli studenti neoarrivati e favorire la condivisione del Patto educativo di corresponsabilità;

è necessario promuovere una collaborazione strutturata tra istituzioni scolastiche, CPIA, servizi sociali ed enti del Terzo settore, valorizzando le competenze territoriali e garantendo interventi coordinati e continuativi;

l'effettiva integrazione degli studenti stranieri non può essere perseguita esclusivamente attraverso obblighi individuali imposti alle famiglie, ma richiede un investimento pubblico in servizi, personale, strumenti di mediazione e opportunità formative;

l'autonomia scolastica deve essere valorizzata attraverso la possibilità di organizzare percorsi di alfabetizzazione e iniziative di accompagnamento delle famiglie anche presso le sedi delle istituzioni scolastiche frequentate dai figli,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, di competenza volte a potenziare l'offerta formativa dei CPIA, assicurando risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate allo svolgimento dei percorsi di alfabetizzazione linguistica e di apprendimento permanente rivolti alla popolazione adulta di origine straniera.

9/3189/**33**. Toni Ricciardi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento interviene in materia di promozione dell'in-

tegrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, introducendo disposizioni relative all'apprendimento della lingua italiana da parte dei genitori stranieri, alla corresponsabilità educativa e alle modalità di partecipazione alla vita scolastica;

l'integrazione scolastica costituisce un processo complesso che coinvolge non soltanto gli studenti, ma anche le loro famiglie, le istituzioni scolastiche, i servizi territoriali e le comunità di riferimento;

le difficoltà linguistiche dei genitori stranieri non possono essere considerate, di per sé, un elemento di inadempienza educativa, né possono costituire il presupposto per l'attivazione di meccanismi sanzionatori, essendo necessario riconoscere che tali difficoltà possono derivare da condizioni sociali, lavorative, economiche e personali particolarmente complesse;

l'introduzione di percorsi obbligatori di alfabetizzazione linguistica, accompagnati da sanzioni amministrative pecuniarie, rischia di trasformare uno strumento di inclusione in un ulteriore fattore di esclusione, compromettendo il rapporto di fiducia tra le famiglie e le istituzioni scolastiche;

i percorsi di apprendimento della lingua italiana dovrebbero essere fondati sulla partecipazione volontaria, sull'accessibilità e sulla flessibilità organizzativa, tenendo conto degli orari di lavoro, delle responsabilità familiari e delle diverse condizioni di partenza dei partecipanti;

i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) rappresentano un presidio fondamentale per l'alfabetizzazione e l'apprendimento permanente e necessitano di risorse adeguate per ampliare e qualificare la propria offerta formativa;

la presenza di mediatori linguistico-culturali all'interno delle istituzioni scolastiche costituisce uno strumento essenziale per facilitare la comunicazione con le famiglie, accompagnare l'accoglienza degli alunni e degli studenti neoarrivati e favorire la condivisione del Patto educativo di corresponsabilità;

è necessario promuovere una collaborazione strutturata tra istituzioni scolastiche, CPIA, servizi sociali ed enti del Terzo settore, valorizzando le competenze territoriali e garantendo interventi coordinati e continuativi;

l'effettiva integrazione degli studenti stranieri non può essere perseguita esclusivamente attraverso obblighi individuali imposti alle famiglie, ma richiede un investimento pubblico in servizi, personale, strumenti di mediazione e opportunità formative;

l'autonomia scolastica deve essere valorizzata attraverso la possibilità di organizzare percorsi di alfabetizzazione e iniziative di accompagnamento delle famiglie anche presso le sedi delle istituzioni scolastiche frequentate dai figli,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reperire, in fase di esame del disegno di legge di bilancio, risorse da destinare al potenziamento dell'offerta formativa dei CPIA e al finanziamento dei servizi di mediazione linguistico-culturale presso le istituzioni scolastiche, prevedendo criteri di riparto che tengano conto della presenza di alunni e studenti con background migratorio e delle specifiche esigenze dei territori.

9/3189/**34**. Filippin.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento interviene in materia di promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, introducendo disposizioni relative all'apprendimento della lingua italiana da parte dei genitori stranieri, alla corresponsabilità educativa e alle modalità di partecipazione alla vita scolastica;

l'integrazione scolastica costituisce un processo complesso che coinvolge non soltanto gli studenti, ma anche le loro fa-

miglie, le istituzioni scolastiche, i servizi territoriali e le comunità di riferimento;

le difficoltà linguistiche dei genitori stranieri non possono essere considerate, di per sé, un elemento di inadempienza educativa, né possono costituire il presupposto per l'attivazione di meccanismi sanzionatori, essendo necessario riconoscere che tali difficoltà possono derivare da condizioni sociali, lavorative, economiche e personali particolarmente complesse;

l'introduzione di percorsi obbligatori di alfabetizzazione linguistica, accompagnati da sanzioni amministrative pecuniarie, rischia di trasformare uno strumento di inclusione in un ulteriore fattore di esclusione, compromettendo il rapporto di fiducia tra le famiglie e le istituzioni scolastiche;

i percorsi di apprendimento della lingua italiana dovrebbero essere fondati sulla partecipazione volontaria, sull'accessibilità e sulla flessibilità organizzativa, tenendo conto degli orari di lavoro, delle responsabilità familiari e delle diverse condizioni di partenza dei partecipanti;

i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) rappresentano un presidio fondamentale per l'alfabetizzazione e l'apprendimento permanente e necessitano di risorse adeguate per ampliare e qualificare la propria offerta formativa;

la presenza di mediatori linguistico-culturali all'interno delle istituzioni scolastiche costituisce uno strumento essenziale per facilitare la comunicazione con le famiglie, accompagnare l'accoglienza degli alunni e degli studenti neoarrivati e favorire la condivisione del Patto educativo di corresponsabilità;

è necessario promuovere una collaborazione strutturata tra istituzioni scolastiche, CPIA, servizi sociali ed enti del Terzo settore, valorizzando le competenze territoriali e garantendo interventi coordinati e continuativi;

l'effettiva integrazione degli studenti stranieri non può essere perseguita esclusivamente attraverso obblighi individuali imposti alle famiglie, ma richiede un investimento pubblico in servizi, personale, strumenti di mediazione e opportunità formative;

l'autonomia scolastica deve essere valorizzata attraverso la possibilità di organizzare percorsi di alfabetizzazione e iniziative di accompagnamento delle famiglie anche presso le sedi delle istituzioni scolastiche frequentate dai figli,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reperire, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio, risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate al potenziamento dell'offerta formativa dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e allo svolgimento dei percorsi di alfabetizzazione linguistica e di apprendimento permanente rivolti alla popolazione adulta di origine straniera, nonché a promuovere forme strutturate di collaborazione tra istituzioni scolastiche, CPIA, servizi sociali ed enti del Terzo settore, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e la realizzazione di progetti integrati di inclusione linguistica, culturale e sociale, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

9/3189/**35**. Forattini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge in esame consente alla regione Friuli-Venezia Giulia di provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale;

la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, istituisce presso l'Ufficio scolastico regionale uno speciale ufficio per l'istruzione in lingua slovena, responsabile

della gestione dei ruoli del personale delle scuole con lingua di insegnamento slovena (articolo 13, comma 1) e la riorganizzazione e ogni azione di dimensionamento di tali scuole sono adottate previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena (articolo 11, comma 2, della legge n. 38 del 2001 e articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104);

l'articolo 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici tengano conto della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

l'articolo 1, comma 83-*octies*, della legge 13 luglio 2015, n. 107, consente alla regione di attivare per le scuole di lingua slovena, negli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, un numero di autonomie scolastiche in deroga ai contingenti definiti dal decreto interministeriale n. 127 del 2023, entro il limite fissato dal decreto ministeriale n. 70 del 2023, « senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali »;

per l'anno scolastico 2026/2027 risultano esistenti 14 istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena, a fronte di 11 posti di organico di dirigente scolastico (decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124; avviso prot. n. 14399 del 25 agosto 2026);

l'ultimo concorso per dirigenti scolastici delle scuole con lingua d'insegnamento slovena risale al 2019 e la relativa graduatoria è esaurita: il posto di una dirigente di ruolo, attualmente in servizio presso l'Ufficio scolastico regionale, risulta vacante e non può essere coperto neppure temporaneamente;

nell'anno scolastico 2026/2027 tutti i dirigenti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena hanno avuto un incarico di reggenza annuale, mentre per le scuole con lingua d'insegnamento italiana della regione la percentuale è significativamente inferiore; l'avviso per le scuole slovene prevede inoltre la possibilità di una seconda reggenza, che l'avviso per le scuole italiane (prot. n. 14426 del 25 agosto 2026) non prevede, con una palese disparità di trattamento;

le segreterie delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, già risultato della fusione di precedenti direzioni di scuole primarie e secondarie di primo grado di Trieste e Gorizia, dispongono di tre o, al massimo, quattro assistenti amministrativi;

per le scuole con lingua d'insegnamento italiana, invece, sono in corso le immissioni in ruolo dei vincitori dei concorsi banditi con decreto direttoriale n. 2788 del 2023 e decreto ministeriale n. 107 del 2023, per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha autorizzato, per l'anno scolastico 2026/2027, complessivamente 365 posti,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza necessarie per l'immediata indizione di un concorso pubblico per dirigenti scolastici delle scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia.

9/3189/**36**. Serracchiani.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge in esame consente alla regione Friuli-Venezia Giulia di provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale;

la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, istituisce presso l'Ufficio scolastico regionale uno speciale ufficio per l'istruzione in lingua slovena, responsabile della gestione dei ruoli del personale delle scuole con lingua di insegnamento slovena

(articolo 13, comma 1) e la riorganizzazione e ogni azione di dimensionamento di tali scuole sono adottate previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena (articolo 11, comma 2, della legge n. 38 del 2001 e articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104);

l'articolo 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici tengano conto della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

l'articolo 1, comma 83-*octies*, della legge 13 luglio 2015, n. 107, consente alla regione di attivare per le scuole di lingua slovena, negli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, un numero di autonomie scolastiche in deroga ai contingenti definiti dal decreto interministeriale n. 127 del 2023, entro il limite fissato dal decreto ministeriale n. 70 del 2023, « senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali »;

per l'anno scolastico 2026/2027 risultano esistenti 14 istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena, a fronte di 11 posti di organico di dirigente scolastico (decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124; avviso prot. n. 14399 del 25 agosto 2026);

l'ultimo concorso per dirigenti scolastici delle scuole con lingua d'insegnamento slovena risale al 2019 e la relativa graduatoria è esaurita: il posto di una dirigente di ruolo, attualmente in servizio presso l'Ufficio scolastico regionale, risulta vacante e non può essere coperto neppure temporaneamente;

le segreterie delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, già risultato della fusione di precedenti direzioni di scuole primarie e secondarie di primo grado di Trieste e Gorizia, dispongono di tre o, al massimo, quattro assistenti amministrativi;

per le scuole con lingua d'insegnamento italiana, invece, sono in corso le immissioni in ruolo dei vincitori dei concorsi banditi con decreto direttoriale n. 2788 del 2023 e decreto ministeriale n. 107 del 2023, per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha autorizzato, per l'anno scolastico 2026/2027, complessivamente 365 posti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di competenza necessarie per l'immediata indizione di un concorso pubblico per dirigenti scolastici delle scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia.

9/3189/**36**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Serracchiani.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame interviene, tra l'altro, all'articolo 7, sulle procedure di reclutamento e formazione iniziale del personale docente e proroga il regime transitorio relativo ai requisiti di accesso ai concorsi per gli insegnanti tecnico-pratici;

la programmazione del reclutamento del personale docente costituisce uno strumento essenziale per garantire la copertura dei posti vacanti e disponibili e assicurare una corrispondenza tra il fabbisogno delle istituzioni scolastiche e l'offerta dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione;

la previsione di procedure concorsuali con cadenza annuale può determinare la sovrapposizione di più procedure riferite alle medesime classi di concorso, rendendo più complessa la programmazione delle università, degli aspiranti docenti e dell'Amministrazione scolastica;

una programmazione maggiormente coordinata dei concorsi può favorire una più efficace corrispondenza tra posti disponibili, percorsi abilitanti e tempi delle procedure di reclutamento, senza pregiudicare le opportunità di assunzione;

la disciplina del reclutamento deve assicurare il rispetto dei principi di impar-

zialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché una programmazione coerente con il fabbisogno effettivo del sistema nazionale di istruzione,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le iniziative normative necessarie a prevedere che i concorsi ordinari per il personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, per i posti comuni e di sostegno, siano banditi con cadenza biennale, sulla base del fabbisogno nazionale e regionale e dei posti vacanti e disponibili, assicurando il coordinamento con i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione, la salvaguardia delle facoltà assunzionali autorizzate e delle procedure concorsuali già avviate, nonché la trasparenza nella pubblicazione dei posti disponibili e nella programmazione delle successive immissioni in ruolo.

9/3189/**37**. Iacono.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027 e a realizzare interventi strategici per il sistema nazionale di istruzione caratterizzati da particolare urgenza, in quanto riferiti al già menzionato anno scolastico o connessi alle operazioni preliminari di organizzazione dell'anno scolastico successivo;

il settimo comma dell'articolo 33 della Costituzione prevede che « La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme »;

l'educazione motoria rappresenta uno strumento fondamentale per la crescita degli alunni, per la prevenzione del disagio giovanile, per l'inclusione scolastica e per la promozione di stili di vita sani;

al fine di potenziare il valore dello sport come pratica educativa, è opportuno che le istituzioni scolastiche determinino, nel piano dell'offerta formativa e in coerenza con la loro autonomia, le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria, prevedendo che lo stesso sia prestato con un monte ore settimanali progressivamente incrementato, in coerenza con gli *standard* e le medie europee di riferimento;

sarebbe altresì opportuna l'introduzione, nella scuola primaria, di appositi programmi speciali di attività motoria rivolti ad alunni disabili o che comunque presentino difficoltà psico-motorie;

la previsione di un monte ore minimo settimanale rischia di rimanere inattuata in assenza di indicazioni operative, di personale qualificato e di risorse adeguate;

i programmi speciali rivolti agli alunni disabili e con difficoltà psico-motorie richiedono figure professionali specializzate, percorsi personalizzati e un raccordo stabile con le famiglie e con i servizi socio-sanitari territoriali,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a dare effettiva attuazione alle misure descritte in premessa garantendo che un progressivo incremento del monte ore settimanale dedicato all'insegnamento dell'educazione motoria, tendente all'allineamento con le medie europee di riferimento, sia assicurato in tutte le istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia scolastica;

a promuovere, attraverso la collaborazione del Ministero dell'istruzione e del merito con il Ministro per lo sport e i giovani, l'adozione di programmi speciali di attività motoria per gli alunni disabili o con difficoltà psico-motorie, assicurando la presenza di docenti specializzati e di personale di supporto qualificato.

9/3189/**38**. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Andrea Rossi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027 e a realizzare interventi strategici per il sistema nazionale di istruzione caratterizzati da particolare urgenza, in quanto riferiti al già menzionato anno scolastico o connessi alle operazioni preliminari di organizzazione dell'anno scolastico successivo;

il settimo comma dell'articolo 33 della Costituzione prevede che « La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme »;

l'educazione motoria rappresenta uno strumento fondamentale per la crescita degli alunni, per la prevenzione del disagio giovanile, per l'inclusione scolastica e per la promozione di stili di vita sani;

al fine di potenziare il valore dello sport come pratica educativa, sarebbe opportuno che le istituzioni scolastiche determinino, nel piano dell'offerta formativa e in coerenza con la loro autonomia, le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria, prevedendo che lo stesso sia prestato con un monte ore settimanali progressivamente incrementato, in coerenza con gli *standard* e le medie europee di riferimento;

sarebbe altresì opportuna l'introduzione, nella scuola primaria, di appositi programmi speciali di attività motoria rivolti ad alunni disabili o che comunque presentino difficoltà psico-motorie;

la previsione di un monte ore minimo settimanale rischia di rimanere inattuata in assenza di indicazioni operative, di personale qualificato e di risorse adeguate;

i programmi speciali rivolti agli alunni disabili e con difficoltà psico-motorie richiedono figure professionali specializzate, percorsi personalizzati e un raccordo stabile con le famiglie e con i servizi socio-sanitari territoriali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a promuovere, attraverso la collaborazione del Ministero dell'istruzione e del merito con il Ministro per lo sport e i giovani, l'adozione di programmi speciali di attività motoria per gli alunni disabili o con difficoltà psico-motorie, assicurando la presenza di docenti specializzati e di personale di supporto qualificato.

9/3189/**39**. Prestipino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027 e a realizzare interventi strategici per il sistema nazionale di istruzione caratterizzati da particolare urgenza, in quanto riferiti al già menzionato anno scolastico o connessi alle operazioni preliminari di organizzazione dell'anno scolastico successivo;

il settimo comma dell'articolo 33 della Costituzione prevede che « La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme »;

l'educazione motoria rappresenta uno strumento fondamentale per la crescita degli alunni, per la prevenzione del disagio giovanile, per l'inclusione scolastica e per la promozione di stili di vita sani;

al fine di potenziare il valore dello sport come pratica educativa, sarebbe opportuno che le istituzioni scolastiche determinino, nel piano dell'offerta formativa e in coerenza con la loro autonomia, le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria, prevedendo che lo stesso sia prestato con un monte ore settimanali progressivamente incrementato, in coerenza con gli *standard* e le medie europee di riferimento;

sarebbe altresì opportuna l'introduzione, nella scuola primaria, di appositi programmi speciali di attività motoria rivolti ad alunni disabili o che comunque presentino difficoltà psico-motorie;

la previsione di un monte ore minimo settimanale rischia di rimanere inattuata in assenza di indicazioni operative, di personale qualificato e di risorse adeguate;

i programmi speciali rivolti agli alunni disabili e con difficoltà psico-motorie richiedono figure professionali specializzate, percorsi personalizzati e un raccordo stabile con le famiglie e con i servizi socio-sanitari territoriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di proseguire nelle iniziative di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministro per lo sport e i giovani, al fine di assicurare la personalizzazione dei programmi di attività motoria per gli alunni disabili o con difficoltà psico-motorie, con la presenza di docenti specializzati e di personale di supporto qualificato.

9/3189/**39**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Prestipino.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 13 del provvedimento prevede l'istituzione di un fondo destinato a finanziare attività di potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana nelle istituzioni scolastiche che presentano difficoltà nel rispetto dei limiti numerici previsti per la composizione delle classi;

il sostegno alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni e studenti con significativi bisogni linguistici ed educativi dovrebbe essere fondato sulla rilevazione delle effettive condizioni di svantaggio e delle necessità formative, piuttosto che esclusivamente sul superamento di determinate soglie numeriche;

è necessario garantire una distribuzione delle risorse che tenga conto delle specificità territoriali, della presenza di studenti neoarrivati e dei bisogni linguistici ed educativi concretamente rilevati dalle istituzioni scolastiche;

le attività di potenziamento linguistico devono essere realizzate anche in orario curricolare, attraverso il coinvolgimento di docenti specializzati, facilitatori linguistici e mediatori linguistico-culturali, così da assicurare interventi continuativi e integrati nella programmazione didattica,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a reperire, anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio, risorse finanziarie adeguate al potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche che presentano significativi bisogni linguistici ed educativi, prevedendo che le stesse siano destinate al finanziamento di interventi di apprendimento dell'italiano come lingua seconda, anche in orario curricolare, mediante l'impiego di docenti della classe di concorso A-23, facilitatori linguistici, mediatori linguistico-culturali e personale aggiuntivo, assicurando una distribuzione delle risorse proporzionata agli effettivi bisogni delle istituzioni scolastiche e dei territori.

9/3189/**40**. Lai.

La Camera,

premesso che:

il contrasto alla dispersione scolastica e la promozione del successo formativo richiedono politiche di sostegno capaci di intervenire prioritariamente nei contesti caratterizzati da maggiori condizioni di svantaggio educativo e sociale;

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure urgenti per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027;

le istituzioni scolastiche operano in territori caratterizzati da condizioni socio-economiche, culturali e linguistiche differenti, che incidono sulle opportunità di apprendimento e sulla possibilità di garantire pari condizioni di accesso ai percorsi educativi;

l'assegnazione delle risorse dovrebbe pertanto essere collegata alla rilevazione dei bisogni effettivi delle scuole e dei territori, attraverso indicatori oggettivi e aggiornati, che tengano conto anche delle condizioni di svantaggio sociale, dei risultati delle rilevazioni nazionali e della presenza di alunni e studenti neoarrivati;

l'individuazione di istituzioni scolastiche prioritarie consentirebbe di programmare interventi mirati e di destinare risorse aggiuntive alle realtà che necessitano di un maggiore sostegno,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a individuare, entro tempi definiti, le istituzioni scolastiche prioritarie sulla base di indicatori di svantaggio educativo e sociale, elaborati attraverso l'incrocio dei dati delle rilevazioni nazionali INVALSI, dei dati ISTAT e dell'Anagrafe nazionale degli studenti, prevedendo la pubblicazione e l'aggiornamento annuale della relativa mappatura, al fine di orientare l'assegnazione delle risorse e programmare interventi mirati di contrasto alla dispersione scolastica e di potenziamento dell'inclusione linguistica ed educativa.

9/3189/**41**. Stumpo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento, come modificato nel corso dell'esame al Senato, incrementa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 la dotazione del Fondo per la valorizzazione del personale scolastico, al fine di assicurare, anche per l'anno scolastico 2026/2027, lo svolgimento delle attività di orientamento, inclusione e contrasto della dispersione scolastica;

il comma 2 del medesimo articolo modifica l'articolo 7, commi 5 e 8, della legge n. 131 del 2025, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, sopprimendo per le annualità 2026 e 2027 la destinazione di 20 milioni di euro al credito d'imposta riconosciuto al personale scolastico che presta servizio nei comuni montani individuati dalla normativa e che acquista o prende in locazione un immobile ad uso abitativo nel medesimo territorio per ragioni di servizio;

il credito d'imposta in questione rappresenta una misura concreta per contrastare le difficoltà di reclutamento e di continuità didattica che caratterizzano numerosi comuni montani, nei quali la distanza dai principali centri abitati, la limitata disponibilità di alloggi e gli elevati costi degli spostamenti costituiscono fattori che incidono sulla possibilità per il personale scolastico di accettare e mantenere un incarico;

la presenza stabile di docenti nelle istituzioni scolastiche dei territori montani costituisce una condizione essenziale per garantire la continuità dell'offerta formativa, contrastare lo spopolamento e assicurare pari opportunità educative agli studenti che vivono nelle aree interne e montane;

il differimento dell'agevolazione rischia di compromettere l'efficacia delle misure di sostegno alla permanenza del personale scolastico in tali territori, proprio negli anni in cui è necessario rafforzare le politiche di contrasto allo spopolamento e di valorizzazione dei servizi pubblici nelle aree montane,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare le iniziative normative e finanziarie necessarie, già in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio, al fine di ripristinare, per le annualità 2026 e 2027,

le risorse originariamente destinate al credito d'imposta a favore del personale scolastico che presta servizio nei comuni montani e che acquista o prende in locazione un immobile ad uso abitativo per ragioni di servizio, garantendo la piena operatività della misura già a decorrere dall'anno 2026.

9/3189/**42**. Girelli, Manzi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento, come modificato nel corso dell'esame al Senato, incrementa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 la dotazione del Fondo per la valorizzazione del personale scolastico, al fine di assicurare, anche per l'anno scolastico 2026/2027, lo svolgimento delle attività di orientamento, inclusione e contrasto della dispersione scolastica;

il comma 2 del medesimo articolo modifica l'articolo 7, commi 5 e 8, della legge n. 131 del 2025, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, sopprimendo per le annualità 2026 e 2027 la destinazione di 20 milioni di euro al credito d'imposta riconosciuto al personale scolastico che presta servizio nei comuni montani individuati dalla normativa e che acquista o prende in locazione un immobile ad uso abitativo nel medesimo territorio per ragioni di servizio;

il credito d'imposta in questione rappresenta una misura concreta per contrastare le difficoltà di reclutamento e di continuità didattica che caratterizzano numerosi comuni montani, nei quali la distanza dai principali centri abitati, la limitata disponibilità di alloggi e gli elevati costi degli spostamenti costituiscono fattori che incidono sulla possibilità per il personale scolastico di accettare e mantenere un incarico;

la presenza stabile di docenti nelle istituzioni scolastiche dei territori montani costituisce una condizione essenziale per garantire la continuità dell'offerta formativa, contrastare lo spopolamento e assicurare pari opportunità educative agli studenti che vivono nelle aree interne e montane,

impegna il Governo

ad assicurare il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 12 settembre 2025, n. 131, a partire dall'anno scolastico 2027/2028.

9/3189/**42**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Girelli, Manzi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede diversi interventi finanziari e la copertura di alcune delle misure introdotte viene assicurata attraverso la riduzione di fondi e autorizzazioni di spesa già destinati al finanziamento di altri interventi in materia di istruzione, formazione, inclusione e promozione delle pari opportunità;

in particolare, l'articolo 8 prevede, per il finanziamento degli incrementi del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e degli altri interventi ivi disciplinati, il ricorso alla riduzione di risorse destinate al Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, al Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, nonché di autorizzazioni di spesa relative al reclutamento e alla formazione del personale docente;

tali risorse sono state originariamente destinate a sostenere interventi strategici per il sistema nazionale di istruzione e la loro riduzione rischia di compromettere la realizzazione di politiche già programmate, incidendo sulla capacità delle istituzioni scolastiche di migliorare la qualità dell'offerta formativa e di rispondere ai bisogni educativi;

l'articolo 2, al fine di finanziare l'incremento del Fondo per la valorizzazione del personale scolastico, modifica inoltre la disciplina delle risorse previste dalla legge n. 131 del 2025 per il riconoscimento

di un credito d'imposta a favore del personale scolastico che presta servizio nei comuni montani e che acquista o prende in locazione un immobile ad uso abitativo per ragioni di servizio, differendo al 2028 l'effettiva operatività dell'agevolazione;

tale misura costituisce uno strumento concreto per contrastare le difficoltà di reclutamento e di continuità didattica che caratterizzano numerosi comuni montani, favorendo la permanenza del personale scolastico in territori spesso caratterizzati da difficoltà logistiche, carenza di servizi e limitata disponibilità di alloggi;

l'articolo 4 interviene, inoltre, sulle risorse destinate a incentivare e sostenere, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, attività educative in materia di contrasto della violenza contro le donne e di promozione delle pari opportunità, del consenso, del diritto all'integrità fisica e del rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche attraverso il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti;

tali interventi rappresentano strumenti fondamentali per promuovere la cultura del rispetto, prevenire la violenza di genere e favorire la diffusione di percorsi educativi rivolti alle giovani generazioni, anche attraverso la collaborazione tra istituzioni scolastiche e realtà territoriali specializzate;

la riduzione o il definanziamento di risorse destinate a tali finalità rischia di compromettere la continuità di interventi educativi e di prevenzione che dovrebbero invece essere rafforzati e resi strutturali;

il finanziamento di nuovi interventi a favore del sistema scolastico dovrebbe essere accompagnato dall'individuazione di risorse aggiuntive e di coperture finanziarie alternative, evitando che il raggiungimento di obiettivi condivisibili avvenga attraverso la sottrazione di risorse a misure altrettanto rilevanti per la qualità dell'istruzione, la valorizzazione del personale, il contrasto alla dispersione scolastica e la promozione delle pari opportunità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare le iniziative normative necessarie, già in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio, a individuare e reperire coperture finanziarie alternative per gli interventi previsti dal presente provvedimento, evitando il ricorso alla riduzione o al definanziamento di fondi e autorizzazioni di spesa già destinati a finalità strategiche per il sistema nazionale di istruzione.

9/3189/**43**. Ferrari, Manzi, Ghio, Orfini, Berruto, Iacono.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento interviene sulla disciplina del Piano educativo individualizzato (PEI), ridefinendo i termini per la sua predisposizione e aggiornamento;

il diritto all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento e trova fondamento negli articoli 3, 34 e 38 della Costituzione, nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

l'effettiva attuazione del PEI richiede che le risorse professionali assegnate alle istituzioni scolastiche siano determinate sulla base dei bisogni educativi e delle necessità di sostegno individuate per ciascun alunno, evitando che la disponibilità degli organici costituisca un limite all'esercizio del diritto all'inclusione;

il ricorso sistematico a incarichi a tempo determinato e a supplenze annuali sui posti di sostegno compromette la continuità didattica e relazionale, elemento essenziale per la qualità dei percorsi educativi degli alunni con disabilità;

il progressivo incremento del numero di alunni con disabilità certificata rende necessario un rafforzamento strutturale degli organici, anche attraverso la trasformazione di una quota dei posti in deroga in posti di diritto, sulla base di una ricognizione del fabbisogno effettivo;

è necessario superare una gestione degli organici prevalentemente improntata a criteri quantitativi e finanziari, assicurando che le decisioni relative all'assegnazione delle risorse siano coerenti con le indicazioni contenute nei PEI e con il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le ulteriori iniziative normative e finanziarie necessarie a rafforzare strutturalmente l'organico dei docenti di sostegno, prevedendo un progressivo incremento dei posti in organico di diritto, al fine di ridurre il ricorso alle supplenze annuali e garantire la continuità didattica.

9/3189/**44**. Merola, Manzi, Berruto, Iacono, Orfini.

La Camera,

premesso che:

l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità richiede un sistema integrato di interventi e servizi, nel quale la funzione dei docenti di sostegno sia accompagnata dalla presenza di personale qualificato per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione;

tali figure professionali svolgono un ruolo essenziale nel favorire l'autonomia personale, la comunicazione, la partecipazione alle attività didattiche e la piena inclusione degli alunni con disabilità, concorrendo all'attuazione degli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato;

l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione è assicurata nell'ambito delle competenze degli enti territoriali, ma la frammentazione delle responsabilità e la disomogeneità delle risorse disponibili determinano significative differenze nella qualità e nella continuità dei servizi tra le diverse aree del Paese;

in numerosi territori si registrano difficoltà nel garantire un numero adeguato di ore di assistenza, con conseguenze sulla frequenza scolastica, sulla partecipazione alle attività educative e sulla possibilità per le famiglie di conciliare i tempi di vita e di lavoro;

il riconoscimento formale del diritto all'inclusione rischia di rimanere privo di effettività quando non è accompagnato dalle necessarie risorse professionali e finanziarie;

è pertanto necessario assicurare un finanziamento stabile e strutturale che consenta agli enti territoriali di programmare i servizi, garantire la continuità degli interventi e ridurre le disuguaglianze territoriali,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le ulteriori iniziative normative necessarie a istituire o incrementare un fondo strutturale per finanziare i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni e degli studenti con disabilità, assicurando criteri di riparto basati sui bisogni individuati nei PEI e garantendo continuità e uniformità dei servizi su tutto il territorio nazionale.

9/3189/**45**. Fossi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento interviene sul finanziamento delle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, incrementando di 4 milioni di euro annui per il 2026 e il 2027 il relativo fondo (articolo 4, comma 3);

la copertura finanziaria di tale incremento è individuata attraverso la ridu-

zione delle risorse destinate ai percorsi educativi in materia di violenza contro le donne, pari opportunità, educazione al rispetto e alle relazioni;

la scelta di finanziare un intervento educativo attraverso la riduzione delle risorse destinate a un'altra fondamentale attività di prevenzione determina una contrapposizione ingiustificata tra obiettivi che dovrebbero essere perseguiti congiuntamente;

la scuola rappresenta uno dei principali presìdi educativi per la prevenzione della violenza di genere, delle discriminazioni e degli stereotipi, nonché per la promozione di relazioni fondate sul rispetto, sulla parità e sulla reciprocità;

la prevenzione della violenza contro le donne richiede interventi continuativi, strutturati e rivolti all'intera comunità scolastica, attraverso percorsi didattici, attività formative per il personale e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli studenti e alle famiglie;

la disponibilità di risorse adeguate costituisce una condizione indispensabile affinché le istituzioni scolastiche possano programmare interventi pluriennali e consolidare collaborazioni con i centri antiviolenza, le associazioni e i servizi territoriali;

è necessario ripristinare le risorse originariamente destinate all'educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto della violenza di genere, assicurandone altresì il carattere strutturale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare, nel primo provvedimento utile, le iniziative normative e finanziarie necessarie a ripristinare integralmente le risorse destinate ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni, alle pari opportunità e al contrasto della violenza di genere, evitando che il finanziamento degli interventi di contrasto al bullismo e al cyberbullismo avvenga attraverso la riduzione di tali stanziamenti, e a prevedere un finanziamento stabile e strutturale per consentire alle istituzioni scolastiche di realizzare percorsi continuativi di prevenzione della violenza maschile contro le donne e di promozione della cultura della parità e del rispetto.

9/3189/**46**. Ghio, Manzi, Ferrari, Orfini, Iacono, Berruto.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento introduce misure relative alla conoscenza della lingua italiana da parte dei genitori stranieri, prevedendo il coinvolgimento dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) nell'organizzazione di percorsi di apprendimento linguistico;

i CPIA costituiscono una componente fondamentale del sistema nazionale di istruzione, in quanto garantiscono il diritto all'apprendimento permanente, promuovono l'alfabetizzazione e il conseguimento di titoli di studio e favoriscono l'inclusione sociale, culturale e lavorativa delle persone adulte;

il loro ruolo risulta particolarmente rilevante nei percorsi di apprendimento della lingua italiana da parte delle persone con *background* migratorio, attraverso attività di alfabetizzazione, formazione linguistica e conoscenza dei principi fondamentali della convivenza civile;

nonostante la rilevanza delle funzioni svolte, i CPIA operano frequentemente in condizioni di insufficienza delle risorse finanziarie, professionali e organizzative, con difficoltà nel garantire un'offerta formativa adeguata alla crescente domanda di istruzione degli adulti;

il rafforzamento dell'offerta formativa richiede interventi che non si limitino a finanziamenti temporanei o a misure connesse a singoli provvedimenti, ma che assicurino una programmazione pluriennale e una dotazione finanziaria certa;

il rafforzamento dei CPIA deve essere accompagnato dalla disponibilità di

mediatori linguistico-culturali, da una maggiore flessibilità organizzativa e dalla possibilità di realizzare percorsi formativi in raccordo con gli enti locali, il terzo settore e il sistema produttivo,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le ulteriori iniziative normative e finanziarie necessarie a istituire presso il Ministero dell'istruzione e del merito un Fondo permanente per l'apprendimento permanente, con una dotazione strutturale destinandone una quota adeguata al potenziamento dell'offerta formativa dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, al rafforzamento dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e al finanziamento di servizi di mediazione linguistico-culturale.

9/3189/**47**. Fornaro.

La Camera,

premesso che:

la scuola primaria rappresenta una fase fondamentale del percorso educativo e formativo, nella quale si consolidano le competenze di base e si costruiscono le condizioni per il successo formativo e la piena partecipazione alla vita scolastica;

il tempo pieno costituisce un modello educativo e organizzativo che consente di ampliare le opportunità di apprendimento, valorizzare le attività laboratoriali, motorie, artistiche e culturali e garantire una maggiore personalizzazione degli interventi didattici;

la disponibilità di un'offerta di tempo pieno accessibile a tutte le famiglie rappresenta inoltre uno strumento importante di contrasto alle disuguaglianze sociali e territoriali, di sostegno alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di promozione dell'occupazione femminile;

la distribuzione del tempo pieno sul territorio nazionale presenta ancora significative differenze, con una disponibilità di posti fortemente disomogenea tra le diverse regioni e tra i contesti urbani e quelli periferici e interni;

l'ampliamento del tempo pieno non può essere affidato esclusivamente alla disponibilità di spazi e servizi comunali, ma richiede una programmazione integrata che coinvolga lo Stato, gli enti locali e le istituzioni scolastiche,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reperire risorse adeguate ad incrementare, nella prospettiva dell'introduzione di un Livello essenziale delle prestazioni, il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale.

9/3189/**48**. Peluffo, Manzi, Malavasi, Berruto, Iacono.

La Camera,

premesso che:

l'edilizia scolastica rappresenta una componente essenziale del diritto all'istruzione e della qualità dell'offerta formativa, in quanto la sicurezza, l'accessibilità e l'adeguatezza degli ambienti di apprendimento costituiscono condizioni indispensabili per garantire il benessere e la partecipazione degli studenti e del personale scolastico;

l'articolo 11 del provvedimento interviene sulle procedure relative agli interventi di edilizia scolastica finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, consentendo la prosecuzione dell'applicazione di specifiche disposizioni fino al completamento degli interventi non ultimati entro il termine del Piano;

la conclusione degli investimenti PNRR non può determinare un'interruzione delle politiche di ammodernamento del patrimonio edilizio scolastico, considerato il fabbisogno ancora esistente in materia di sicurezza strutturale, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, ab-

battimento delle barriere architettoniche e riqualificazione degli ambienti didattici;

è necessario garantire una programmazione nazionale di lungo periodo che consenta agli enti locali di pianificare gli interventi, disporre di risorse certe e assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;

permangono significative differenze territoriali nella qualità e nella sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riferimento alle aree interne, ai piccoli comuni e ai territori caratterizzati da maggiore vulnerabilità sismica e idrogeologica;

la programmazione degli interventi deve inoltre tenere conto della necessità di realizzare ambienti scolastici inclusivi, accessibili e adeguati alle nuove metodologie didattiche, nonché di favorire la disponibilità di spazi per il tempo pieno e le attività laboratoriali,

impegna il Governo

ad adottare, già in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio, ulteriori iniziative normative volte a prevedere un piano di investimenti per l'edilizia scolastica, che assicuri la continuità degli interventi avviati con il PNRR e preveda risorse strutturali per la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico, l'efficientamento energetico, la rimozione delle barriere architettoniche, la manutenzione straordinaria e la riqualificazione degli edifici scolastici, nonché per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione di sistemi di raffrescamento, al fine di garantire condizioni microclimatiche adeguate nelle aule e negli ambienti destinati alle attività didattiche, a tutela della salute e del benessere di studenti e personale scolastico.

9/3189/**49**. Simiani, Manzi.

La Camera,

premesso che:

la diffusione dei dispositivi digitali e l'accesso sempre più precoce agli ambienti *online* hanno profondamente modificato le abitudini quotidiane, le modalità di apprendimento, le relazioni sociali e i processi di crescita delle persone minori di età;

l'utilizzo delle tecnologie digitali può offrire importanti opportunità di apprendimento, informazione e partecipazione, ma un'esposizione precoce, prolungata o non appropriata può comportare rischi per lo sviluppo neurocognitivo, fisico, emotivo e relazionale di bambini e adolescenti;

la tutela della salute delle persone minori di età in relazione all'utilizzo dei dispositivi digitali richiede un approccio preventivo e multidisciplinare, fondato sulle evidenze scientifiche e capace di coinvolgere il sistema sanitario, le istituzioni scolastiche, le famiglie e i professionisti che operano nei servizi educativi e socio-sanitari;

è necessario promuovere un accesso graduale, consapevole e adeguato all'età alle tecnologie digitali, sostenendo le famiglie nell'acquisizione degli strumenti conoscitivi necessari per accompagnare bambini e adolescenti nella costruzione di un rapporto equilibrato con i dispositivi e gli ambienti digitali;

le istituzioni scolastiche rappresentano un presidio fondamentale per promuovere la consapevolezza dei rischi e delle opportunità connessi all'utilizzo delle tecnologie, ma non possono essere lasciate sole nell'affrontare questioni che coinvolgono la salute e lo sviluppo delle persone minori di età;

risulta pertanto necessario rafforzare la collaborazione tra il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione e del merito, le istituzioni scolastiche, i servizi sanitari territoriali, i consultori familiari e gli enti di ricerca, promuovendo interventi di informazione, formazione, prevenzione e accompagnamento educativo rivolti ai minori, alle famiglie e al personale scolastico;

l'istituzione di un Fondo nazionale per la salute digitale delle persone minori di età, presso il Ministero della salute, consentirebbe di sostenere in maniera or-

ganica e continuativa politiche pubbliche dedicate alla prevenzione dei rischi connessi all'esposizione digitale e alla promozione della salute e del benessere durante l'infanzia e l'adolescenza,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le iniziative normative e finanziarie necessarie a promuovere la tutela della salute dei minori in relazione all'utilizzo dei dispositivi digitali, prevenire l'esposizione precoce e non appropriata agli stessi, tutelare lo sviluppo neurocognitivo, fisico, emotivo e relazionale e sostenere la genitorialità attraverso interventi di informazione, formazione e accompagnamento educativo, favorendo altresì la realizzazione di iniziative in collaborazione con le istituzioni scolastiche, i servizi sanitari territoriali e gli enti di ricerca.

9/3189/**50**. Di Biase, Manzi.

La Camera,

premesso che:

il benessere psicologico degli studenti rappresenta una condizione fondamentale per il successo formativo, la partecipazione alla vita scolastica e lo sviluppo equilibrato della personalità;

negli ultimi anni le istituzioni scolastiche sono state chiamate ad affrontare un aumento delle situazioni di disagio emotivo e relazionale tra bambini, adolescenti e giovani, con manifestazioni che comprendono ansia, isolamento, difficoltà nelle relazioni interpersonali, fragilità emotive e forme di disagio psicologico che possono incidere significativamente sui percorsi di apprendimento;

la scuola costituisce uno dei principali presìdi educativi e sociali per intercettare precocemente tali situazioni e promuovere una cultura della prevenzione, dell'ascolto e della cura, in collaborazione con le famiglie e con i servizi territoriali;

la disponibilità di un servizio di sostegno psicologico all'interno delle istituzioni scolastiche consente di offrire agli studenti uno spazio accessibile e gratuito di ascolto e confronto, favorendo l'emersione tempestiva delle situazioni di fragilità e l'eventuale attivazione dei servizi specialistici competenti;

la legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha previsto un finanziamento per il sostegno psicologico nelle istituzioni scolastiche, ma appare necessario rafforzare e rendere maggiormente strutturale tale intervento, superando un modello fondato prevalentemente sull'erogazione di *voucher* individuali;

l'attivazione di sportelli di ascolto e sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche, con la presenza periodica di professionisti psicologi iscritti all'albo, consentirebbe di assicurare un servizio gratuito e continuativo durante l'intero anno scolastico, valorizzando l'autonomia organizzativa delle scuole;

il servizio dovrebbe essere rivolto prioritariamente agli studenti, prevedendo altresì attività di consulenza e supporto alle famiglie e al personale scolastico, nell'ambito di una più ampia strategia di promozione del benessere della comunità educante;

è necessario garantire risorse adeguate e stabili, affinché tutte le istituzioni scolastiche possano disporre di un servizio di sostegno psicologico, con particolare attenzione ai contesti caratterizzati da condizioni di fragilità sociale, economica e culturale,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, ulteriori iniziative normative e finanziarie necessarie a rafforzare il servizio di sostegno psicologico nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione prevedendo, altresì, che il servizio sia erogato attraverso sportelli gratuiti di ascolto e sostegno psicologico attivati presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

9/3189/**51**. Quartapelle Procopio, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Scarpa.

La Camera,

premesso che:

il personale amministrativo, tecnico e ausiliario assicura il funzionamento quotidiano delle istituzioni scolastiche e contribuisce alla realizzazione delle attività didattiche, laboratoriali, organizzative e di inclusione;

il fabbisogno di personale ATA non può essere valutato esclusivamente in base al numero complessivo degli alunni, ma deve tenere conto anche del numero dei plessi, della loro distanza, dell'articolazione degli orari, della presenza di laboratori, palestre e convitti, della complessità amministrativa e della presenza di alunni con disabilità;

la programmazione triennale dei fabbisogni di personale deve essere collegata alla pianificazione delle attività e alla distribuzione ottimale delle risorse umane, nel rispetto delle facoltà assunzionali e dei vincoli finanziari;

la ricognizione annuale dei posti vacanti e disponibili può consentire una programmazione più trasparente e coerente con le esigenze effettive delle istituzioni scolastiche,

impegna il Governo

al fine di garantire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, a predisporre, entro il 31 marzo di ciascun anno, una ricognizione nazionale articolata per regione, dei posti vacanti e disponibili del personale ATA, distinta per profilo professionale, numero degli alunni, numero dei plessi, presenza di laboratori e sedi distaccate, complessità organizzativa e fabbisogni connessi all'inclusione scolastica, e ad adottare, sulla base dei dati raccolti, un piano pluriennale di reclutamento e di riequilibrio degli organici, con pubblicazione dei criteri utilizzati e salvaguardia delle esigenze delle istituzioni scolastiche situate nei territori interni, montani e insulari.

9/3189/**52**. Marino.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame, al comma 1, con riferimento agli istituti tecnici, modifica la quantificazione e la distribuzione del monte ore degli insegnamenti nell'area di indirizzo flessibile, settore economico e tecnologico ambientale mediante la sostituzione delle relative tabelle;

la revisione dei quadri orari degli istituti tecnici deve garantire il conseguimento dei risultati di apprendimento, l'equilibrata distribuzione delle discipline e la coerenza tra area di istruzione generale e area di indirizzo;

la formazione tecnica richiede una solida preparazione linguistica, matematica, scientifica, storico-sociale e giuridico-economica, insieme alla continuità delle discipline caratterizzanti, delle attività laboratoriali e delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;

la revisione degli orari incide sulla composizione delle cattedre, sugli organici, sulle titolarità e sulla continuità didattica, e deve pertanto essere preceduta da una valutazione degli effetti organizzativi e occupazionali;

il regolamento di riordino degli istituti tecnici valorizza la didattica laboratoriale, la complementarità tra le discipline e la salvaguardia della stabilità dei docenti e della continuità del percorso di studi,

impegna il Governo

a garantire che l'attuazione dei nuovi quadri orari degli istituti tecnici avvenga progressivamente, a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2027/2028, salvaguardando per le classi già avviate i quadri orari vigenti fino al completamento del ciclo, assicurando la presenza delle discipline fondamentali e caratterizzanti, la continuità dei laboratori e delle compresenze degli insegnanti tecnico-pratici, la tutela delle titolarità e la prevenzione di situazioni di soprannumerarietà o esubero, pre-

vio parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative.

9/3189/**53**. Gribaudo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di edilizia scolastica;

gli interventi per la realizzazione e l'ammodernamento di asili nido e scuole dell'infanzia comprendono anche la fornitura, l'installazione e il collaudo di arredi didattici innovativi;

le procedure di produzione, consegna, installazione e collaudo possono subire ritardi non imputabili agli enti beneficiari, in ragione della complessità delle forniture, delle difficoltà nella catena produttiva o dei tempi delle procedure di affidamento;

la revoca o la riduzione del finanziamento per il solo mancato rispetto dei termini originari rischia di penalizzare gli enti che abbiano tempestivamente avviato le procedure e adempiuto agli obblighi di propria competenza;

la disciplina degli interventi finanziati con risorse europee e nazionali richiede comunque tracciabilità, rendicontazione, controllo e rispetto dei target e delle finalità del programma,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a consentire la proroga dei termini per il completamento delle forniture, l'installazione e il collaudo degli arredi didattici destinati agli asili nido e alle scuole dell'infanzia e a definire procedure uniformi per l'aggiornamento dei cronoprogrammi, la rendicontazione e la verifica delle cause del ritardo.

9/3189/**54**. Bonafè.

La Camera,

premesso che:

il diritto allo studio non può essere garantito esclusivamente attraverso misure di sostegno per l'acquisto dei libri di testo, ma deve comprendere la possibilità per tutti gli studenti di disporre degli strumenti e dei materiali necessari per partecipare pienamente alle attività didattiche;

l'aumento del costo della vita ha determinato un incremento delle spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di quaderni, cancelleria, materiale tecnico, strumenti per le attività laboratoriali e altre dotazioni richieste dalle istituzioni scolastiche;

tali spese incidono in misura particolarmente significativa sui nuclei familiari numerosi, sulle famiglie monogenitoriali e su quelle che si trovano in condizioni di difficoltà economica;

le misure di sostegno attualmente disponibili risultano frammentate e differenziate a livello territoriale, determinando disparità nell'effettiva possibilità di accesso agli strumenti necessari per la frequenza scolastica;

l'assenza di materiale didattico adeguato può compromettere la partecipazione degli studenti alle attività curricolari e laboratoriali e determinare situazioni di esclusione;

è necessario rafforzare gli interventi pubblici a sostegno del diritto allo studio, evitando che il costo dei materiali scolastici costituisca un ulteriore fattore di disuguaglianza,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a istituire un fondo nazionale strutturale per il sostegno all'acquisto del materiale scolastico, destinato alle famiglie con minori disponibilità economiche, prevedendo contributi per l'acquisto di cancelleria, materiale didattico, strumenti tecnici e dotazioni necessarie alle attività laboratoriali, attraverso criteri uniformi di

accesso e di riparto delle risorse tra le regioni, in modo da superare le attuali disomogeneità territoriali.

9/3189/**55**. Pandolfo.

La Camera,

premesso che:

l'insegnamento dell'educazione fisica e delle scienze motorie costituisce parte integrante del percorso scolastico e richiede la disponibilità di spazi adeguati, attrezzature funzionanti e impianti accessibili;

il decreto-legge in esame interviene in materia di inclusione scolastica, orientamento e contrasto della dispersione scolastica; il raggiungimento di tali obiettivi richiede anche ambienti e infrastrutture adeguati, comprese le palestre e gli spazi destinati alle attività motorie e sportive, strumenti fondamentali di socializzazione, integrazione e prevenzione del disagio giovanile;

la carenza o l'inadeguatezza delle strutture sportive scolastiche rischia di compromettere le finalità di inclusione perseguite dal provvedimento, determinando disparità nell'accesso alle opportunità educative e penalizzando soprattutto gli studenti con disabilità e quelli che vivono in contesti territoriali e socio-economici fragili;

la normativa vigente in materia di edilizia scolastica prevede la dotazione di palestre e impianti sportivi secondo criteri di funzionalità e accessibilità;

la pratica sportiva e motoria costituisce uno strumento fondamentale per la crescita psicofisica degli studenti, per la promozione di corretti stili di vita, per l'inclusione sociale e per il contrasto alla dispersione scolastica e alle disuguaglianze;

gli impianti sportivi scolastici rappresentano un patrimonio infrastrutturale essenziale, ma in numerosi territori presentano condizioni di inadeguatezza, carenze strutturali, necessità di ammodernamento e criticità sotto il profilo della sicurezza e della piena fruibilità;

risulta pertanto necessario promuovere un piano organico di interventi volto a favorire la realizzazione, la riqualificazione, l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle palestre e degli impianti sportivi scolastici esistenti;

al contempo, occorre incrementare la disponibilità di spazi destinati alle attività sportive e motorie attraverso la realizzazione di strutture sportive leggere nelle pertinenze degli edifici scolastici, anche al fine di sopperire alla carenza di palestre e di ampliare le opportunità di svolgimento delle attività motorie;

a tal fine, assumono particolare rilevanza interventi per la realizzazione di tensostrutture, coperture leggere, campi sportivi polivalenti, impianti modulari e altre strutture funzionali alla pratica sportiva, anche mediante l'adeguamento e la riqualificazione delle aree esterne già esistenti;

la realizzazione di tali interventi può essere promossa dagli enti locali proprietari degli immobili scolastici, d'intesa con le istituzioni scolastiche interessate, favorendo altresì forme di collaborazione e accordi con enti pubblici e soggetti privati operanti nel settore sportivo;

appare pertanto opportuno individuare specifiche risorse finanziarie e strumenti di programmazione dedicati, al fine di garantire interventi diffusi sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree maggiormente carenti di infrastrutture sportive e ai territori caratterizzati da maggiori difficoltà economiche e sociali,

impegna il Governo

in linea con le finalità di inclusione richiamate in premessa che il provvedimento in esame intende perseguire, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reperire – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – risorse adeguate per il finanziamento di interventi di realizzazione, riqualificazione, ammodernamento

e messa in sicurezza degli impianti sportivi scolastici, nonché per la realizzazione di nuove strutture sportive leggere nelle pertinenze degli edifici scolastici, comprese tensostrutture, coperture leggere, campi polivalenti e impianti modulari;

9/3189/**56**. Morassut, Andrea Rossi, Berruto, Barbagallo, Manzi, Orfini, Iacono.

La Camera,

premesso che:

l'insegnamento dell'educazione fisica e delle scienze motorie costituisce parte integrante del percorso scolastico e richiede la disponibilità di spazi adeguati, attrezzature funzionanti e impianti accessibili;

il decreto-legge in esame interviene in materia di inclusione scolastica, orientamento e contrasto della dispersione scolastica; il raggiungimento di tali obiettivi richiede anche ambienti e infrastrutture adeguati, comprese le palestre e gli spazi destinati alle attività motorie e sportive, strumenti fondamentali di socializzazione, integrazione e prevenzione del disagio giovanile;

la carenza o l'inadeguatezza delle strutture sportive scolastiche rischia di compromettere le finalità di inclusione perseguite dal provvedimento, determinando disparità nell'accesso alle opportunità educative e penalizzando soprattutto gli studenti con disabilità e quelli che vivono in contesti territoriali e socio-economici fragili;

la normativa vigente in materia di edilizia scolastica prevede la dotazione di palestre e impianti sportivi secondo criteri di funzionalità e accessibilità;

le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, possono programmare il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, anche attraverso il piano triennale dell'offerta formativa;

l'articolo 2 della legge 8 agosto 2019, n. 86, consente alle scuole di costituire centri sportivi scolastici, mentre l'articolo 96 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, disciplina l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte degli enti locali e delle associazioni sportive al di fuori dell'orario scolastico, mediante apposite convenzioni;

l'Istituto di istruzione superiore « Concetto Marchesi » di Mascalucia, in provincia di Catania, frequentato da circa 1.500 studenti, risulterebbe privo di una palestra adeguata allo svolgimento delle attività di scienze motorie, nonostante la disponibilità di spazi comunali che potrebbero essere utilizzati a tale scopo;

presso il medesimo istituto sono in corso interventi per la realizzazione di nuove aule, per un importo complessivo indicato in circa 12,5 milioni di euro, senza che il progetto attualmente in realizzazione sembrerebbe comprendere la palestra prevista nel progetto originario, circostanza che richiede un chiarimento sulle ragioni tecniche, amministrative e finanziarie di tale scelta;

la carenza di palestre scolastiche rappresenta un problema diffuso, che incide sulla qualità dell'offerta formativa, sulla salute e sul benessere degli studenti e sulla possibilità di garantire attività motorie inclusive e accessibili;

la realizzazione e la riqualificazione degli impianti sportivi scolastici costituiscono inoltre un investimento per le comunità locali, soprattutto nei territori caratterizzati da fragilità economiche, perifericità e carenza di infrastrutture, favorendo l'utilizzo condiviso delle strutture da parte di scuole, enti locali e associazioni sportive, nel rispetto delle esigenze didattiche e della sicurezza;

è pertanto necessario che la programmazione degli interventi di edilizia scolastica tenga conto non soltanto del fabbisogno di aule, ma anche della disponibi-

lità di spazi per le attività motorie, sportive e inclusive,

impegna il Governo

in linea con le finalità di inclusione richiamate in premessa che il provvedimento in esame intende perseguire, a promuovere una ricognizione nazionale delle scuole prive di palestra o dotate di impianti inagibili o inadeguati e sulla base dei fabbisogni rilevati, un piano pluriennale per la realizzazione e la riqualificazione delle palestre scolastiche con priorità ai territori maggiormente carenti e caratterizzati da disagio socio-economico, perifericità, e insularità, favorendo nel frattempo l'utilizzo condiviso degli impianti pubblici esistenti al fine di garantire a tutti gli studenti il pieno svolgimento delle attività di educazione fisica, attivandosi altresì, per quanto di competenza e d'intesa con la Regione siciliana gli enti locali e le istituzioni scolastiche interessate per verificare la situazione dell'Istituto di istruzione superiore « Concetto Marchesi » di Mascalucia, affinché siano chiarite le ragioni dell'eventuale esclusione della palestra dal progetto originario di realizzazione delle nuove aule e la coerenza delle modifiche progettuali con il fabbisogno dell'Istituto e siano individuate le necessarie coperture economiche per finanziare – nel più breve tempo possibile – la palestra annessa alla scuola « Marchesi ».

9/3189/**57**. Barbagallo.

La Camera

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta a promuovere l'aggiornamento, da parte degli enti locali, della ricognizione avviata da Sport e Salute Spa e dal Ministero dell'istruzione e del merito delle scuole prive di palestra o dotate di impianti inagibili o inadeguati, in modo da valutare il quadro degli interventi necessari.

9/3189/**57**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Barbagallo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca interventi relativi all'insegnamento di specifiche materia (articolo 2-*bis* con riferimento all'educazione civica e articolo 3, comma 2, sull'introduzione dell'insegnamento facoltativo del latino);

l'educazione alimentare rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione e promozione della salute, in quanto contribuisce a diffondere la conoscenza dei principi di una corretta alimentazione e a favorire l'adozione di stili di vita sani ed equilibrati fin dalla più giovane età;

i comportamenti alimentari scorretti, unitamente alla sedentarietà e ad altri fattori di rischio, costituiscono una delle principali cause dell'insorgenza di patologie croniche e degenerative, tra cui obesità, diabete e malattie cardiovascolari, con conseguenze rilevanti sia sul benessere individuale sia sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale;

la diffusione di una cultura alimentare consapevole assume pertanto una rilevanza strategica per la salute pubblica, anche in considerazione della necessità di intervenire precocemente sulle abitudini alimentari delle giovani generazioni, favorendo scelte di consumo responsabili e riducendo il divario tra le conoscenze in materia di nutrizione e i comportamenti effettivamente adottati;

la scuola costituisce uno dei principali luoghi di formazione e socializzazione delle giovani generazioni e rappresenta, pertanto, un contesto privilegiato nel quale promuovere percorsi educativi finalizzati alla conoscenza degli alimenti, dei principi nutrizionali e dell'importanza di una dieta varia ed equilibrata;

l'introduzione di specifici percorsi di educazione alimentare nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado consentirebbe di integrare la formazione degli studenti attraverso un approccio interdisciplinare, capace di affrontare non soltanto gli aspetti biologici e nutrizio-

nali dell'alimentazione, ma anche quelli culturali, ambientali, economici e sociali legati alla produzione e al consumo del cibo;

le mense scolastiche costituiscono, in tale prospettiva, un ulteriore e importante strumento educativo, attraverso il quale favorire la conoscenza degli alimenti e l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, anche mediante la promozione di pasti equilibrati, vari e coerenti con adeguati *standard* nutrizionali;

risulta pertanto opportuno valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, favorendo l'inserimento strutturale dell'educazione alimentare nell'offerta formativa, anche attraverso la predisposizione di specifici percorsi didattici e la formazione del personale docente,

impegna il Governo

ad adottare le ulteriori iniziative anche normative, affinché l'educazione alimentare sia inserita obbligatoriamente nella programmazione didattica delle scuole primarie e secondarie di primo grado, attraverso la definizione di specifiche linee guida, la previsione di un adeguato monte orario dedicato e la formazione dei docenti, al fine di promuovere la cultura della sana e corretta alimentazione, prevenire le patologie correlate a comportamenti alimentari scorretti e favorire l'adozione di stili di vita salutari e consapevoli, anche mediante il coinvolgimento delle famiglie, delle aziende sanitarie locali e degli altri soggetti del territorio, nonché attraverso attività didattiche ed esperienziali sui temi della sostenibilità alimentare, della valorizzazione delle produzioni locali, della stagionalità dei prodotti e della riduzione dello spreco alimentare.

9/3189/**58**. Andrea Rossi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca interventi relativi all'insegnamento di specifiche materia (articolo 2-*bis* con riferimento all'educazione civica e articolo 3, comma 2, sull'introduzione dell'insegnamento facoltativo del latino);

l'educazione alimentare rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione e promozione della salute, in quanto contribuisce a diffondere la conoscenza dei principi di una corretta alimentazione e a favorire l'adozione di stili di vita sani ed equilibrati fin dalla più giovane età;

i comportamenti alimentari scorretti, unitamente alla sedentarietà e ad altri fattori di rischio, costituiscono una delle principali cause dell'insorgenza di patologie croniche e degenerative, tra cui obesità, diabete e malattie cardiovascolari, con conseguenze rilevanti sia sul benessere individuale sia sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale;

la diffusione di una cultura alimentare consapevole assume pertanto una rilevanza strategica per la salute pubblica, anche in considerazione della necessità di intervenire precocemente sulle abitudini alimentari delle giovani generazioni, favorendo scelte di consumo responsabili e riducendo il divario tra le conoscenze in materia di nutrizione e i comportamenti effettivamente adottati;

la scuola costituisce uno dei principali luoghi di formazione e socializzazione delle giovani generazioni e rappresenta, pertanto, un contesto privilegiato nel quale promuovere percorsi educativi finalizzati alla conoscenza degli alimenti, dei principi nutrizionali e dell'importanza di una dieta varia ed equilibrata;

l'introduzione di specifici percorsi di educazione alimentare nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado consentirebbe di integrare la formazione degli studenti attraverso un approccio interdisciplinare, capace di affrontare non soltanto gli aspetti biologici e nutrizionali dell'alimentazione, ma anche quelli culturali, ambientali, economici e sociali legati alla produzione e al consumo del cibo;

le mense scolastiche costituiscono, in tale prospettiva, un ulteriore e impor-

tante strumento educativo, attraverso il quale favorire la conoscenza degli alimenti e l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, anche mediante la promozione di pasti equilibrati, vari e coerenti con adeguati *standard* nutrizionali;

risulta pertanto opportuno valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, favorendo l'inserimento strutturale dell'educazione alimentare nell'offerta formativa, anche attraverso la predisposizione di specifici percorsi didattici e la formazione del personale docente,

impegna il Governo

a proseguire nelle iniziative già avviate in materia di educazione alimentare e promozione di corretti stili di vita, favorendone l'integrazione nella programmazione didattica delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti territoriali competenti.

9/3189/**58**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Andrea Rossi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

La Camera,

premesso che:

la scuola rappresenta un contesto privilegiato per promuovere, fin dalla giovane età, la conoscenza dei principi di una sana alimentazione e l'acquisizione di corretti stili di vita;

particolare attenzione dovrebbe essere riservata alla prevenzione dell'obesità infantile e dei disturbi del comportamento alimentare, promuovendo un rapporto equilibrato e positivo con il cibo, la conoscenza dei propri bisogni nutrizionali e la consapevolezza del legame tra alimentazione, benessere fisico e salute psicologica;

le mense scolastiche costituiscono un importante presidio educativo, oltre che un servizio essenziale per la comunità scolastica, contribuendo alla diffusione di corrette abitudini alimentari tra bambini e ragazzi e al contrasto della dispersione scolastica, e come tali sono state oggetto di specifiche linee di finanziamento a carico del PNRR, programma di cui il provvedimento in esame si prefigge di garantire l'attuazione;

la qualità nutrizionale dei pasti, la varietà degli alimenti e la valorizzazione dei prodotti stagionali e delle filiere locali rappresentano elementi fondamentali per promuovere la salute e sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della sostenibilità e della riduzione dello spreco alimentare,

impegna il Governo

a promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte a migliorare la qualità nutrizionale e la varietà dei pasti offerti nelle mense scolastiche, favorendo l'utilizzo di prodotti stagionali e delle filiere agroalimentari locali, nonché l'adozione di criteri che valorizzino la funzione educativa della ristorazione scolastica e contrastino lo spreco alimentare.

9/3189/**59**. Vaccari.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca importanti interventi finalizzati a migliorare il funzionamento del sistema scolastico nazionale, rafforzando la continuità didattica, la qualità dell'offerta formativa e gli strumenti di inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità;

l'articolo 1 del provvedimento interviene, tra l'altro, sulle modalità di funzionamento del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) e sulla definizione del Piano educativo individualizzato (PEI), riconoscendo l'importanza di favorire la partecipazione dei soggetti coinvolti nel percorso educativo;

in particolare, il comma 2, capoverso 11-*ter*, introduce disposizioni volte a favorire la partecipazione alle riunioni del Gruppo di lavoro operativo anche attraverso modalità telematiche sincrone, non-

ché mediante l'acquisizione di contributi documentali da parte dei partecipanti;

tale previsione rappresenta un significativo passo avanti nella direzione di una scuola maggiormente inclusiva, accessibile e attenta alle esigenze organizzative delle famiglie;

gli articoli 3, 30, 34 e 38 della Costituzione riconoscono principi fondamentali in materia di uguaglianza sostanziale, responsabilità educativa dei genitori, diritto all'istruzione e tutela delle persone con disabilità;

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, riconosce, all'articolo 24, il diritto delle persone con disabilità all'istruzione attraverso un sistema educativo inclusivo;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riconosce la partecipazione delle famiglie quale componente essenziale dei processi di inclusione scolastica;

il Piano educativo individualizzato non rappresenta un mero adempimento amministrativo, bensì uno strumento fondamentale per la progettazione del percorso educativo, didattico e di crescita personale degli alunni e degli studenti con disabilità;

la qualità del percorso di inclusione scolastica dipende anche dalla capacità delle istituzioni scolastiche di costruire un rapporto di collaborazione, fiducia e responsabilità condivisa con le famiglie;

i genitori, in ragione della conoscenza diretta e quotidiana dei propri figli, possono fornire elementi conoscitivi preziosi ai fini dell'individuazione dei bisogni educativi, delle potenzialità, delle fragilità e delle strategie più efficaci per favorire lo sviluppo dell'autonomia personale e della partecipazione alla vita scolastica;

le famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità sono frequentemente chiamate a conciliare gli impegni lavorativi con esigenze assistenziali, terapeutiche e riabilitative, che possono rendere difficoltosa la partecipazione in presenza alle riunioni del Gruppo di lavoro operativo;

la possibilità di partecipare attraverso modalità alternative costituisce pertanto un importante strumento di inclusione e di effettivo esercizio della corresponsabilità educativa;

appare opportuno che alle maggiori possibilità di partecipazione corrisponda un'adeguata documentazione delle modalità adottate, degli eventuali impedimenti alla partecipazione e dei contributi effettivamente acquisiti;

la verbalizzazione di tali elementi costituisce una garanzia di trasparenza, tracciabilità e responsabilità a tutela non soltanto delle famiglie, ma anche dei dirigenti scolastici, del personale docente e degli altri professionisti coinvolti;

la valorizzazione del contributo delle famiglie non intende sostituire né limitare l'autonomia professionale del personale scolastico o le competenze attribuite al Gruppo di lavoro operativo, bensì rafforzare la qualità del confronto e della progettazione educativa;

risulta pertanto opportuno consolidare, anche attraverso strumenti di indirizzo amministrativo, le buone pratiche già adottate dalle istituzioni scolastiche, evitando ulteriori oneri burocratici e garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali,

impegna il Governo

a promuovere, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, delle competenze professionali dei soggetti coinvolti e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la diffusione di buone pratiche finalizzate a rafforzare la partecipazione effettiva delle famiglie, la trasparenza dei processi decisionali e la corresponsabilità educativa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza ulteriori aggravi amministrativi per le istituzioni scolastiche.

9/3189/**60**. Colombo, Amorese, Cangiano, Di Maggio.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca la conversione del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca;

gli istituti professionali a indirizzo « Enogastronomia e ospitalità alberghiera », oggetto delle disposizioni recate dall'articolo 9, svolgono un ruolo rilevante nella formazione delle competenze necessarie ai settori della ristorazione, dell'enogastronomia, del turismo e dell'ospitalità;

la qualità della formazione tecnico-pratica e laboratoriale costituisce un elemento essenziale per sostenere la preparazione degli studenti, favorire l'occupazione qualificata e rispondere alle esigenze dei territori e del sistema produttivo;

risulta opportuno valorizzare l'identità culturale e professionale di tali percorsi, rafforzando il raccordo con gli ITS Academy, le università, le imprese qualificate e le associazioni professionali e di categoria, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

è altresì importante promuovere l'orientamento e la comunicazione sulle opportunità offerte dall'istruzione professionale e sulle prospettive di crescita delle professioni dell'enogastronomia e dell'ospitalità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, iniziative volte a valorizzare gli istituti professionali a indirizzo « Enogastronomia e ospitalità alberghiera », anche attraverso il rafforzamento delle attività tecnico-pratiche e laboratoriali, il consolidamento dei raccordi con gli ITS Academy, le università, le imprese qualificate e le associazioni professionali e di categoria, nonché la promozione di azioni di orientamento e comunicazione dirette a riconoscere il valore formativo, culturale ed economico delle professioni dell'enogastronomia e dell'ospitalità, valutando le modalità attuative nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9/3189/**61**. Cerreto, Cangiano, Almici.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame ha ad oggetto la « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca »;

in particolare, l'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, destina risorse a progetti educativi finalizzati al contrasto al bullismo e al cyberbullismo con l'educazione al rispetto reciproco e la prevenzione della violenza contro le donne;

considerato che il controllo del telefono, la richiesta di password, la sorveglianza tramite la geolocalizzazione e la diffusione non consensuale di immagini intime sono condotte che attività educative mirate possono aiutare ragazze e ragazzi a riconoscere,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza utili a valorizzare, nell'attuazione delle citate disposizioni e nell'ambito delle risorse stanziate, i progetti delle scuole secondarie che

prevedano attività specifiche per riconoscere e prevenire le condotte di controllo e violenza digitale nelle relazioni tra adolescenti, offrano al personale scolastico indicazioni per gestire le richieste di aiuto e informino studentesse e studenti sui riferimenti a cui rivolgersi, anche in raccordo con i servizi territoriali e i centri antiviolenza.

9/3189/**62**. Almici.

La Camera,

premesso che:

da più di vent'anni il personale scolastico di ogni ordine e grado subisce una disparità normativa e contrattuale rispetto al resto del pubblico impiego, determinata dalla deroga dell'articolo 30 comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dagli ulteriori impedimenti introdotti dall'articolo 1, commi 47 e 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'articolo 1, comma 133, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

tali preclusioni, originate da una particolare congiuntura emergenziale che trova le sue radici nel 2004, si rivelano del tutto anacronistiche rispetto alla stagione massiccia di assunzioni nella pubblica amministrazione avviata dallo Stato a partire dal 2019 e proseguita nell'attuale legislatura, rendendo di fatto ingiustificato l'impedimento alla mobilità del personale scolastico verso gli altri rami della PA;

l'apertura della mobilità intercompartimentale costituisce il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze trasversali e dei titoli di qualificazione (dottorati, master, seconde lauree) conseguiti dal personale scolastico, garantendo legittime richieste di evoluzione professionale, anche considerando il progressivo innalzamento dell'età pensionabile;

l'opportunità di spostamento in altri comparti del personale scolastico costituisce altresì la possibilità di prevenire e contrastare il rischio di *burnout* e dello stress lavoro-correlato della professione docente, tema su cui questo Parlamento sta indagando con sensibilità;

sotto il profilo sistemico, la mobilità intercompartimentale del personale scolastico favorirebbe l'assorbimento strutturale del precariato scolastico attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti, consentendo di svecchiare la classe docente, in media una delle più anziane d'Europa,

impegna il Governo

a completamento degli interventi recati dal provvedimento in esame, a valutare l'opportunità:

di procedere all'adozione, con i tempi tecnici necessari, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto all'aggiornamento delle tabelle di equiparazione tra le qualifiche del personale docente, educativo ed ATA e le aree o i profili professionali dei comparti di destinazione;

di promuovere l'adozione di indirizzi operativi volti ad agevolare il coordinamento tra gli Uffici scolastici regionali e relative articolazioni territoriali e le amministrazioni riceventi, favorendo la sostituzione del personale in uscita mediante le graduatorie vigenti e la gestione delle compensazioni finanziarie nel rispetto dei vincoli di bilancio e assunzionali;

di monitorare la corretta applicazione delle tutele retributive previste mediante assegno *ad personam* riassorbibile nonché la riserva prioritaria sui posti vacanti e disponibili negli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'istruzione e del merito.

9/3189/**63**. Cangiano.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, con particolare riferimento alla disciplina del Piano educativo individualizzato (PEI), intervenendo, tra l'altro, sulla determinazione del numero di ore di sostegno da

assegnare alla classe, nonché su ulteriori contenuti del Piano, sui termini di redazione del PEI, sul raccordo tra le istituzioni scolastiche nei passaggi tra gradi di istruzione e nei trasferimenti e sulla continuità delle ore di sostegno nei passaggi di anno e di grado;

inoltre, l'articolo 7, commi da 13-*bis* a 13-*octies*, disciplina i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Nello specifico, il provvedimento proroga dal 31 dicembre 2026 al 30 giugno 2027 il termine entro il quale la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che, in base alla normativa vigente, rimangono affidati ordinariamente alle università, precisando che, per l'anno accademico 2026/2027, l'INDIRE può assumere la quota di offerta formativa che le università non siano in grado di assicurare rispetto al fabbisogno del sistema scolastico. I commi da 13-*ter* a 13-*octies* disciplinano, a decorrere dall'anno accademico 2027/2028, i percorsi universitari di specializzazione riservati a chi possiede il titolo di accesso e almeno tre anni di servizio sul sostegno negli otto anni precedenti, nel grado di istruzione interessato;

nonostante lo Stato italiano riconosca il diritto allo studio e all'inclusione degli alunni con disabilità, spesso, all'inizio di ogni anno scolastico, le famiglie coinvolte si trovano ad affrontare il problema dell'assegnazione di docenti di sostegno precari e, talvolta, privi della necessaria specializzazione, con il rischio di compromettere la continuità degli interventi educativi e didattici e di vanificare il lavoro svolto negli anni precedenti dalle istituzioni scolastiche, dalle famiglie e dai professionisti che seguono gli alunni;

la continuità didattica rappresenta, infatti, una condizione essenziale per assicurare l'effettività del diritto all'inclusione degli studenti con disabilità, in quanto consente di consolidare la relazione educativa, favorire la conoscenza delle specifiche esigenze dell'alunno e dare coerenza e progressività agli interventi previsti dal Piano educativo individualizzato. L'avvicendamento frequente dei docenti di sostegno, soprattutto quando accompagnato dall'assegnazione di personale privo di adeguata formazione specialistica, rischia di determinare interruzioni nei percorsi di apprendimento, difficoltà nell'adattamento al contesto scolastico e una discontinuità nella relazione educativa che può incidere negativamente sul benessere e sullo sviluppo delle autonomie degli alunni;

in tale quadro, la continuità del sostegno deve essere accompagnata da un investimento strutturale nella formazione e nella qualificazione professionale dei docenti. L'insegnante di sostegno, infatti, rappresenta una figura docente specializzata che concorre alla progettazione e alla realizzazione di un percorso didattico inclusivo, alla rimozione delle barriere all'apprendimento e alla partecipazione e alla valorizzazione delle potenzialità di ciascuno studente;

per garantire la continuità, i posti dell'organico dell'autonomia che la riduzione della popolazione scolastica renderà disponibili nei prossimi anni potrebbero, anziché essere soppressi, essere destinati prioritariamente alla copertura integrale delle ore di sostegno indicate nei piani educativi individualizzati e al potenziamento dell'inclusione, assegnandoli in via prioritaria a docenti in possesso del titolo di specializzazione, per l'intero ciclo di studi, nel rispetto dei titoli di accesso e della disciplina della mobilità; accanto alle ore curricolari mancano inoltre risorse stabili per attività educative inclusive, anche pomeridiane, svolte da personale formato;

l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, finanziata dal fondo di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e assicurata da comuni e regioni, resta insufficiente e disomogenea sul territorio: un incremento di 40 milioni di euro annui, ripartito in misura paritaria tra comuni e regioni, consentirebbe di avvicinare il servizio al fabbisogno;

la preparazione specialistica, l'aggiornamento professionale e la conoscenza degli strumenti pedagogici e didattici necessari per rispondere ai differenti bisogni educativi costituiscono, pertanto, presupposti indispensabili per garantire interventi efficaci e personalizzati. La formazione dei docenti di sostegno deve essere considerata un investimento sulla qualità complessiva del sistema scolastico e non soltanto uno strumento per soddisfare il fabbisogno numerico di personale, assicurando che l'ampliamento dell'offerta di percorsi di specializzazione sia accompagnato da adeguati *standard* qualitativi e da una preparazione coerente con la complessità delle funzioni da svolgere,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, di competenza, volte a:

rafforzare la qualità e l'effettività dell'inclusione degli studenti con disabilità, promuovendo un sistema di sostegno fondato sulla continuità didattica e sulla qualificazione professionale del personale, anche attraverso la valorizzazione della docenza specializzata sul sostegno e il progressivo superamento del ricorso a personale privo della necessaria formazione;

destinare, per gli anni scolastici dal 2027/2028 al 2029/2030, i posti dell'organico dell'autonomia resi disponibili dalla riduzione della popolazione scolastica, anche alla copertura integrale delle ore di sostegno indicate nei PEI e al potenziamento delle attività inclusive, nel rispetto dei titoli di accesso e della disciplina della mobilità; a dare priorità ai docenti specializzati e perseguire la continuità per l'intero ciclo di studi, sulla base dei bisogni individuali, delle valutazioni del GLO e della partecipazione delle famiglie;

prevedere risorse dedicate e stabili per attività educative inclusive, anche pomeridiane, rivolte agli alunni con disabilità e svolte da personale formato;

rafforzare in modo strutturale il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, ripartendo le risorse in misura equilibrata tra comuni e regioni e coordinando tale assistenza con il sostegno didattico e le previsioni del PEI.

9/3189/**64**. Bonetti, Grippo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, con particolare riferimento alla disciplina del Piano educativo individualizzato (PEI), intervenendo, tra l'altro, sulla determinazione del numero di ore di sostegno da assegnare alla classe, nonché su ulteriori contenuti del Piano, sui termini di redazione del PEI, sul raccordo tra le istituzioni scolastiche nei passaggi tra gradi di istruzione e nei trasferimenti e sulla continuità delle ore di sostegno nei passaggi di anno e di grado;

inoltre, l'articolo 7, commi da 13-*bis* a 13-*octies*, disciplina i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Nello specifico, il provvedimento proroga dal 31 dicembre 2026 al 30 giugno 2027 il termine entro il quale la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che, in base alla normativa vigente, rimangono affidati ordinariamente alle università, precisando che, per l'anno accademico 2026/2027, l'INDIRE può assumere la quota di offerta formativa che le università non siano in grado di assicurare rispetto al fabbisogno del sistema scolastico. I commi da 13-*ter* a 13-*octies* disciplinano, a decorrere dall'anno accademico 2027/2028, i percorsi universitari di specializzazione riservati a chi possiede il titolo di accesso e almeno tre anni di servizio sul sostegno negli otto anni precedenti, nel grado di istruzione interessato;

nonostante lo Stato italiano riconosca il diritto allo studio e all'inclusione

degli alunni con disabilità, spesso, all'inizio di ogni anno scolastico, le famiglie coinvolte si trovano ad affrontare il problema dell'assegnazione di docenti di sostegno precari e, talvolta, privi della necessaria specializzazione, con il rischio di compromettere la continuità degli interventi educativi e didattici e di vanificare il lavoro svolto negli anni precedenti dalle istituzioni scolastiche, dalle famiglie e dai professionisti che seguono gli alunni;

la continuità didattica rappresenta, infatti, una condizione essenziale per assicurare l'effettività del diritto all'inclusione degli studenti con disabilità, in quanto consente di consolidare la relazione educativa, favorire la conoscenza delle specifiche esigenze dell'alunno e dare coerenza e progressività agli interventi previsti dal Piano educativo individualizzato. L'avvicendamento frequente dei docenti di sostegno, soprattutto quando accompagnato dall'assegnazione di personale privo di adeguata formazione specialistica, rischia di determinare interruzioni nei percorsi di apprendimento, difficoltà nell'adattamento al contesto scolastico e una discontinuità nella relazione educativa che può incidere negativamente sul benessere e sullo sviluppo delle autonomie degli alunni;

in tale quadro, la continuità del sostegno deve essere accompagnata da un investimento strutturale nella formazione e nella qualificazione professionale dei docenti. L'insegnante di sostegno, infatti, rappresenta una figura docente specializzata che concorre alla progettazione e alla realizzazione di un percorso didattico inclusivo, alla rimozione delle barriere all'apprendimento e alla partecipazione e alla valorizzazione delle potenzialità di ciascuno studente;

per garantire la continuità, i posti dell'organico dell'autonomia che la riduzione della popolazione scolastica renderà disponibili nei prossimi anni potrebbero, anziché essere soppressi, essere destinati prioritariamente alla copertura integrale delle ore di sostegno indicate nei piani educativi individualizzati e al potenziamento dell'inclusione, assegnandoli in via prioritaria a docenti in possesso del titolo di specializzazione, per l'intero ciclo di studi, nel rispetto dei titoli di accesso e della disciplina della mobilità; accanto alle ore curricolari mancano inoltre risorse stabili per attività educative inclusive, anche pomeridiane, svolte da personale formato;

l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, finanziata dal fondo di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e assicurata da comuni e regioni, resta insufficiente e disomogenea sul territorio: un incremento di 40 milioni di euro annui, ripartito in misura paritaria tra comuni e regioni, consentirebbe di avvicinare il servizio al fabbisogno;

la preparazione specialistica, l'aggiornamento professionale e la conoscenza degli strumenti pedagogici e didattici necessari per rispondere ai differenti bisogni educativi costituiscono, pertanto, presupposti indispensabili per garantire interventi efficaci e personalizzati. La formazione dei docenti di sostegno deve essere considerata un investimento sulla qualità complessiva del sistema scolastico e non soltanto uno strumento per soddisfare il fabbisogno numerico di personale, assicurando che l'ampliamento dell'offerta di percorsi di specializzazione sia accompagnato da adeguati *standard* qualitativi e da una preparazione coerente con la complessità delle funzioni da svolgere,

impegna il Governo

a proseguire nelle misure volte ad assicurare la continuità didattica agli alunni con disabilità e un'assegnazione sempre più qualificata dei docenti di sostegno.

9/3189/**64**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Bonetti, Grippo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra l'altro, misure urgenti per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;

nello specifico, il PNRR ha previsto ingenti investimenti a favore del sistema nazionale di istruzione, destinati al contrasto della dispersione scolastica, al potenziamento delle competenze degli studenti, alla trasformazione degli ambienti di apprendimento, alla diffusione delle discipline STEM e al rafforzamento dell'offerta formativa. La realizzazione di tali interventi ha richiesto un significativo impegno organizzativo da parte delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il reclutamento di personale docente destinato allo svolgimento delle attività didattiche e formative previste dai progetti;

i docenti reclutati nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR hanno contribuito concretamente all'ampliamento dell'offerta formativa, alla realizzazione di percorsi di recupero e potenziamento degli apprendimenti e al contrasto della dispersione scolastica, maturando esperienze e competenze professionali che rappresentano un patrimonio importante per le istituzioni scolastiche e per l'intero sistema nazionale di istruzione;

la conclusione dei programmi e delle relative linee di finanziamento rischia, tuttavia, di determinare l'interruzione dei rapporti di lavoro del personale docente coinvolto, con la conseguente dispersione delle professionalità acquisite e la perdita di competenze che potrebbero continuare a essere valorizzate nell'ambito delle attività ordinarie delle istituzioni scolastiche. Tale eventualità rischia inoltre di compromettere la continuità delle iniziative didattiche avviate e di vanificare, almeno in parte, gli investimenti pubblici sostenuti per il loro sviluppo;

il rafforzamento degli organici scolastici e la valorizzazione del personale docente già impiegato nella realizzazione degli interventi del PNRR costituiscono, pertanto, elementi importanti per assicurare la prosecuzione delle attività di innovazione didattica, il consolidamento dei risultati conseguiti e la continuità degli interventi di contrasto alla dispersione scolastica e di miglioramento degli apprendimenti, evitando che la natura temporanea dei finanziamenti si traduca necessariamente nella temporaneità delle professionalità impiegate;

appare quindi necessario individuare strumenti che consentano di valorizzare l'esperienza professionale maturata dai docenti reclutati nell'ambito dei progetti PNRR, favorendone la stabilizzazione e l'inserimento strutturale negli organici delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dei requisiti di abilitazione, delle procedure di reclutamento e dei fabbisogni effettivi del sistema nazionale di istruzione;

il provvedimento in esame, come modificato dal Senato, interviene in più punti sul reclutamento del personale docente: introduce, dall'anno scolastico 2027/2028, le immissioni in ruolo dalle graduatorie provinciali per le supplenze sui posti rimasti vacanti dopo le ordinarie procedure, con un contratto a tempo determinato per l'anno di prova e il vincolo di permanenza triennale nella sede di titolarità; prevede nei concorsi una riserva complessiva del 45 per cento dei posti, di cui il 40 per cento per i docenti con tre anni di servizio e per i partecipanti al concorso straordinario bis e il 5 per cento per i docenti provenienti dall'istruzione e formazione professionale; rende permanenti i percorsi abilitanti da 30 CFU per tre categorie di docenti; proroga al 31 dicembre 2027 la validità del solo diploma come titolo di accesso per gli insegnanti tecnico-pratici; istituisce, dal 2027/2028, percorsi di specializzazione sul sostegno riservati a chi ha almeno tre anni di servizio;

le graduatorie vigenti dei concorsi, comprese quelle degli idonei dei concorsi banditi con le risorse del PNRR, costituiscono un bacino di personale già selezionato con procedure pubbliche, il cui scorrimento consente di coprire i posti vacanti in tempi brevi e senza nuovi costi di selezione;

anche nel sistema della ricerca la conclusione dei finanziamenti del PNRR

mette a rischio i contratti del personale reclutato a tempo determinato per i progetti del Piano; negli enti pubblici di ricerca restano inoltre graduatorie con idonei già valutati, a partire da quelle del Consiglio nazionale delle ricerche, e progressioni di carriera di ricercatori e tecnologi prive di un finanziamento stabile, mentre i limiti al *turnover* frenano il ricambio nelle università e negli enti di ricerca;

il Fondo di finanziamento ordinario delle università resta ancorato in larga parte alla spesa storica: la quota perequativa prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, è limitata al 10 per cento e penalizza gli atenei con una popolazione studentesca in crescita e quelli dei territori a più basso reddito, mentre l'incidenza del FFO sul prodotto interno lordo resta inferiore alla media dei Paesi dell'Unione europea;

il provvedimento in esame, che interviene sul reclutamento e sul sistema terziario, è l'occasione per dare una prospettiva stabile a queste professionalità, a partire dal personale della ricerca reclutato con il PNRR, dagli idonei delle graduatorie del CNR e dai ricercatori e tecnologi in attesa di progressione,

impegna il Governo

ad adottare ogni ulteriore iniziativa, anche normativa, utile a:

favorire la stabilizzazione del personale docente reclutato dalle istituzioni scolastiche nell'ambito degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, valorizzando l'esperienza professionale e le competenze maturate nello svolgimento delle attività progettuali, anche attraverso la previsione di specifici percorsi di reclutamento e stabilizzazione, al fine di garantire la continuità delle attività didattiche avviate, consolidare i risultati conseguiti e non disperdere le professionalità acquisite attraverso gli investimenti del PNRR;

dare piena attuazione alle immissioni in ruolo dalle graduatorie provinciali sui posti residui, assicurando che i posti vacanti e disponibili siano coperti prima dell'avvio delle lezioni, che l'anno di prova sia valutato con criteri trasparenti e che la riserva dei posti nei concorsi valorizzi il servizio effettivamente prestato dai docenti precari;

utilizzare anche, per la copertura dei posti vacanti, lo scorrimento delle graduatorie vigenti dei concorsi ordinari, straordinari e PNRR; a garantire un'offerta di percorsi abilitanti da 30 CFU e di percorsi di specializzazione sul sostegno adeguata al fabbisogno, distribuita sul territorio e con costi contenuti per i docenti; a definire per tempo il regime dei titoli di accesso degli insegnanti tecnico-pratici dopo il 31 dicembre 2027;

garantire, nel riparto del Fondo di finanziamento ordinario delle università, la perequazione basata sul costo *standard* per studente fino al superamento della spesa storica, e ad avviare un piano pluriennale di allineamento del FFO alla media europea in rapporto al prodotto interno lordo;

avviare un percorso di stabilizzazione del personale della ricerca reclutato a tempo determinato per i progetti finanziati dal PNRR;

prorogare le graduatorie del Consiglio nazionale delle ricerche e a finanziarne lo scorrimento, anche oltre i limiti del *turnover*;

finanziare in modo strutturale le progressioni di carriera dei ricercatori e dei tecnologi di tutti gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;

superare i limiti al *turnover* delle università e degli enti di ricerca.

9/3189/**65**. D'Alessio, Grippo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra l'altro, misure urgenti per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;

nello specifico, il PNRR ha previsto ingenti investimenti a favore del sistema nazionale di istruzione, destinati al contrasto della dispersione scolastica, al potenziamento delle competenze degli studenti, alla trasformazione degli ambienti di apprendimento, alla diffusione delle discipline STEM e al rafforzamento dell'offerta formativa. La realizzazione di tali interventi ha richiesto un significativo impegno organizzativo da parte delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il reclutamento di personale docente destinato allo svolgimento delle attività didattiche e formative previste dai progetti;

i docenti reclutati nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR hanno contribuito concretamente all'ampliamento dell'offerta formativa, alla realizzazione di percorsi di recupero e potenziamento degli apprendimenti e al contrasto della dispersione scolastica, maturando esperienze e competenze professionali che rappresentano un patrimonio importante per le istituzioni scolastiche e per l'intero sistema nazionale di istruzione;

la conclusione dei programmi e delle relative linee di finanziamento rischia, tuttavia, di determinare l'interruzione dei rapporti di lavoro del personale docente coinvolto, con la conseguente dispersione delle professionalità acquisite e la perdita di competenze che potrebbero continuare a essere valorizzate nell'ambito delle attività ordinarie delle istituzioni scolastiche. Tale eventualità rischia inoltre di compromettere la continuità delle iniziative didattiche avviate e di vanificare, almeno in parte, gli investimenti pubblici sostenuti per il loro sviluppo;

il rafforzamento degli organici scolastici e la valorizzazione del personale docente già impiegato nella realizzazione degli interventi del PNRR costituiscono, pertanto, elementi importanti per assicurare la prosecuzione delle attività di innovazione didattica, il consolidamento dei risultati conseguiti e la continuità degli interventi di contrasto alla dispersione scolastica e di miglioramento degli apprendimenti, evitando che la natura temporanea dei finanziamenti si traduca necessariamente nella temporaneità delle professionalità impiegate;

appare quindi necessario individuare strumenti che consentano di valorizzare l'esperienza professionale maturata dai docenti reclutati nell'ambito dei progetti PNRR, favorendone la stabilizzazione e l'inserimento strutturale negli organici delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dei requisiti di abilitazione, delle procedure di reclutamento e dei fabbisogni effettivi del sistema nazionale di istruzione;

il provvedimento in esame, come modificato dal Senato, interviene in più punti sul reclutamento del personale docente: introduce, dall'anno scolastico 2027/2028, le immissioni in ruolo dalle graduatorie provinciali per le supplenze sui posti rimasti vacanti dopo le ordinarie procedure, con un contratto a tempo determinato per l'anno di prova e il vincolo di permanenza triennale nella sede di titolarità; prevede nei concorsi una riserva complessiva del 45 per cento dei posti, di cui il 40 per cento per i docenti con tre anni di servizio e per i partecipanti al concorso straordinario bis e il 5 per cento per i docenti provenienti dall'istruzione e formazione professionale; rende permanenti i percorsi abilitanti da 30 CFU per tre categorie di docenti; proroga al 31 dicembre 2027 la validità del solo diploma come titolo di accesso per gli insegnanti tecnico-pratici; istituisce, dal 2027/2028, percorsi di specializzazione sul sostegno riservati a chi ha almeno tre anni di servizio;

le graduatorie vigenti dei concorsi, comprese quelle degli idonei dei concorsi banditi con le risorse del PNRR, costituiscono un bacino di personale già selezionato con procedure pubbliche, il cui scorrimento consente di coprire i posti vacanti in tempi brevi e senza nuovi costi di selezione,

impegna il Governo

ad adottare ogni ulteriore iniziativa, anche normativa, utile a:

dare piena attuazione alle immissioni in ruolo dalle graduatorie provinciali sui posti

residui, assicurando che i posti vacanti e disponibili siano coperti prima dell'avvio delle lezioni, che l'anno di prova sia valutato con criteri trasparenti e che la riserva dei posti nei concorsi valorizzi il servizio effettivamente prestato dai docenti precari;

utilizzare anche, per la copertura dei posti vacanti, lo scorrimento delle graduatorie vigenti dei concorsi ordinari, straordinari e PNRR; a garantire un'offerta di percorsi abilitanti e di percorsi di specializzazione sul sostegno adeguata al fabbisogno; a definire per tempo il regime dei titoli di accesso degli insegnanti tecnico-pratici dopo il 31 dicembre 2027;

proseguire nelle attività di valorizzazione delle professionalità presenti nelle università e negli enti pubblici di ricerca, promuovendo, nell'ambito delle politiche di finanziamento reclutamento e sviluppo del personale, condizioni favorevoli alla crescita professionale e alla continuità delle competenze, anche al fine di preservare il patrimonio di conoscenze maturato e di rafforzare l'attrattività del sistema nazionale della ricerca.

9/3189/**65**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* D'Alessio, Grippo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene sull'organizzazione e sull'offerta formativa del sistema nazionale di istruzione, con l'obiettivo di rafforzare la qualità dei percorsi educativi e di ampliare le opportunità formative rivolte agli studenti;

in tale contesto, la diffusione della cultura del primo soccorso e della prevenzione dei rischi costituisce un elemento fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza delle persone, nonché per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili, in grado di riconoscere tempestivamente situazioni di pericolo e di attivarsi in maniera appropriata in caso di emergenza;

la capacità di intervenire nei primi momenti successivi a un malore, a un infortunio o a un altro evento potenzialmente pericoloso può risultare determinante per salvaguardare la vita delle persone coinvolte e limitare le conseguenze dell'emergenza. In particolare, la tempestività degli interventi di primo soccorso e l'eventuale utilizzo di un defibrillatore semiautomatico o automatico esterno (DAE) possono aumentare significativamente le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco improvviso;

la scuola rappresenta uno dei principali luoghi di formazione e socializzazione dei giovani e costituisce, pertanto, un contesto privilegiato per promuovere la conoscenza delle procedure di primo soccorso, la capacità di gestione delle emergenze e la consapevolezza dei rischi presenti negli ambienti di vita, di lavoro e di aggregazione sociale. L'acquisizione di tali competenze contribuisce non soltanto alla sicurezza degli studenti e del personale scolastico, ma anche alla diffusione di comportamenti responsabili e di una maggiore attenzione verso la salute e l'incolumità altrui;

in tale prospettiva, appare fondamentale integrare i percorsi di educazione civica e le attività formative in materia di salute e sicurezza con iniziative specificamente dedicate alla conoscenza dei rischi e alle modalità di intervento nelle situazioni di emergenza, calibrate in relazione all'età e al grado di maturazione degli studenti;

un ruolo altrettanto rilevante può essere svolto dalla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto nell'ambito degli istituti secondari di secondo grado, anche in considerazione delle esperienze di formazione scuola-lavoro. L'integrazione di tale formazione con specifici moduli di primo soccorso consentirebbe agli studenti di acquisire competenze pratiche e conoscenze immediatamente spendibili nei contesti lavorativi e negli altri ambienti di aggregazione sociale;

affinché le iniziative formative possano trovare concreta attuazione su tutto il territorio nazionale, risulta necessario fa-

vorire la diffusione di *standard* omogenei per l'accreditamento degli enti e delle istituzioni che erogano corsi di primo soccorso e di formazione in materia di supporto vitale di base e defibrillazione (BLSD), evitando la frammentazione dei requisiti regionali;

la formazione deve essere accompagnata da un'adeguata disponibilità di strumenti per la gestione delle emergenze. In particolare, la presenza di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni nei luoghi di aggregazione, comprese le istituzioni scolastiche e universitarie, rappresenta un presidio essenziale per rendere possibile un intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco. La sola installazione dei dispositivi, tuttavia, non è sufficiente a garantirne l'effettiva utilità, essendo necessario assicurarne la regolare manutenzione, la corretta conservazione, la piena accessibilità e il costante funzionamento;

la diffusione dei DAE e la loro effettiva disponibilità nei luoghi pubblici e negli ambienti frequentati quotidianamente da un elevato numero di persone richiedono, pertanto, un'azione coordinata che affianchi agli interventi di sensibilizzazione e formazione misure volte a ridurre gli ostacoli economici all'acquisto e alla manutenzione dei dispositivi, favorendone una più ampia diffusione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni ulteriore iniziativa di competenza utile a rafforzare e rendere strutturale la diffusione della cultura del primo soccorso e della sicurezza nelle istituzioni scolastiche e universitarie, promuovendo un approccio integrato che affianchi alla formazione teorica l'acquisizione di competenze pratiche nella gestione delle emergenze, anche attraverso la promozione di percorsi formativi rivolti agli studenti finalizzati alla conoscenza delle procedure di primo soccorso, nonché di iniziative formative e corsi di primo soccorso e BLSD;

ad adottare per quanto di competenza ogni misura volta a garantire che i defibrillatori installati nelle scuole siano effettivamente accessibili, regolarmente sottoposti a manutenzione e sempre funzionanti.

9/3189/**66**. Pastorella, Grippo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7, comma 13-*novies*, del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di accreditamento degli ITS Academy, disponendo che, fino all'anno formativo 2027/2028, l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca siano comunque effettuati dal Ministero dell'istruzione e del merito, intervenendo sull'articolo 7, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Nello specifico, la disposizione proroga all'anno formativo 2027/2028 il regime transitorio di accreditamento, al fine di consentire il completamento del processo di adeguamento delle Fondazioni ai requisiti previsti dalla normativa vigente;

le Fondazioni ITS Academy rappresentano un elemento strategico del sistema nazionale di istruzione e formazione terziaria professionalizzante, svolgendo una funzione essenziale nel raccordo tra il mondo della formazione e quello delle imprese e contribuendo a rispondere alla crescente domanda di competenze tecniche e tecnologiche avanzate da parte del sistema produttivo. Attraverso percorsi formativi altamente specializzati e strettamente connessi alle esigenze dei territori, esse favoriscono l'occupabilità giovanile, la competitività delle imprese e la disponibilità di professionalità qualificate nei settori strategici dell'economia;

il consolidamento del sistema degli ITS Academy costituisce, inoltre, uno degli interventi qualificanti delle politiche di investimento e riforma del PNRR, che ha destinato risorse significative al potenziamento dell'offerta formativa, alla realizzazione e all'ammodernamento dei laboratori e all'acquisizione di attrezzature e infra-

strutture tecnologiche. Tali investimenti hanno consentito alle Fondazioni di rafforzare la propria capacità formativa e di ampliare le opportunità di accesso a percorsi di specializzazione per i giovani;

il completamento delle procedure di accreditamento rappresenta un passaggio necessario per il consolidamento del sistema, il quale deve essere accompagnato da adeguate garanzie di continuità operativa e didattica, evitando che i tempi di adeguamento delle discipline regionali e delle procedure amministrative possano determinare incertezze sul riconoscimento delle Fondazioni, sull'avvio dei corsi, sulle iscrizioni degli studenti e sulla gestione delle risorse già assegnate;

appare pertanto necessario assicurare un periodo transitorio adeguato, che consenta di concludere le procedure di accreditamento definitivo senza pregiudicare la regolare prosecuzione delle attività formative, salvaguardando gli atti adottati, gli investimenti realizzati e in corso di realizzazione, nonché il completamento dei percorsi già avviati e il conseguimento dei relativi diplomi da parte degli studenti,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, necessaria al fine di garantire la continuità operativa, amministrativa e didattica delle Fondazioni, assicurando tempi congrui per il completamento delle procedure di accreditamento definitivo, la salvaguardia degli atti adottati, delle attività svolte, delle iscrizioni e dei percorsi formativi avviati, nonché la tutela degli investimenti realizzati o in corso di realizzazione a valere sulle risorse del PNRR e delle risorse già assegnate, evitando interruzioni dell'offerta formativa e pregiudizi per gli studenti e per il sistema produttivo dei territori;

a valutare, ove necessario per concludere l'accreditamento definitivo, la proroga del regime transitorio fino al 31 agosto 2028, così da non interrompere i corsi in avvio.

9/3189/**67**. Benzoni, Grippo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7, comma 13-*novies*, del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di accreditamento degli ITS Academy, disponendo che, fino all'anno formativo 2027/2028, l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca siano comunque effettuati dal Ministero dell'istruzione e del merito, intervenendo sull'articolo 7, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Nello specifico, la disposizione proroga all'anno formativo 2027/2028 il regime transitorio di accreditamento, al fine di consentire il completamento del processo di adeguamento delle Fondazioni ai requisiti previsti dalla normativa vigente;

le Fondazioni ITS Academy rappresentano un elemento strategico del sistema nazionale di istruzione e formazione terziaria professionalizzante, svolgendo una funzione essenziale nel raccordo tra il mondo della formazione e quello delle imprese e contribuendo a rispondere alla crescente domanda di competenze tecniche e tecnologiche avanzate da parte del sistema produttivo. Attraverso percorsi formativi altamente specializzati e strettamente connessi alle esigenze dei territori, esse favoriscono l'occupabilità giovanile, la competitività delle imprese e la disponibilità di professionalità qualificate nei settori strategici dell'economia;

il consolidamento del sistema degli ITS Academy costituisce, inoltre, uno degli interventi qualificanti delle politiche di investimento e riforma del PNRR, che ha destinato risorse significative al potenziamento dell'offerta formativa, alla realizzazione e all'ammodernamento dei laboratori e all'acquisizione di attrezzature e infrastrutture tecnologiche. Tali investimenti hanno consentito alle Fondazioni di rafforzare la propria capacità formativa e di ampliare le opportunità di accesso a percorsi di specializzazione per i giovani;

il completamento delle procedure di accreditamento rappresenta un passaggio

necessario per il consolidamento del sistema, il quale deve essere accompagnato da adeguate garanzie di continuità operativa e didattica, evitando che i tempi di adeguamento delle discipline regionali e delle procedure amministrative possano determinare incertezze sul riconoscimento delle Fondazioni, sull'avvio dei corsi, sulle iscrizioni degli studenti e sulla gestione delle risorse già assegnate;

appare pertanto necessario assicurare un periodo transitorio adeguato, che consenta di concludere le procedure di accreditamento definitivo senza pregiudicare la regolare prosecuzione delle attività formative, salvaguardando gli atti adottati, gli investimenti realizzati e in corso di realizzazione, nonché il completamento dei percorsi già avviati e il conseguimento dei relativi diplomi da parte degli studenti,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, necessaria al fine di garantire la continuità operativa, amministrativa e didattica delle Fondazioni, assicurando tempi congrui per il completamento delle procedure di accreditamento definitivo, la salvaguardia degli atti adottati, delle attività svolte, delle iscrizioni e dei percorsi formativi avviati, nonché la tutela degli investimenti realizzati o in corso di realizzazione a valere sulle risorse del PNRR e delle risorse già assegnate, evitando interruzioni dell'offerta formativa e pregiudizi per gli studenti e per il sistema produttivo dei territori.

9/3189/**67**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Benzoni, Grippo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca, tra l'altro, misure urgenti per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027, incrementando di 60 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 la dotazione del fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, al fine di assicurare, anche per l'anno scolastico 2026/2027, lo svolgimento delle attività di orientamento, inclusione e contrasto della dispersione scolastica;

la povertà educativa e la dispersione scolastica rappresentano fenomeni che incidono profondamente sulle opportunità di crescita e di realizzazione personale degli studenti, contribuendo ad alimentare le disuguaglianze sociali ed economiche e i divari territoriali;

il tempo pieno costituisce uno strumento fondamentale per promuovere l'inclusione e la parità delle opportunità educative, consentendo di ampliare il tempo dedicato all'apprendimento, al recupero e al consolidamento delle competenze, nonché di offrire agli studenti occasioni di crescita attraverso attività culturali, artistiche, musicali e sportive;

il tempo pieno non si esaurisce nel mero prolungamento dell'orario di permanenza degli alunni a scuola, rappresentando un modello educativo e organizzativo fondato sull'integrazione tra attività didattiche curricolari, esperienze laboratoriali e iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, che consente di valorizzare i diversi tempi e stili di apprendimento e di accompagnare gli studenti nel loro percorso di crescita, favorendo la socializzazione, la partecipazione e lo sviluppo delle competenze personali e relazionali;

tale modello assume una particolare rilevanza anche per le aree interne e per i territori caratterizzati da una ridotta accessibilità alle opportunità culturali e formative e da un progressivo spopolamento, nei quali la scuola rappresenta spesso uno dei principali presìdi pubblici e di coesione sociale. Il rafforzamento del tempo scuola può contribuire a contrastare l'isolamento educativo dei minori, sostenere le famiglie, ampliare le opportunità formative e rendere maggiormente attrattivi i territori, concorrendo così a contrastare i processi di marginalizzazione e spopolamento;

il tempo pieno rappresenta, altresì, un'opportunità fondamentale per i contesti

caratterizzati da elevati livelli di vulnerabilità sociale e materiale, nei quali la scuola può svolgere una funzione essenziale di presidio educativo e di contrasto alla povertà educativa, alla dispersione scolastica e all'emarginazione;

una sperimentazione nazionale di quaranta ore settimanali, comprensive della refezione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado delle aree di crisi sociale complessa, individuate con l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale dell'ISTAT, con attività didattiche integrative, di recupero, culturali, sportive, artistiche e musicali, anche con gli enti del Terzo settore, sarebbe la risposta più efficace alla povertà educativa; parte del personale necessario potrebbe venire dai posti dell'organico resi disponibili dal calo demografico;

una sperimentazione di questa portata richiede un investimento stimato in 500 milioni di euro annui a regime per attività e personale e in 200 milioni annui per la refezione; l'educazione motoria nella primaria è oggi limitata alle classi quarte e quinte, e la sua estensione all'infanzia e ai primi tre anni è stimata in 500 milioni di euro annui; nei servizi per l'infanzia molti comuni restano sotto l'obiettivo del 33 per cento di posti, le rette restano elevate, le piccole e medie imprese non hanno strumenti adeguati per offrire nidi aziendali e il congedo di paternità resta breve;

l'estensione del tempo scuola richiede tuttavia un adeguato investimento in termini di personale docente e ausiliario, spazi, servizi e mense scolastiche, nonché la promozione di forme di collaborazione con gli enti locali e con gli enti del Terzo settore, al fine di assicurare un'offerta educativa integrata e rispondente alle esigenze dei territori,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, di competenza necessaria a:

promuovere e sostenere una sperimentazione nazionale del tempo pieno nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, assicurando adeguate risorse per il potenziamento dell'offerta formativa, il reclutamento e la valorizzazione del personale docente e ausiliario, il funzionamento dei servizi scolastici e delle mense, nonché la realizzazione di attività educative, culturali, artistiche, musicali e sportive, anche attraverso forme di collaborazione con gli enti locali e gli enti del Terzo settore, al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali;

avviare dall'anno scolastico 2027/2028, per un triennio, la sperimentazione di quaranta ore settimanali, comprensive della refezione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado delle aree a elevata vulnerabilità sociale e materiale, individuate mediante l'indice IVSM dell'ISTAT, anche a livello subcomunale ove disponibile, con criteri e tempi definiti entro novanta giorni, previa intesa in Conferenza unificata e nel rispetto dell'autonomia scolastica;

sostenere la sperimentazione con risorse pluriennali adeguate, destinate ad attività didattiche integrative, recupero, attività culturali, sportive, artistiche e musicali, personale docente e ausiliario, servizi educativi, funzionamento e adeguamento degli spazi, e a farsi carico degli oneri di refezione dei comuni in proporzione agli alunni coinvolti;

promuovere accordi con enti locali, Terzo settore e soggetti dell'educazione non formale, anche mediante co-programmazione e co-progettazione; a monitorare partecipazione, apprendimenti e dispersione e presentare alle Camere una relazione entro il 31 dicembre 2030; a garantire la continuità pluriennale delle risorse fino alla conclusione della sperimentazione;

estendere l'insegnamento dell'educazione motoria ai primi tre anni della scuola primaria e alla scuola dell'infanzia, superando le limitazioni previste per il solo quarto e quinto anno, investendo le risorse necessarie e con personale qualificato;

vincolare le risorse comunali per i servizi educativi per l'infanzia all'aumento dei

posti, anche oltre il livello minimo del 33 per cento su base locale, e alla riduzione delle rette; a recuperare le risorse residue o destinate a finalità diverse e riassegnarle ai comuni che non hanno raggiunto il 33 per cento, con obiettivi verificabili e un monitoraggio pubblico.

9/3189/**68**. Onori, Grippo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure ampiamente condivisibili in materia di istruzione scolastica, finalizzate, tra l'altro, a rafforzare l'inclusione degli studenti con disabilità, l'integrazione degli studenti stranieri, contrastare la dispersione scolastica, sostenere le famiglie nell'acquisto dei libri di testo e migliorare la qualità dell'offerta formativa;

nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica è stato introdotto, attraverso l'approvazione dell'emendamento 4.0.300 (testo 2), l'articolo 4-*ter*, recante disposizioni in materia di versione digitale parzialmente stampabile dei libri di testo scolastici e universitari;

la disposizione, nel perseguire la condivisibile finalità di ridurre i costi sostenuti dalle famiglie e dagli studenti per l'acquisto dei libri di testo, introduce un obbligo generalizzato a carico degli editori di rendere disponibile una versione elettronica delle opere a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea, stabilendo altresì specifiche condizioni tecnologiche e contrattuali per la fruizione e la riproduzione dei contenuti;

rilevato che:

la previsione dell'applicazione delle nuove disposizioni già a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso potrebbe risultare particolarmente impegnativa per gli operatori, tenuto conto dei tempi necessari per la programmazione editoriale, l'adeguamento tecnologico, la revisione dei contratti e la predisposizione dei cataloghi destinati alle istituzioni scolastiche e universitarie;

considerato, altresì, che:

l'applicazione delle nuove disposizioni richiede una particolare attenzione alle specificità dei diversi gradi di istruzione, in considerazione delle differenti esigenze didattiche, pedagogiche, psicologiche, e organizzative che caratterizzano i rispettivi percorsi formativi;

in particolare, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, le modalità di utilizzo dei libri di testo e degli strumenti digitali devono essere valutate anche in relazione all'età degli alunni, ai processi di apprendimento, allo sviluppo delle competenze di lettura, scrittura e comprensione, nonché alla necessità di assicurare un equilibrato impiego dei supporti cartacei e delle tecnologie digitali;

per tali gradi di istruzione, l'introduzione di nuovi obblighi relativi alle versioni elettroniche dei libri di testo e alle relative modalità di fruizione e riproduzione suggerisce un confronto con le istituzioni scolastiche, il personale docente, gli esperti dei processi di apprendimento, e le rappresentanze delle famiglie, al fine di verificare le effettive conseguenze delle nuove disposizioni sulla qualità e sull'efficacia dell'offerta didattica e della formazione,

impegna il Governo:

ad avviare tempestivamente un confronto tecnico approfondito e strutturato con le associazioni rappresentative degli editori scolastici e universitari, degli autori, dei distributori, dei librai e degli altri operatori della filiera, nonché con le rappresentanze delle istituzioni scolastiche, delle università, del personale docente, degli studenti e delle famiglie, coinvolgendo, con particolare riferimento alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, anche esperti dei processi di apprendimento e delle metodologie didattiche;

ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta:

ad escludere le scuole primarie dall'applicazione della norma di cui all'arti-

colo 4-*ter* in quanto i libri di testo sono già forniti gratuitamente;

con riferimento ai libri di testo destinati alle scuole secondarie di primo grado, a condizionare l'applicazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4-*ter* solo alla conclusione del predetto confronto tecnico e alla definizione dei relativi esiti al fine di individuare, sulla base delle specificità didattiche, pedagogiche e organizzative di tali gradi di istruzione, le soluzioni più appropriate per contemperare l'esigenza di contenimento dei costi sostenuti dalle famiglie con la qualità dell'offerta formativa e la sostenibilità economica della filiera editoriale, adottando in occasione dell'adozione del prossimo decreto-legge recante disposizioni in materia di proroga di termini legislativi (cosiddetto decreto Milleproroghe), le necessarie disposizioni normative volte a prevedere un differimento dell'applicazione delle misure introdotte dall'articolo 4-*ter*;

con riferimento ai libri di testo destinati alle scuole secondarie di secondo grado e ai libri di testo universitari, ad adottare in occasione dell'adozione del prossimo decreto-legge recante disposizioni in materia di proroga di termini legislativi (cosiddetto decreto Milleproroghe) le necessarie disposizioni normative volte a prevedere che gli editori possano applicare le disposizioni introdotte dall'articolo 4-*ter* entro un anno dall'entrata in vigore della norma citata, al fine di consentire lo svolgimento degli approfondimenti tecnici, la valutazione dei relativi esiti e l'adeguamento degli operatori interessati, salvaguardando la sostenibilità economica, la competitività e il pluralismo dell'offerta editoriale.

9/3189/**68**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Onori, Grippo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di fornitura gratuita dei libri di testo, incrementando, nello specifico, di 21 milioni di euro per l'anno 2026 l'autorizzazione di spesa ordinariamente prevista per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo. Inoltre, il comma 2 modifica, a decorrere dal 2027, la disciplina a regime del fondo destinato alla fornitura di libri di testo istituito dalla legge di bilancio 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno, devolvendone la gestione al Ministero dell'istruzione e del merito e ridefinendo, a parità di risorse stanziate, la platea di destinatari dei contributi erogati e la tipologia di prodotti acquistabili con le risorse in questione;

il diritto all'istruzione, riconosciuto dall'articolo 34 della Costituzione, costituisce un presupposto fondamentale per garantire a ogni persona pari opportunità di crescita, formazione e partecipazione alla vita sociale ed economica del Paese. La sua effettività richiede che l'accesso ai percorsi di istruzione sia accompagnato dalla rimozione degli ostacoli economici che possono limitarne l'esercizio, assicurando a tutti gli studenti la disponibilità degli strumenti necessari per partecipare pienamente alle attività didattiche;

tra tali strumenti, i libri di testo rivestono un ruolo essenziale nel processo di apprendimento, costituendo un supporto fondamentale per lo studio, l'approfondimento e il consolidamento delle conoscenze. La loro disponibilità non dovrebbe pertanto dipendere dalle condizioni economiche delle famiglie, soprattutto durante il percorso di istruzione obbligatoria, nel quale deve essere garantita a tutti gli studenti la possibilità di accedere alle medesime opportunità formative, indipendentemente dal reddito o dalla situazione sociale di provenienza;

l'acquisto dei libri di testo rappresenta ogni anno una spesa rilevante per le famiglie, che si aggiunge ai numerosi costi connessi alla frequenza scolastica, tra cui quelli per il materiale didattico, la cancelleria, il trasporto e i servizi di mensa. Tale onere assume un peso ancora maggiore nel contesto attuale, caratterizzato dall'aumento generalizzato del costo della vita e

dalla conseguente riduzione del potere d'acquisto dei nuclei familiari, con ricadute particolarmente significative per quelli con più figli in età scolare o in condizioni di maggiore fragilità economica;

il costo dei libri di testo rischia inoltre di accentuare le disuguaglianze tra gli studenti, determinando situazioni nelle quali le difficoltà economiche delle famiglie possono tradursi in una minore disponibilità dei materiali necessari allo studio, nel ricorso a soluzioni non sempre adeguate o nell'impossibilità di sostenere tempestivamente le spese richieste all'inizio dell'anno scolastico. La riduzione di tali barriere economiche rappresenta quindi una misura concreta di contrasto alla povertà educativa e di prevenzione delle disparità nei percorsi di apprendimento;

la gratuità effettiva fino all'assolvimento dell'obbligo, con un contributo fino a 300 euro annui per studente, compresi i libri per gli studenti non vedenti, richiederebbe circa 525 milioni di euro annui; per le famiglie della secondaria manca inoltre una detrazione fiscale della spesa per i libri, chiesta da anni da editori e associazioni dei consumatori, e le biblioteche scolastiche dispongono di risorse esigue;

in questa prospettiva, la gratuità dei libri di testo fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico costituisce uno strumento di sostegno diretto alle famiglie e, al contempo, una misura di promozione dell'uguaglianza sostanziale nell'accesso all'istruzione. L'estensione della fornitura gratuita agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado consentirebbe di alleggerire una componente strutturale delle spese scolastiche, rafforzando la tutela del diritto allo studio e contribuendo a rendere effettivo il principio costituzionale secondo cui la condizione economica non deve costituire un ostacolo alla prosecuzione del percorso formativo,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, di competenza necessaria a:

garantire la progressiva attuazione della gratuità dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie e per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico, assicurando modalità di accesso semplici e uniformi sul territorio nazionale, al fine di ridurre il peso delle spese scolastiche sui bilanci familiari, sostenere in particolare i nuclei maggiormente esposti all'aumento del costo della vita e garantire a tutti gli studenti pari condizioni di accesso agli strumenti necessari per il proprio percorso di istruzione;

assicurare la fornitura gratuita dei libri, compresi quelli per non vedenti, agli alunni della primaria e agli studenti delle secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico, investendo risorse adeguate, con modalità uniformi sul territorio e senza riduzione degli attuali beneficiari;

introdurre una detrazione fiscale delle spese sostenute dalle famiglie per i libri adottati nelle secondarie di primo e secondo grado, con pagamento tracciabile e coordinata con gli altri aiuti riferiti alle medesime spese;

potenziare il funzionamento delle biblioteche scolastiche, rafforzando il fondo richiamato dall'articolo 22, comma 7-quater, del decreto-legge n. 50 del 2017.

9/3189/**69**. Rosato, Grippo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure ampiamente condivisibili in materia di istruzione scolastica, finalizzate, tra l'altro, a rafforzare l'inclusione degli studenti con

disabilità, l'integrazione degli studenti stranieri, contrastare la dispersione scolastica, sostenere le famiglie nell'acquisto dei libri di testo e migliorare la qualità dell'offerta formativa;

nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica è stato introdotto, attraverso l'approvazione dell'emendamento 4.0.300 (testo 2), l'articolo 4-*ter*, recante disposizioni in materia di versione digitale parzialmente stampabile dei libri di testo scolastici e universitari;

la disposizione, nel perseguire la condivisibile finalità di ridurre i costi sostenuti dalle famiglie e dagli studenti per l'acquisto dei libri di testo, introduce un obbligo generalizzato a carico degli editori di rendere disponibile una versione elettronica delle opere a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea, stabilendo altresì specifiche condizioni tecnologiche e contrattuali per la fruizione e la riproduzione dei contenuti;

rilevato che:

la previsione dell'applicazione delle nuove disposizioni già a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso potrebbe risultare particolarmente impegnativa per gli operatori, tenuto conto dei tempi necessari per la programmazione editoriale, l'adeguamento tecnologico, la revisione dei contratti e la predisposizione dei cataloghi destinati alle istituzioni scolastiche e universitarie;

considerato, altresì, che:

l'applicazione delle nuove disposizioni richiede una particolare attenzione alle specificità dei diversi gradi di istruzione, in considerazione delle differenti esigenze didattiche, pedagogiche, psicologiche, e organizzative che caratterizzano i rispettivi percorsi formativi;

in particolare, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, le modalità di utilizzo dei libri di testo e degli strumenti digitali devono essere valutate anche in relazione all'età degli alunni, ai processi di apprendimento, allo sviluppo delle competenze di lettura, scrittura e comprensione, nonché alla necessità di assicurare un equilibrato impiego dei supporti cartacei e delle tecnologie digitali;

per tali gradi di istruzione, l'introduzione di nuovi obblighi relativi alle versioni elettroniche dei libri di testo e alle relative modalità di fruizione e riproduzione suggerisce un confronto con le istituzioni scolastiche, il personale docente, gli esperti dei processi di apprendimento, e le rappresentanze delle famiglie, al fine di verificare le effettive conseguenze delle nuove disposizioni sulla qualità e sull'efficacia dell'offerta didattica e della formazione,

impegna il Governo:

ad avviare tempestivamente un confronto tecnico approfondito e strutturato con le associazioni rappresentative degli editori scolastici e universitari, degli autori, dei distributori, dei librai e degli altri operatori della filiera, nonché con le rappresentanze delle istituzioni scolastiche, delle università, del personale docente, degli studenti e delle famiglie, coinvolgendo, con particolare riferimento alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, anche esperti dei processi di apprendimento e delle metodologie didattiche;

ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta:

ad escludere le scuole primarie dall'applicazione della norma di cui all'articolo 4-*ter* in quanto i libri di testo sono già forniti gratuitamente;

con riferimento ai libri di testo destinati alle scuole secondarie di primo grado, a condizionare l'applicazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4-*ter* solo alla conclusione del predetto confronto tecnico e alla definizione dei relativi esiti al fine di individuare, sulla base delle specificità didattiche, pedagogiche e organizzative di tali gradi di istruzione, le soluzioni più appropriate per contemperare l'esigenza di contenimento dei costi sostenuti dalle famiglie con la qualità dell'offerta formativa e la sostenibilità economica della filiera edito-

riale, adottando in occasione dell'adozione del prossimo decreto-legge recante disposizioni in materia di proroga di termini legislativi (cosiddetto decreto Milleproroghe), le necessarie disposizioni normative volte a prevedere un differimento dell'applicazione delle misure introdotte dall'articolo 4-*ter*;

con riferimento ai libri di testo destinati alle scuole secondarie di secondo grado e ai libri di testo universitari, ad adottare in occasione dell'adozione del prossimo decreto-legge recante disposizioni in materia di proroga di termini legislativi (cosiddetto decreto Milleproroghe) le necessarie disposizioni normative volte a prevedere che gli editori possano applicare le disposizioni introdotte dall'articolo 4-*ter* entro un anno dall'entrata in vigore della norma citata, al fine di consentire lo svolgimento degli approfondimenti tecnici, la valutazione dei relativi esiti e l'adeguamento degli operatori interessati, salvaguardando la sostenibilità economica, la competitività e il pluralismo dell'offerta editoriale.

9/3189/**69**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Rosato, Grippo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene sugli ordinamenti e sull'offerta formativa del primo ciclo, introducendo tra l'altro, all'articolo 3, comma 2, l'insegnamento facoltativo del latino nella scuola secondaria di primo grado, ma non contiene alcuna misura per l'educazione musicale, che le Indicazioni nazionali per il curricolo adottate con il decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n. 221, considerano parte della formazione di base di ogni bambino;

numerosi studi di neurofisiologia e di psicologia dimostrano che la musica è un potente stimolo alla crescita fisica e psicologica del bambino: favorisce l'apprendimento delle capacità matematiche e spaziali, lo sviluppo del linguaggio, la fluidità nella lettura, la memoria e l'attitudine all'apprendimento di una seconda lingua, coinvolge le aree cerebrali deputate all'elaborazione delle emozioni e produce effetti sulla plasticità cerebrale che perdurano in età adulta; come per le lingue, i benefici sono tanto maggiori quanto più precoce è il contatto con la musica, perché si concentrano nel cosiddetto periodo sensitivo dello sviluppo;

la *Music Learning Theory* di Edwin Gordon, diffusa in Italia dall'Associazione italiana Gordon per l'apprendimento musicale, mostra che l'attitudine musicale si sviluppa soprattutto nei primi anni di vita e tende a stabilizzarsi intorno ai nove anni: l'esposizione alla musica, il canto e il movimento sin dal nido sono quindi decisivi; nella stessa direzione vanno le metodologie Kodály e Orff e i programmi Nati per la musica e Nidi di note, mentre lo studio di uno strumento e la musica d'insieme rafforzano identità, autostima, disciplina e capacità di collaborazione;

oggi negli asili nido non esiste alcuna previsione sull'educazione musicale; nella scuola dell'infanzia la musica rientra nel campo di esperienza « Immagini, suoni, colori » senza un tempo dedicato; nella primaria è disciplina obbligatoria ma è insegnata di regola dai docenti delle altre discipline, senza un orario minimo; solo dalla secondaria di primo grado è affidata a docenti abilitati, per due ore settimanali, e nella secondaria di secondo grado è prevista solo nei licei musicali, scelti da circa l'1 per cento degli studenti; il Fondo per il Piano delle arti dispone di 950.000 euro annui;

un intervento organico dovrebbe introdurre in via sperimentale l'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado, con almeno 33 ore annuali e almeno un'ora settimanale per ogni gruppo di bambini e per ogni classe, programmi elaborati da una commissione tecnica con il contributo del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, l'insegnamento di uno strumento e del canto, docenti abilitati nelle classi di concorso

A-030, A-055 e A-056 selezionati con un apposito concorso, la formazione degli educatori e dei docenti già in servizio, il coinvolgimento di conservatori, università, associazioni ed enti del Terzo settore e, dopo al massimo cinque anni di sperimentazione positivamente valutata, l'estensione graduale a tutte le scuole; è l'impostazione condivisa dalle istituzioni dell'alta formazione musicale, dai conservatori, dal Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica del Ministero dell'istruzione e del merito e dalle realtà che operano nei nidi e nell'infanzia;

l'avvio richiede risorse modeste rispetto ai benefici attesi, nell'ordine di pochi milioni di euro annui, ma l'educazione musicale non può restare affidata a stanziamenti rinviati da un provvedimento all'altro: una sperimentazione nella scuola dell'infanzia con circa 5 milioni di euro il primo anno, di cui una parte per la formazione dei docenti, e una quota di almeno il 5 per cento dei posti dell'organico resi disponibili dal calo demografico consentirebbero di avviarla subito,

impegna il Governo

ad accompagnare la disposizione richiamata in premessa con ulteriori iniziative normative volte:

a introdurre in via sperimentale, a partire dagli asili nido e dalla scuola dell'infanzia, l'insegnamento dell'educazione musicale con la pratica del canto e di uno strumento, affidato a personale abilitato e qualificato e fondato su metodologie validate dalla ricerca, come la *Music Learning Theory* di Edwin Gordon e i metodi Kodály e Orff;

a estendere gradualmente l'insegnamento, sulla base della valutazione della sperimentazione, alla scuola primaria e agli ordini successivi, garantendo almeno un'ora settimanale per ogni gruppo di bambini e per ogni classe e programmi definiti con il contributo del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

a investire risorse dedicate e stabili, senza rinviarle a successivi provvedimenti, per la sperimentazione, per la formazione musicale degli educatori dei nidi e dei docenti dell'infanzia e della primaria già in servizio e per il reclutamento di docenti abilitati, destinando all'educazione musicale anche una quota dei posti dell'organico dell'autonomia resi disponibili dal calo demografico;

a coinvolgere conservatori e istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, università, INDIRE, associazioni ed enti del Terzo settore nella progettazione delle attività curricolari ed extracurricolari.

9/3189/**70**. Grippo, Bonetti, Richetti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene sugli ordinamenti e sull'offerta formativa del primo ciclo, introducendo tra l'altro, all'articolo 3, comma 2, l'insegnamento facoltativo del latino nella scuola secondaria di primo grado, ma non contiene alcuna misura per l'educazione musicale, che le Indicazioni nazionali per il curricolo adottate con il decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n. 221, considerano parte della formazione di base di ogni bambino;

numerosi studi di neurofisiologia e di psicologia dimostrano che la musica è un potente stimolo alla crescita fisica e psicologica del bambino: favorisce l'apprendimento delle capacità matematiche e spaziali, lo sviluppo del linguaggio, la fluidità nella lettura, la memoria e l'attitudine all'apprendimento di una seconda lingua, coinvolge le aree cerebrali deputate all'elaborazione delle emozioni e produce effetti sulla plasticità cerebrale che perdurano in età adulta; come per le lingue, i benefici sono tanto maggiori quanto più precoce è il contatto con la musica, perché si concentrano nel cosiddetto periodo sensitivo dello sviluppo;

la *Music Learning Theory* di Edwin Gordon, diffusa in Italia dall'Associazione italiana Gordon per l'apprendimento musicale, mostra che l'attitudine musicale si

sviluppa soprattutto nei primi anni di vita e tende a stabilizzarsi intorno ai nove anni: l'esposizione alla musica, il canto e il movimento sin dal nido sono quindi decisivi; nella stessa direzione vanno le metodologie Kodály e Orff e i programmi Nati per la musica e Nidi di note, mentre lo studio di uno strumento e la musica d'insieme rafforzano identità, autostima, disciplina e capacità di collaborazione;

oggi negli asili nido non esiste alcuna previsione sull'educazione musicale; nella scuola dell'infanzia la musica rientra nel campo di esperienza « Immagini, suoni, colori » senza un tempo dedicato; nella primaria è disciplina obbligatoria ma è insegnata di regola dai docenti delle altre discipline, senza un orario minimo; solo dalla secondaria di primo grado è affidata a docenti abilitati, per due ore settimanali, e nella secondaria di secondo grado è prevista solo nei licei musicali, scelti da circa l'1 per cento degli studenti; il Fondo per il Piano delle arti dispone di 950.000 euro annui;

l'avvio richiede risorse modeste rispetto ai benefici attesi, nell'ordine di pochi milioni di euro annui, ma l'educazione musicale non può restare affidata a stanziamenti rinviati da un provvedimento all'altro: una sperimentazione nella scuola dell'infanzia con circa 5 milioni di euro il primo anno, di cui una parte per la formazione dei docenti, e una quota di almeno il 5 per cento dei posti dell'organico resi disponibili dal calo demografico consentirebbero di avviarla subito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre in via sperimentale, a partire dagli asili nido e dalla scuola dell'infanzia, l'insegnamento dell'educazione musicale con la pratica del canto e di uno strumento, affidato a personale abilitato e qualificato;

a estendere gradualmente l'insegnamento, sulla base della valutazione della sperimentazione, alla scuola primaria e agli ordini successivi, garantendo almeno un'ora settimanale per ogni gruppo di bambini e per ogni classe, coinvolgendo istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, università, INDIRE, associazioni ed enti del Terzo settore nella progettazione delle attività curricolari ed extracurricolari.

9/3189/**70**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Grippo, Bonetti, Richetti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 34 della Costituzione sancisce il diritto all'istruzione, la cui effettività presuppone condizioni adeguate e uniformi di accesso ai percorsi educativi e formativi;

il provvedimento in esame reca misure urgenti volte a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico e a favorire l'inclusione scolastica;

la presenza di tutti i docenti, curricolari e di sostegno, sin dal primo giorno di lezione costituisce una condizione essenziale per garantire la qualità dell'offerta formativa e il pieno esercizio del diritto allo studio;

il ritardo nell'assegnazione del personale docente e il frequente avvicendamento degli insegnanti rischiano di compromettere la progettazione didattica, la stabilità delle relazioni educative e il percorso di apprendimento degli studenti;

tali criticità assumono particolare rilevanza per gli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali e in condizioni di fragilità, nonché per quelli che frequentano istituti scolastici situati nelle aree interne e montane;

la continuità didattica ed educativa non può essere considerata una mera esigenza organizzativa dell'amministrazione scolastica, ma rappresenta una componente sostanziale del diritto all'istruzione;

appare pertanto necessario superare una gestione emergenziale e frammentaria delle procedure di assegnazione del personale scolastico, attraverso una pro-

grammazione tempestiva degli organici e delle nomine,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a:

a) garantire la tempestiva conclusione delle procedure di reclutamento, assegnazione e conferimento degli incarichi al personale docente, curricolare e di sostegno, prima dell'inizio delle lezioni, affinché ogni studente possa disporre di tutti i propri insegnanti sin dal primo giorno di scuola;

b) riconoscere e tutelare la continuità didattica ed educativa quale componente essenziale del diritto all'istruzione, promuovendo misure strutturali finalizzate a ridurre l'avvicendamento dei docenti e a garantire la stabilità dei percorsi formativi;

c) assicurare particolare attenzione alle esigenze degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, nonché delle istituzioni scolastiche situate nelle aree interne, montane e maggiormente esposte al rischio di dispersione scolastica;

d) predisporre un sistema di monitoraggio annuale delle cattedre non assegnate alla data di avvio delle lezioni e dei ritardi nelle nomine, trasmettendone gli esiti alle Camere.

9/3189/**71**. Ruffino, Grippo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 34 della Costituzione sancisce il diritto all'istruzione, la cui effettività presuppone condizioni adeguate e uniformi di accesso ai percorsi educativi e formativi;

il provvedimento in esame reca misure urgenti volte a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico e a favorire l'inclusione scolastica;

la presenza di tutti i docenti, curricolari e di sostegno, sin dal primo giorno di lezione costituisce una condizione essenziale per garantire la qualità dell'offerta formativa e il pieno esercizio del diritto allo studio;

il ritardo nell'assegnazione del personale docente e il frequente avvicendamento degli insegnanti rischiano di compromettere la progettazione didattica, la stabilità delle relazioni educative e il percorso di apprendimento degli studenti;

tali criticità assumono particolare rilevanza per gli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali e in condizioni di fragilità, nonché per quelli che frequentano istituti scolastici situati nelle aree interne e montane;

la continuità didattica ed educativa non può essere considerata una mera esigenza organizzativa dell'amministrazione scolastica, ma rappresenta una componente sostanziale del diritto all'istruzione,

impegna il Governo

a proseguire nelle iniziative volte a garantire la tempestiva conclusione delle procedure di reclutamento, assegnazione e conferimento degli incarichi al personale docente, curricolare e di sostegno, proseguendo nelle azioni di valorizzazione della continuità didattica ed educativa, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, nonché delle istituzioni scolastiche situate nelle aree interne, montane e maggiormente esposte al rischio di dispersione scolastica.

9/3189/**71**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Ruffino, Grippo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento interviene sull'organizzazione del sistema di istruzione e sul regolare avvio dell'anno scolastico;

la riduzione della popolazione scolastica può essere impiegata per migliorare

inclusione e apprendimenti, anziché tradursi automaticamente in riduzioni di personale;

a fronte della denatalità sono previste riduzioni degli organici del personale docente e ATA, nell'ordine di alcune migliaia di posti a partire dall'anno scolastico 2027/2028; quelle risorse dovrebbero invece restare nell'alveo della scuola, per mantenere il personale e impiegarlo per il tempo pieno, per classi meno numerose, per il sostegno e per il recupero degli apprendimenti;

classi della primaria e della secondaria di primo grado con non più di 20 alunni nelle scuole ad alta fragilità educativa, e con non più di 18 quando accolgono alunni con disabilità con esigenze di inclusione particolarmente complesse, valutate caso per caso sulla base del PEI, in deroga ai parametri del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, insieme alla riduzione progressiva delle classi sovraffollate nelle altre scuole e a criteri nazionali per individuare le scuole ad alta fragilità, definiti sentita la Conferenza unificata, migliorerebbero apprendimenti e inclusione;

i posti resi disponibili dal calo demografico, anziché essere soppressi, potrebbero restare nell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015 con un piano triennale dal 2027/2028 al 2029/2030, attuato dagli uffici scolastici regionali nel rispetto dei titoli e della mobilità e destinato a cinque finalità: *a)* tempo pieno nella primaria e tempo prolungato nella secondaria di primo grado; *b)* classi meno numerose nei contesti fragili; *c)* copertura delle ore di sostegno dei PEI e inclusione; *d)* recupero e potenziamento degli apprendimenti; *e)* educazione musicale, con canto e strumento, nell'infanzia e nella primaria, con almeno il 5 per cento dei posti; con una ripartizione regionale che privilegi i territori con più dispersione e povertà educativa secondo gli indicatori INVALSI e ISTAT, la copertura dei posti anche con lo scorrimento delle graduatorie vigenti e una relazione annuale alle Camere entro il 30 giugno;

il patrimonio edilizio scolastico richiede un piano di recupero e riqualificazione, con un investimento stimato in almeno 100 milioni di euro annui per un triennio;

la qualità dell'offerta formativa richiede organici stabili, classi meno numerose, adeguato personale amministrativo, tecnico e ausiliario ed edifici sicuri;

il provvedimento interviene sulla formazione e sulla valorizzazione del personale scolastico;

la qualità dell'insegnamento richiede riconoscimento economico, aggiornamento retribuito e condizioni che rendano attrattiva la professione;

il calo demografico rischia di tradursi in riduzioni degli organici, mentre andrebbe colto come occasione per investire sulla professione docente; per avvicinare le retribuzioni dei docenti alla media europea servirebbe un fondo aggiuntivo ai rinnovi contrattuali dell'ordine di 1,5 miliardi di euro annui a regime, con priorità per i primi quindici anni di carriera; la formazione retribuita e certificata e una quota premiale per le scuole che migliorano richiederebbero fino a 200 milioni di euro annui; le retribuzioni dei dirigenti scolastici restano lontane da quelle della restante dirigenza pubblica non generale;

gli interventi retributivi vanno definiti nel rispetto della contrattazione collettiva, distinguendo i fondi generali da quelli dedicati a specifiche finalità ed evitando il finanziamento di aumenti attraverso riduzioni dell'offerta scolastica,

impegna il Governo:

a perseguire le finalità sottese al provvedimento in esame richiamate in premessa, scongiurando l'adozione di iniziative che siano volte, di fatto, a tradurre il calo demografico in riduzioni degli organici del personale docente e ATA e ad adottare ulteriori iniziative volte a mantenere dal 2027/2028 al 2029/2030 i posti dell'organico dell'autonomia resi disponibili dal calo demografico, destinandoli al tempo pieno

nella primaria e prolungato nella secondaria di primo grado, alla riduzione delle classi nei contesti fragili, alle ore di sostegno PEI e inclusione, al recupero e potenziamento degli apprendimenti, all'educazione musicale con canto e strumento nell'infanzia e nella primaria, con una quota per l'educazione musicale non inferiore al 5 per cento dei posti, mantenendo nella scuola le risorse corrispondenti;

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte:

a definire entro novanta giorni, sentita la Conferenza unificata, la ripartizione regionale e i criteri di fragilità educativa, privilegiando dispersione e povertà educativa secondo indicatori INVALSI e ISTAT; a coprire i posti vacanti anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, nel rispetto dei titoli richiesti e della mobilità, e trasmettere alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui posti destinati a ciascuna finalità e sui risultati;

a prevedere dal 2027/2028, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado ad alta fragilità, un massimo di 20 alunni per classe e di 18 quando siano presenti esigenze inclusive particolarmente complesse, valutate caso per caso nel PEI, e ridurre progressivamente nelle altre scuole le classi oltre i limiti massimi applicabili, con criteri definiti entro novanta giorni;

ad adottare iniziative per anticipare al 31 dicembre 2026 il termine della disciplina sui comandi del personale richiamata dall'articolo 5, comma 4-*septies*, del decreto-legge n. 202 del 2024, e restituire alle scuole le corrispondenti risorse ATA senza compromettere la continuità dell'azione amministrativa;

a investire nel recupero e nella riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico, rafforzando le finalità scolastiche del fondo richiamato dall'articolo 1, commi 140 e 143, della legge n. 232 del 2016, con particolare attenzione a sicurezza, accessibilità e spazi per il tempo pieno e le mense;

a prevedere risorse aggiuntive rispetto ai rinnovi contrattuali per un incremento strutturale e significativo delle retribuzioni del personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a favore del personale sia a tempo indeterminato sia determinato, in proporzione a durata e orario del rapporto, tramite la contrattazione nazionale e con i relativi effetti previdenziali;

ad avviare dal 2027/2028 un programma triennale di progressivo allineamento alla media europea delle retribuzioni dei docenti di primaria e secondarie con non oltre quindici anni di servizio, tenendo conto di anzianità e potere d'acquisto, con particolare attenzione all'inizio della carriera, senza subordinare la valorizzazione a riduzioni degli organici, con confronto sindacale, incrementi acquisiti stabilmente, obiettivi annuali e relazione annuale alle Camere;

a istituire un fondo per la qualità dell'offerta formativa e la valorizzazione dei docenti, destinato alla formazione retribuita e certificata su inclusione, personalizzazione, innovazione e uso consapevole dell'intelligenza artificiale, anche fuori dall'orario di servizio senza aumenti di lavoro non compensati; a riservarne una quota significativa a progetti verificabili su nuove classi a tempo pieno, ore educative e inclusive, continuità, formazione e riduzione del sovraffollamento, tenendo conto dei contesti di partenza e mantenendo le assegnazioni ordinarie commisurate ai bisogni; a valorizzare le retribuzioni anche verso la media iniziale dell'area euro;

a rafforzare il Fondo unico nazionale delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per la progressiva armonizzazione con la dirigenza pubblica non generale;

a coordinare le diverse linee di finanziamento qui proposte, senza sommarle automaticamente né finanziare due volte le medesime prestazioni, verificandone gli effetti finanziari e le coperture con i provvedimenti appropriati.

9/3189/**72**. Sottanelli, Grippo.

La Camera

impegna il Governo

a proseguire, nell'ambito delle iniziative già avviate, le attività di valorizzazione dell'organico dell'autonomia, proseguendo con gli investimenti volti a favorire la qualità dell'offerta formativa, l'inclusione scolastica e il contrasto alla dispersione, anche in relazione all'evoluzione della popolazione scolastica e alle specificità dei diversi contesti, valorizzando altresì il patrimonio edilizio delle scuole.

9/3189/**72**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Sottanelli, Grippo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame reca interventi finalizzati al contrasto del fenomeno del cyberbullismo, nello specifico destinando risorse al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne;

la legge 17 maggio 2024, n. 70 – recante disposizioni volte a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo –, all'articolo 1 ha introdotto la possibilità per le regioni di promuovere iniziative concernenti il servizio di sostegno psicologico per gli studenti presso le istituzioni scolastiche, al fine di mitigare gli effetti derivanti dagli atti di bullismo, sempre più diffusi negli ambienti scolastici;

ciò ha contribuito a riconoscere, ancora una volta, come il benessere psicologico e relazionale degli studenti costituisca una condizione essenziale per garantire il pieno sviluppo della persona, il successo formativo e una partecipazione consapevole alla vita scolastica. La scuola, in quanto luogo fondamentale di crescita, apprendimento e socializzazione, è chiamata a svolgere un ruolo centrale non soltanto nella trasmissione delle conoscenze, ma anche nella promozione di un ambiente educativo attento ai bisogni emotivi, relazionali e personali di ciascun alunno;

negli ultimi anni si è registrata una crescente attenzione nei confronti delle forme di disagio psicologico e comportamentale che interessano le giovani generazioni, tra cui ansia, isolamento, difficoltà relazionali, disturbi dell'autostima e fragilità emotive. Tali fenomeni possono incidere negativamente sulla capacità di apprendimento, sulla motivazione allo studio, sulla partecipazione alle attività scolastiche e, nei casi più gravi, contribuire all'insorgere di fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, rendendo necessario rafforzare gli strumenti di prevenzione e di individuazione precoce delle situazioni di difficoltà;

il benessere psicologico dei giovani deve, pertanto, rappresentare una priorità educativa e sociale. In tale contesto, la figura dello psicologo scolastico è largamente riconosciuta dagli esperti del settore – nonché dalle organizzazioni internazionali – come un elemento di supporto fondamentale per prevenire e risolvere situazioni di disagio che possono sfociare in episodi di abbandono scolastico, difficoltà di apprendimento, isolamento e sofferenza;

la presenza di un supporto psicologico qualificato all'interno degli istituti scolastici consente, infatti, di intervenire tempestivamente in casi registrati di disagio, offrendo alle studentesse e agli studenti uno spazio accessibile e riservato di ascolto e confronto, nel quale affrontare le difficoltà personali e relazionali prima che possano trasformarsi in situazioni di disagio più profonde. Attraverso colloqui individuali, attività di gruppo, iniziative di sensibilizzazione e percorsi dedicati all'affettività, all'autostima e alla gestione delle emozioni, lo psicologo scolastico potrebbe contribuire a sviluppare competenze emotive e relazionali, promuovendo una cultura del rispetto, dell'inclusione e della prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione;

lo stesso Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con il quale è in vigore un protocollo d'intesa firmato il 9 ottobre 2020, ha attivato il servizio AscoltaMi, rivolto agli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio della secondaria di secondo grado: un servizio di ascolto e consulenza per affrontare le situazioni di fragilità che possono manifestarsi in età adolescenziale;

tale strumento è solo un primo passo: offre un supporto non terapeutico, in formato telematico e su base volontaria, mediante un *voucher* utilizzabile una sola volta nell'anno scolastico per cinque incontri; non garantisce una presenza stabile nella scuola, non raggiunge la primaria né gli ultimi anni della secondaria, non si rivolge alle famiglie e ai docenti e non lavora con i gruppi classe;

la legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 1, comma 345, ha istituito un Fondo per il sostegno psicologico degli studenti e ha previsto presìdi territoriali, ma gli interventi restano frammentari, legati a progetti temporanei e diseguali tra le regioni, alle quali la legge n. 70 del 2024 rimette l'iniziativa; manca una figura stabile, presente a scuola e integrata nel piano triennale dell'offerta formativa;

un servizio efficace richiede uno psicologo presente in ogni istituto secondario, almeno uno ogni due istituti per 19 ore settimanali ciascuno, con una parte dell'orario al termine delle lezioni, per una spesa stimata in circa 175 milioni di euro annui; richiede inoltre *équipe* multidisciplinari, con pedagogisti e assistenti sociali, in raccordo con il dirigente scolastico, con gli organi collegiali e con la rete dei servizi sociosanitari del territorio, così da intercettare per tempo le situazioni familiari e di contesto che generano disagio, lasciando la psicoterapia al Servizio sanitario nazionale;

in via transitoria, presìdi psicologici e pedagogici stabili nelle scuole secondarie a più alta povertà educativa e dispersione potrebbero essere sperimentati per un triennio con professionisti iscritti agli albi e selezionati con procedura pubblica nazionale, assegnati alle scuole a tempo pieno e con la valutazione di impatto affidata all'INVALSI,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dalla disposizione richiamata in premessa, con ulteriori iniziative, anche normative, volte:

a promuovere l'adozione di ogni misura finalizzata a sostenere l'attivazione, in tutte le scuole dell'obbligo e nelle università statali, di un servizio di supporto psicologico permanente, gratuito e accessibile agli studenti, nonché alle rispettive famiglie e ai docenti;

a sostenere, dal 2027/2028, la presenza dello psicologo nelle secondarie di primo e secondo grado, con funzioni di prevenzione, *screening*, incontri di gruppo su affettività e autostima e colloqui individuali riservati e anonimi mediante prenotazione autonoma, nonché a prevedere uno psicologo ogni due istituti per 38 ore complessive settimanali, 19 per istituto, con due ore al giorno al termine dell'orario scolastico, e la sua partecipazione al Comitato di valutazione dei docenti per le capacità relazionali con gli studenti e a investire nel servizio risorse adeguate e stabili;

a realizzare per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030 una sperimentazione di presìdi psicologici e pedagogici, con risorse adeguate e una selezione pubblica nazionale per titoli ed esami di psicologi e di pedagogisti o assistenti sociali iscritti ai rispettivi albi, con contratti a termine non oltre il 31 agosto 2030;

a prevedere l'assegnazione stabile e a tempo pieno degli psicologi alle scuole secondarie beneficiarie, con almeno due terzi dell'orario in presenza, individuazione delle scuole in base a povertà educativa, abbandono e divari territoriali, e integrazione dei presìdi nel PTOF; a disciplinare reclutamento, formazione, trattamento giuridico ed economico coerente con l'area dei funzionari del comparto Funzioni centrali,

esclusione di ogni attività professionale, anche gratuita, esterna al servizio a favore degli studenti delle scuole assegnate e delle loro famiglie, non computabilità delle assunzioni nei vincoli di spesa e nelle facoltà assunzionali, previa verifica della disciplina attuativa, e assenza di automatismi per l'immissione in ruolo;

a concentrare i presìdi sulla prevenzione e sul lavoro con gruppi classe e personale, senza prestazioni di psicoterapia, che restano ai servizi sanitari, con attività dei presìdi riservate al personale selezionato e copertura di selezione, formazione, monitoraggio e valutazione entro la spesa autorizzata; ferme le disposizioni della legge 9 giugno 2026, n. 104, con consenso annuale e revocabile di chi esercita la responsabilità genitoriale o dello studente maggiorenne, segreto professionale, criteri trasparenti per i colloqui e valutazione di impatto affidata all'INVALSI, pubblicata in forma aggregata; a definire il quadro attuativo entro centoventi giorni, previa intesa in Conferenza unificata, e coordinare sperimentazione e servizio permanente senza duplicare le medesime spese, restituendo al fondo di provenienza le risorse della sperimentazione non necessarie;

a superare i limiti del servizio AscoltaMi, garantendo un supporto in presenza, continuativo e non limitato a un numero prefissato di incontri, esteso a tutti gli ordini di scuola e aperto alle famiglie e al personale scolastico;

a prevedere *équipe* multidisciplinari con psicologi, pedagogisti e assistenti sociali, in raccordo con il dirigente scolastico, con gli organi collegiali e con i servizi sociosanitari territoriali, e ad aggiornare a tal fine il protocollo d'intesa con il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi;

a destinare agli interventi risorse strutturali e adeguate, superando la logica dei progetti temporanei e dei finanziamenti rinnovati di anno in anno.

9/3189/**73**. Richetti, Bonetti, Grippo.

La Camera

impegna il Governo

a proseguire con le iniziative, già in essere, volte a promuovere il benessere psicologico e relazionale a favore degli studenti e delle studentesse, come il potenziamento del servizio di supporto psicologico fornito dallo sportello psicologico *online* AscoltaMI.

9/3189/**73**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Richetti, Bonetti, Grippo.

La Camera,

premesso che:

nel Capo III intitolato « Interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico », l'articolo 12 prevede che i soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale, nei casi in cui persistenti barriere linguistiche ostacolino l'integrazione scolastica del minore, siano tenuti a svolgere un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

secondo il monitoraggio nazionale dell'Indire, l'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa, nel 2026, ai percorsi di alfabetizzazione linguistica risultano iscritte 178.637 persone, 64.312 nel primo livello (cioè chi prosegue verso la licenza media), 83.695 nel secondo livello, 197.655 nei percorsi di ampliamento dell'offerta formativa. Sommando i percorsi di alfabetizzazione e i percorsi di primo livello, la platea legata ai bisogni di apprendimento dell'italiano arriva a circa 243.000 persone;

secondo l'indagine della rete nazionale dei CPIA (Ridap), nell'anno scolastico 2025/2026 almeno 31.181 persone erano in lista d'attesa in 119 CPIA su 130, per oltre il 90 per cento degli stranieri. Il 78 per cento dei CPIA ha ricevuto più domande dei posti disponibili, e le situazioni più critiche si registrano in Emilia-Romagna, Liguria e Toscana;

secondo i rilevamenti RIDAP, i docenti della classe di concorso A023, « Lingua italiana per discenti di lingua straniera », in servizio nei CPIA sono appena 354 - meno della metà del fabbisogno stimato da RIDAP. Ne consegue che i corsi di alfabetizzazione sono quindi in larga parte affidati a docenti di altre discipline;

il comma 3 del medesimo articolo punisce il mancato svolgimento del percorso con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvi comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi documentati impedimenti, senza tuttavia definire tali ipotesi, con il rischio di applicazioni disomogenee sul territorio nazionale;

il comma 7 dispone che all'attuazione dell'articolo si provveda nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: una disposizione che reca « Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico » non stanzia dunque alcuna risorsa aggiuntiva per i CPIA, chiamati a erogare i percorsi e ad accertare le violazioni, e scarica nuovi e rilevanti adempimenti;

l'efficacia della misura prevista dall'articolo 12 presuppone, al contrario, adeguate risorse finanziarie per il rafforzamento dei CPIA, nonché criteri chiari e uniformi per la sua applicazione,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di attivare specifici percorsi di formazione sull'insegnamento dell'italiano come lingua seconda per i docenti di altre classi di concorso ai quali sono attualmente affidati i corsi di alfabetizzazione, nonché l'individuazione, d'intesa con gli enti locali, di ulteriori sedi e spazi rispetto a quelli oggi disponibili, idonei a consentire lo svolgimento dei corsi anche in orari compatibili con le esigenze lavorative e di cura dei destinatari, al fine di ridurre le liste d'attesa e di assicurare un'adeguata risposta alla domanda derivante dall'attuazione dell'articolo 12;

fornire indicazioni uniformi sull'individuazione delle « cause di forza maggiore » e degli « altri gravi documentati impedimenti » di cui all'articolo 12, comma 3, tenendo conto, tra l'altro, dell'indisponibilità di posti o della permanenza in lista d'attesa, della distanza dalla sede del corso, dell'incompatibilità degli orari dei corsi con quelli di lavoro e dei carichi di cura di figli minori o di familiari non autosufficienti;

valutare l'opportunità di monitorare lo stato di attuazione dell'articolo 12, anche avvalendosi del monitoraggio nazionale dell'istruzione degli adulti curato dall'INDIRE, riferendo periodicamente alle Camere.

9/3189/**74**. Ciani.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 4-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di libri di testo, prevedendo che gli editori mettano a disposizione una versione digitale stampabile a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello della versione a stampa;

i libri di testo costituiscono uno strumento didattico fondamentale per la formazione culturale e civica degli studenti, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida ministeriali;

nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, della libertà di insegnamento sancita dall'articolo 33 della Costituzione e della libertà editoriale, è opportuno promuovere la qualità dell'offerta editoriale scolastica affinché i contenuti proposti assicurino obiettività, rigorosità scientifica e pluralismo, evitando impostazioni unilaterali o prive di adeguato equilibrio nella trattazione di temi storici, civili e sociali;

l'istituzione di una sede di monitoraggio e confronto istituzionale, senza alcun onere a carico della finanza pubblica, può fornire un utile supporto conoscitivo e di segnalazione tanto alle istituzioni scola-

stiche, nella fase di adozione dei testi, quanto agli *editor*,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative di competenza volte a istituire presso il Ministero dell'istruzione e del merito, senza nuovi o maggiori oneri, un Osservatorio sul pluralismo dei libri di testo, composto da esperti nominati dal Ministro, che segnala alle istituzioni scolastiche e agli editori i contenuti non conformi alle Indicazioni nazionali o privi di equilibrio nella trattazione dei temi storici, civili e sociali, prevedendo che ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

9/3189/**75**. Michelotti, Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 4-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di libri di testo, prevedendo che gli editori mettano a disposizione una versione digitale stampabile a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello della versione a stampa;

i libri di testo costituiscono uno strumento didattico fondamentale per la formazione culturale e civica degli studenti, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida ministeriali;

nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, della libertà di insegnamento sancita dall'articolo 33 della Costituzione e della libertà editoriale, è opportuno promuovere la qualità dell'offerta editoriale scolastica affinché i contenuti proposti assicurino obiettività, rigorosità scientifica e pluralismo, evitando impostazioni unilaterali o prive di adeguato equilibrio nella trattazione di temi storici, civili e sociali;

l'istituzione di una sede di monitoraggio e confronto istituzionale, senza alcun onere a carico della finanza pubblica, può fornire un utile supporto conoscitivo e di segnalazione tanto alle istituzioni scolastiche, nella fase di adozione dei testi, quanto agli *editor*,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative di competenza volte a istituire, senza nuovi o maggiori oneri, un Osservatorio indipendente sul pluralismo dei libri di testo, composto in modo da assicurare il più ampio pluralismo culturale, che segnala alle istituzioni scolastiche e agli editori i contenuti non conformi alle Indicazioni nazionali o privi di equilibrio nella trattazione dei temi storici, civili e sociali, prevedendo che ai componenti non spettino compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

9/3189/**75**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Michelotti, Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina relativa ai Piani educativi individualizzati (PEI), ridefinendo taluni profili procedurali e temporali connessi alla progettazione didattica in favore delle alunne e degli alunni con disabilità;

pur nella rilevanza di tale intervento di rimodulazione, la sola revisione degli adempimenti documentali e delle scadenze relative al PEI non risulta di per sé sufficiente a governare la crescente complessità dei bisogni educativi speciali, delle fragilità relazionali e delle nuove vulnerabilità che interessano le giovani generazioni;

per rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica e garantire il pieno sviluppo della persona umana, ai sensi degli articoli 3, 34 e 38 della Costituzione, si rende indispensabile affiancare agli strumenti di programmazione didattica una

rete di supporto professionale strutturata, multidisciplinare e sistemica all'interno delle istituzioni scolastiche;

in tale quadro, l'istituzione e l'inserimento organico della figura del pedagogista scolastico costituisce una priorità strategica, in quanto professionalità specificamente qualificata per coadiuvare i docenti, i consigli di classe e il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) sia nella fase di osservazione e rilevazione dei bisogni, sia nella stesura e nell'aggiornamento di percorsi educativi individualizzati e personalizzati realmente adeguati al contesto evolutivo e sociale degli studenti;

l'apporto specialistico del pedagogista scolastico consente inoltre di rafforzare l'alleanza educativa tra scuola e famiglia e di attivare interventi precoci di prevenzione primaria e secondaria volti a contrastare efficacemente i fenomeni del disagio giovanile, del bullismo, del cyberbullismo e della dispersione scolastica implicita ed esplicita,

impegna il Governo:

ad adottare, nei prossimi provvedimenti utili e comunque nell'ambito delle iniziative normative in materia di istruzione e inclusione scolastica, ulteriori misure volte a istituire e disciplinare in modo organico il servizio di pedagogia scolastica, prevedendo l'inserimento stabile della figura del pedagogista scolastico all'interno delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione;

a definire, in raccordo con gli ordini e le associazioni professionali di riferimento, le funzioni e gli ambiti di intervento del pedagogista scolastico, affinché operi stabilmente a supporto dei dirigenti scolastici, dei docenti e dei Gruppi di lavoro operativi per l'inclusione (GLO) nella predisposizione, nel monitoraggio e nella valutazione dei Piani educativi individualizzati (PEI) e dei Piani didattici personalizzati (PDP), nonché nella promozione di metodologie didattiche inclusive;

a promuovere, attraverso l'impiego strutturale delle competenze pedagogiche nelle scuole, piani di prevenzione sistemica del disagio relazionale, del bullismo, del cyberbullismo e dell'abbandono scolastico, garantendo un presidio educativo permanente a tutela del benessere psicofisico e del successo formativo delle studentesse e degli studenti.

9/3189/**76**. Alifano, Caso, Amato, Orrico, D'Orso, Pellegrini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame incrementa la dotazione finanziaria destinata al sostegno delle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, riconoscendo nell'insuccesso formativo e nella rottura dei percorsi di studio un'emergenza nazionale che richiede interventi prioritari e qualificati;

nelle aree interne, montane, insulari e nei territori caratterizzati da accentuati fenomeni di spopolamento, isolamento geografico, carenza infrastrutturale e progressiva denatalità, il mantenimento dei presìdi scolastici di prossimità rappresenta un fattore essenziale ed insostituibile di coesione sociale, territoriale e democratica, indispensabile per garantire l'effettività del diritto allo studio e l'uguaglianza sostanziale sanciti dagli articoli 3, 5, 34 e 119 della Costituzione;

l'applicazione rigida ed indifferenziata dei parametri ordinari sul numero minimo di alunni per la formazione delle classi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81) ed i recenti interventi sul dimensionamento scolastico rischiano di determinare nei comuni delle aree interne la soppressione incontrollata dei plessi scolastici di quartiere e di montagna, la formazione generalizzata di pluriclassi coatte o l'accorpamento forzato degli studenti verso istituti situati in comuni distanti o valichi montani;

sui divari territoriali nell'istruzione, l'allungamento insostenibile dei tempi di

percorrenza quotidiani, la contrazione del tempo scuola ed il depotenziamento dei servizi di trasporto locale costituiscono tra i principali fattori strutturali di alimentazione della dispersione scolastica esplicita ed implicita nelle aree periferiche, spingendo le famiglie ad abbandonare i territori di origine ed accelerando lo spopolamento demografico ed economico delle comunità locali;

il contrasto alla dispersione scolastica ed il perseguimento dell'inclusione non possono prescindere dalla salvaguardia fisica e pedagogica della rete scolastica nei territori fragili, giacché la presenza della scuola statale costituisce il primo ed indispensabile presidio di legalità, opportunità educativa ed integrazione socioculturale per le giovani generazioni;

la possibilità di autorizzare stabilmente le istituzioni scolastiche ubicate nelle aree interne, montane, insulari ed a bassa densità abitativa a costituire e mantenere classi in deroga ai limiti numerici minimi previsti dalla normativa vigente consentirebbe di preservare la continuità didattica, la stabilità degli organici e la qualità dell'insegnamento, garantendo pari opportunità di accesso all'istruzione ed il rispetto dell'autonomia scolastica in tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative di competenza, anche normative e finanziarie volte a:

nell'ambito delle misure di contrasto alla dispersione scolastica e per l'inclusione, consentire stabilmente alle istituzioni scolastiche ubicate nelle aree interne, montane, insulari ed a forte rischio di spopolamento demografico di costituire e mantenere classi in deroga ai limiti numerici minimi di alunni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, assicurando le necessarie risorse finanziarie a copertura dei relativi oneri d'organico;

impartire, nelle more dell'adozione di interventi organici di revisione dei criteri sul dimensionamento scolastico e sui parametri di formazione delle classi, idonee direttive agli Uffici scolastici regionali (USR) affinché, nella definizione degli organici e dell'assetto della rete scolastica, sia attribuita priorità assoluta alla salvaguardia dei presìdi educativi nelle aree interne, montane, insulari e a bassa densità abitativa, evitando la chiusura dei plessi e limitando il ricorso alle pluriclassi;

promuovere, d'intesa con le regioni, le province e l'ANCI nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e delle risorse per l'orientamento, misure integrate di accompagnamento, orientamento, servizio mensa e trasporto scolastico gratuito dedicate alle studentesse e agli studenti dei territori periferici, al fine di prevenire la dispersione scolastica e garantire pari opportunità di accesso all'istruzione su tutto il territorio nazionale.

9/3189/**77**. Giuliano, Caso, Amato, Orrico, Alifano, Ascari, D'Orso.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure volte ad assicurare la continuità delle azioni di orientamento, inclusione e contrasto della dispersione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, incrementando la dotazione del Fondo per la valorizzazione del personale scolastico;

l'articolo 4 del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di fornitura gratuita di libri di testo;

il fenomeno della dispersione scolastica, sia esplicita (abbandono precoce degli studi) sia implicita (mancato raggiungimento delle competenze alfabetiche e numeriche minime), costituisce un'emergenza sociale ed educativa che colpisce prevalentemente gli studenti provenienti da contesti socio-economici svantaggiati, evidenziando marcati divari territoriali tra il Mezzogiorno ed il resto del Paese;

il contrasto efficace ed equo all'abbandono scolastico richiede interventi di

carattere strutturale e generalizzato rivolti a rimuovere gli ostacoli economici, materiali e culturali che impediscono l'esercizio effettivo del diritto allo studio, in attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione;

l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 ha istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, all'acquisto dei libri di testo, al sostegno della mobilità e del trasporto scolastico, nonché all'agevolazione dell'accesso a beni e servizi di natura culturale;

la dotazione finanziaria ordinaria del predetto Fondo unico risulta ampiamente insufficiente a coprire l'intera platea degli studenti idonei ed aventi diritto, costringendo migliaia di famiglie a sostenere integralmente i costi crescenti del materiale didattico, dei trasporti pubblici e delle opportunità culturali, con conseguente ed immediato rischio di incremento dell'abbandono scolastico;

l'incremento di risorse a favore del Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio consente di rafforzare tempestivamente i sussidi materiali e le provvidenze economiche in favore degli studenti delle scuole superiori, fornendo una risposta immediata e concreta alle esigenze delle famiglie ed alla prevenzione della dispersione scolastica,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative e finanziarie volte a destinare risorse aggiuntive al Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio al fine di potenziare l'erogazione delle borse di studio in favore degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, alla copertura delle spese per l'acquisto dei libri di testo e dei sussidi didattici, al sostegno della mobilità e del trasporto scolastico, nonché all'ampliamento dell'accesso a beni e servizi di carattere culturale, con priorità per gli studenti residenti nelle aree a più alto tasso di dispersione scolastica e deprivazione socio-economica.

9/3189/**78**. Quartini, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di *welfare* studentesco e formazione superiore, intervenendo a sostegno della condizione economica, sociale e formativa delle studentesse e degli studenti per favorire l'effettività del diritto allo studio e la partecipazione ai percorsi formativi universitari e dell'alta formazione;

i costi connessi agli spostamenti quotidiani o periodici verso le sedi universitarie e di alta formazione gravano in misura significativa sui bilanci delle famiglie, costituendo un fattore strutturale che può limitare la mobilità studentesca ed ostacolare il diritto allo studio sancito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, in particolare per le fasce di reddito medio-basse e per gli studenti fuori sede o pendolari;

appare necessario il riconoscimento di un contributo dedicato all'acquisto di abbonamenti annuali o mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché ai servizi ferroviari nazionali, in favore degli studenti fino a ventisei anni di età iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico presso università statali e presso gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a una determinata soglia di reddito individuata per tutelare le famiglie più bisognose, coniugando il sostegno al diritto allo studio con la promozione della mobilità sostenibile;

per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'intervento, è fondamentale che la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione, l'utilizzo di piattaforme infor-

matiche già operative per analoghe misure di sostegno al trasporto, il raccordo con i gestori dei servizi di trasporto pubblico e ferroviario e la gestione delle risorse stanziate avvengano con semplicità procedurale, trasparenza e piena certezza applicativa;

è altresì opportuno garantire che l'attuazione del beneficio tenga conto delle specificità territoriali e dei diversi modelli di mobilità studentesca, evitando criticità operative o ritardi nell'accesso al contributo da parte degli aventi diritto,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative di competenza, anche normative e finanziarie volte a:

garantire l'erogazione di *bonus* destinati all'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico e ferroviario in favore delle studentesse e degli studenti universitari e AFAM fino a ventisei anni con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rientrante entro una soglia limite di reddito definita per le famiglie economicamente più svantaggiate, assicurando procedure digitali accessibili, semplificate e tempestive;

garantire, anche mediante l'impiego di piattaforme informatiche già collaudate e l'interoperabilità con i sistemi di emissione e verifica dei titoli di viaggio delle aziende di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e ferroviario, la rapida fruizione del buono per abbonamenti mensili o annuali, nel rispetto dei requisiti di nominatività, non cedibilità, non imponibilità fiscale e non rilevanza ai fini ISEE;

promuovere, in raccordo con il sistema universitario, le istituzioni AFAM, le regioni e gli enti locali, un'adeguata informazione rivolta alla popolazione studentesca e alle famiglie sulle modalità di accesso al beneficio, nonché a favorire il coordinamento tra le misure di agevolazione tariffaria e l'offerta di servizi di trasporto pubblico e ferroviario lungo le direttrici universitarie.

9/3189/**79**. Iaria, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di *welfare* studentesco e formazione superiore, intervenendo sulle condizioni materiali, abitative, di mobilità e di supporto che incidono sull'effettività del diritto allo studio e sulla permanenza delle studentesse e degli studenti nei percorsi di formazione superiore e universitaria;

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure urgenti per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027

ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, la Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, congiuntamente ai principi di eguaglianza sostanziale, tutela della cultura e della ricerca scientifica e garanzia del diritto allo studio sanciti dagli articoli 3, 9 e 34 della Costituzione;

i territori insulari della Sardegna e della Sicilia sono interessati da un marcato spopolamento giovanile e da rilevanti flussi migratori verso altre regioni italiane ed estere che impongono politiche strutturali volte a contrastare la partenza forzata e a rafforzare l'attrattività degli atenei insulari sia per i giovani residenti sia per gli studenti fuori sede provenienti da altri territori;

la forte contrazione dell'offerta abitativa nelle città universitarie insulari, unita ai divari tariffari nei trasporti ed ai costi di mobilità extraregionale, limita fortemente l'accesso all'istruzione superiore ed il proseguimento degli studi a canoni sostenibili per le famiglie;

si ritiene urgente definire un piano integrato di interventi rivolto ai giovani tra i diciotto e i ventotto anni iscritti a corsi di studio universitari presso gli atenei della Sardegna e della Sicilia, in raccordo con il potenziamento del Fondo per l'insularità di

cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolato in una pluralità di azioni complementari,

impegna il Governo:

ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con la Conferenza Stato-regioni, gli enti locali e le università insulari, le opportune ulteriori iniziative volte a definire modalità organiche di sostegno al diritto allo studio e all'attrattività accademica dei territori insulari;

ad adottare nei prossimi provvedimenti utili e nell'ambito del rafforzamento delle politiche per l'insularità e del *welfare* studentesco, misure integrate in favore dei giovani iscritti agli atenei sardi e siciliani, volte a:

a) integrare le agevolazioni per la mobilità extraregionale e promuovere la gratuità del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, riducendo i divari tariffari e territoriali;

b) favorire, anche mediante agevolazioni fiscali per i proprietari che concedono alloggi in locazione di medio-lungo periodo agli studenti, una maggiore disponibilità abitativa a canoni sostenibili;

c) agevolare l'accesso a prezzi calmierati ai circuiti culturali – quali musei, teatri, cinema e poli culturali – nonché integrare le agevolazioni per i servizi di ristorazione universitaria;

d) valutare l'istituzione di forme di copertura assicurativa sanitaria per gli studenti fuori sede e misure di sostegno per i *visiting professor* finalizzate a rafforzare la qualità e l'internazionalizzazione dell'offerta formativa insulare;

a monitorare l'andamento della mobilità giovanile e della popolazione studentesca universitaria in Sardegna e in Sicilia, tenendo conto delle iniziative territoriali e delle comunità giovanili impegnate contro lo spopolamento, e a fornire alle Camere opportuni elementi informativi sulle azioni intraprese.

9/3189/**80**. D'Orso, Orrico, Caso, Amato.

La Camera,

premesso che:

l'analisi dei dati dimostra che il Governo ha costruito un'operazione di pura facciata, infatti emerge con evidenza contabile e documentale che il provvedimento non stanzia risorse fresche per il sistema scolastico;

tutti gli interventi finanziati derivano da un'operazione di redistribuzione contabile: i fondi vengono rastrellati mediante tagli a misure preesistenti (edilizia scolastica, canoni INAIL per le scuole innovative, Fondo per i docenti di montagna, fondo contro la violenza sulle donne, scuola digitale), oppure attinti dall'accantonamento di riserva del Ministero stesso (Fondo speciale); in altri casi cruciali, le riforme vengono varate a costo zero, scaricando i costi sui fondi d'istituto (FIS/MOF) o imponendo clausole di invarianza finanziaria;

in particolare, l'articolo 4, comma 3, incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Il comma 3-*bis*, introdotto al Senato, destina le risorse derivanti da tale incremento al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne;

tuttavia, il provvedimento non prevede nuovi stanziamenti netti per contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo con progetti educativi integrati, né per promuovere i percorsi didattici sull'affettività, ma attinge interamente ad autorizzazioni di spesa preesistenti destinate alla prevenzione della violenza di genere;

di fatto, per finanziare l'incremento di 4 milioni annui sul cyberbullismo (articolo 4, comma 3) ed i 3 milioni per i percorsi scolastici (articolo 7, comma 3), il testo dispone l'azzeramento totale dell'originario Fondo di 7 milioni di euro istituito

dalla legge di bilancio per il 2026 (articolo 1, comma 233, legge n. 199 del 2025) a sostegno di attività educative contro la violenza maschile sulle donne;

si ricorda che il fondo di cui all'articolo 1, comma 233, istituito dalla citata legge n. 199 del 2025 è volto ad incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale, attività educative, volte al contrasto della violenza contro le donne, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con il riferimento alla violenza contro le donne, nonché in materia di pari opportunità, consenso, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti, con risorse da ripartire tra i comuni per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

depauperare i fondi per la prevenzione dei femminicidi e dell'odio di genere per coprire altre esigenze educative costituisce un grave arretramento culturale e contabile che priva le scuole e le reti antiviolenza di risorse indispensabili,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare le più urgenti misure volte a reintegrare tempestivamente la dotazione finanziaria del Fondo per il contrasto della violenza contro le donne e ad assicurare coperture finanziarie autonome e aggiuntive sia per il contrasto del cyberbullismo che per i percorsi sull'affettività nelle scuole.

9/3189/**81**. Morfino, Orrico, Caso, Amato.

La Camera,

premesso che:

l'analisi dei dati dimostra che il Governo ha costruito un'operazione di pura facciata, infatti emerge con evidenza contabile e documentale che il provvedimento non stanzia risorse fresche per il sistema scolastico;

tutti gli interventi finanziati derivano da un'operazione di redistribuzione contabile: i fondi vengono rastrellati mediante tagli a misure preesistenti (edilizia scolastica, canoni INAIL per le scuole innovative, Fondo per i docenti di montagna, fondo contro la violenza sulle donne, scuola digitale), oppure attinti dall'accantonamento di riserva del Ministero stesso (Fondo speciale); in altri casi cruciali, le riforme vengono varate a costo zero, scaricando i costi sui fondi d'istituto (FIS/MOF) o imponendo clausole di invarianza finanziaria;

in particolare, l'articolo 2 stanzia complessivamente 70 milioni complessivi nel biennio 2026-2027 per i docenti *tutor* ed orientatori senza reperire nuove risorse di bilancio, ma prelevando 40 milioni di euro mediante la sospensione e lo slittamento dal 2025 al 2028 del credito d'imposta per l'affitto e l'acquisto casa destinato ai docenti delle scuole montane (legge n. 131 del 2025);

la scelta di sacrificare il sostegno economico ai docenti precari e pendolari che prestano servizio in sedi disagiate e montane per finanziare figure selettive decise a livello centrale lede il principio di continuità didattica e di equità sociale;

rilevato che la valorizzazione del personale non può realizzarsi impoverendo le tutele per l'abitare in aree interne e depresse del Paese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare le più opportune iniziative volte a ripristinare per gli anni 2026 e 2027 la decorrenza del credito d'imposta per gli affitti del personale scolastico in servizio nelle scuole dei comuni montani, reperendo dunque risorse ulteriori e specifiche per i finanziamenti per i docenti *tutor*.

9/3189/**82**. Torto, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di so-

stegno didattico agli alunni con disabilità, intervenendo sulla disciplina del Piano educativo individualizzato (PEI) e novellando l'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

in particolare, al comma 1, la lettera *a)*, numero 4), intende introdurre un meccanismo di aggiornamento del PEI in vista del passaggio al successivo anno scolastico finalizzato anche a determinare la continuità del numero di ore di sostegno e delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione da assegnare alla classe;

tuttavia, l'intervento legislativo si limita a parziali aggiustamenti procedurali e tace del tutto sulla grave e insostenibile condizione strutturale dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione (ASACOM), la cui erogazione continua a rimanere indebitamente frammentata tra i bilanci e le disponibilità finanziarie degli enti locali (comuni, province e città metropolitane);

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'articolo 13, comma 3, nel prevedere le due fondamentali ed obbligatorie funzioni specialistiche a supporto dell'integrazione degli alunni con disabilità fisica, psichica o sensoriale – ovvero il docente di sostegno e l'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale –, ha stabilmente internalizzato presso i ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito esclusivamente i docenti di sostegno, demandando invece la fornitura degli assistenti ASACOM agli enti territoriali;

la costante esternalizzazione di un servizio scolastico essenziale, obbligatorio ed universalistico ha consolidato nel tempo un pervasivo ed inaccettabile meccanismo di intermediazione di manodopera qualificata, spingendo gli enti locali ad affidare le prestazioni a cooperative sociali o società private attraverso appalti al massimo ribasso, con gravissime ripercussioni sulle tutele retributive, contrattuali e contributive dei lavoratori;

come emerge anche dalle proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia (in particolare l'A.C. 1349 Amato ed altri), l'attuale sistema esternalizzato genera ingiustificate disparità di trattamento economico e normativo tra comuni e regioni, giacché la retribuzione oraria degli operatori varia in ragione delle trattenute operate dalle cooperative per le spese di gestione, senza garantire alcun compenso nei periodi di sospensione delle lezioni, vacanze natalizie o pasquali, scioperi dei docenti o assenza per malattia dell'alunno;

i ricorrenti tagli di bilancio e le difficoltà finanziarie dei comuni impediscono frequentemente di garantire la presenza dell'assistente ASACOM fin dal primo giorno di scuola o costringono gli enti a tagliare unilateralmente il monte ore stabilito dal PEI, vulnerando il diritto fondamentale all'istruzione e all'inclusione e costringendo le famiglie degli alunni con disabilità ad adire le vie legali per ottenere le ore spettanti;

la piena ed effettiva inclusione scolastica degli oltre 60.000 studenti con disabilità che necessitano di assistenza specialistica richiede l'istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione all'interno del personale scolastico statale, con inquadramento nell'Area del personale Amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), equiparazione al trattamento economico e giuridico degli assistenti tecnici, applicazione del CCNL Comparto istruzione e ricerca e previsione di un piano straordinario di stabilizzazione per il personale esperto già in servizio,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative, nel primo provvedimento legislativo utile, volte ad avviare un piano progressivo per la statalizzazione dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, procedendo all'istituzione del profilo professionale dell'assistente ASACOM nell'ambito del personale ATA del Ministero dell'istruzione e del merito, con inquadramento nel CCNL del Comparto istruzione e ricerca ed equiparazione economico-giuridica al profilo degli assistenti tecnici;

a definire idonee procedure concorsuali riservate e straordinarie per la stabilizzazione del personale assistente ASACOM che abbia maturato anzianità di servizio presso le istituzioni scolastiche statali, valorizzando l'esperienza professionale acquisita ed i titoli specifici relativi alla comunicazione e ai linguaggi specialistici (quali Braille, Lingua dei Segni – LIS, e tecniche comportamentali e cognitive), al fine di superare il precariato lavorativo e garantire la parità di trattamento dei diritti degli studenti con disabilità su tutto il territorio nazionale.

9/3189/**83**. Amato, Caso, Orrico.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 13 del decreto-legge introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, una soglia rigida del 30 per cento per la presenza nelle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di studenti con cittadinanza non italiana che non abbiano maturato un predeterminato percorso scolastico in Italia (ovvero due anni di scuola dell'infanzia per la primaria o tre anni di frequenza positiva nel sistema nazionale per la secondaria);

su una popolazione scolastica di oltre 931.000 studenti con cittadinanza non italiana (pari all'11,6 per cento del totale), oltre il 65,4 per cento complessivo – con punte dell'81 per cento nella scuola dell'infanzia e del 69,1 per cento nella primaria – è costituito da alunni nati in Italia, perfettamente italofoni ed integrati;

tenendo conto del percorso scolastico svolto, le classi statali che superano la soglia del 30 per cento considerando i soli alunni nati all'estero scendono su scala nazionale allo 0,6 per cento (appena 1.923 classi su 330.311), a dimostrazione del fatto che assumere il dato anagrafico della cittadinanza quale indicatore automatico di svantaggio cognitivo o linguistico costituisce un parametro del tutto irragionevole, fuorviante e discriminatorio, in palese contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

l'approccio meramente burocratico e contabile fondato sulle quote percentuali ignora del tutto la realtà drammatica della dispersione scolastica, sia esplicita che implicita: i dati ISTAT ed INVALSI documentano che il tasso di abbandono precoce (ELET – *Early Leavers from Education and Training*) tra i giovani non italiani raggiunge il 26,2 per cento rispetto al 6,7 per cento degli italiani (con picchi del 44,1 per cento tra chi arriva tra i 16 e i 24 anni), mentre il fenomeno della dispersione scolastica implicita – ovvero l'incapacità del sistema educativo di far acquisire le competenze alfabetiche e numeriche di base al termine degli studi – colpisce il 22,5 per cento degli studenti stranieri di prima generazione ed il 11,5 per cento degli studenti italiani, dimostrando che la fragilità degli apprendimenti tocca l'intero sistema scolastico e richiede interventi educativo-didattici e non barriere percentuali;

le misure previste dal decreto risultano del tutto prive di un vero sistema di supporto educativo strutturato capace di mettere tutti gli alunni nelle condizioni di apprendere: lo stanziamento previsto dall'articolo 13, comma 4 (pari a soli 3,4 milioni di euro nel 2027 e 14,1 milioni a regime dal 2028, con zero euro per l'anno 2026/2027) è del tutto irrisorio su scala nazionale e limita l'intervento alle sole attività extracurricolari e pomeridiane, laddove i bisogni linguistici sorgono durante le lezioni curricolari del mattino (mentre si spiegano la matematica, la storia o la grammatica) e richiederebbero l'istituzione di un organico di ruolo stabile per la classe di concorso A-23 (Italiano L2), mediatori culturali e la riduzione del numero di alunni per classe;

l'articolo 13, comma 2, prevede che, in caso di superamento del tetto del 30 per cento, gli Uffici scolastici territoriali provvedano al trasferimento ed alla redistribuzione coatta degli studenti presso « istituzioni scolastiche viciniori »: tale previsione assume connotati fortemente discrimina-

tori ed è al limite dello sradicamento e della deportazione logistica dei minori dal proprio quartiere e dal proprio tessuto relazionale e sociale, violando il principio di prossimità al domicilio (articolo 118 della Costituzione), l'autonomia delle istituzioni scolastiche (articolo 117 della Costituzione) e il diritto allo studio (articolo 34 della Costituzione), oltre a generare insostenibili disagi sui trasporti per le famiglie e per i *caregiver* di alunni con disabilità,

impegna il Governo

a riconsiderare la disposizione richiamata in premessa adottando adeguate misure normative volte:

ad abrogare la previsione di tetti percentuali rigidi per la formazione delle classi basati su criteri anagrafici o di cittadinanza, sostituendo i vincoli burocratici con la rilevazione dell'effettivo fabbisogno linguistico accertato in ingresso dalle singole istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia didattica;

ad abrogare il meccanismo di redistribuzione coatta e di trasferimento degli alunni presso le scuole viciniori di cui al comma 2 dell'articolo 13, garantendo la permanenza dei minori nella scuola del proprio bacino di residenza e di quartiere al fine di evitare forme di discriminazione, sradicamento sociale e disagi logistici a carico delle famiglie e dei *caregiver*;

ad istituire un piano straordinario di supporto educativo contro la dispersione scolastica esplicita ed implicita, destinando risorse strutturali per l'assunzione a tempo indeterminato di docenti specializzati nell'insegnamento dell'italiano L2 (classe di concorso A-23) da impiegare in orario curricolare antimeridiano, per il reclutamento di mediatori linguistici e culturali e per la contestuale riduzione del numero massimo di alunni per classe nei contesti ad elevata complessità interculturale.

9/3189/**84**. Baldino, Orrico, Caso, Amato, Pellegrini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge incrementa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 la dotazione del Fondo per la valorizzazione del personale scolastico (di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), al fine di sostenere ed estendere anche all'anno scolastico 2026/2027 le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, remunerando le figure dei docenti *tutor* e docenti orientatori;

le risorse stanziate ed i relativi indirizzi applicativi continuano ad essere destinati in via prioritaria ed esclusiva agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado (triennio finale), lasciando sguarniti di specifici interventi di contrasto alla dispersione scolastica ed all'insuccesso formativo la scuola secondaria di primo grado ed il biennio iniziale delle superiori;

come documentato dai dati statistici ufficiali sui tassi di abbandono precoce (ELET) e sulla dispersione scolastica esplicita ed implicita, i fenomeni di rottura del percorso formativo si manifestano in modo critico proprio nelle fasi di passaggio tra i diversi cicli di istruzione e si concentrano drammaticamente nelle aree territoriali del Mezzogiorno e nelle periferie urbane e sociali del Paese;

l'orientamento scolastico e l'accompagnamento educativo non possono essere configurati come progetti selettivi o straordinari riservati solo ad alcune classi o fasce di età, ma devono costituire un diritto universale, continuo e gratuito garantito a tutti gli studenti sin dalla scuola primaria e per tutto il percorso di istruzione obbligatoria,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e adottare le ulteriori iniziative normative e finanziarie volte ad ampliare la destinazione delle

risorse del fondo di cui all'articolo 2 a tutti i gradi e gli ordini dell'istruzione statale, garantendo interventi prioritari e di carattere strutturale per la scuola secondaria di primo grado e per il biennio iniziale della secondaria di secondo grado, con particolare attenzione agli istituti scolastici situati nel Mezzogiorno e nelle periferie urbane ad elevato rischio di dispersione e marginalità socio-economica.

9/3189/**85**. Cherchi, Amato, Caso, Orrico.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'insegnamento facoltativo del latino nella scuola secondaria di primo grado, intervenendo sull'offerta formativa linguistica delle istituzioni scolastiche;

l'articolo 6 della Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

la legge 15 dicembre 1999, n. 482, riconosce e tutela, tra le altre, la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi storicamente presenti in Italia e prevede, agli articoli 4 e 5, misure per l'insegnamento delle lingue minoritarie e per la valorizzazione delle tradizioni culturali nelle istituzioni scolastiche;

la lingua arbëreshë costituisce un patrimonio linguistico e culturale delle comunità italo-albanesi, la cui trasmissione alle nuove generazioni rappresenta un elemento essenziale per la conservazione della loro identità storica e culturale;

la piena tutela di tale patrimonio linguistico richiede interventi strutturali che garantiscano la continuità dell'insegnamento della lingua arbëreshë, nella forma orale e scritta, attraverso percorsi didattici adeguati, personale docente qualificato e risorse specificamente dedicate, al fine di renderne effettiva la trasmissione alle nuove generazioni,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure di cui all'articolo 3, comma 2 con iniziative di competenza, anche di carattere normativo e finanziario, volte a introdurre l'insegnamento della lingua arbëreshë, sia nella forma orale sia in quella scritta, quale disciplina autonoma nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei territori dei comuni in cui sono presenti comunità arbëreshë, nell'ambito dell'orario curricolare complessivo, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche e anche sulla base delle richieste delle famiglie, assicurando la disponibilità di docenti qualificati, specifici percorsi di formazione e aggiornamento, materiali didattici adeguati e risorse finanziarie aggiuntive e stabili;

a promuovere, d'intesa con le regioni interessate e con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti, una ricognizione del numero degli alunni e degli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che utilizzano la lingua arbëreshë e dei servizi culturali disponibili nei territori interessati, al fine di individuare i fabbisogni formativi e programmare efficacemente gli interventi di tutela, anche attraverso la valorizzazione, la conservazione e la digitalizzazione del patrimonio librario in lingua arbëreshë presso le biblioteche scolastiche e comunali.

9/3189/**86**. Orrico, Amato, Caso.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame interviene sulla riforma degli istituti tecnici e, al comma 3, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2027 il Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale, istituito dall'articolo 4 della legge 8 agosto 2024, n. 121;

la medesima legge ha istituito la filiera formativa tecnologico-professionale, prevedendo un rafforzamento dell'integrazione tra istituzioni scolastiche, percorsi di formazione e sistema delle imprese, anche attraverso accordi di partenariato per la coprogettazione dell'offerta formativa e la

realizzazione di percorsi di formazione scuola-lavoro;

la scelta del Governo di destinare ulteriori risorse al potenziamento di tale filiera si inserisce in un modello di istruzione sul quale permangono rilevanti criticità, in particolare per il rischio di subordinare le finalità educative della scuola alle esigenze del sistema produttivo, indebolendo la centralità della formazione culturale, scientifica e critica degli studenti;

la formazione scolastica deve perseguire anzitutto il pieno sviluppo della persona, del pensiero critico e dell'autonomia degli studenti, assicurando una preparazione generale solida e completa, senza essere subordinata alle esigenze contingenti del mercato del lavoro;

l'obbligatorietà dei percorsi di formazione scuola-lavoro impone agli studenti lo svolgimento di un monte ore minimo di attività che si è, inoltre, rivelato non garantire con assoluta certezza esperienze svolte in condizioni di piena sicurezza;

particolare preoccupazione destano, infatti, i numerosi infortuni che continuano a verificarsi durante tali percorsi: secondo i dati dell'INAIL, nel 2025 sono state presentate 1.889 denunce di infortunio relative a studenti coinvolti nella formazione scuola-lavoro e, nei primi nove mesi del 2026, ulteriori 664 denunce, pur in diminuzione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;

tali dati, pur non esaurendo la valutazione delle condizioni di sicurezza, confermano la necessità di rafforzare le misure di prevenzione, la formazione sui rischi, il tutoraggio e i controlli sull'idoneità dei soggetti ospitanti, affinché nessuno studente sia esposto a rischi evitabili nello svolgimento di queste attività;

l'imposizione generalizzata di esperienze di formazione scuola-lavoro rischia inoltre di sottrarre alle istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali la possibilità di valutare pienamente l'effettiva utilità didattica di tali attività rispetto alle esigenze formative degli studenti e alle caratteristiche dei singoli percorsi di studio;

è pertanto necessario superare una concezione della formazione scuola-lavoro fondata sull'obbligatorietà, restituendo centralità all'autonomia didattica delle scuole e promuovendo esperienze formative di qualità, anche attraverso attività laboratoriali, progetti applicativi e percorsi di orientamento che non richiedano necessariamente lo svolgimento di attività presso le imprese,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza, anche di carattere normativo, necessarie a:

superare l'obbligatorietà dei percorsi di formazione scuola-lavoro, riconoscendo alle istituzioni scolastiche, attraverso i propri organi collegiali, la facoltà di attivare tali esperienze sulla base di motivate esigenze educative e formative, in coerenza con gli obiettivi dei percorsi di studio;

garantire che le esperienze eventualmente attivate rispondano a obiettivi formativi definiti e verificabili, assicurando tutoraggio effettivo, adeguata formazione sui rischi, controlli preventivi e periodici sull'idoneità dei soggetti ospitanti e il rigoroso divieto di utilizzare gli studenti in sostituzione del personale lavoratore;

promuovere, nell'ambito dell'autonomia scolastica, attività laboratoriali, progetti applicativi e percorsi di orientamento, da svolgersi anche all'interno delle istituzioni scolastiche, che consentano agli studenti di conoscere il mondo del lavoro e sviluppare competenze senza subordinare la loro formazione allo svolgimento obbligatorio di attività presso le imprese.

9/3189/**87**. Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

il successivo comma 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, de-

stina tali risorse al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne;

l'educazione affettiva e sessuale rappresenta uno strumento fondamentale per promuovere relazioni sane e consapevoli, il rispetto reciproco, il riconoscimento del consenso, la parità di genere e la prevenzione delle discriminazioni, degli abusi e della violenza, anche attraverso la decostruzione degli stereotipi e dei modelli culturali che alimentano comportamenti discriminatori e violenti;

tali obiettivi richiedono percorsi educativi continuativi, scientificamente fondati e adeguati all'età e allo sviluppo degli studenti, che non possono essere affidati esclusivamente a interventi occasionali o alla disponibilità delle singole istituzioni scolastiche;

la legge 9 giugno 2026, n. 104, ha introdotto il consenso informato preventivo per la partecipazione a determinate attività scolastiche riguardanti temi attinenti alla sessualità e ha previsto, per la scuola dell'infanzia e primaria, l'esclusione delle attività aventi ad oggetto tali temi, ferme restando le Indicazioni nazionali, ponendo questioni rilevanti rispetto all'effettiva accessibilità e continuità dei percorsi educativi;

le risorse destinate dal provvedimento ai progetti educativi integrati derivano, peraltro, dalla riduzione di un fondo già istituito per promuovere nelle scuole attività di prevenzione della violenza contro le donne e di educazione alle pari opportunità, al consenso e al rispetto reciproco, senza determinare un corrispondente incremento complessivo delle risorse pubbliche destinate a tali finalità,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza volte a promuovere, in tutti gli ordini e gradi di scuola, percorsi strutturali e continuativi di educazione affettiva e sessuale, fondati su conoscenze scientifiche e metodologie pedagogiche adeguate all'età e allo sviluppo degli studenti, finalizzati alla promozione del rispetto reciproco, del consenso, della parità di genere e alla prevenzione della violenza e delle discriminazioni;

a promuovere, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 4, comma 3-*bis*, del presente decreto, il rafforzamento delle attività educative relative alle relazioni, all'affettività e alla prevenzione della violenza di genere, anche attraverso la formazione specifica del personale docente e il coinvolgimento di figure professionali qualificate, nel rispetto dell'autonomia scolastica;

a valutare l'adozione di iniziative normative volte a superare le limitazioni introdotte dalla legge 9 giugno 2026, n. 104, in materia di consenso informato preventivo e di accesso alle attività educative attinenti alla sessualità, al fine di garantire pari opportunità formative a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e assicurando l'informazione e il coinvolgimento delle famiglie;

ad adottare iniziative normative volte a stanziare risorse pubbliche aggiuntive e strutturali per le predette finalità, evitando che il finanziamento di nuovi interventi educativi comporti la riduzione delle risorse già destinate alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne.

9/3189/**88**. Ascari, Orrico, Caso, Amato.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge in esame, introdotto durante l'esame al Senato, istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato al finanziamento di attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali;

la crescente diffusione delle tecnologie digitali, delle piattaforme *social* e dei sistemi di intelligenza artificiale sta trasformando profondamente le modalità di apprendimento, comunicazione, accesso alle informazioni e partecipazione alla vita sociale, rendendo indispensabile che la scuola fornisca agli studenti gli strumenti culturali e critici necessari per comprendere e governare tali trasformazioni;

la legge 20 agosto 2019, n. 92, già include l'educazione alla cittadinanza digitale nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica; tale previsione, tuttavia, non equivale all'istituzione di un insegnamento curricolare specificamente dedicato, dotato di tempi, obiettivi formativi e risorse proprie;

l'educazione digitale non può limitarsi all'acquisizione di competenze informatiche o a iniziative occasionali di sensibilizzazione, ma deve affrontare anche gli aspetti pedagogici, culturali, sociali, giuridici ed etici delle tecnologie, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale, ai *social network*, alla tutela della *privacy*, ai diritti digitali e alla prevenzione del cyberbullismo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative di competenza volte a introdurre stabilmente l'educazione digitale quale insegnamento curricolare strutturale nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, con un monte ore dedicato, contenuti e metodologie adeguati all'età degli studenti e risorse aggiuntive, in modo che siano assicurati percorsi interdisciplinari che, oltre alle competenze informatiche, promuovano la comprensione critica del funzionamento delle tecnologie, delle loro implicazioni etiche e sociali e dei diritti e delle responsabilità connessi alla cittadinanza digitale.

9/3189/**89**. Dell'Olio, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge in esame, introdotto durante l'esame al Senato, istituisce un Fondo per attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali, mentre l'articolo 4 interviene sul Fondo permanente per il contrasto del cyberbullismo, incrementandone la dotazione di 4 milioni di euro annui per il biennio 2026-2027;

la crescente diffusione dei *social network*, delle piattaforme digitali e dei sistemi di intelligenza artificiale pone nuove sfide educative e rende necessario rafforzare la prevenzione del cyberbullismo, dei discorsi d'odio, delle discriminazioni e delle diverse forme di violenza *online*, nonché dei rischi connessi alla diffusione non consensuale di immagini, alla violazione della *privacy* e all'uso eccessivo delle tecnologie;

la tutela dei minori nell'ambiente digitale richiede un approccio educativo che non si limiti a divieti o interventi sanzionatori, ma promuova competenze, consapevolezza e responsabilità, attraverso la collaborazione tra istituzioni scolastiche, famiglie e comunità educanti;

i genitori e gli altri esercenti la responsabilità genitoriale svolgono un ruolo essenziale nell'accompagnamento dei minori nell'utilizzo delle tecnologie, ma necessitano di strumenti informativi e formativi accessibili, gratuiti e adeguati ai cambiamenti tecnologici,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a istituire e finanziare stabilmente percorsi gratuiti di educazione digitale e alfabetizzazione mediatica rivolti anche ai genitori e alle famiglie, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i soggetti del territorio, al fine di promuovere l'accompagnamento educativo dei minori nell'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie, la tutela della loro immagine e dei dati personali e la prevenzione del cyberbullismo, delle dipendenze digitali, dei discorsi d'odio, delle discriminazioni e delle diverse forme di violenza *online*, assicurando continuità agli interventi e risorse aggiuntive

rispetto a quelle già destinate ad altre attività di prevenzione educativa.

9/3189/**90**. Lomuti, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame interviene sulle condizioni di lavoro del personale scolastico e, all'articolo 3, comma 3, determina, nelle more della contrattazione collettiva nazionale, un elemento retributivo accessorio *una tantum* collegato ai percorsi di formazione in servizio incentivata;

l'articolo 8, commi 2 e 2-*bis* prevede incrementi del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa riferiti al solo anno 2026, destinati al personale scolastico e alla remunerazione delle prestazioni aggiuntive connesse all'incremento delle scadenze e degli adempimenti, anche legati al PNRR;

docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) assicurano quotidianamente il funzionamento delle istituzioni scolastiche, l'inclusione e la continuità del servizio, assumendo responsabilità educative, amministrative e organizzative che richiedono un adeguato riconoscimento economico e professionale;

gli interventi temporanei previsti dal provvedimento devono essere accompagnati da una politica retributiva strutturale, fondata su risorse pubbliche aggiuntive destinate alla contrattazione collettiva, per recuperare il potere d'acquisto e ridurre i divari retributivi rispetto agli altri Paesi europei e agli altri settori della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

ad adottare, nel rispetto dell'autonomia della contrattazione collettiva nazionale e integrativa, le ulteriori iniziative di competenza, anche normative e finanziarie, volte a stanziare, a partire dalla legge di bilancio per il 2027, risorse aggiuntive e strutturali per la contrattazione collettiva del settore scuola, ulteriori rispetto a quelle già previste per i rinnovi contrattuali, al fine di sostenere aumenti retributivi per docenti e personale ATA, recuperare il potere d'acquisto e avviare un percorso di riduzione dei divari retributivi richiamati in premessa.

9/3189/**91**. Appendino, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene su diversi aspetti dell'inclusione scolastica, prevedendo, all'articolo 1, misure relative al sostegno didattico agli alunni con disabilità, all'articolo 2 interventi per l'inclusione e il contrasto della dispersione scolastica e, all'articolo 13, nuovi criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali;

la qualità dell'insegnamento e l'effettiva inclusione scolastica dipendono anche dal numero di alunni presenti nelle classi, poiché situazioni di sovraffollamento rendono più difficile garantire un'adeguata attenzione ai bisogni individuali, realizzare percorsi didattici personalizzati e favorire la partecipazione di tutti gli studenti;

tali criticità risultano particolarmente rilevanti nelle classi frequentate da alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o altri bisogni educativi speciali, nelle quali è necessario assicurare condizioni organizzative e didattiche adeguate alla piena attuazione del diritto all'istruzione e all'inclusione;

l'attuale disciplina sulla formazione delle classi, definita principalmente dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, consente ancora la costituzione di classi con un numero elevato di alunni, rendendo necessario un intervento strutturale di revisione dei relativi parametri;

il progressivo calo demografico della popolazione scolastica dovrebbe rappresentare un'opportunità per ridurre il numero di studenti per classe, migliorare la qualità

dell'offerta formativa e rafforzare l'inclusione, anziché tradursi in una riduzione delle dotazioni organiche del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;

la riduzione del numero di alunni per classe costituisce inoltre uno strumento per contrastare le disuguaglianze educative e la dispersione scolastica, favorendo una didattica maggiormente personalizzata e attenta ai bisogni di ciascuno,

impegna il Governo

ad adottare le ulteriori iniziative normative e finanziarie necessarie ad avviare, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, un piano pluriennale di progressiva riduzione del numero massimo di alunni per classe nelle scuole di ogni ordine e grado, prevedendo limiti massimi più contenuti rispetto a quelli attualmente previsti dalla normativa vigente, a partire dalle classi iniziali di ciascun ciclo di istruzione, e limiti ulteriormente ridotti per le classi frequentate da alunni con disabilità, garantendo contestualmente il mantenimento e il potenziamento delle dotazioni organiche del personale docente e ATA, nonché le risorse necessarie all'attivazione delle ulteriori classi, con particolare attenzione ai territori caratterizzati da maggiore disagio socioeconomico, dispersione scolastica e bisogni educativi complessi, affinché il calo demografico diventi un'occasione concreta per migliorare la qualità della didattica, l'inclusione e il diritto allo studio di tutte le studentesse e di tutti gli studenti.

9/3189/**92**. Ilaria Fontana, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame interviene sul trattamento economico del personale scolastico e, all'articolo 3, comma 3, determina, nelle more della contrattazione collettiva nazionale, un elemento retributivo accessorio una tantum collegato ai percorsi di formazione in servizio incentivata;

la valorizzazione di docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) richiede un adeguato riconoscimento economico della professionalità e dell'esperienza maturata nel servizio;

occorre accompagnare gli interventi temporanei previsti dal provvedimento con una revisione delle progressioni stipendiali del personale scolastico, intervenendo prioritariamente sull'attuale fascia iniziale di anzianità da zero a otto anni;

tale obiettivo richiede risorse pubbliche specificamente destinate alla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti,

impegna il Governo

ad adottare, nel rispetto dell'autonomia della contrattazione collettiva nazionale e integrativa, le ulteriori iniziative di competenza, anche normative e finanziarie, volte a sostenere, attraverso specifiche risorse e gli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, la revisione delle progressioni stipendiali del personale scolastico, intervenendo prioritariamente sulla durata dell'attuale fascia iniziale da zero a otto anni, per anticipare il riconoscimento economico dell'anzianità di servizio e valorizzare la professionalità maturata.

9/3189/**93**. Aiello, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge in esame, introdotto durante l'esame al Senato, istituisce un fondo destinato ad attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sta modificando profondamente le modalità di studio, di ricerca delle informazioni, di produzione dei contenuti e di svolgimento delle attività didattiche, offrendo nuove op-

portunità ma sollevando anche questioni relative all'attendibilità delle informazioni, alla tutela dei dati personali, alla trasparenza dei sistemi algoritmici e all'autonomia intellettuale degli studenti;

il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, reca disposizioni in materia di formazione e utilizzo dell'intelligenza artificiale, che richiedono di essere accompagnate da interventi educativi continuativi, adeguatamente finanziati e integrati nella programmazione didattica delle istituzioni scolastiche;

l'intelligenza artificiale può rappresentare uno strumento di supporto all'apprendimento e all'approfondimento dei saperi, ma il suo impiego deve salvaguardare il ruolo centrale dei docenti, la capacità di ragionamento autonomo, il pensiero critico, la creatività e la libertà di giudizio degli studenti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative di competenza volte a promuovere, nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, percorsi formativi strutturali e adeguatamente finanziati sull'utilizzo consapevole, critico e responsabile dell'intelligenza artificiale, anche generativa, che consentano agli studenti di comprenderne il funzionamento, le potenzialità, i limiti e le implicazioni etiche, sociali e giuridiche, promuovendone l'impiego come strumento di supporto alla didattica e all'apprendimento, senza compromettere l'autonomia intellettuale degli studenti, la loro capacità di elaborazione personale e il ruolo educativo e professionale degli insegnanti.

9/3189/**94**. Pavanelli, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

il superamento dei divari di genere nella ricerca e nell'università, il rientro in Italia di studiose con qualificata esperienza scientifica maturata all'estero ed il sostegno concreto alle madri lavoratrici ed alle famiglie con figli rappresentano obiettivi di interesse pubblico prioritario;

il divario di genere e le diffuse difficoltà di conciliazione tra attività di ricerca, mobilità internazionale ed insostenibili carichi di responsabilità genitoriali determinano frequentemente l'interruzione, il rallentamento o il definitivo abbandono del percorso accademico delle ricercatrici, con conseguente ed inaccettabile perdita di capitale umano ad elevatissima qualificazione per il sistema universitario e scientifico nazionale;

la previsione di misure sperimentali volte a favorire la chiamata diretta ed il rientro di ricercatrici a tempo determinato mediante procedure trasparenti, valutazioni scientifiche indipendenti e criteri di precedenza legati al maggior numero di figli a parità di merito scientifico, contribuisce in modo decisivo a coniugare l'eccellenza accademica, la parità di genere e la tutela della maternità e della genitorialità;

per assicurare l'efficacia, la tempestività e la piena operatività di tali strumenti straordinari nell'ambito delle disposizioni sul reclutamento e sulla ricerca di cui all'articolo 14 del decreto-legge, è essenziale che la disciplina attuativa, la definizione puntuale dei requisiti e delle modalità di candidatura, la selezione delle preferenze tra Atenei ed istituti ad ordinamento speciale, il funzionamento del comitato di valutazione scientifica e la gestione delle relative risorse finanziarie avvengano con la massima trasparenza, imparzialità e nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria e delle regole di copertura finanziaria,

impegna il Governo

ad adottare le opportune ulteriori iniziative normative e programmatiche volte a:

introdurre misure sperimentali per gli anni 2027 e 2028 atte a favorire l'attrazione ed il rientro dall'estero di ricercatrici madri con elevata qualificazione scientifica internazionale, definendo in modo chiaro,

uniforme e trasparente le modalità di presentazione delle candidature, gli ulteriori requisiti di ammissione, il numero massimo di pubblicazioni scientifiche allegabili e le modalità di espressione dell'ordine di preferenza fino a un massimo di cinque università statali o non statali legalmente riconosciute ovvero istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale;

garantire, per quanto di competenza, che il procedimento di valutazione delle candidature sia svolto con il massimo rigore scientifico, imparzialità ed indipendenza;

promuovere, in costante raccordo con il sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca, un piano integrato di misure di accompagnamento, *welfare* accademico e conciliazione vita-lavoro rivolte alle ricercatrici ed ai ricercatori con responsabilità genitoriali, al fine di prevenire l'abbandono dei percorsi di ricerca, sostenere il rientro e la stabilizzazione delle competenze scientifiche nel Paese e ridurre il divario di genere nel mondo universitario.

9/3189/**95**. L'Abbate, Caso, Amato, Orrico.

La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a favorire l'attrattività del sistema nazionale della ricerca e la valorizzazione delle competenze scientifiche, promuovendo condizioni che agevolino la partecipazione delle ricercatrici e dei ricercatori nei percorsi di ricerca, al fine di contrastare la dispersione dei talenti, conciliare l'attività professionale con la vita familiare e rafforzare la competitività del sistema scientifico nazionale.

9/3189/**95**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* L'Abbate, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 13 individua criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali;

il comma 5 del citato articolo dispone che gli Uffici scolastici di ambito territoriale vigilino affinché sia assicurata l'effettiva fruizione del diritto allo studio, individuando a tal fine un referente per le iscrizioni con funzioni di raccordo e coordinamento tra le famiglie e le istituzioni scolastiche;

l'attribuzione ai referenti di compiti di mero controllo formale e contabile sulle quote percentuali rischia di trasformare l'azione dell'amministrazione scolastica in una funzione sanzionatoria o di sbarramento burocratico, incentivando prassi distorte di « reiezione scolastica indiretta », per cui singole istituzioni scolastiche potrebbero rifiutare o differire le iscrizioni di alunni non italiani adducendo il formale raggiungimento della soglia del 30 per cento;

come evidenziato nelle memorie e nelle audizioni ufficiali delle organizzazioni sindacali (CISL Scuola, FLC CGIL, ANIEF) e dell'ANCI sul provvedimento, l'esercizio del diritto all'istruzione non può subire ritardi, ostacoli o respingimenti indiretti, né tradursi in fenomeni di segregazione scolastica o di dirottamento forzato verso « scuole ghetto » periferiche o distanti dalla residenza del minore;

l'articolo 34 della Costituzione sancisce in modo assoluto che « la scuola è aperta a tutti », principio che – unitamente all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia – garantisce il diritto inalienabile dei minori stranieri all'iscrizione immediata nel sistema scolastico statale in qualsiasi momento dell'anno scolastico, a prescindere dalla regolarità del soggiorno o dal possesso di documentazione anagrafica autonoma;

appare pertanto indispensabile chiarire che i docenti incaricati non debbano operare come ispettori dell'esclusione o guardiani dei tetti percentuali, bensì assumere un ruolo attivo di garanzia istituzionale,

trasparenza e facilitazione per l'accesso immediato dei minori alla scuola statale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative e direttive applicative volte a qualificare la funzione dei docenti referenti di cui all'articolo 13, comma 5, del provvedimento quale presidio istituzionale di garanzia per la tutela del diritto inalienabile all'istruzione ed all'iscrizione immediata di tutti i minori;

a vincolare espressamente l'operato dei referenti a prevenire e contrastare qualsiasi forma di reiezione scolastica diretta o indiretta, garantendo che il superamento formale della soglia percentuale non possa in alcun caso costituire motivo di rifiuto o di ritardo dell'iscrizione dell'alunno presso l'istituzione scolastica statale più vicina alla residenza o alla dimora abituale della famiglia.

9/3189/**96**. Perantoni, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge in esame, introdotto durante l'esame al Senato, istituisce un fondo destinato ad attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali, senza prevedere uno specifico finanziamento strutturale per la formazione del personale docente;

la crescente diffusione delle tecnologie digitali e dei sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, richiede competenze professionali aggiornate e capacità di integrare consapevolmente tali strumenti nelle pratiche didattiche, valorizzandone le opportunità e prevenendone gli utilizzi impropri;

l'efficacia dell'educazione digitale dipende anche dalla possibilità per gli insegnanti di accedere a percorsi di formazione gratuiti, continuativi e qualificati, che non si esauriscano in iniziative occasionali, ma prevedano attività laboratoriali, accompagnamento nell'attività didattica, tutoraggio e confronto professionale;

la formazione sulle tecnologie digitali deve comprendere, oltre agli aspetti tecnici, le implicazioni pedagogiche, culturali, etiche e giuridiche dell'intelligenza artificiale, la tutela dei dati personali, l'alfabetizzazione mediatica e la capacità di promuovere negli studenti un utilizzo critico e autonomo delle tecnologie,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle prossime iniziative normative e di bilancio, ulteriori misure volte a garantire percorsi strutturali, gratuiti e continuativi di formazione iniziale e in servizio per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado in materia di educazione digitale e utilizzo consapevole dell'intelligenza artificiale, prevedendo risorse aggiuntive e stabili, attività laboratoriali, tutoraggio, accompagnamento nell'applicazione delle competenze acquisite alle pratiche didattiche e strumenti di valutazione dei risultati, anche mediante la collaborazione con università ed enti pubblici di ricerca, nel rispetto dell'autonomia scolastica e della libertà di insegnamento.

9/3189/**97**. Bruno, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

l'analisi dei dati dimostra che il Governo ha costruito un'operazione di pura facciata, infatti emerge con evidenza contabile e documentale che il provvedimento non stanzia risorse fresche per il sistema scolastico;

tutti gli interventi finanziati derivano da un'operazione di redistribuzione contabile: i fondi vengono rastrellati mediante tagli a misure preesistenti (edilizia scolastica, canoni INAIL per le scuole innovative, Fondo per i docenti di montagna, Fondo contro la violenza sulle donne, scuola digitale), oppure attinti dall'accantonamento di riserva del Ministero stesso (Fondo

speciale); in altri casi cruciali, le riforme vengono varate a costo zero, scaricando i costi sui Fondi d'istituto (FIS/MOF) o imponendo clausole di invarianza finanziaria;

in particolare, l'articolo 7, comma 1, incrementa di 14 milioni di euro nel 2026 il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici;

ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2026, quanto a 5,8 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativa al Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, quanto a 7 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, riguardante il pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione di scuole innovative;

si evidenzia dunque un sistematico drenaggio di risorse originariamente destinate alla sicurezza degli edifici scolastici ed ai canoni INAIL per le scuole innovative, dimostrando che il decreto non introduce risorse nuove per il sistema educativo ma attinge a stanziamenti essenziali per la tutela della salute di studenti e personale;

come denunciato dalle organizzazioni sindacali (FLC CGIL) e confermato dai dati della Corte dei conti, oltre il 56 per cento degli edifici scolastici italiani è privo di agibilità ed i cantieri dell'edilizia scolastica registrano ritardi strutturali, rendendo inaccettabile il definanziamento della sicurezza per coprire spese correnti di funzionamento ministeriale,

impegna il Governo

a adottare ulteriori urgenti iniziative normative volte a ripristinare integralmente, anche nell'ambito del disegno di legge di bilancio in corso di esame, le autorizzazioni di spesa destinate alla sicurezza scolastica e ai canoni INAIL per le scuole innovative, individuando risorse ulteriori per gli oneri per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

9/3189/**98**. Caramiello, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

l'analisi dei dati dimostra che il Governo ha costruito un'operazione di pura facciata, infatti emerge con evidenza contabile e documentale che il provvedimento non stanzia risorse fresche per il sistema scolastico;

tutti gli interventi finanziati derivano da un'operazione di redistribuzione contabile: i fondi vengono rastrellati mediante tagli a misure preesistenti (edilizia scolastica, canoni INAIL per le scuole innovative, Fondo per i docenti di montagna, Fondo contro la violenza sulle donne, scuola digitale), oppure attinti dall'accantonamento di riserva del Ministero stesso (Fondo speciale); in altri casi cruciali, le riforme vengono varate a costo zero, scaricando i costi sui Fondi d'istituto (FIS/MOF) o imponendo clausole di invarianza finanziaria;

in particolare, l'articolo 4, comma 1, incrementa di 21 milioni di euro per l'anno 2026 l'autorizzazione di spesa ordinariamente prevista per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo. A copertura degli oneri, è previsto il ricorso, per 1 milione di euro, al Fondo speciale di parte corrente e per 20 milioni ad un fondo, anch'esso destinato alla fornitura di libri di testo, istituito dalla legge di bilancio 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il comma 2 modifica, a decorrere dal 2027, la disciplina a regime del fondo da ultimo citato, devolvendone la gestione dal Ministero dell'interno al Ministero dell'istruzione e del merito e ridefinendo, a parità di risorse stanziate, la platea di destinatari dei contributi erogati e la tipologia di prodotti acquistabili con le risorse in questione, dunque, l'incremento

di 21 milioni per il 2026 del Fondo libri di testo (articolo 4, comma 1) costituisce una mera operazione contabile a saldo zero, realizzata trasferendo 20 milioni di euro dal Fondo per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

a decorrere dal 2027, la nuova regolamentazione innalza il beneficio al limite ISEE di 40.000 (da 30.000) euro ma restringe la platea alle sole classi prime della secondaria di I grado e prime e terze della secondaria di II grado, escludendo circa 700.000 studenti a parità di risorse complessive;

considerato che l'onere per la gratuità dei libri nella primaria continua a gravare per oltre 90 milioni di euro sui bilanci dei comuni senza adeguato ristoro statale (dati ANCI),

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, anche nell'ambito del disegno di legge di bilancio in corso di esame, volte ad ampliare la dotazione finanziaria complessiva per i libri di testo in modo da coprire tutti gli anni di corso della scuola dell'obbligo ed a reperire ulteriori e necessarie risorse per rimborsare integralmente ai comuni le spese sostenute per le cedole librarie della scuola primaria.

9/3189/**99**. Cappelletti, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

l'analisi dei dati dimostra che il Governo ha costruito un'operazione di pura facciata, infatti emerge con evidenza contabile e documentale che il provvedimento non stanzia risorse fresche per il sistema scolastico;

tutti gli interventi finanziati derivano da un'operazione di redistribuzione contabile: i fondi vengono rastrellati mediante tagli a misure preesistenti (edilizia scolastica, canoni INAIL per le scuole innovative, Fondo per i docenti di montagna, Fondo contro la violenza sulle donne, scuola digitale), oppure attinti dall'accantonamento di riserva del Ministero stesso (Fondo speciale); in altri casi cruciali, le riforme vengono varate a costo zero, scaricando i costi sui Fondi d'istituto (FIS/MOF) o imponendo clausole di invarianza finanziaria;

in particolare, le proroghe del personale dell'Unità di missione PNRR, degli esperti di supporto e delle *équipe* formative territoriali previste dall'articolo 7 vengono coperte mediante una drastica decurtazione dell'autorizzazione di spesa del Piano nazionale scuola digitale (PNSD, di cui all'articolo 1, comma 62, legge n. 107 del 2015);

il Piano nazionale scuola digitale (PNSD) è il principale strumento di programmazione della trasformazione digitale della scuola italiana;

privare le istituzioni scolastiche dei fondi ordinari destinati alla digitalizzazione, alla connettività ed all'innovazione didattica laboratoriale per sostenere i costi di strutture burocratiche di monitoraggio centrale rappresenta un'inversione di priorità;

rilevato che l'innovazione tecnologica degli studenti non deve essere penalizzata per sostenere appalti di consulenza esterna ed esperti ministeriali,

impegna il Governo

a rivedere la copertura prevista dall'articolo 7 del provvedimento in esame, adottando le opportune iniziative normative e finanziarie volte a salvaguardare integralmente le risorse del Piano nazionale scuola digitale assegnate direttamente agli istituti scolastici, rinvenendo ulteriori risorse per le coperture per il personale di supporto PNRR.

9/3189/**100**. Cantone, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge incrementa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 la dotazione del Fondo per la valorizzazione del personale scolastico (di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), al fine di sostenere ed estendere anche all'anno scolastico 2026/2027 le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, remunerando le figure dei docenti *tutor* e docenti orientatori;

come evidenziato nelle memorie rese in audizione dalle organizzazioni sindacali (in particolare FLC CGIL e CISL Scuola), la definizione dei profili, dei requisiti di accesso, delle modalità attuative e dei compensi accessori per via legislativa e regolamentare ministeriale, scavalca ed elude la sede naturale ed esclusiva della contrattazione collettiva nazionale di lavoro (CCNL) tra l'ARAN e le parti sociali;

la rigida determinazione per decreto ministeriale di profili « premiali » ed elitari inserisce elementi di divisione e gerarchizzazione all'interno del collegio dei docenti, ledendo il principio della collegialità dell'insegnamento e sottraendo al confronto negoziale la disciplina del trattamento economico accessorio e dei carichi di lavoro,

impegna il Governo

a rivedere la disciplina richiamata in premessa adottando le opportune iniziative normative volte a ricondurre integralmente la disciplina professionale, i criteri di selezione, i requisiti d'accesso, le mansioni ed i compensi accessori spettanti al personale docente per le funzioni di tutoraggio, orientamento ed inclusione scolastica nell'alveo proprio ed esclusivo della contrattazione collettiva nazionale di lavoro (CCNL) tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca.

9/3189/**101**. Tucci, Amato, Caso, Orrico.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge interviene in materia di formazione continua incentivata del personale docente di ruolo, mentre l'articolo 7 reca ulteriori disposizioni sul reclutamento, sull'abilitazione e sul precariato scolastico;

la Carta del Docente – istituita dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'importo originario di 500 euro annui per ciascun insegnante destinato all'acquisto di libri, testi, pubblicazioni, strumenti digitali, *software* e percorsi di aggiornamento professionale – ha subito negli ultimi anni una progressiva ed insostenibile riduzione dell'importo;

l'importo erogato a ciascun docente è crollato per l'anno scolastico in corso al di sotto dei 425 euro, privando il personale di risorse indispensabili per il proprio autoaggiornamento professionale proprio mentre le sfide educative ed il PNRR richiedono elevati *standard* didattici e competenze digitali avanzate;

il provvedimento in esame destina risorse a misure selettive ed a percorsi formativi premiali *ex* articolo 3, comma 3 (fissando al 10 per cento del trattamento stipendiale l'elemento accessorio una tantum per i soli docenti di ruolo che superano il ciclo triennale) e preleva risorse dal Fondo per l'incentivo alla formazione per 20 milioni nel 2027 (articolo 2, comma 1);

l'aggiornamento e la formazione continua costituiscono un diritto-dovere fondamentale del docente *ex* articoli 3, 33 e 34 della Costituzione ed elemento essenziale per la qualità dell'istruzione e l'inclusione didattica degli studenti,

impegna il Governo

ad accompagnare gli interventi del provvedimento in esame, relativi al personale docente, con ulteriori iniziative normative e finanziarie volte a ripristinare il valore della Carta del Docente a 500 euro annui per ciascun beneficiario, stanziando le ri-

sorse necessarie anche nella legge di bilancio all'esame.

9/3189/**102**. Barzotti, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge modifica l'articolo 1, comma 297, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), destinando a decorrere dal 1° gennaio 2027 l'intera quota dei 50 milioni di euro annui – già stanziati a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) – all'integrazione delle componenti del trattamento economico fondamentale diverse dallo stipendio del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario (TAB) delle università statali;

il successivo comma 3-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, applica una misura analoga per il personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca (EPR), destinando dal 1° gennaio 2027 il 50 per cento delle risorse già previste a legislazione vigente all'integrazione del trattamento fondamentale;

sebbene il superamento del vincolo selettivo legato a specifici progetti risponda ad un'esigenza di semplificazione burocratica più volte sollecitata dalle parti sociali, la disposizione opera a saldi finanziari invariati e a « costo zero », limitandosi a redistribuire risorse già esistenti ed iscritte nel bilancio dello Stato a decorrere dal 2022, senza stanziare un solo euro di finanziamento aggiuntivo per il settore della formazione superiore e della ricerca;

come rimarcato nelle memorie rese in audizione dalle organizzazioni sindacali (in particolare FLC CGIL e USB), il semplice spostamento contabile dei 50 milioni di euro non assolve agli impegni solennemente assunti dal Governo nel protocollo d'intesa del 28 gennaio 2026 in materia di risorse aggiuntive e trattamenti accessori, né consente di recuperare la drastica perdita del potere d'acquisto patita dal personale universitario ed accademico a causa del picco inflazionistico degli ultimi anni;

il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario costituisce la colonna portante ed il presidio indispensabile per il funzionamento della didattica, dei laboratori di ricerca scientifica, dei servizi di segreteria studenti, delle biblioteche e della complessa gestione amministrativo-contabile dei progetti PNRR ed europei in tutti gli atenei pubblici e gli enti di ricerca del Paese, registrando tuttavia livelli retributivi cronicamente inferiori rispetto al personale di pari qualifica ed anzianità in servizio presso gli altri comparti delle Funzioni centrali e delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune ulteriori iniziative normative e finanziarie, anche nell'ambito del disegno di legge di bilancio in corso di esame, volte a:

incrementare in modo effettivo e strutturale le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università e del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE), specificamente destinate ad adeguare i trattamenti stipendiali fondamentali e tabellari del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario (TAB);

dare piena ed integrale attuazione agli impegni sottoscritti nel protocollo d'intesa del 28 gennaio 2026, stanziando risorse fresche ed aggiuntive per la valorizzazione del personale TAB.

9/3189/**103**. Ferrara, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame reca misure di semplificazione in materia di edilizia scolastica, prevedendo la prosecuzione dell'applicazione di disposizioni straordinarie per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e

non ultimati entro il termine di conclusione del Piano, nonché la possibilità di destinare una quota delle risorse disponibili ad attività di assistenza e supporto tecnico-operativo;

tali disposizioni, pur intervenendo su alcuni aspetti procedurali, non affrontano il problema strutturale delle condizioni del patrimonio edilizio scolastico nazionale né prevedono un programma organico di investimenti aggiuntivi che garantisca continuità agli interventi anche oltre la conclusione del PNRR;

la sicurezza, la salubrità e l'accessibilità degli edifici scolastici rappresentano condizioni essenziali per garantire il diritto all'istruzione, la tutela della salute degli studenti e del personale e il superamento delle disuguaglianze territoriali;

una parte significativa del patrimonio edilizio scolastico presenta criticità connesse alla vulnerabilità sismica e strutturale, alla sicurezza antincendio, all'esposizione ai rischi idrogeologici, alla presenza di barriere architettoniche e all'inadeguatezza degli spazi destinati alle attività didattiche, laboratoriali e sportive;

a tali problematiche si aggiungono gli effetti dei cambiamenti climatici, che rendono necessario assicurare condizioni adeguate di benessere termico e qualità dell'aria durante tutto l'anno scolastico, attraverso interventi di riqualificazione energetica e adattamento climatico, privilegiando soluzioni passive e bioclimatiche, quali isolamento degli edifici, schermature solari, ventilazione, ombreggiamento e riduzione del surriscaldamento degli ambienti;

l'efficacia degli investimenti richiede il superamento della frammentazione dei finanziamenti e della logica dei « finanziamenti a pioggia », attraverso una programmazione pluriennale fondata sulle effettive condizioni degli edifici, sulla loro vulnerabilità e sui bisogni dei territori, garantendo adeguato sostegno tecnico e finanziario agli enti locali;

la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico costituisce, inoltre, un'opportunità per realizzare scuole moderne, dotate di mense, biblioteche, laboratori, palestre e spazi culturali e sportivi, da rendere accessibili anche oltre l'orario delle lezioni, favorendo la partecipazione delle comunità locali e il contrasto alla povertà educativa,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle prossime iniziative normative e di bilancio, ulteriori iniziative necessarie per la definizione e il finanziamento di un Piano straordinario nazionale pluriennale per la sicurezza, la riqualificazione, l'accessibilità e la resilienza climatica degli edifici scolastici pubblici, assicurando risorse strutturali anche oltre la conclusione del PNRR e prevedendo:

criteri di priorità fondati sull'effettivo stato di conservazione e sulla vulnerabilità degli edifici, sui rischi sismici, idrogeologici e climatici, nonché sulle condizioni di accessibilità e sui divari territoriali, attraverso il rafforzamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica;

interventi integrati di messa in sicurezza, adeguamento strutturale e antincendio, eliminazione delle barriere architettoniche, efficientamento energetico e adattamento climatico, privilegiando le soluzioni passive e bioclimatiche e garantendo ambienti salubri e vivibili in ogni stagione;

strumenti di finanziamento e assistenza tecnica che consentano anche agli enti locali con minore capacità amministrativa e finanziaria di realizzare gli interventi prioritari, evitando che l'assenza di risorse per la progettazione o il cofinanziamento determini ulteriori disuguaglianze;

il potenziamento degli spazi per la didattica, la cultura e lo sport, favorendo, attraverso accordi con gli enti locali e le comunità educanti, l'apertura delle scuole al territorio anche oltre l'orario scolastico;

sistemi pubblici e trasparenti di monitoraggio delle risorse, dello stato di avanzamento degli interventi e dei risultati con-

seguiti, con il coinvolgimento delle comunità scolastiche;

valutando altresì, a tal fine, anche la riallocazione delle risorse attualmente destinate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, al fine di privilegiare investimenti per la sicurezza delle scuole e il diritto all'istruzione.

9/3189/**104**. Auriemma, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7-*ter* del provvedimento in esame istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, il Consiglio nazionale degli studenti (CNS), quale organismo di rappresentanza unitaria degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;

la disposizione prevede che il nuovo Consiglio sia composto dai coordinatori regionali eletti dai presidenti delle Consulte provinciali degli studenti, o da loro delegati, senza introdurre un autonomo procedimento elettorale che consenta alla generalità degli studenti di scegliere i propri rappresentanti nazionali;

tale impostazione rischia di riprodurre e concentrare la rappresentanza negli organismi già esistenti, anziché ampliare effettivamente le possibilità di partecipazione democratica;

il medesimo articolo attribuisce al Consiglio funzioni di coordinamento e raccordo tra il Consiglio nazionale dei presidenti delle Consulte provinciali e il Ministero dell'istruzione e del merito e prevede la partecipazione dei suoi componenti agli Osservatori e ai Comitati ministeriali su iniziativa del Ministero, senza tuttavia riconoscergli espressamente autonome prerogative consultive e propositive né prevedere procedure che assicurino un effettivo confronto sulle proposte degli studenti;

la proposta di legge A.C. 980, presentata il 10 marzo 2023 dai deputati Orrico, Amato, Caso e Cherchi, prevede invece l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti medi composto da quaranta rappresentanti, due per ciascuna regione, eletti attraverso un procedimento articolato in due fasi, provinciale e regionale, aperto alla partecipazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con mandati biennali non rinnovabili;

la medesima proposta attribuisce espressamente al Consiglio la facoltà di formulare pareri, progetti e proposte sulle politiche scolastiche, essere sentito dal Ministro, presentare una relazione annuale sulla condizione studentesca e rivolgere quesiti su questioni di rilevanza nazionale, prevedendo inoltre riunioni plenarie mensili e commissioni permanenti tematiche per garantire continuità e approfondimento ai lavori;

il riconoscimento dell'impegno nella rappresentanza studentesca attraverso il *curriculum* dello studente e l'eventuale attribuzione di credito scolastico, pure previsto dall'articolo 7-*ter*, non può sostituire il riconoscimento di effettivi strumenti di partecipazione e di interlocuzione con le istituzioni;

la rappresentanza studentesca non può ridursi a un riconoscimento formale né dipendere esclusivamente dall'iniziativa del Ministero: una scuola realmente democratica deve garantire agli studenti la possibilità di scegliere i propri rappresentanti, elaborare autonomamente proposte ed esercitare un'influenza concreta sui processi decisionali che riguardano il loro percorso formativo,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle prossime iniziative normative, affinché il Consiglio nazionale degli studenti non si risolva in un organismo di rappresentanza meramente formale, ma diventi uno strumento attraverso il quale gli studenti possano realmente contribuire alle scelte che riguardano la scuola pubblica:

iniziative normative di competenza volte a rafforzare l'effettiva democraticità, l'autonomia e la capacità di iniziativa del Con-

siglio nazionale degli studenti istituito dall'articolo 7-*ter* del decreto-legge in esame, prevedendo in particolare:

l'introduzione di un sistema elettorale autonomo, aperto alla partecipazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che garantisca il pluralismo, il ricambio della rappresentanza e la possibilità di candidarsi indipendentemente dal possesso di precedenti incarichi nelle Consulte;

il riconoscimento espresso di autonome funzioni consultive e propositive, con la facoltà di formulare pareri e proposte sulle politiche scolastiche, presentare relazioni annuali sulla condizione studentesca e rivolgere quesiti al Ministro dell'istruzione e del merito;

la previsione di forme stabili di consultazione del Consiglio sui provvedimenti che incidono direttamente sui diritti degli studenti, sull'organizzazione dei percorsi di istruzione e sulle condizioni della vita scolastica, assicurando che le proposte e i pareri espressi siano effettivamente esaminati dal Ministero e che dell'eventuale mancato recepimento sia fornita adeguata motivazione;

la definizione di garanzie di autonomia organizzativa e continuità dei lavori, anche attraverso riunioni periodiche, commissioni permanenti tematiche e strumenti che favoriscano una partecipazione ampia, trasparente ed effettiva degli studenti.

9/3189/**105**. Santillo, Orrico, Caso, Amato.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 12, commi 1, 2 e 3 del provvedimento all'esame stabilisce che, qualora nell'ambito dei rapporti con la scuola emergano gravi difficoltà di comprensione e comunicazione della lingua italiana da parte dei genitori di alunni non italiani tali da pregiudicare il patto educativo, le istituzioni scolastiche segnalino la situazione ai Servizi sociali dei comuni competenti per territorio ai fini dell'avvio obbligatorio dei genitori stessi ai corsi di livello A2 erogati dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

come motivatamente denunciato nella memoria ufficiale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'introduzione di un automatismo di segnalazione ai Servizi sociali comunali per ragioni meramente linguistiche risulta giuridicamente impropria, fuorviante ed insostenibile per gli enti locali;

i Servizi sociali dei comuni sono preposti per legge alla presa in carico di situazioni di grave fragilità socio-economica, marginalità, pregiudizio per i minori o stato di bisogno, e non possono essere trasformati in organi di controllo o sanzionatori volti a verificare l'adempimento di obblighi formativi linguistici in assenza di un reale stato di vulnerabilità sociale o di abbandono;

l'attivazione automatica dei Servizi sociali a carico di famiglie straniere per il solo fatto di non padroneggiare la lingua italiana rischia di produrre un effetto stigmatizzante e colpevolizzante, incrinando il rapporto di fiducia tra istituzione scolastica e comunità familiare ed allontanando proprio i soggetti più fragili dall'alleanza educativa, in palese contrasto con i principi di inclusione, tutela della famiglia e ragionevolezza della Costituzione;

come rimarcato anche nelle memorie dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e delle organizzazioni sindacali (FLC CGIL e CISL Scuola), l'orientamento all'apprendimento della lingua italiana deve avvenire attraverso canali di supporto pedagogico e collaborativo, valorizzando l'autonomia delle istituzioni scolastiche nell'indirizzare direttamente ed alacremente i genitori verso i CPIA, tramite l'ausilio di mediatori culturali ed il rafforzamento dei Patti di corresponsabilità educativa, senza ricorrere a scorciatoie burocratiche o punitive,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa adot-

tando le opportune iniziative normative volte ad eliminare l'obbligo di segnalazione automatica ai Servizi sociali comunali previsto dall'articolo 12 per i soli casi di barriere linguistiche o mancata conoscenza della lingua italiana da parte dei genitori degli alunni;

a garantire che la segnalazione ai Servizi sociali rimanga limitata alle sole ed effettive ipotesi di accertata vulnerabilità sociale, marginalità o pregiudizio per il minore, salvaguardando il ruolo istituzionale e le risorse dei comuni;

a definire procedure trasparenti e collaborative affinché siano le stesse istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia e con il supporto di mediatori linguistico-culturali, ad informare ed indirizzare direttamente i genitori stranieri verso le offerte formative dei CPIA, promuovendo percorsi formativi condivisi ed inclusivi.

9/3189/**106**. Carmina, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 12, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge introduce il divieto di partecipare alle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto, prevedendo in caso di violazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro irrogata dal Prefetto su accertamento del Dirigente scolastico, ed estendendo la responsabilità sanzionatoria ai genitori qualora il fatto sia commesso da un minore;

come evidenziato formalmente nella memoria istituzionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), il meccanismo sanzionatorio disegnato dal decreto rischia di produrre gravi ed immotivate ricadute economiche e gestionali sulle amministrazioni comunali nei frequenti casi di minori sottoposti a tutela pubblica comunale (collocati in casa famiglia o presso la famiglia di origine con potestà genitoriale sospesa), giacché l'irrogazione della multa all'esercente la responsabilità genitoriale finirebbe per gravare direttamente sui bilanci dei comuni e sui tutori pubblici, innescando un insostenibile ed improprio contenzioso amministrativo a carico degli enti locali;

il divieto in esame appare peraltro affetto da evidente ridondanza ed inutilità rispetto al quadro normativo già vigente in materia di pubblica sicurezza (articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ed articolo 85 del TULPS), in base al quale – come chiarito dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza 19 giugno 2008, n. 3076) – le esigenze di identificazione e di pubblica sicurezza sono già pienamente soddisfatte e garantite dall'obbligo di sottoporsi al riconoscimento ed alla temporanea rimozione del velo su richiesta delle autorità competenti, senza alcuna necessità di introdurre un ulteriore ed isolato regime sanzionatorio in ambito scolastico;

l'attribuzione al Dirigente scolastico di compiti di accertamento ed il ricorso alle sanzioni prefettizie snaturano la funzione propria delle istituzioni scolastiche, trasformando l'alleanza ed il Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia in un rapporto di polizia e di controllo sanzionatorio che rischia di produrre la grave conseguenza di allontanare proprio i soggetti minori ed i nuclei familiari più fragili ed emarginati dalla comunità scolastica, in palese contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e diritto allo studio,

impegna il Governo:

a riconsiderare le misure recate dalle disposizioni richiamate in premessa, adottando a tal fine le opportune iniziative normative volte a sopprimere il regime sanzionatorio amministrativo pecuniario a carico dei genitori e dei minori previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 12 del provvedimento, sostituendo l'approccio punitivo prefettizio con percorsi educativi, progetti di mediazione interculturale e con il rafforzamento dei Patti educativi di corresponsabilità tra scuola e famiglia;

a garantire in ogni caso la salvaguardia dei comuni e dei tutori pubblici, escludendo qualsiasi automatismo sanzionatorio o finanziario che possa gravare sugli enti locali in relazione alle condotte di minori sottoposti a tutela pubblica o collocati in case famiglia.

9/3189/**107**. Alfonso Colucci, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge in esame, introdotto durante l'esame al Senato, istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo per attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

l'accesso alle competenze digitali e la capacità di utilizzare criticamente le tecnologie rappresentano condizioni sempre più importanti per l'esercizio del diritto allo studio, la partecipazione alla vita sociale e l'accesso alle opportunità formative e professionali;

le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali rischiano tuttavia di tradursi in nuove forme di esclusione digitale, penalizzando gli studenti che vivono nelle aree interne, nelle periferie urbane e nei territori caratterizzati da maggiore fragilità educativa, nonché quelli che non dispongono di strumenti e opportunità formative adeguati;

il contrasto ai divari digitali richiede investimenti strutturali, risorse dedicate alle istituzioni scolastiche e il rafforzamento delle reti educative territoriali, valorizzando il contributo delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle biblioteche, delle istituzioni culturali e degli enti del Terzo settore, senza sostituire la responsabilità pubblica nel garantire pari opportunità educative,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle prossime iniziative normative e di bilancio, ulteriori iniziative normative volte a garantire risorse aggiuntive e strutturali per l'educazione digitale e il contrasto alle disuguaglianze nell'accesso alle competenze e agli strumenti tecnologici, destinandole prioritariamente alle istituzioni scolastiche situate nei territori caratterizzati da maggiori divari sociali, educativi e digitali, anche attraverso la promozione di reti tra scuole, università, enti pubblici di ricerca, biblioteche e soggetti del Terzo settore, nel rispetto dell'autonomia scolastica e con il coinvolgimento delle comunità educanti, prevedendo altresì strumenti pubblici di monitoraggio delle risorse assegnate, delle attività realizzate e dei risultati conseguiti.

9/3189/**108**. Penza, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame interviene, all'articolo 2, sul finanziamento delle attività di orientamento, inclusione e contrasto della dispersione scolastica, mentre l'articolo 4 prevede ulteriori risorse per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e per la realizzazione di progetti educativi integrati;

il benessere psicologico delle studentesse e degli studenti costituisce una condizione fondamentale per garantire il diritto allo studio, favorire l'inclusione e prevenire l'abbandono scolastico, nonché per contrastare fenomeni di disagio giovanile, isolamento, bullismo, cyberbullismo, discriminazione e violenza;

le istituzioni scolastiche rappresentano un presidio fondamentale per l'individuazione precoce delle situazioni di fragilità e per la promozione del benessere psicologico e relazionale, ma necessitano di strumenti professionali e risorse adeguate per rispondere efficacemente a tali esigenze;

gli interventi temporanei e i progetti finanziati con risorse limitate nel tempo non garantiscono la continuità dell'assistenza né un accesso uniforme ai servizi,

determinando il rischio di accentuare le disuguaglianze tra studenti e territori;

appare pertanto necessario superare la logica degli sportelli psicologici occasionali, assicurando la presenza stabile di professionisti qualificati nelle istituzioni scolastiche e garantendo a tutte le studentesse e a tutti gli studenti la possibilità di accedere gratuitamente a servizi di ascolto, prevenzione e sostegno, indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie;

tali servizi possono inoltre rappresentare un importante strumento di supporto per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché per le famiglie, contribuendo a migliorare il clima scolastico e a rafforzare la comunità educante,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, ulteriori iniziative, anche di carattere normativo e finanziario, volte a istituire progressivamente presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un servizio stabile e gratuito di assistenza psicologica, accessibile a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, attraverso sportelli in presenza e il coinvolgimento di professionisti qualificati e di *équipe* multidisciplinari, con funzioni di ascolto, prevenzione del disagio, sostegno psicologico e orientamento verso eventuali percorsi specialistici, in raccordo con i servizi sociosanitari territoriali e nel rispetto della riservatezza degli utenti, prevedendo altresì attività di supporto rivolte alle famiglie e al personale scolastico e assicurando, a tal fine, risorse pubbliche aggiuntive, adeguate e strutturali, affinché il servizio non dipenda da finanziamenti occasionali o dalla capacità economica delle singole istituzioni scolastiche.

9/3189/**109**. Di Lauro, Caso, Amato, Orrico.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'aula prevede al capo III Interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico;

la scuola è una delle principali istituzioni democratiche del nostro Paese: è il luogo nel quale si costruisce cittadinanza, si impara a convivere, si rende concreto il principio costituzionale dell'uguaglianza. La scuola italiana ha costruito in decenni un modello inclusivo da difendere e da migliorare. L'inclusione scolastica rappresenta uno dei principi cardine del sistema educativo italiano. Fondata sui valori costituzionali dell'uguaglianza, della non discriminazione e del diritto all'istruzione, sanciti soprattutto dagli articoli 3 e 34 della nostra Costituzione, mira a garantire a tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro provenienza sociale, culturale o linguistica, pari opportunità di apprendimento e di partecipazione alla vita scolastica;

gli articoli 12 e 13 del provvedimento in esame inseriscono norme sui tetti percentuali agli alunni stranieri e l'obbligo per le scuole di segnalare ai servizi sociali i genitori che presentano quelle che il provvedimento definisce « barriere linguistiche » che « ostacolano l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo » dei figli;

non si costruisce l'integrazione minacciando sanzioni a chi è in difficoltà; si costruisce convivenza democratica e condivisione rimuovendo le difficoltà. Un bambino nato e cresciuto in Italia, che parla italiano e condivide la propria esperienza quotidiana con i compagni, non può essere considerato un problema organizzativo sulla base della cittadinanza. Inoltre, l'inclusione non si realizza distribuendo gli studenti secondo percentuali; si realizza mettendo tutte le scuole nella condizione di accoglierli;

la scuola italiana non ha bisogno di quote, ma di investimenti: più insegnanti, mediatori culturali, classi meno affollate, più tempo pieno, lotta all'abbandono scolastico. Sono soprattutto le scuole situate in territori più vulnerabili ad avere bisogno di investimenti, personale, mediazione linguistico-culturale e strumenti didattici adeguati;

la composizione delle classi deve poter valorizzare l'autonomia delle scuole e la conoscenza del territorio, evitando che la complessità educativa venga ridotta a una questione numerica. Le differenze possono rappresentare una risorsa per l'intera comunità scolastica, a condizione che siano accompagnate da investimenti e da una didattica inclusiva;

le alunne e gli alunni con *background* migratorio rappresentano poco più del 10 per cento della popolazione studentesca; da questa percentuale, occorre escludere coloro che possiedono una padronanza linguistica adeguata o hanno già maturato un percorso scolastico in Italia; la platea degli interessati al limite del 30 per cento si riduce allo 0,4 per cento. Ricollocare alunne e alunni in « istituzioni scolastiche viciniori » significa sradicarli dal loro quartiere e dal loro tessuto sociale, violando di fatto il diritto allo studio e il principio di prossimità, rifiutando di riconoscere che la complessità è una ricchezza ma per gestirla servono risorse, organici adeguati, classi sostenibili e politiche educative capaci di affrontare le disuguaglianze e valorizzare le diversità;

invece di sanzionare e mettere limiti, la risposta della politica deve essere quella di includere e, quindi, in questo caso la prospettiva deve essere ribaltata e ai bambini non italofoni va garantita la possibilità di entrare alla scuola primaria avendo già acquisito la padronanza della lingua italiana,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre, nel prossimo provvedimento utile, l'estensione dell'istruzione obbligatoria, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla scuola dell'infanzia a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 per i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, al fine di favorire la piena integrazione scolastica e garantire l'acquisizione di adeguate competenze nella lingua italiana prima dell'ingresso nella scuola primaria.

9/3189/**110**. Mari, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Zanella, Zaratti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede all'articolo 4-*ter*, introdotto al Senato, l'obbligo per gli editori di rendere disponibile una versione elettronica dei libri di testo scolastici e universitari, a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea, consentendone la riproduzione su supporto cartaceo entro il limite del 15 per cento dell'opera;

dunque con questa norma non si stanziano sostegni pubblici per aiutare le famiglie, bensì si mettono a rischio molti posti di lavoro in un settore, quello dell'editoria, già in forte difficoltà;

l'articolo 34 della Costituzione definisce la scuola aperta a tutti e stabilisce che « i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. ». Ciò implica che la scuola deve offrire veramente a ogni studente le stesse opportunità;

nella scuola primaria, i libri di testo sono gratuiti per tutte le famiglie indipendentemente dall'ISEE (legge n. 719 del 1964). Il costo è sostenuto dai comuni che sono a loro volta rimborsati dal Ministero dell'istruzione e del merito;

nella scuola secondaria di I e II grado, invece, la spesa dei libri di testo è a carico delle famiglie. Solo per le famiglie meno abbienti lo Stato, per il tramite di regioni e dei comuni, eroga un contributo, al quale molte regioni aggiungono risorse proprie. Tuttavia, i rimborsi o i *bonus* forniti dalle regioni tramite i comuni variano di molto incrementando, così, le già esistenti disuguaglianze territoriali;

secondo l'Osservatorio nazionale federconsumatori, per ogni studente in me-

dia quest'anno sono stati spesi 545,66 euro per i testi obbligatori più due dizionari. Le spese sono particolarmente alte per gli alunni delle classi prime: uno studente di prima nelle scuole superiori di I grado ha speso mediamente per i libri di testo più 2 dizionari 561,61 euro. A tali spese vanno aggiunti 673,60 euro per il corredo scolastico ed i ricambi durante l'intero anno, per un totale di 1.235,21 euro. Un ragazzo di prima nelle scuole superiori di II grado ha speso per i libri di testo più 4 dizionari 805,15 euro e 673,60 euro per il corredo scolastico ed i ricambi, per un totale di ben 1.478,75 euro,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a garantire agli alunni frequentanti la scuola secondaria appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui la totale gratuità dei libri di testo.

9/3189/**111**. Grimaldi, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Zanella, Zaratti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2026/2027 e per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

la scuola pubblica, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 34 della Costituzione, rappresenta il primo e fondamentale presidio di crescita civica, emancipazione sociale e partecipazione democratica, in cui le studentesse e gli studenti devono poter esercitare pienamente il proprio protagonismo;

l'impegno associativo e le rappresentanze studentesche costituiscono un patrimonio vitale per la comunità educante e per la tenuta democratica del Paese, offrendo alle giovani generazioni strumenti concreti di cittadinanza attiva, mutualismo, elaborazione culturale e confronto critico sui temi della scuola, dei diritti, della giustizia sociale e della transizione ecologica;

gli articoli 12 e 13 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sanciscono il diritto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di secondo grado di riunirsi in assemblea di istituto, riconoscendola come momento essenziale di approfondimento dei problemi della scuola e della società;

la cronica carenza di spazi adeguati e l'inadeguatezza dell'edilizia scolastica in moltissimi istituti del Paese si traducono, troppo spesso, in una grave compressione di tale diritto, costringendo le comunità studentesche a rinunciare alle assemblee plenarie, a subire turnazioni che frammentano il dibattito o a ripiegare su modalità a distanza che svuotano il senso stesso dello stare insieme e della pratica associativa. Quando manca uno spazio pensato per i giovani, non manca semplicemente un servizio. Manca una possibilità di esistere insieme ad altri, di misurarsi, di essere riconosciuti;

è molto elevata la sproporzione tra l'attenzione mediatica riservata agli adolescenti come problema e l'investimento reale nei luoghi che potrebbero accompagnarli e formarli. Garantire spazi fisici idonei, sicuri e accessibili per le assemblee studentesche non è un mero adempimento logistico, bensì un preciso dovere delle istituzioni per rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà di riunione e la partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative di competenza, anche normative, volte a:

promuovere, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'adozione di protocolli d'intesa e linee guida

vincolanti affinché gli enti locali (comuni, province e città metropolitane) mettano gratuitamente a disposizione delle istituzioni scolastiche prive di aule magne, auditorium o palestre sufficientemente capienti sale civiche, teatri, impianti o altri spazi pubblici idonei allo svolgimento in presenza delle assemblee studentesche di istituto;

a destinare apposite risorse, nell'ambito degli stanziamenti previsti per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche e per l'ampliamento dell'offerta formativa, affinché le scuole che non dispongono di locali interni adeguati e non possano usufruire di spazi comunali o provinciali possano sostenere integralmente le spese di affitto di sale o strutture esterne idonee, senza alcun onere a carico delle studentesse, degli studenti o delle famiglie.

9/3189/**112**. Zaratti, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Zanella.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2026/2027 e per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

a causa della crisi demografica, ogni anno la scuola italiana perde circa 100.000 studenti e, di conseguenza, si riduce anche il numero delle cattedre da assegnare. Al contrario, ciò che non viene mai ridotto è il numero, eccessivo, di alunni per classe;

le classi eccessivamente numerose ostacolano la personalizzazione della didattica, riducono l'efficacia degli apprendimenti, aumentano il carico educativo e organizzativo dei docenti e rendono più complessa l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali. Al contrario, esperienze internazionali, dalla Finlandia alla Francia, dimostrano che le classi meno numerose favoriscono la didattica innovativa, mirata su ciascuno studente, ottenendo risultati migliori, una maggiore inclusività e aiutando a contrastare la dispersione scolastica, oltre a migliori condizioni di lavoro per gli insegnanti;

diminuire il numero di alunni per classe consentirebbe di poter effettivamente garantire a tutti gli studenti il diritto, previsto dalla Costituzione, ad un'istruzione che favorisca « il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese » (articolo 3), in particolare per quanto riguarda « i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi » (articolo 34);

la riduzione del numero massimo e minimo di alunni per classe consentirebbe, inoltre, di stabilizzare gli organici del personale docente e ATA, contrastando la precarizzazione del lavoro scolastico e garantendo la continuità didattica su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree interne, montane e insulari più esposte al rischio di spopolamento e dimensionamento,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito dei prossimi provvedimenti di natura normativa e finanziaria, ulteriori iniziative normative volte a:

rivedere i parametri per la formazione delle classi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, riducendo progressivamente il numero massimo e minimo di alunni per classe in ogni ordine e grado di istruzione;

garantire un ulteriore abbassamento della soglia massima di alunni nelle classi in cui siano presenti studenti con disabilità, al fine di assicurare una reale ed efficace inclusione scolastica.

9/3189/**113**. Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Zanella, Zaratti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per garantire il rego-

lare avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2026/2027 e per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

la scuola pubblica, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 34 della Costituzione, rappresenta il primo e fondamentale presidio di crescita civica, emancipazione sociale e partecipazione democratica, in cui le studentesse e gli studenti devono poter esercitare pienamente il proprio protagonismo;

la sfera sessuale e affettiva riveste una notevole importanza nello sviluppo dell'individuo, soprattutto nelle fasi di vita di passaggio dalla pubertà all'adolescenza. Il ruolo che l'educazione all'affettività e alla sessualità può svolgere è quello di facilitare ragazzi e ragazze ad acquisire conoscenza e consapevolezza delle proprie emozioni e di quelle altrui, promuovendo il benessere e il rispetto reciproco;

numerosi organismi internazionali, tra cui l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), hanno elaborato linee guida e raccomandazioni sull'educazione sessuale comprensiva, fondate su un approccio olistico, inclusivo, basato sull'evidenza scientifica e rispettoso dei diritti umani;

educare alla sessualità e all'affettività significa parlare di consenso, rispetto dei confini, gestione delle emozioni, violenza di genere, relazioni sane, autodeterminazione, contrasto degli stereotipi di genere. Significa riconoscere che la sessualità è parte della nostra identità e che ogni persona ha il diritto di viverla con libertà e consapevolezza,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'inserimento nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione dell'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani e delle giovani in materia di uguaglianza e di solidarietà tra uomini e donne.

9/3189/**114**. Zanella, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Zaratti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure ampiamente condivisibili in materia di istruzione scolastica, finalizzate, tra l'altro, a rafforzare l'inclusione degli studenti con disabilità, l'integrazione degli studenti stranieri, contrastare la dispersione scolastica, sostenere le famiglie nell'acquisto dei libri di testo e migliorare la qualità dell'offerta formativa;

nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica è stato introdotto, attraverso l'approvazione dell'emendamento 4.0.300 (testo 2), l'articolo 4-*ter*, recante disposizioni in materia di versione digitale parzialmente stampabile dei libri di testo scolastici e universitari;

la disposizione, nel perseguire la condivisibile finalità di ridurre i costi sostenuti dalle famiglie e dagli studenti per l'acquisto dei libri di testo, introduce un obbligo generalizzato a carico degli editori di rendere disponibile una versione elettronica delle opere a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea, stabilendo altresì specifiche condizioni tecnologiche e contrattuali per la fruizione e la riproduzione dei contenuti;

rilevato che:

la previsione dell'applicazione delle nuove disposizioni già a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso potrebbe risultare particolarmente impegnativa per gli operatori, tenuto conto dei tempi necessari per la programmazione editoriale, l'adeguamento tecnologico, la revisione dei contratti e la predisposizione dei cataloghi destinati alle istituzioni scolastiche e universitarie;

considerato, altresì, che:

l'applicazione delle nuove disposizioni richiede una particolare attenzione alle specificità dei diversi gradi di istruzione, in considerazione delle differenti esigenze didattiche, pedagogiche, psicologiche, e organizzative che caratterizzano i rispettivi percorsi formativi;

in particolare, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, le modalità di utilizzo dei libri di testo e degli strumenti digitali devono essere valutate anche in relazione all'età degli alunni, ai processi di apprendimento, allo sviluppo delle competenze di lettura, scrittura e comprensione, nonché alla necessità di assicurare un equilibrato impiego dei supporti cartacei e delle tecnologie digitali;

per tali gradi di istruzione, l'introduzione di nuovi obblighi relativi alle versioni elettroniche dei libri di testo e alle relative modalità di fruizione e riproduzione suggerisce un confronto con le istituzioni scolastiche, il personale docente, gli esperti dei processi di apprendimento, e le rappresentanze delle famiglie, al fine di verificare le effettive conseguenze delle nuove disposizioni sulla qualità e sull'efficacia dell'offerta didattica e della formazione,

impegna il Governo:

ad avviare tempestivamente un confronto tecnico approfondito e strutturato con le associazioni rappresentative degli editori scolastici e universitari, degli autori, dei distributori, dei librai e degli altri operatori della filiera, nonché con le rappresentanze delle istituzioni scolastiche, delle università, del personale docente, degli studenti e delle famiglie, coinvolgendo, con particolare riferimento alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, anche esperti dei processi di apprendimento e delle metodologie didattiche;

ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta:

ad escludere le scuole primarie dall'applicazione della norma di cui all'articolo 4-*ter* in quanto i libri di testo sono già forniti gratuitamente;

con riferimento ai libri di testo destinati alle scuole secondarie di primo grado, a condizionare l'applicazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4-*ter* solo alla conclusione del predetto confronto tecnico e alla definizione dei relativi esiti al fine di individuare, sulla base delle specificità didattiche, pedagogiche e organizzative di tali gradi di istruzione, le soluzioni più appropriate per contemperare l'esigenza di contenimento dei costi sostenuti dalle famiglie con la qualità dell'offerta formativa e la sostenibilità economica della filiera editoriale, adottando in occasione dell'adozione del prossimo decreto-legge recante disposizioni in materia di proroga di termini legislativi (cosiddetto decreto Milleproroghe), le necessarie disposizioni normative volte a prevedere un differimento dell'applicazione delle misure introdotte dall'articolo 4-*ter*;

con riferimento ai libri di testo destinati alle scuole secondarie di secondo grado e ai libri di testo universitari, ad adottare in occasione dell'adozione del prossimo decreto-legge recante disposizioni in materia di proroga di termini legislativi (cosiddetto decreto Milleproroghe) le necessarie disposizioni normative volte a prevedere che gli editori possano applicare le disposizioni introdotte dall'articolo 4-*ter* entro un anno dall'entrata in vigore della norma citata, al fine di consentire lo svolgimento degli approfondimenti tecnici, la valutazione dei relativi esiti e l'adeguamento degli operatori interessati, salvaguardando la sostenibilità economica, la competitività e il pluralismo dell'offerta editoriale.

9/3189/**115**. Rampelli, Tassinari, Miele, Cavo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazio-

nale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca;

in particolare, l'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge interviene sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, incrementando le risorse destinate ai percorsi formativi e didattici nelle scuole in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto alla violenza;

la missione educativa della scuola repubblicana, in piena armonia con l'articolo 3 della Costituzione, deve essere orientata a promuovere il rispetto incondizionato della dignità di ogni persona e a prevenire e contrastare qualsiasi forma di sopraffazione, aggressività, bullismo e violenza, senza distinzioni, gerarchie o categorizzazioni di natura ideologica;

l'introduzione nei testi normativi e nei programmi didattici della locuzione « di genere » rischia di veicolare impostazioni teoriche divisive e non condivise dalla totalità delle famiglie, distogliendo l'attenzione dalla necessità primaria di educare i giovani al rifiuto assoluto di ogni manifestazione di violenza fisica, psicologica e verbale, chiunque ne sia l'autore o la vittima;

una prevenzione realmente efficace del disagio giovanile e delle condotte aggressive all'interno delle istituzioni scolastiche richiede interventi formativi chiari, universali e inclusivi, incentrati sulla cultura della legalità, sull'empatia, sulla responsabilità individuale e sulla parità morale e giuridica tra tutti gli esseri umani;

l'utilizzo delle risorse stanziate dall'articolo 7 del decreto-legge, ripartite tra gli Uffici scolastici regionali a favore delle istituzioni scolastiche, deve pertanto garantire la massima trasparenza e neutralità culturale, evitando che i fondi pubblici destinati alla prevenzione della violenza siano impiegati per finanziare progetti connotati da approcci ideologici unilaterali,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con:

ogni iniziativa anche normativa, di competenza, finalizzata a realizzare, nelle istituzioni scolastiche, percorsi formativi e didattici rigorosamente indirizzati all'educazione al rispetto reciproco, alla legalità e al contrasto a ogni forma di violenza contro la persona, intesa nella sua accezione universale e priva di declinazioni o sovrastrutture ideologiche;

appositi indirizzi applicativi rivolti agli Uffici scolastici affinché il monitoraggio dei progetti finanziati assicuri il pieno rispetto del pluralismo culturale e del ruolo educativo primario delle famiglie, escludendo il finanziamento di iniziative che promuovano teorie divisivo-ideologiche in luogo della prevenzione concreta di tutte le condotte violente.

9/3189/**116**. Davide Bergamini, Ziello, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca;

in particolare, l'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge interviene sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, incrementando le risorse destinate ai percorsi formativi e didattici nelle scuole in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto alla violenza;

la missione educativa della scuola repubblicana, in piena armonia con l'articolo 3 della Costituzione, deve essere orientata a promuovere il rispetto incondizionato della dignità di ogni persona e a prevenire e contrastare qualsiasi forma di sopraffazione, aggressività, bullismo e violenza, senza distinzioni, gerarchie o categorizzazioni di natura ideologica;

l'introduzione nei testi normativi e nei programmi didattici della locuzione « di genere » rischia di veicolare impostazioni teoriche divisive e non condivise dalla totalità delle famiglie, distogliendo l'attenzione dalla necessità primaria di educare i giovani al rifiuto assoluto di ogni manifestazione di violenza fisica, psicologica e verbale, chiunque ne sia l'autore o la vittima;

una prevenzione realmente efficace del disagio giovanile e delle condotte aggressive all'interno delle istituzioni scolastiche richiede interventi formativi chiari, universali e inclusivi, incentrati sulla cultura della legalità, sull'empatia, sulla responsabilità individuale e sulla parità morale e giuridica tra tutti gli esseri umani;

l'utilizzo delle risorse stanziate dall'articolo 7 del decreto-legge, ripartite tra gli Uffici scolastici regionali a favore delle istituzioni scolastiche, deve pertanto garantire la massima trasparenza e neutralità culturale, evitando che i fondi pubblici destinati alla prevenzione della violenza siano impiegati per finanziare progetti connotati da approcci ideologici unilaterali,

impegna il Governo

a garantire l'applicazione delle Linee guida per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, che prevedono già, come obiettivi specifici di apprendimento, l'educazione al rispetto, alle relazioni, all'empatia affettiva e relazionale e al contrasto di ogni forma di violenza di genere nonché a proseguire nel promuovere iniziative finalizzate al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, quali strumenti di prevenzione della violenza in tutte le sue manifestazioni.

9/3189/**116**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Davide Bergamini, Ziello, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19ALA0225180